

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 30

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 luglio 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 285. Sentenza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Spettacolo - Cinematografia - Criteri per la selezione delle opere destinatarie degli incentivi e destinazione dei fondi liquidati - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta irragionevolezza - Mancanza di incisione, diretta o indiretta, delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 10.
- Costituzione, art. 3.

Spettacolo - Cinematografia - Autorizzazione all'apertura di multisale - Competenza statale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta irragionevolezza in relazione alla ritenuta maggiore adeguatezza del livello regionale - Erronea individuazione del parametro - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 22, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

Spettacolo - Cinematografia - Coproduzioni internazionali - Stipula di accordi internazionali di reciprocità relativi al riconoscimento della nazionalità italiana - Competenza statale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta lesione della facoltà attribuita alle Regioni di concludere accordi internazionali nelle materie di loro competenza - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 6.
- Costituzione, art. 117, nono comma.

Spettacolo - Cinematografia - Finanziamenti - Fondo unico per lo spettacolo - Disposizione separata della quota e criteri di selezione dei soggetti destinatari del contributo - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione dei criteri contenuti nella legge delega - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19.
- Costituzione, art. 76.

Spettacolo - Cinematografia - Finanziamenti - Determinazione degli indicatori e dei rispettivi valori da attribuire alle imprese cinematografiche di produzione - Adozione con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Programma triennale predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche - Approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali - Ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 4, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Commissione per la cinematografia - Istituzione e funzionamento - Disciplina concernente gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), della norma censurata, e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso - Adozione con decreto ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 8, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Incentivi alla produzione - Disciplina concernente il tetto massimo di risorse finanziarie, modalità tecniche di erogazione, tempi e modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo, modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati - Adozione con decreto ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 10, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche - Determinazione annuale delle quote percentuali - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 12, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Premi di qualità - Quote percentuali di ripartizione fra le categorie aspiranti - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 17, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Erogazione dei contributi alle attività cinematografiche - Definizione degli obiettivi annuali - Competenza attribuita al Ministro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 19, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Premi alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali o religiose - Definizione dei criteri - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 19, comma 5.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Commissione per la cinematografia - Composizione e modalità di organizzazione e funzionamento delle due sottocommissioni - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata lesione della potestà normativa delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 8, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Incentivi alla produzione - Periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi e percentuale del contributo da versare alla SIAE - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata lesione della potestà normativa delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 10, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Commissione per la cinematografia - Scelta degli esperti che compongono le sottocommissioni - Competenza del Ministro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione delle competenze delle Regioni - Necessità di parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 8, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Pubblicità indiretta all'interno dei film - Modalità tecniche e di attuazione - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione delle competenze delle Regioni - Necessità di parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 9, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche - Modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi e di monitoraggio degli impieghi - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 12, comma 5.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Conferimento di incentivi speciali e attribuzione di premi di qualità - Giuria composta da cinque eminenti personalità della cultura - Designazione del Ministro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 13, comma 9.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Promozione delle attività cinematografiche - Modalità tecniche di gestione delle risorse e monitoraggio degli impieghi - Competenza attribuita al Ministro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione delle competenze delle Regioni - Necessità di parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 19, comma 2.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Apertura di multisale con un numero di posti superiore a milleottocento - Autorizzazione del Direttore generale del Ministero e potere consultivo della Consulta territoriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, artt. 22, comma 5, e 4, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Spettacolo - Cinematografia - Previsione di poteri asseritamente regolamentari in capo ad organi statali - Ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Dedotta lesione della potestà regolamentare regionale nelle materie di legislazione residuale - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, artt. 4, comma 6, 8, comma 4, 9, comma 3, 10, comma 4, secondo periodo, 12, commi 4 e 5, 17, commi 3 e 4, 19, commi 2, 3 e 5.
- Costituzione, art. 117, sesto comma.

Spettacolo - Cinematografia - Riforma della disciplina - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale delle Regioni nelle materie dell'attività cinematografica e dello spettacolo, ovvero in subordine nelle materie dell'industria e del commercio - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 1, commi 2 e 4, art. 3, commi 1, 2 e 3, art. 4, ad eccezione del comma 5, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 22, commi 1 e 4.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

Spettacolo - Cinematografia - Riforma della disciplina - Adozione da parte del legislatore statale di norme di dettaglio in materie affidate alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nelle materie della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, commercio con l'estero, governo del territorio - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 1, comma 4, art. 3, commi 1, 2 e 3, art. 4, ad eccezione del comma 5, art. 6, comma 7, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Spettacolo - Cinematografia - Riforma della disciplina - Funzioni amministrative attribuite allo Stato asseritamente in materie non di competenza legislativa esclusiva - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Dedotta insussistenza di ragioni unitarie atte a giustificare l'attrazione al centro delle funzioni, mancata previsione di strumenti di collaborazione e forme di coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 1, commi 2 e 4, art. 3, commi 1 e 3, art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, artt. 6, 7, 18, commi 3 e 5, e 20.
- Costituzione, art. 118.

Spettacolo - Cinematografia - Riforma della disciplina - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Ritenuta lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 3, commi 1, 2 e 3, artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19.
- Costituzione, art. 119

Pag. 20

N. 286. Sentenza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Agricoltura - Disciplina delle quote latte - Previsione di un sistema di compensazione regionale e di una riserva regionale - Ricorso del Governo - Contrasto della legge regionale con la normativa comunitaria che consente esclusivamente un sistema di compensazione nazionale, nonché una riserva nazionale - Violazione del vincolo statutario del rispetto degli obblighi internazionali - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12 dicembre 2002, n. 27, artt. 17, commi 1 e 2, e 20.
- Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, art. 2; d.lgs. 22 maggio 2001, n. 238, art. 1

» 40

N. 287. Sentenza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Enti.

Eccezione di inammissibilità - Lesione asseritamente prodotta dalla legge e non dal regolamento ministeriale impugnato - Reiezione.

Eccezione di inammissibilità - Asserita mancanza di un interesse attuale - Reiezione.

Previdenza e assistenza - Disabili - Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi in favore dei soggetti con *handicap* grave privi dell'assistenza dei familiari - Regolamento ministeriale disciplinante criteri e modalità per la concessione, l'erogazione, le verifiche e le revoche dei finanziamenti - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lesione delle prerogative statutarie della Provincia nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica e in tema di finanziamenti statali - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento dell'atto impugnato - Assorbimento della censura riferita alle norme costituzionali - Estensione degli effetti alla Provincia autonoma di Bolzano.

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

– Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, artt. 8, numero 25, 9, numero 10; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, comma 1; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 12, commi 1 e 2; (Costituzione, art. 117, sesto comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10).....

Pag. 45

N. 288. Ordinanza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - ICI - Fabbricato in costruzione, già accatastato e dotato di rendita - Determinazione del valore imponibile sulla base della rendita anziché del solo valore dell'area - Denunciata disparità di trattamento rispetto al fabbricato demolito e ricostruito, lesione del principio della capacità contributiva - Difetto di motivazione e insufficiente descrizione della fattispecie *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2.

– Costituzione, artt. 3 e 53.....

» 54

N. 289. Ordinanza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Spese di giustizia - Provvedimento di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato - Giudizio di opposizione - Competenza del giudice in composizione monocratica anche nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato da un giudice collegiale - Denunciato eccesso di delega, violazione di riserva di legge, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

– D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 7.

– Costituzione artt. 3, 24, 25 e 76.....

» 57

N. 290. Ordinanza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un senatore imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Milano, sezione ottava penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto di attribuzione - Deposito del ricorso nella cancelleria oltre il termine perentorio - Preclusione all'ulteriore fase del giudizio - Improcedibilità del giudizio.

– Deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003.

– Costituzione, art. 68, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.....

» 60

N. 291. Ordinanza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Liberazione anticipata - Procedimento a contraddittorio eventuale e differito - Denunciato pregiudizio del condannato, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27

Pag. 63

N. 292. Ordinanza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - IRPEF - Somme percepite a titolo di risarcimento del danno - Assoggettamento a tassazione separata - Questione sollevata allo scopo di escludere qualsivoglia imposizione - Denunciata lesione dei principi costituzionali a tutela del lavoro, del principio della capacità contributiva, violazione delle norme che esentano da imposte e tasse il processo del lavoro - Censura priva di incidenza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85), art. 32, comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53

» 67

N. 293. Ordinanza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria delle spese, dei principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, indebita compressione dell'autonomia e del potere di autorganizzazione delle istituzioni locali - Sopravvenuta promulgazione dell'atto impugnato con omissione di tutte le norme censurate - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004 (disegno di legge n. 924), artt. 8, comma 4, 11, comma 1, 21, comma 3, limitatamente all'inciso «da registrarsi alla Corte dei conti», 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116, 117, 121 e 127, commi 27, 28, 34 e 77.
- Costituzione, artt. 3, 5, 10, 51, 81, quarto comma, 97 e 114; statuto speciale per la Regione Siciliana, artt. 12, 14 e 17.....

» 70

N. 294. Ordinanza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese nel corso di una trasmissione televisiva condotta dallo stesso - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte d'appello di Brescia - Ritenuta lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilità del ricorso - Conseguenti notifica e comunicazione.

- Deliberazione della Camera dei deputati 27 ottobre 2004 (doc. IV-quater, n. 77).
- Costituzione, art. 68, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3

» 74

N. 295. Ordinanza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Impossibilità di trattenimento entro un centro di permanenza - Provvedimento di espulsione del questore - Ricorso giurisdizionale - Mancata previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa, disparità di trattamento tra stranieri, violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Omessa descrizione della fattispecie *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*bis* e 5-*ter*, come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24

Pag. 77

N. 296. Ordinanza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Sopravvenienza di altra condanna - Revoca di diritto del beneficio - Potere discrezionale del giudice in ordine alla pena da espiare - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 168, primo comma, numero 2.
- Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma.

Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Concedibilità del beneficio per non più di due volte - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, discriminazione tra condannati, violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Questione irrilevante nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 164, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma

» 79

N. 297. Ordinanza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Corpo della Polizia penitenziaria - Ruolo direttivo speciale - Passaggio di qualifiche - Denunciato trattamento deterioro rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato in relazione al tempo di permanenza nella qualifica inferiore, irragionevolezza, lesione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, contrasto con i principi e i criteri della legge delega - Prospettazione carente e contraddittoria delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, artt. 24, 25, 26 e 28.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97

» 85

N. 298. Ordinanza 7 - 19 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Attività professionali del difensore nei giudizi di scioglimento di matrimonio - Assoggettamento ad IVA e a contributo previdenziale - Mancata estensione delle esenzioni previste dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 - Denunciato difetto di ragionevolezza e coerenza - Questione sollevata nel corso di un arbitrato rituale - Insufficiente motivazione circa l'affermata competenza dell'arbitro a conoscere in via incidentale questioni tributarie e previdenziali - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19; legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 11; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18.
- Costituzione, art. 3

» 89

N. 299. Sentenza 7 - 22 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare - Termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale - Computo dei periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito - Mancata previsione - Lesione del principio di proporzionalità e adeguatezza della pena, ingiustificato sacrificio della libertà personale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 2.

- Costituzione, artt. 3 e 13

Pag. 92

N. 300. Sentenza 7 - 22 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Emilia-Romagna - Straniero - Misure per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati - Ricorso del Governo - Asserita lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica di cittadini extracomunitari - Censura dell'intero testo della legge avente contenuto eterogeneo - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Emilia-Romagna del 24 marzo 2004, n. 5.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *a)* e *b)*.

Regione Emilia-Romagna - Straniero - Misure concernenti l'osservazione e monitoraggio del funzionamento dei centri di permanenza temporanea, la partecipazione degli stranieri nella Consulta regionale per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati, l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la prima casa, i poteri sostitutivi in capo alla Regione nei confronti degli enti locali inadempienti - Ricorso del Governo - Asserita lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica di cittadini extracomunitari, e mancata individuazione del potere sostitutivo da esercitare - Non fondatezza delle questioni.

- Legge Regione Emilia-Romagna del 24 marzo 2004, n. 5, art. 3, comma 4, lettera *d)* e comma 5, artt. 6, 7 e 10.

- Costituzione, artt. 114, 117, secondo comma, lettere *a)* e *b)* e 120.....

» 100

N. 301. Sentenza 7 - 22 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Banca - Dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza - Pronuncia dopo un anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza rispetto alla disciplina dei limiti temporali per la dichiarazione di fallimento - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 82, comma 2; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 202.

- Costituzione, art. 3

» 107

N. 302. Sentenza 7 - 22 luglio 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Demanio - Trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo dello Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Esclusione di talune tratte del torrente Judrio e dei fiumi Tagliamento e Livenza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione delle prerogative regionali - Spettanza allo Stato, e per esso al Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia, della potestà in contestazione.

- Nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096 del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia.

- Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 5, n. 14 e n. 22, e 8; d.lgs. 25 maggio 2001, n. 265, artt. 1, 2 e 3, comma 1.

Demanio - Trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo dello Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Esclusione di alcuni beni immobili (caselli e magazzini idraulici) - Controversia vertente sulla titolarità di beni (*vindicatio rei*) - Inammissibilità del ricorso.

- Nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096 del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia.
- Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 5, n. 14 e n. 22, e 8; d.lgs. 25 maggio 2001, n. 265, artt. 1, 2 e 3, comma 1.....

Pag. 114

N. 303. Sentenza 7 - 22 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gioco e scommesse - Scommesse sulle corse dei cavalli - Soggetti passivi dell'imposta - Individuazione asseritamente demandata a regolamento governativo di delegificazione - Denunciata violazione del principio della riserva relativa di legge in materia fiscale, omessa limitazione del potere conferito all'autorità governativa - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 78.
- Costituzione, artt. 23, 70, 76 e 77.

Fonti del diritto - Regolamenti governativi - Materie coperte da riserva relativa di legge - Leggi ordinarie di autorizzazione - Contenuto - Norme generali regolatrici della materia, anziché più restrittivi principi e criteri direttivi analoghi a quelli prescritti per la delegazione legislativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.

- Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2.
- Costituzione, artt. 23, 70, 76 e 77.....

» 119

N. 304. Sentenza 7 - 22 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso che solleva una pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di separate pronunce.

Provincia autonoma di Bolzano - Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Inapplicabilità nel territorio provinciale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento civile e penale, lesione dell'autonomia finanziaria dello Stato, violazione del principio dell'unità della Repubblica, lesione delle disposizioni in tema di garanzie costituzionali - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo in senso soddisfacente delle pretese del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano dell'8 aprile 2004, n. 1, art. 34.
- Costituzione, artt. 5, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, 119, 127, secondo comma, e 134.

Provincia autonoma di Bolzano - Agricoltura e zootecnia - Sottoprodotti animali non idonei al consumo umano - Autorizzazione al trasporto e smaltimento - Ricorso del Governo - Dedotta violazione dei vincoli comunitari, della competenza legislativa statale in materia di ambiente, dei limiti statutari alla competenza legislativa della Provincia - Difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Inammissibilità delle questioni.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano dell'8 aprile 2004, n. 1, art. 38, nella parte in cui introduce l'art. 5-*sexies*, comma 3, nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10.
- Costituzione, art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, artt. 7 e 9.....

» 123

- N. 305. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Riscossione delle imposte - Definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi - Ritenuta applicabilità anche alle pene pecuniarie - Denunciata ipotesi di «condono occulto», lesione del principio della funzione rieducativa della pena, irragionevole equiparazione del debito fiscale all'esecuzione penale - Questione fondata su presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza delle questioni.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, modificato dall'art. 5-*bis* del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27; d.l. 24 giugno 2003, n. 143 (convertito, con modificazioni, nella legge 1^o agosto 2003, n. 212), art. 1, comma 2-*decies*.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 79 e 111, primo comma. Pag. 129
- N. 306. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Iscrizione tardiva del nome della persona indagata nell'apposito registro - Atti processuali compiuti oltre il termine - Sanzione della inutilizzabilità - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di uguaglianza per disparità tra imputati, del diritto di difesa, del principio della ragionevole durata del processo - Omessa ricerca di interpretazione adeguatrice delle norme denunciate - Manifesta inammissibilità della questione.
- Cod. proc. pen., artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191.
 - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo, secondo e terzo comma » 132
- N. 307. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Iscrizione del nome della persona indagata nell'apposito registro - Atti di indagine compiuti prima della formale iscrizione - Sanzione della inutilizzabilità - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di uguaglianza per disparità tra indagati, del diritto di difesa, del diritto all'informazione sull'accusa - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., artt. 335, comma 1, e 407, comma 3.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 111, terzo comma. » 134
- N. 308. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per risarcimento danni, a seguito di dichiarazioni asseritamente diffamatorie pubblicate sulla stampa - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di Treviso - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Adempimenti conseguenti - Deposito tardivo presso la cancelleria del ricorso notificato - Improcedibilità del giudizio.
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003.
 - Costituzione art. 68, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale art. 26, comma 3. » 137
- N. 309. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Decreto di fissazione dell'udienza preliminare - Avvertimento circa la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena - Sanzione della nullità per l'omesso avviso - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata diversità rispetto al decreto di citazione diretta a giudizio - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., art. 419, comma 1.
 - Costituzione, art. 3 » 139

- N. 310. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Notificazione - Deposito di copia dell'atto presso la casa comunale - Denunciata disparità di trattamento tra forme diverse di notificazione quanto alla tutela del diritto alla riservatezza del destinatario - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.
- Cod. proc. civ., art. 143, primo comma.
- Costituzione, art. 3.
Procedimento civile - Notificazione - Affissione di una copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario - Soppressione - Denunciata lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 174, comma 6.
- Costituzione, art. 24, secondo comma Pag. 143
- N. 311. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Parlamento - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare - Obbligo per il giudice procedente di uniformarsi alla delibera stessa - Asserito ingiustificato privilegio, disparità di trattamento in danno delle parti che vedono sacrificate le loro pretese nel processo, inadeguatezza della fonte - Omessa motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 101 » 145
- N. 312. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Riti alternativi - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento tra imputati in relazione al giudice procedente, violazione dei principi sul giusto processo - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo e carenza di motivazione dell'ordinanza - Manifesta inammissibilità della questione.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Avviso circa la facoltà di richiedere l'applicazione della pena su richiesta delle parti - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento tra imputati in relazione al giudice procedente, lesione del diritto di difesa, violazione della delega - Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 2, 20 e 29.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76 » 147
- N. 313. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Straniero - Provvedimento di espulsione del questore - Reato contravvenzionale di ingiustificato trattenimento nel territorio nazionale - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.
Straniero - Provvedimento di espulsione del questore - Reato contravvenzionale di ingiustificato trattenimento nel territorio nazionale - Arresto obbligatorio in flagranza - Questione prospettata in relazione a una norma già dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilità.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma » 150

N. 314. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura e zootecnia - Siccità verificatasi nell'annata 1989-1990 - Contributo *una tantum* in favore delle aziende, erogabile dagli enti territoriali - Denunciata mancanza di copertura finanziaria e lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni caricate dell'onere derivante da una legge statale - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio *a quo* e carenza di motivazione dell'ordinanza - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 30 gennaio 1991, n. 31.

– Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 119

Pag. 152

N. 315. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Impiego di lavoratori non risultanti da scrittura o da altra documentazione obbligatoria - Determinazione della sanzione - Presunzione assoluta di inizio del lavoro irregolare il primo gennaio dell'anno - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale *in parte qua* della norma censurata - Necessità di nuovo esame delle questioni e della loro perdurante rilevanza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73), art. 3, comma 3.

– Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27 e 102

» 154

N. 316. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio straordinario - Reati edilizi - Ritenuta lesione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, buona amministrazione, tutela ambientale, violazione della procedura prevista per l'adozione dell'amnistia, lesione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Riproposizione di questioni restituite - Carente motivazione in ordine alla perdurante rilevanza delle stesse e alle modifiche normative prodotte dalla sentenza n. 196 del 2004 - Manifesta inammissibilità delle questioni.

– D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326), art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37.

– Costituzione, artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112.....

» 157

N. 317. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova preliminare - Beneficiari dell'esonero - Mancata inclusione dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza - Sopravvenuta modifica della norma denunciata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– Legge 13 febbraio 2001, n. 48, art. 22, comma 3 e r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 123-*bis*, in combinato disposto.

– Costituzione, artt. 3 e 51.

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova preliminare - Beneficiari dell'esonero - Mancata inclusione dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza - Omessa considerazione della modifica della norma censurata, intervenuta prima del deposito delle ordinanze di rinvio - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge 13 febbraio 2001, n. 48, art. 22, comma 3 e r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 123-bis, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 51

Pag. 161

N. 318. Ordinanza 7 - 22 luglio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Notificazione della cartella di pagamento - Inutile decorso del termine di sessanta giorni - Fermo dei beni mobili del debitore iscritti in pubblici registri - Denunciato eccesso di delega, discriminazione in danno dei contribuenti titolari di beni immobili iscritti in pubblici registri, lesione del principio della capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 76, 3 e 53

» 164

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 22. Ricorso per conflitto tra enti depositato il 27 giugno 2005 (della Regione Veneto).

Leggi regionali - Legge della Regione Veneto n. 27/1993 in materia di prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Previsione di limiti di induzione magnetica inferiori ai valori successivamente fissati dal d.P.C.m. attuativo della legge quadro statale n. 36/2001 - Conseguenze - Dichiarazione, con sentenza del T.A.R. Veneto n. 1735/2005, dell'avvenuta abrogazione implicita della normativa regionale da parte di quella statale - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto avverso la predetta sentenza - Denunciata non spettanza al giudice amministrativo (e per esso allo Stato) del potere esercitato - Esorbitanza della giurisdizione - Lesione dell'autonomia regionale - Erronea applicazione dell'art. 10 della legge n. 62/1953 - Asserita inapplicabilità di tale articolo, in quanto abrogato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, ovvero per effetto della legge attuativa n. 131/2003 - Richiesta di annullamento dell'atto invasivo.

- Sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735.
- Costituzione artt. 5, 101, 114, 117 e 134; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16; legge 5 giugno 2003, n. 131; d.P.C.m. 8 luglio 2003.

In subordine: Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Richiesta alla Corte costituzionale di sollevare davanti a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 62/1953, ove quest'ultima venga ritenuta non abrogata per effetto della riforma del Titolo V della Costituzione o della legge attuativa n. 131/2003.

- Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10.
- Costituzione artt. 5, 114 e 117

Pag. 167

n. 23. Ricorso per conflitto tra enti depositato l'8 luglio 2005 (della Provincia autonoma di Bolzano).

Sanità pubblica - Note del Ministro della Salute e del Direttore Generale del Ministero della Salute del 5 maggio 2005, e verbale del Comando Carabinieri per la salute - NAS di Trento del 18 maggio 2005, aventi ad oggetto la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a garanzia della tutela della salute e, in particolare, del fenomeno delle c.d. «lista d'attesa» nella sanità - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano nei confronti dello Stato - Denunciata violazione della sfera di competenza provinciale in tema di ordinamento degli Enti sanitari ed ospedalieri e di controllo sugli atti e sugli organi delle U.S.L. - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale n. 228/1995 e 182/1997.

- Nota del Ministro della Salute 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/11ca/9); Nota del Direttore Generale del Ministero della Salute del 5 maggio 2005 (prot. n. 12221/DL-PROG-21-P-a); Verbale del Comando Carabinieri per la salute - NAS di Trento del 18 maggio 2005 con allegato specchio riassuntivo.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige), artt. 4, comma 1, n. 7; 9, comma 1, n. 10 e 16, comma 1; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, in particolare art. 4.....

» 171

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 285

Sentenza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Spettacolo - Cinematografia - Criteri per la selezione delle opere destinarie degli incentivi e destinazione dei fondi liquidati - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta irragionevolezza - Mancanza di incisione, diretta o indiretta, delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 10.
- Costituzione, art. 3.

Spettacolo - Cinematografia - Autorizzazione all'apertura di multisale - Competenza statale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta irragionevolezza in relazione alla ritenuta maggiore adeguatezza del livello regionale - Erronea individuazione del parametro - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 22, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

Spettacolo - Cinematografia - Coproduzioni internazionali - Stipula di accordi internazionali di reciprocità relativi al riconoscimento della nazionalità italiana - Competenza statale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta lesione della facoltà attribuita alle Regioni di concludere accordi internazionali nelle materie di loro competenza - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 6.
- Costituzione, art. 117, nono comma.

Spettacolo - Cinematografia - Finanziamenti - Fondo unico per lo spettacolo - Disposizione separata della quota e criteri di selezione dei soggetti destinatari del contributo - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione dei criteri contenuti nella legge delega - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19.
- Costituzione, art. 76.

Spettacolo - Cinematografia - Finanziamenti - Determinazione degli indicatori e dei rispettivi valori da attribuire alle imprese cinematografiche di produzione - Adozione con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Programma triennale predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche - Approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali - Ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 4, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Commissione per la cinematografia - Istituzione e funzionamento - Disciplina concernente gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), della norma censurata, e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso - Adozione con decreto ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 8, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Incentivi alla produzione - Disciplina concernente il tetto massimo di risorse finanziarie, modalità tecniche di erogazione, tempi e modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo, modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati - Adozione con decreto ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 10, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche - Determinazione annuale delle quote percentuali - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 12, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Premi di qualità - Quote percentuali di ripartizione fra le categorie aspiranti - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 17, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Erogazione dei contributi alle attività cinematografiche - Definizione degli obiettivi annuali - Competenza attribuita al Ministro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 19, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Premi alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali o religiose - Definizione dei criteri - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 19, comma 5.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Commissione per la cinematografia - Composizione e modalità di organizzazione e funzionamento delle due sottocommissioni - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata lesione della potestà normativa delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 8, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Incentivi alla produzione - Periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi e percentuale del contributo da versare alla SIAE - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata lesione della potestà normativa delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 10, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Commissione per la cinematografia - Scelta degli esperti che compongono le sottocommissioni - Competenza del Ministro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione delle competenze delle Regioni - Necessità di parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 8, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Pubblicità indiretta all'interno dei film - Modalità tecniche e di attuazione - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione delle competenze delle Regioni - Necessità di parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 9, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche - Modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi e di monitoraggio degli impieghi - Disciplina ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 12, comma 5.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Conferimento di incentivi speciali e attribuzione di premi di qualità - Giuria composta da cinque eminenti personalità della cultura - Designazione del Ministro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione della potestà normativa delle Regioni - Necessità di parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 13, comma 9.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Promozione delle attività cinematografiche - Modalità tecniche di gestione delle risorse e monitoraggio degli impieghi - Competenza attribuita al Ministro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione delle competenze delle Regioni - Necessità di parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 19, comma 2.
- Costituzione, art. 117.

Spettacolo - Cinematografia - Apertura di multisale con un numero di posti superiore a milleottocento - Autorizzazione del Direttore generale del Ministero e potere consultivo della Consulta territoriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, artt. 22, comma 5, e 4, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Spettacolo - Cinematografia - Previsione di poteri asseritamente regolamentari in capo ad organi statali - Ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Dedotta lesione della potestà regolamentare regionale nelle materie di legislazione residuale - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, artt. 4, comma 6, 8, comma 4, 9, comma 3, 10, comma 4, secondo periodo, 12, commi 4 e 5, 17, commi 3 e 4, 19, commi 2, 3 e 5.
- Costituzione, art. 117, sesto comma.

Spettacolo - Cinematografia - Riforma della disciplina - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale delle Regioni nelle materie dell'attività cinematografica e dello spettacolo, ovvero in subordine nelle materie dell'industria e del commercio - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 1, commi 2 e 4, art. 3, commi 1, 2 e 3, art. 4, ad eccezione del comma 5, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 22, commi 1 e 4.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

Spettacolo - Cinematografia - Riforma della disciplina - Adozione da parte del legislatore statale di norme di dettaglio in materie affidate alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nelle materie della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, commercio con l'estero, governo del territorio - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 1, comma 4, art. 3, commi 1, 2 e 3, art. 4, ad eccezione del comma 5, art. 6, comma 7, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Spettacolo - Cinematografia - Riforma della disciplina - Funzioni amministrative attribuite allo Stato asseritamente in materie non di competenza legislativa esclusiva - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Dedotta insussistenza di ragioni unitarie atte a giustificare l'attrazione al centro delle funzioni, mancata previsione di strumenti di collaborazione e forme di coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 1, commi 2 e 4, art. 3, commi 1 e 3, art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, artt. 6, 7, 18, commi 3 e 5, e 20.
- Costituzione, art. 118.

Spettacolo - Cinematografia - Riforma della disciplina - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Ritenuta lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 3, commi 1, 2 e 3, artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19.
- Costituzione, art. 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4; 3; 4; 5, comma 1, 5, 6 e 7; da 6 a 20; 22, commi 1 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e degli articoli 1, commi 2 e 4, lettere *a)*, *c)* e *d)*; 3, commi 1, 2 e 3; 4; da 8 a 17; 19; 22, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 4 e 5 dello stesso decreto legislativo, promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, notificati il 5 aprile 2004, depositati in cancelleria il 14 successivo ed iscritti ai nn. 45 e 46 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2005 il giudice relatore Ugo De Siero;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 5 aprile 2004 e depositato il 14 aprile 2004, ha impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. — La Regione premette che il provvedimento impugnato — il quale reca la disciplina amministrativa dell'attività cinematografica — benché emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici) avrebbe mantenuto «all'intervento pubblico nel settore il carattere accentrato che esso aveva nel precedente sistema», ancorché il primo dei principî espressi in sede di delega fosse «l'adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, ovviamente in relazione alla nuova formulazione della legge costituzionale n. 3 del 2001».

L'assunto di fondo del ricorso è che l'attività cinematografica, in quanto non ricompresa nell'elencazione contenuta nell'art. 117 Cost., sarebbe materia di competenza regionale residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La ricorrente prospetta poi due qualificazioni alternative, ma identiche quanto a conseguenze sul piano della disciplina delle competenze: ove si intendesse valorizzare il profilo imprenditoriale connesso all'attività cinematografica, la stessa andrebbe ricondotta in parte nella materia «industria» (per quanto attiene alla produzione dei film), in parte nella materia «commercio» (per quanto attiene alla distribuzione dei film ed alla gestione delle sale cinematografiche). Si tratterebbe, in entrambi i casi, di materie non nominate dall'art. 117 Cost., e dunque da ritenersi affidate alla competenza regionale residuale.

In via subordinata, la Regione prende in considerazione l'ipotesi della sussunzione dell'attività cinematografica nella materia — di competenza concorrente — «promozione e organizzazione di attività culturali», eviden-

ziando come anche in tale prospettiva sarebbero da mantener «fermi ed ugualmente validi» i motivi del ricorso; infatti, ad avviso della ricorrente, il legislatore delegato non avrebbe affatto tenuto conto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ma sarebbe intervenuto nella materia mantenendosi nella logica della competenza costituzionale statale su tutto ciò che riguarda il cinema e riconoscendo alle Regioni un ruolo del tutto marginale, peraltro in palese violazione del criterio direttivo di cui all'art. 10, comma 2, lettera *a*), della legge n. 137 del 2002.

A sostegno dell'assunto formulato in via principale, la ricorrente ripercorre l'evoluzione normativa che ha interessato l'attività cinematografica, ponendo in evidenza come, a suo dire, tale evoluzione si caratterizzerebbe per un «processo di autonomizzazione dalla materia dei beni culturali».

Originariamente, infatti, l'art. 49, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), consentiva alle Regioni l'esercizio di funzioni amministrative in materia di attività cinematografica in quanto inclusa fra le «attività di promozione educativa e culturale».

Tuttavia, la successiva disciplina avrebbe superato questa opzione qualificatoria, scorporando la materia dello «spettacolo» da quella dei «beni ed attività culturali»: il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), infatti, disciplina separatamente tali attività, rispettivamente, nel capo VI e nel capo V del Titolo IV.

Siffatto inquadramento sarebbe stato poi confermato dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ha mantenuto la distinzione fra le aree funzionali della «tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali», e della «promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali».

Date le superiori premesse in punto di qualificazione dell'attività disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2004, con il ricorso vengono quindi censurate numerose disposizioni di tale provvedimento.

2.1. — Innanzitutto viene impugnato l'art. 1, comma 4, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La disposizione in esame disciplina i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di attività cinematografica.

Tale disciplina, ad avviso della ricorrente, in quanto incentrata sulle nozioni di promozione e di coordinamento, per un verso, conterrebbe una qualificazione dei compiti del Ministero riduttiva rispetto alle analitiche attribuzioni contenute nelle disposizioni successive; e, per altro verso, pur nella sua qualificazione minimalista, risulterebbe comunque lesiva delle prerogative costituzionali delle Regioni.

Le attività disciplinate dall'art. 1, comma 4, sarebbero da ricondurre in parte alla competenza legislativa piena delle Regioni (in relazione allo sviluppo ed al miglioramento della produzione cinematografica, da intendere quale materia autonoma), e in parte a quella concorrente, in relazione ai profili afferenti la materia «commercio con l'estero».

Anche a voler riconoscere la competenza statale in materia di «promozione e organizzazione di attività culturali» e di «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», in ogni caso, secondo la Regione, l'attribuzione ad organi statali di funzioni amministrative invaderebbe comunque la competenza regionale nell'allocatione delle funzioni amministrative in materie di competenza concorrente, al di fuori dell'ipotesi — quale quella esaminata dalla sentenza di questa Corte n. 303 del 2003 — in cui esigenze unitarie giustificano l'intervento del legislatore statale (fatta salva, comunque, la necessità dello strumento dell'intesa).

Conclude, sul punto, la ricorrente, affermando che le funzioni amministrative disciplinate dall'art. 1, comma 4, spetterebbero alle Regioni, con particolare riferimento all'esercizio della vigilanza.

2.2. — La Regione Emilia-Romagna censura, inoltre l'art. 3 (tranne i primi due periodi del primo comma), l'art. 12 e l'art. 20, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

L'art. 12, in particolare, istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche», nel quale confluiscono le risorse esistenti nei fondi previsti dagli artt. 27 e 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), la percentuale relativa al cinema del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), ed altri fondi.

Ad avviso della Regione, con tale previsione si sarebbe introdotto «un intervento diretto dello Stato a sostegno delle imprese operanti nel settore cinematografico», al di fuori del presupposto legittimante della rilevanza macroeconomica dell'intervento, come definita dalla sentenza di questa Corte n. 14 del 2004.

Secondo un primo profilo, la mancata precisazione dell'entità del Fondo disciplinato dall'art. 12 impedirebbe una valutazione della sua rilevanza macroeconomica da un punto di vista quantitativo.

Inoltre, si osserva che le attività di cui all'art. 12, comma 3, lettere *c)* e *d)* del d.lgs. n. 28 del 2004 sono incluse — ad opera dell'art. 4, comma 3 — nel programma triennale, predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche ed approvato dal Ministro, contenente «l'individuazione, per ciascuna Regione, delle aree geografiche di intervento»; dunque, gli interventi in esame avrebbero carattere territorialmente limitato ad ambiti regionali definiti, il che costituirebbe un ulteriore elemento sintomatico per escluderne la rilevanza macroeconomica.

Del resto, sotto un diverso profilo, l'attività cinematografica, pur se non priva di rilevanza sul piano economico-produttivo, tuttavia non potrebbe essere considerata, da un punto di vista «ontologico», un importante settore della politica economica statale, assimilabile a quello dell'agricoltura o dell'industria tessile.

Tutti questi fattori escluderebbero che l'intervento statale possa trovare titolo nell'art. 117, secondo comma, lettera *e)*, Cost., sicché l'istituzione del Fondo violerebbe gli artt. 117, 118 e 119, in relazione alla competenza delle Regioni ad orientare i finanziamenti nelle materie loro attribuite.

A giustificazione di tale disciplina non sarebbe poi invocabile lo schema di cui alla sentenza n. 303 del 2003: sia per l'assenza del presupposto (esigenze unitarie, tali da attrarre le funzioni al livello statale), sia perché mancherebbe comunque il coinvolgimento delle Regioni.

I commi 4 e 5 dell'art. 12 sarebbero costituzionalmente illegittimi, in quanto prevedono meccanismi decisionali e gestionali, relativi alle quote del fondo, che escludono la partecipazione delle Regioni.

Il comma 5 presenterebbe, quale ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto prevederebbe «un potere sostanzialmente regolamentare», avuto riguardo ad un criterio non formale di individuazione della natura dell'atto (in argomento la ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 88 del 2003).

Dalla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 12, discenderebbe l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 3 (ad eccezione dei primi due periodi del comma 1), nella parte in cui disciplina l'iscrizione, in elenchi informativi istituiti presso il Ministero, delle imprese cinematografiche, e nella parte in cui subordina a tale iscrizione l'accesso ai benefici di cui al richiamato art. 12.

La disciplina dell'elenco delle imprese cinematografiche, stante il suo carattere di dettaglio, sarebbe incompatibile con il sistema costituzionale del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni: una volta esclusa la qualificazione della disciplina come afferente alla materia della «tutela della concorrenza», ne conseguirebbe l'illegittimità delle disposizioni che disciplinano in dettaglio il presupposto dell'accesso ai benefici; l'illegittimità costituzionale della disciplina in questione, comunque, dipenderebbe anche dalla mancata previsione di un'intesa con le Regioni quanto all'adozione del decreto di cui all'art. 3, comma 2.

Infine, nello stesso gruppo di censure si colloca la prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 20, nella parte in cui prevede che la denuncia di inizio di lavorazione del film sia presentata al Direttore generale competente, «anziché alla competente autorità regionale, secondo discipline operative regionali».

2.3. — La ricorrente censura, in relazione agli artt. 3, 117 e 118 Cost., gli artt. 4, e 22, comma 5, del decreto legislativo impugnato.

Questa censura, avente ad oggetto le disposizioni che regolano l'attività della «Consulta territoriale per le attività cinematografiche», è articolata in più profili.

In relazione all'art. 4, comma 3, lettere *a)* e *b)* — vale a dire alla disciplina del contenuto del programma triennale predisposto dalla Consulta — la ricorrente ne riconduce l'illegittimità costituzionale alla censura proposta contro l'art. 12 e, in ogni caso, ove fosse riconosciuta la legittimità della gestione centrale prevista da tale ultima disposizione, afferma che residuerebbe comunque il profilo della mancata previsione di un'intesa con le Regioni per la elaborazione ed approvazione del programma.

In relazione all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, la ricorrente rinvia alle censure proposte contro l'art. 19 del decreto legislativo impugnato, di cui subito *infra*.

Con riferimento, poi, al comma 5 dell'art. 4, che prevede un parere vincolante della Consulta per il rilascio dell'autorizzazione, da parte del Direttore generale competente, all'apertura di multisale con più di milleottocento posti (di cui all'art. 22, comma 5), ritiene la ricorrente che la disciplina si collochi nella materia del «commercio»,

di piena competenza regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., trattandosi di provvedimento autorizzatorio che ha riguardo unicamente ai profili commerciali dell'attività, e non anche a quelli costruttivi o localizzativi connessi al profilo edilizio della disciplina dell'immobile nel quale detta attività si svolge.

Dunque la previsione di funzioni amministrative statali in materia di competenza legislativa piena regionale o, in denegata ipotesi, di competenza concorrente, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

Per un verso, infatti, non sarebbero individuabili esigenze unitarie, tali da legittimare l'intervento del legislatore statale nell'allocatione delle funzioni amministrative; per altro verso, la disposizione censurata sarebbe comunque incostituzionale, sotto il profilo della mancata previsione di un'intesa con le Regioni.

Infine, la mancata previsione di una competenza regionale in ordine all'autorizzazione all'apertura delle multisale sarebbe altresì irragionevole, essendo il livello di governo regionale quello più adatto ad operare le valutazioni propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione, in considerazione della natura degli interessi implicati in tale ponderazione (profili urbanistici, programmazione regionale e locale in materia di commercio, determinazione del bacino d'utenza).

Dalla ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5, la Regione ricorrente inferisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, che rimarrebbe in tal modo privo di oggetto.

In via subordinata, per l'ipotesi di riconosciuta competenza statale, ad avviso della ricorrente permarrrebbe il profilo di incostituzionalità relativo al fatto che il parere espresso dalla Consulta non varrebbe a surrogare lo strumento dell'intesa con le Regioni, in quanto in tale organo la rappresentanza regionale sarebbe «marginale».

La denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 4 si estenderebbe inoltre al comma 6, che prevede la disciplina dell'organizzazione della Consulta, ad opera di un decreto ministeriale, escludendo ogni forma di coinvolgimento regionale.

2.4. — La Regione Emilia-Romagna censura l'art. 5, commi 1, 5 e 6, del d.lgs. n. 28 del 2004, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Mancherebbero infatti esigenze unitarie per l'accentramento della funzione amministrativa di riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche strumentale ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto delle imprese nazionali di produzione.

In ogni caso, l'art. 5, commi 1, 5 e 6 sarebbe illegittimo per il mancato coinvolgimento delle Regioni.

Il comma 7 dell'art. 5, che non prevede funzioni amministrative statali ma disciplina il riconoscimento della nazionalità italiana dei film agli effetti del conseguimento di contributi da parte degli esercenti di sale cinematografiche, è invece censurato dalla ricorrente mediante un rinvio a quanto dedotto in relazione alle disposizioni del decreto legislativo che regolano i contributi statali.

2.5. — La ricorrente impugna, poi, l'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2004, deducendone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede la stipula di accordi internazionali di reciprocità relativi al riconoscimento come nazionali di opere cinematografiche realizzate in coproduzione con imprese estere. La norma censurata contrasterebbe, in particolare, con l'art. 117, nono comma, della Costituzione.

Sul duplice presupposto della competenza legislativa regionale nella materia, e dell'interpretazione secondo la quale dall'insieme delle disposizioni contenute nell'art. 6 risulterebbe «che l'accordo internazionale è concepito come concluso dallo Stato», la Regione ricorrente argomenta che, una volta stabiliti criteri uniformi per il riconoscimento alle coproduzioni internazionali della nazionalità italiana, «dovrebbe spettare anche alle Regioni il potere di concludere accordi di coproduzione».

In particolare, poi, i commi 6 e 8 dell'art. 6 sarebbero costituzionalmente illegittimi perché prevedono funzioni amministrative statali in materia di competenza regionale senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni, e in assenza di esigenze unitarie che possano legittimare una simile previsione.

Il comma 7 dell'art. 6, sarebbe, inoltre illegittimo, in quanto conterrebbe una disciplina di dettaglio in materia non di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

2.6. — La Regione Emilia-Romagna censura, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., anche l'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2004, il quale disciplina il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere cinematografiche, anche mediante la previsione, in capo al Direttore generale competente, di poteri di deroga, da esercitarsi dietro parere della Commissione di cui all'art. 8, quanto alla valutazione della sussistenza dei requisiti previsti.

Anche in questo caso, oggetto della censura non è la predisposizione, con legge dello Stato, di criteri uniformi, ma la loro applicazione, in via amministrativa, da parte del Direttore generale del competente Ministero, al di fuori di alcuna esigenza unitaria che giustifichi l'assunzione da parte dello Stato di funzioni amministrative in materie non di competenza esclusiva statale, e comunque senza il necessario ed adeguato coinvolgimento delle Regioni.

2.7. — La Regione impugna, inoltre, l'art. 8, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Tale disposizione regola l'istituzione ed il funzionamento della «Commissione per la cinematografia», prevedendone l'articolazione in due sottocommissioni, cui vengono attribuite le diverse funzioni della Commissione stessa.

Fra tali funzioni vi è quella di riconoscimento dell'interesse culturale delle opere cinematografiche e quella di promozione e di individuazione dei film d'essai.

La partecipazione delle Regioni è prevista (art. 8, comma 3) soltanto per la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai.

La censura in esame poggia sull'affermazione della illegittimità costituzionale della allocazione al livello statale di funzioni amministrative in materia che non rientra nella potestà legislativa esclusiva statale: da ciò discenderebbe l'illegittimità delle disposizioni che regolano l'istituzione ed il funzionamento dell'organo tributario delle relative competenze.

In via subordinata — nell'ipotesi cioè in cui si considerasse conforme a Costituzione la allocazione al livello statale delle indicate funzioni amministrative, in nome di esigenze unitarie — la Regione ritiene comunque costituzionalmente illegittima la normativa denunciata in quanto: a) la Commissione dovrebbe comunque avere una composizione paritetica Stato-Regioni; b) il decreto ministeriale sulla composizione e sul funzionamento della Commissione dovrebbe essere adottato previa intesa.

2.8. — La ricorrente deduce, come ulteriore censura, la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., ad opera dell'art. 9 del d.lgs. n. 28 del 2004, il quale disciplina l'individuazione dei requisiti delle opere cinematografiche che possono avere accesso ai benefici, l'accertamento di tali requisiti e le modalità e condizioni di inserimento in tali opere di inquadrature di marchi e prodotti.

Quest'ultimo profilo è regolato dal comma 3 dell'art. 9, che viene ritenuto costituzionalmente illegittimo sia perché detterebbe in materia norme di dettaglio, sia perché, nel rinviare ad un successivo decreto ministeriale, prevederebbe una normativa sostanzialmente regolamentare in materia di ritenuta competenza regionale, individuata nel «commercio» e, in particolare, nella «tutela del consumatore».

L'illegittimità costituzionale dei primi due commi dell'art. 9 sarebbe invece collegata dalla ricorrente ai vizi di cui si ritengono affette le norme «che prevedono i benefici in questione».

2.9. — La Regione Emilia-Romagna impugna, altresì, gli artt. 10 e 11, perché in contrasto con gli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost. Tali disposizioni disciplinano gli incentivi alla produzione e la loro liquidazione.

Questa censura, analoga a quella proposta contro l'art. 12, poggia sull'assunto della illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedano interventi finanziari dello Stato in materie di competenza regionale, al di fuori dell'ipotesi — che la ricorrente ritiene non sussistente nel caso in esame — di rilevanza macroeconomica dell'intervento, prospettata da questa Corte nella sentenza n. 14 del 2004.

In particolare, ritiene la Regione che non sia invocabile un simile titolo di legittimazione per il finanziamento statale in questione, in quanto esso sarebbe riservato «solo a una parte degli operatori del settore», non sarebbe «vincolato al reinvestimento in attività produttive», e sarebbe «destinato anche a persone fisiche che non svolgono attività d'impresa (regista e sceneggiatori)».

Neppure sarebbe invocabile una giustificazione basata sul principio di sussidiarietà, non essendo individuali esigenze unitarie tali da legittimare un simile intervento.

Gli artt. 10 e 11, nel complesso, sarebbero dunque illegittimi perché spetterebbe alle Regioni, nelle materie di loro competenza, «valutare gli interventi di sostegno da compiere».

Inoltre, l'art. 10, comma 1, sarebbe illegittimo in quanto, nel disciplinare il procedimento di erogazione dei contributi, non prevede l'intesa con le Regioni.

L'art. 10, comma 4, nel rinviare ad un successivo decreto ministeriale, da adottarsi senza il coinvolgimento delle Regioni (che invece dovrebbe essere previsto), istituirebbe un potere sostanzialmente regolamentare dello Stato in materia di ritenuta competenza regionale, così violando l'art. 117, sesto comma, Cost.

La disciplina dettata dall'art. 10, infine, sarebbe irragionevole, in violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della eterogeneità funzionale fra il criterio individuato per la selezione delle opere destinatarie degli incentivi (legato agli incassi ottenuti), e la destinazione dei fondi liquidati a titolo di incentivo, il cui reinvestimento nella produzione di opere cinematografiche sarebbe soltanto eventuale (con conseguente trasformazione dell'incentivo in una sorta di «premio» ai film che hanno ottenuto maggiori incassi, al di fuori di una ragionevole giustificazione).

2.10. — La Regione Emilia-Romagna impugna, inoltre, gli artt. 13, 14, 15 e 16, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Le disposizioni censurate disciplinano i finanziamenti per le attività di produzione, distribuzione, esercizio e per le attività delle industrie tecniche, sostenuti dal Fondo di cui all'art. 12: di qui l'affermazione della ricorrente, secondo la quale l'illegittimità delle disposizioni in esame discenderebbe dalla ritenuta illegittimità costituzionale del citato art. 12.

Quali autonome censure, inoltre, la ricorrente deduce il carattere di normativa di dettaglio degli artt. 13 e 14, per l'ipotesi — subordinata — che l'attività disciplinata da tali disposizioni (erogazione di contributi con finalità di promozione di film di interesse culturale) non venga ricondotta alla materia dello «spettacolo», ma a quella della «promozione di attività culturali».

Inoltre, si osserva che l'art. 13, comma 9, nel prevedere l'attribuzione di un «incentivo speciale» ad opera di una «apposita giuria composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro», escluderebbe completamente le Regioni dalla scelta relativa.

L'art. 15, infine, che disciplina l'erogazione di contributi per la realizzazione di nuove sale, il ripristino di sale inattive, la trasformazione di sale esistenti, e per l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature, introdurrebbe una forma di intervento finanziario statale avente carattere territorialmente delimitato, e individuerrebbe come destinatari i gestori di sale che non necessariamente proiettano film italiani. Questi due elementi sarebbero sintomatici dell'assenza di rilevanza macroeconomica dell'intervento.

2.11. — La ricorrente deduce poi la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., ad opera dell'art. 17 del decreto legislativo impugnato.

Questa disposizione prevede l'attribuzione, ad opera della giuria di cui all'art. 13, comma 9, di premi di qualità alle opere cinematografiche che abbiano ricevuto un attestato di qualità da parte del competente Direttore generale e demanda ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle quote percentuali di ripartizione del premio fra le componenti che abbiano contribuito alla realizzazione dell'opera (impresa di produzione, regista, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore del commento musicale, autore della fotografia cinematografica, autore della scenografia, autore del montaggio). Le relative risorse finanziarie sono individuate nel fondo di cui alla legge n. 163 del 1985.

Tale disposizione, ad avviso della Regione, rappresenterebbe «soltanto la perpetuazione della precedente tradizione, risalente ad un periodo in cui le Regioni non avevano competenza costituzionale in materia». In ogni caso, rilevarebbero specificamente a sostegno della illegittimità costituzionale la mancanza di esigenze unitarie tali da legittimare l'allocazione al livello statale delle funzioni amministrative considerate, il mancato coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio di tali funzioni, nonché, infine, la previsione di un potere sostanzialmente regolamentare in materia non di competenza legislativa esclusiva statale.

2.12. — Altra censura è prospettata nei confronti dell'art. 18 del d.lgs. n. 28 del 2004, relativo alle associazioni nazionali e ai circoli di cultura cinematografica, per violazione dell'art. 117 Cost.

La definizione di tali organismi contenuta nei primi due commi dell'art. 18 non avrebbe natura civilistica, di mera definizione di persone giuridiche di diritto privato, in quanto avrebbe la diversa funzione di individuare i destinatari degli interventi previsti dai commi successivi.

Secondo la Regione, una simile previsione sarebbe legittima, quale espressione di un principio fondamentale, solo ove si ritenesse «che la relativa disciplina rientri nella promozione delle attività culturali».

Inoltre, il comma 4, in base al quale «le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale», non avrebbe alcun contenuto normativo, in quanto si limiterebbe a confermare la possibilità di svolgere all'interno degli organismi in questione attività già ritenute lecite dall'ordinamento.

Ancora, il comma 3 dell'art. 18, che prevede il potere dirigenziale di riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, delle quali indica i requisiti di diffusione territoriale e di esperienza nel settore, sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto dovrebbe essere attribuita alle Regioni la competenza in materia di disciplina e di gestione amministrativa del riconoscimento delle associazioni, «eventualmente sulla base di principi fondamentali statali». In via subordinata, la disposizione in questione sarebbe illegittima perché, anche ove fosse ritenuta la competenza amministrativa statale nella materia in virtù del principio di sussidiarietà (ciò che la ricorrente peraltro contesta), la previsione risulterebbe comunque viziata a causa della mancanza di adeguati meccanismi di concertazione.

Secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo anche il comma 5 dell'art. 18, secondo cui alle associazioni nazionali viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'art. 19. Tale previsione non sarebbe riconducibile alla materia «tutela della concorrenza»: senza che in contrario possa rilevare la circostanza che le associazioni destinatarie dell'azione di sostegno operano in più Regioni.

Infatti, la circostanza che l'ambito territoriale di operatività di una impresa trascenda i confini regionali, non sarebbe ostativa al riconoscimento di un potere regionale di finanziamento delle attività svolte da soggetti aventi sede nel territorio della Regione, a meno che sussistano esigenze unitarie che tuttavia, nella fattispecie considerata, non sarebbero ravvisabili.

Anche per il comma 5, come già per il comma 3, viene fatta valere, in via subordinata, la censura relativa alla mancata previsione di un'intesa, ove l'allocazione a livello statale delle funzioni amministrative considerate dovesse ritenersi legittima in virtù di esigenze unitarie.

Il comma 6, che prevede la possibilità per le associazioni ed i circoli di assumere la gestione di sale cinematografiche riservate ai soci e di accedere alle provvidenze finanziarie ed alle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film, sarebbe illegittimo in quanto conterrebbe una normativa di dettaglio «in materia non di competenza esclusiva statale».

2.13. — La Regione Emilia-Romagna impugna, inoltre, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l'art. 19 del d.lgs. n. 28 del 2004, che disciplina la promozione delle attività cinematografiche.

La ricorrente contesta la legittimità della gestione a livello statale dei relativi contributi, rilevando anzitutto come la finalità della disposizione in esame sia quella di promozione culturale, e non di sostegno alle imprese, con la conseguenza che «non potrebbe neppure invocarsi a fondamento la materia della tutela della concorrenza».

In ogni caso, la ricorrente richiama le argomentazioni poste a fondamento della censura rivolta contro l'art. 12.

Infine, non sarebbe ravvisabile alcuna esigenza unitaria, tale da giustificare l'allocazione di funzioni di amministrazione operata dal legislatore statale, anche in relazione a quelle attività promozionali, come la realizzazione di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale, che si svolgono a livello nazionale, per la già affermata inidoneità del carattere «nazionale» dell'attività a fungere da limite della competenza regionale.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 19 implicherebbe poi quella dell'art. 4, comma 3, lettera c), concernente «l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'art. 19, comma 3, lettere b), c) e d)».

In via subordinata, la Regione deduce comunque l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 19, i quali riconoscerebbero in capo allo Stato il potere di emanare atti sostanzialmente regolamentari in materie non di legislazione statale esclusiva, escludendo o prevedendo in termini insufficienti il coinvolgimento delle Regioni.

Il comma 6 dell'art. 19, secondo il quale lo Stato autorizza le Regioni, le Province ed i comuni ad «attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza», contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost. in quanto, per un verso, prevederebbe la concessione di un provvedimento abilitativo da ritenersi superfluo, e per altro verso limiterebbe illegittimamente l'attività regionale, che ben potrebbe avere ad oggetto non soltanto le produzioni cinematografiche realizzate all'interno del territorio regionale, ma anche quelle realizzate al di fuori di esso.

2.14. — Infine, la Regione Emilia-Romagna deduce la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., ad opera dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo impugnato, là dove è previsto che «le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche», secondo i principi fondamentali precisati dalla stessa disposizione.

Lo Stato non avrebbe potuto dettare principi fondamentali in una materia di competenza legislativa primaria delle Regioni, individuata nella «regolazione della presenza del cinema sul territorio».

Secondo la ricorrente, infatti, ancorché l'oggetto della disposizione sembrerebbe attenere ad una potestà riconducibile alla materia edilizia, tuttavia i principi fissati, ai quali si dovrebbe attenere la futura legislazione regionale, intenderebbero invece «regolare e limitare l'attività economica di gestione del cinema».

Quest'ultima attività, ad avviso della ricorrente, non tollererebbe una disciplina legislativa statale, neppure a livello di predisposizione di principi fondamentali.

3. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza del ricorso, considerando che la disciplina dello «spettacolo» deve essere ricompresa nella categoria dei diritti civili e sociali, con conseguente riconduzione delle relative attività nella competenza legislativa esclusiva dello Stato concernente la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» di cui all'art. 117, comma 2, lettera *m*), Cost.

La difesa erariale, pur riconoscendo che lo spettacolo potrebbe essere considerato come materia innominata, come tale apparentemente riconducibile alla potestà esclusiva delle Regioni, o al più alla potestà concorrente relativa alla «promozione ed organizzazione di attività culturali», osserva tuttavia che le disposizioni della prima parte della Costituzione (artt. 7, 8, 9, 19, 21 e 33) «prendono in considerazione le attività culturali quale oggetto di diritti di libertà civile».

Un diverso titolo di legittimazione dell'intervento statale potrebbe individuarsi, secondo l'Avvocatura dello Stato, nella competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», come definita nella sentenza di questa Corte n. 14 del 2004.

Questo rilievo consentirebbe di escludere la violazione dell'art. 119 della Costituzione ad opera delle disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 che prevedono forme di finanziamento statale dell'attività cinematografica, o comunque interventi di sostegno in forma di contributo finanziario.

Inoltre, la ripartizione costituzionale delle materie non escluderebbe che, per esigenze unitarie, correlate all'interesse nazionale, lo Stato garantisca un trattamento uniforme anche al di là della ripartizione stessa, secondo la prospettiva indicata dall'art. 5 Cost.

Secondo questa lettura, l'attribuzione alle Regioni della competenza in materia di promozione ed organizzazione di attività culturali, andrebbe «interpretata come affidamento alle Regioni di una competenza relativa alle attività culturali di mero interesse regionale».

La difesa erariale sostiene inoltre che, in base al principio di sussidiarietà, e in applicazione dello schema ricostruttivo posto a fondamento della sentenza di questa Corte n. 303 del 2003, sarebbe legittima la allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia di attività cinematografiche, giacché tale materia sfuggirebbe «evidentemente ad ogni forma di territorializzazione degli interessi in essa coinvolti, se non per gli aspetti relativi alle sale cinematografiche».

Pertanto, non sarebbe violato neppure l'art. 118 Cost.

Le uniche esigenze riferibili ad un ambito non unitario sarebbero state quindi considerate, per un verso, dall'art. 22 del decreto legislativo impugnato, che rimanda alla legislazione regionale la disciplina delle modalità di autorizzazione all'apertura delle sale cinematografiche; per altro verso, dalla previsione (art. 4) di un organo, la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, la cui composizione garantisce adeguatamente il contemporaneo dei diversi livelli di interessi coinvolti.

4. — Anche la Regione Toscana, con ricorso notificato il 5 aprile 2004 e depositato il 14 aprile 2004, ha impugnato numerose disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004.

Premette la ricorrente che tale atto normativo è stato approvato nonostante il parere negativo espresso, nella seduta del 26 novembre 2003, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e senza che fossero recepite le istanze espresse dalle autonomie regionali.

L'esistenza di autonome funzioni amministrative delle Regioni in materia di attività di prosa, musicali e cinematografiche era già riconosciuta dall'art. 49 del d.P.R. n. 616 del 1977; successivamente, il d.lgs. n. 112 del 1998, agli artt. 148-156, aveva riconosciuto allo «spettacolo» un ambito distinto rispetto alle «attività culturali». Muovendo dalla considerazione che nel nuovo testo dell'art. 117 Cost. lo spettacolo non è incluso né nelle materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale né in quelle per le quali è prevista la potestà concorrente dello Stato e delle Regioni, ritiene la ricorrente che esso rientrerebbe tra le materie riservate alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

Ma anche laddove si ritenesse che lo spettacolo rientri nell'ambito delle attività culturali, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 sarebbero illegittime in quanto non si limiterebbero a dettare principi fondamentali, ma conterrebbero una disciplina di dettaglio, prevedendo procedure di erogazione di contributi e controlli sull'utilizzo di risorse che invece sarebbero rimessi alla legislazione regionale.

Anche le materie dell'industria e del commercio, alle quali, almeno in parte, la disciplina censurata potrebbe afferire, spetterebbero alla competenza regionale.

4.1. — La Regione Toscana censura, anzitutto, l'art. 1, comma 2 e comma 4, lettere *a*), *c*) e *d*), per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Benché il comma 2 qualifichi le attività cinematografiche come di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale, ciò non costituirebbe titolo idoneo a legittimare la potestà legislativa statale in materia.

Il comma 4, che attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali compiti di promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo e il miglioramento della produzione cinematografica, nonché di vigilanza sugli organismi del settore, lederebbe le attribuzioni regionali in materia di spettacolo, industria e commercio, in base alle quali spetterebbe alle Regioni il coordinamento e la promozione delle attività attinenti al cinema, nonché l'erogazione dei finanziamenti e il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.

Le disposizioni censurate contrasterebbero altresì con l'art. 118 Cost. in quanto l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative sopra dette non sarebbe giustificata dall'esigenza di esercizio unitario, né dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

In ogni caso, la violazione dell'art. 118 Cost. conseguirebbe alla mancata adozione di procedure che assicurino comunque la partecipazione delle Regioni in quanto titolari di funzioni amministrative. Nel caso in esame, tale partecipazione avrebbe dovuto avvenire tramite una «intesa forte» tra Stato e Regioni, nel senso che il suo mancato raggiungimento avrebbe impedito la conclusione del procedimento, secondo quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003 e nella sentenza n. 6 del 2004.

4.2. — La Regione Toscana censura poi l'art. 3, commi 1, 2 e 3, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Rileva la ricorrente che il comma 1 della disposizione impugnata prevede, quale condizione per l'ammissione delle imprese cinematografiche ai benefici economici previsti dal decreto, la loro iscrizione in appositi elenchi informatici istituiti presso il Ministero. Il comma 2 dispone che tali elenchi siano articolati in due categorie e il comma 3 dispone che il finanziamento sia determinato in modo differenziato sulla base di parametri da stabilirsi con apposito decreto ministeriale.

La Regione sostiene che un sistema che accenti a livello ministeriale la gestione di tutti i finanziamenti contrasterebbe con l'art. 117 Cost. e non sarebbe neppure giustificabile in nome della sussidiarietà *ex* art. 118 Cost. Inoltre, violerebbe l'art. 119 Cost., in base al quale i criteri di finanziamento dovrebbero essere disciplinati a livello regionale e le risorse dovrebbero essere previamente ripartite tra le Regioni.

4.3. — La ricorrente impugna, altresì, l'art. 4, il quale istituisce presso il Ministero la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, e composta dal Presidente di Cinecittà Holding s.p.a., da 4 membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da 3 rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da 3 rappresentanti degli enti locali. La Consulta predispose un programma triennale, approvato poi dal Ministero, il quale, tra l'altro, individua per ciascuna Regione le aree geografiche ove realizzare nuove sale cinematografiche, il ripristino delle sale inattive, la trasformazione di quelle esistenti; individua le aree privilegiate di investimento e gli obiettivi per la promozione dell'attività cinematografica; svolge inoltre attività di consulenza per il Ministero ed esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura di multisale.

Poiché le attività cinematografiche atterrebbero a materie di competenza regionale, la previsione di un organismo, presso il Ministero, con compiti gestionali e di consulenza contrasterebbe con l'art. 117 Cost. in quanto lo Stato dovrebbe limitarsi, tutt'al più, a dettare norme di principio. In subordine, la disposizione contrasterebbe con l'art. 118 Cost. in quanto il programma triennale interferirebbe con le competenze regionali attinenti all'attività cinematografica e pertanto sarebbe stata necessaria una «intesa forte» con le Regioni. A tal fine non potrebbe ritenersi sufficiente la previsione di taluni rappresentanti delle Regioni in seno alla Consulta, stante il carattere marginale del loro ruolo, e il numero esiguo, pari a quello dei rappresentanti delle categorie associative.

4.4. — La Regione Toscana censura, ancora, l'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2004, il quale istituisce presso il Ministero la Commissione per la cinematografia, composta da due sottocommissioni: quella per il riconoscimento dell'interesse culturale e quella per la promozione e per i film d'essai. La disposizione impugnata, attribuendo a tali sottocommissioni rilevanti attività sia per quanto attiene al riconoscimento dell'interesse culturale dei film, sia per la promozione cinematografica, accentrerebbe in capo al Ministero tali funzioni in materia di spettacolo e industria, in violazione dell'art. 117 Cost.

In contrasto con l'art. 118, poi, mancherebbero peraltro i presupposti perché le funzioni amministrative di competenza regionale siano attratte allo Stato, non essendo stata prevista alcuna intesa con le Regioni. Né questa potrebbe in alcun modo ritenersi sostituita dalla partecipazione regionale in seno alle sottocommissioni, sia perché tale partecipazione è prevista, irragionevolmente, solo per la sottocommissione per la promozione e i film d'essai, sia perché, comunque, tale partecipazione sarebbe inidonea a ristabilire un equilibrio di competenze.

Infine, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost. in quanto rinvia ad un futuro decreto ministeriale, di carattere regolamentare, la determinazione della composizione e delle modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni, mentre sarebbe impedito allo Stato di emanare regolamenti in materie che — come quella in esame — non sono riservate alla sua potestà legislativa esclusiva.

4.5. — Ancora, la ricorrente censura gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del d.lgs. n. 28 del 2004.

Tutte tali disposizioni prevedono contributi ed agevolazioni per la produzione, la promozione, la distribuzione, l'esercizio delle attività cinematografiche, per i registi e per gli autori del soggetto e della sceneggiatura. Dunque intervengono nelle materie dello spettacolo e dell'industria, di competenza legislativa regionale.

Gli incentivi previsti dall'art. 14, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, per le imprese di distribuzione nazionale e per quelle di distribuzione ed esportazione, attengono rispettivamente alla materia del «commercio», di competenza legislativa residuale regionale, e alla materia del «commercio con l'estero», di potestà legislativa concorrente.

In violazione dell'art. 119 Cost., il quale imporrebbe che i suddetti fondi fossero ripartiti tra le Regioni che dovrebbero poi disciplinare ed erogare i contributi, le disposizioni censurate prevederebbero finanziamenti diretti dello Stato a soggetti terzi.

L'art. 12, inoltre, senza discutere con le Regioni i criteri, stralcia dal Fondo unico dello spettacolo (FUS) la quota prevista per il cinema, così smembrando una parte rilevante del Fondo stesso.

Tali forme di finanziamento diverrebbero uno strumento indiretto di ingerenza dello Stato nell'esercizio di funzioni regionali e di sovrapposizione di politiche governate centralmente rispetto agli indirizzi legittimamente decisi dalle Regioni in ambiti di propria competenza.

L'art. 12, comma 3, lettera *c*), ancora, prevede che lo Stato finanzia la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, nonché l'adeguamento delle strutture e delle apparecchiature. L'art. 22 affida alle Regioni il compito di rilasciare le autorizzazioni per tali attività. Ad avviso della ricorrente il sistema così delineato contrasterebbe con gli artt. 117, 118 e 119 Cost. e sarebbe inoltre irrazionale in quanto attribuirebbe alle Regioni la competenza legislativa e amministrativa per la realizzazione di nuove sale, ma allocherebbe al livello centrale la gestione del finanziamento delle relative attività.

Inoltre, l'art. 10, comma 4, l'art. 12, commi 4 e 5, l'art. 17, commi 3 e 4, l'art. 19, commi 2 e 5, in quanto rimandano ad un futuro decreto ministeriale la determinazione delle modalità e dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti, violerebbero l'art. 117, sesto comma, Cost. Tali decreti, infatti, avrebbero natura regolamentare e dunque non sarebbero ammessi nelle materie in questione non riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Le norme censurate, contrasterebbero altresì con l'art. 76 Cost. per eccesso di delega: la legge delega, infatti, non prevedeva, tra i criteri direttivi, la possibilità di stralciare una quota del FUS e disporre separatamente. Inoltre, permetteva di incidere sulla liquidazione dei contributi ma non di modificare i criteri di selezione dei soggetti destinatari degli stessi.

4.6. — La Regione Toscana censura, infine, l'art. 22, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), comma 4 e comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2004.

Il comma 1 affida alle Regioni la disciplina delle modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche e alla ristrutturazione o ampliamento di sale esistenti. Tale disposizione atterrebbe alle materie del commercio e dell'industria — di competenza legislativa residuale delle Regioni — in quanto sarebbe finalizzata alla razionalizzazione della distribuzione delle strutture cinematografiche e avrebbe dunque finalità diverse da quelle urbanistiche.

Pertanto, la norma contrasterebbe con l'art. 117 Cost. in quanto detta principi fondamentali in materie riservate alla potestà residuale regionale, nelle quali non vi sarebbe spazio per tale determinazione.

Per le stesse ragioni, il comma 4 contrasterebbe con gli artt. 117 e 119 Cost., nella parte in cui dispone che le imprese, per essere ammesse ai finanziamenti, gestiti tutti a livello statale, debbano essere iscritte in un elenco gestito dal Ministero.

Anche il comma 5, che attribuisce al livello statale (Direttore generale) la competenza a rilasciare l'autorizzazione per l'apertura delle multisale con più di 1800 posti, violerebbe l'art. 117 Cost. Infatti, tali strutture inciderebbero in misura rilevante sul governo del territorio, stante l'esigenza di creare parcheggi, adeguare la viabilità e realizzare opere di urbanizzazione, nonché sul commercio e l'industria. Inoltre per la autorizzazione alla loro apertura si dovrebbe tener conto della programmazione urbanistica, commerciale e dell'esercizio cinematografico definita a livello regionale.

In subordine, la disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 118 Cost. in quanto non sarebbe stata prevista l'intesa con la Regione interessata, essendo contemplato solo il parere della Consulta, all'interno della quale la presenza regionale sarebbe del tutto marginale.

5. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza del ricorso, con argomentazioni del tutto analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna.

6. — In prossimità della data fissata per l'udienza pubblica, la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria nella quale richiama le sentenze di questa Corte n. 255 e n. 256 del 2004, che hanno chiaramente ricondotto lo «spettacolo» nell'ambito della materia concernente la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali», dando peraltro atto della necessità di una profonda revisione della legislazione statale ad essa relativa.

Il d.lgs. n. 28 del 2004, ad avviso della Regione, avrebbe compiuto una completa risistemazione della disciplina della cinematografia disattendendo le indicazioni della Corte, dal momento che avrebbe perpetuato il sistema centralizzato previgente, senza adeguarsi all'assetto delineato dalla legge cost. n. 3 del 2001.

La ricorrente replica quindi alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato, contestando che la disciplina censurata possa essere ricondotta nell'ambito dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., perché questa Corte avrebbe espressamente riconosciuto il valore costituzionale dello spettacolo quale forma di cultura, contestualmente affermando la competenza regionale. Del resto, osserva ancora la Regione, i «diritti di libertà civile» oggetto delle attività culturali prese in considerazione dagli artt. 7, 8, 9, 19, 21 e 33 Cost. richiamati dalla difesa erariale, non costituirebbero affatto una materia statale in quanto, in base al riparto di competenze operato dall'art. 117 Cost., le Regioni disciplinano anche gli interventi concernenti diritti fondamentali (ad es. in materia di sanità); in ogni caso, allo Stato sarebbe riservata la competenza solo sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali.

Del tutto infondata sarebbe poi l'argomentazione della Avvocatura basata sull'interesse nazionale, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non opererebbe più come limite alla competenza regionale. Inoltre, la richiamata sentenza n. 255 del 2004 avrebbe espressamente riconosciuto la competenza regionale in materia di promozione delle attività culturali senza limitarla a quelle di interesse regionale.

Indimostrato sarebbe poi l'assunto secondo cui, comunque, tutte le norme del decreto censurato potrebbero essere giustificate in base al principio di sussidiarietà.

Anche l'erogazione di contributi potrebbe avvenire a livello regionale, in relazione alle imprese aventi sede nelle varie Regioni.

Nel caso in cui le imprese siano concentrate in alcune Regioni, lo Stato potrebbe intervenire utilizzando gli strumenti di cui all'art. 119, quinto comma, Cost.

Comunque, a giustificare l'erogazione diretta di contributi in materie regionali, non sarebbe sufficiente la portata nazionale dell'attività finanziata.

Le norme impugnate sarebbero illegittime anche perché non prevederebbero un adeguato coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio di una funzione accentrata e, comunque, tale coinvolgimento, ove previsto, sarebbe insufficiente.

Infine, la disciplina censurata non potrebbe essere ricondotta alla materia tutela della concorrenza, come sostenuto dalla difesa erariale, dal momento che sarebbe indimostrata l'esistenza dei requisiti che questa Corte, nella sentenza n. 14 del 2004, ha individuato a tal fine.

7. — Anche la Regione Toscana, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato una memoria nella quale replica alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato.

Innanzitutto, la Regione — richiamando talune pronunce di questa Corte (sentenze n. 16 del 2004; n. 370 e n. 88 del 2003 e n. 282 del 2002) — esclude che la disciplina della cinematografia contenuta nel d.lgs. n. 28 del 2004 abbia ad oggetto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il soddisfacimento di diritti civili, dal momento che essa non avrebbe ad oggetto la fissazione del livello minimo di soddisfacimento di tali diritti. Inoltre, la previsione di fondi non avrebbe nulla a che fare con la garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali. Mancherebbe, altresì, la previsione di adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni necessarie, secondo quanto precisato da questa Corte nella sentenza n. 88 del 2003.

Infondata sarebbe anche l'argomentazione dell'Avvocatura secondo cui le attribuzioni regionali in materia di promozione e organizzazione delle attività culturali sarebbero limitate alle attività di mero interesse regionale, dal momento che il criterio della dimensione dell'interesse sarebbe estraneo all'art. 117, terzo comma, Cost. ai fini della attribuzione delle competenze legislative.

Anche la Regione Toscana contesta il richiamo all'interesse nazionale quale limite alla legislazione regionale o quale fondamento dell'intervento statale in materie di competenza regionale.

Solo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118 Cost. potrebbero determinare l'ascesa della funzione normativa dalle Regioni allo Stato e purché sia prevista un'intesa con la Regione interessata, da adottarsi nell'ambito di una procedura effettivamente basata sulla leale collaborazione, requisito, questo, che non sarebbe soddisfatto dalla previsione di un parere della Consulta. All'interno di tale organo, infatti, le Regioni sarebbero scarsamente rappresentate.

Mancherebbero, inoltre, i requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ricondurre l'intervento finanziario dello Stato previsto dalle norme censurate nell'ambito dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Non sussisterebbe, infatti, né il requisito soggettivo, in quanto i contributi non sarebbero accessibili a tutti gli operatori, né il requisito oggettivo, in quanto mancherebbe l'impatto complessivo sull'economia e dunque il carattere macroeconomico dell'intervento. Essi mirerebbero piuttosto ad incentivare interventi effettuati da taluni operatori cinematografici.

Nelle materie di competenza regionale — quale quella in questione — spetterebbe alle Regioni disciplinare gli interventi di sostegno secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 77 del 2005, nonché nella sentenza n. 51 del 2005 e nelle sentenze n. 423 e n. 424 del 2004.

Inoltre, il d.lgs. n. 28 del 2004 avrebbe disatteso il monito contenuto nella sentenza n. 255 del 2004 concernente il Fondo unico dello spettacolo, ove si era espressamente affermato che interventi legislativi quale quello previsto dalla legge n. 163 del 1985 non sarebbero stati più giustificati in futuro.

Infine, la Regione ribadisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, in particolare là dove circoscrive la competenza regionale all'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero inferiore a 1.800 posti, dal momento che tale autorizzazione riguarderebbe un'attività che attiene a materie di competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni, quale il governo del territorio, nonché l'industria e il commercio.

D'altra parte non vi sarebbe alcuna esigenza unitaria che giustifichi l'intervento statale e, comunque, non sarebbe prevista alcuna intesa con la Regione.

Da ultimo la Regione dà atto del fatto che la delibera della Giunta regionale sulla cui base era stato presentato il ricorso avverso il d.lgs. n. 28 del 2004 era idonea a tal fine, stante il contenuto omogeneo del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Le prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano rilievi di costituzionalità sostanzialmente analoghi e sintetizzabili nella pretesa violazione dei seguenti parametri costituzionali:

l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto la normativa impugnata interverrebbe nella materia dell'attività cinematografica (così il ricorso della Regione Emilia-Romagna) ed in quella dello spettacolo (così il ricorso della Regione Toscana), affidate alla competenza residuale delle Regioni; ovvero, in subordine, in quanto la disci-

plina interverrebbe, per alcuni profili, nelle materie dell'industria e del commercio (o anche nella materia della «regolazione della presenza del cinema sul territorio»), affidate alla competenza residuale delle Regioni: tali questioni investono l'art. 1, comma 2 (Toscana) e comma 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 3, commi 1, 2 e 3 (Toscana); l'art. 4 (Toscana) e, in particolare, i suoi commi 3, lettere *a*) e *b*), 5 e 6 (Emilia-Romagna); l'art. 8 (Toscana); gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 22, commi 1 (Emilia-Romagna e Toscana), 4 (Toscana) e 5 (Toscana e Emilia-Romagna);

in via subordinata, l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la normativa impugnata interverrebbe con una disciplina di dettaglio in materie, quali quella della «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», quella del «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», quella del «commercio con l'estero» e quella del «governo del territorio», comunque affidate alla competenza concorrente di Stato e Regioni: tali questioni investono l'art. 1, comma 4 (Emilia-Romagna); l'art. 3, commi 1, 2 e 3 (Toscana); l'art. 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 6, comma 7 (Emilia-Romagna); l'art. 8 (Toscana); gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 18 (Emilia-Romagna); l'art. 22, comma 5 (Toscana);

l'art. 118 Cost., sotto due distinti profili:

a) si lamenta l'insussistenza delle esigenze unitarie che possono giustificare l'avocazione, da parte dello Stato, di funzioni amministrative nelle materie che non siano di sua competenza legislativa esclusiva: tali questioni investono l'art. 1, commi 2 e 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 3, commi 1, 2 e 3 (Toscana); l'art. 4 (Emilia-Romagna); l'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7 (Emilia-Romagna); gli artt. 6 e 7 (Emilia-Romagna); l'art. 8 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 12 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 13, comma 9 (Emilia-Romagna); gli artt. 17, 18, commi 3 e 5, 19, 20 (Emilia-Romagna), nonché l'art. 22 (Toscana), quest'ultimo anche con specifico riferimento al suo comma 5 (Emilia-Romagna);

b) si censura, comunque, la mancata previsione di strumenti di collaborazione e di forme di coinvolgimento delle Regioni in relazione a funzioni amministrative allocate al livello centrale in materie diverse da quelle contemplate nell'art. 117, secondo comma, Cost.: tali questioni investono l'art. 1, commi 2 e 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 3, comma 2 (Emilia-Romagna); l'art. 4 (Emilia-Romagna), e in particolare il suo comma 3 (Toscana); l'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7 (Emilia-Romagna); gli artt. 6, 7, 8, commi 3 e 4, 10, commi 1 e 4, 12, 13, comma 9, 17, 18, commi 3 e 5, e 19, commi 2, 3 e 5 (Emilia-Romagna); l'art. 22, comma 5 (Emilia-Romagna e Toscana);

l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto la normativa impugnata avrebbe previsto un potere sostanzialmente regolamentare nell'ambito di materie non di competenza legislativa esclusiva statale: tali questioni investono l'art. 4, comma 6 (Emilia-Romagna); l'art. 8, commi 3 e 4 (Toscana); l'art. 9, comma 3 (Emilia-Romagna); l'art. 10, comma 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 12, commi 4 e 5 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 17, commi 3 e 4 (Emilia-Romagna e Toscana), l'art. 19, commi 2, 3 e 5 (Emilia-Romagna e Toscana);

l'art. 119 Cost., sotto il profilo della ritenuta lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni: tali questioni investono l'art. 3, commi 1, 2 e 3 (Toscana); gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 (Emilia-Romagna e Toscana);

l'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza: tali questioni investono gli artt. 10 e 22, comma 5 (Emilia-Romagna);

l'art. 117, nono comma, Cost., in quanto, attraverso l'art. 6, che disciplina le coproduzioni, e che in particolare prevede la stipula, ad opera dello Stato, di accordi internazionali di reciprocità relativi al riconoscimento come nazionali di opere cinematografiche, verrebbe leso il potere delle Regioni di concludere accordi internazionali (Emilia-Romagna);

l'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega: tali questioni, sollevate dalla Regione Toscana, investono gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19.

2. — In considerazione dell'identità di oggetto della gran parte delle questioni sollevate avverso il d.lgs. n. 28 del 2004 e dell'analogia di molti dei profili di censura prospettati, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

3. — In via preliminare, occorre chiarire a quali ambiti materiali, fra quelli contemplati nel Titolo V della Costituzione, siano da ricondurre, in via generale, le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 oggetto del presente giudizio, senza che ciò valga ad escludere che singole norme trovino la loro legittimazione costituzionale in diversi e specifici ambiti di competenza.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare nella sentenza n. 255 del 2004 che «le attività di sostegno degli spettacoli», tra i quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili

alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. È pertanto infondata la tesi delle ricorrenti, formulata nei ricorsi introduttivi del giudizio, di ricondurre la disciplina dettata dal d.lgs. n. 28 del 2004 entro gli ambiti di competenza di tipo residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., in ragione del fatto che si tratterebbe di materie di volta in volta definibili come «cinematografia», «spettacolo», «industria», «commercio».

Le prime due materie appena citate non sono infatti scorporabili dalle «attività culturali» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255 del 2004).

Impropri appaiono anche i richiami alle materie dell'industria e del commercio, le quali, pur essendo evidentemente ricomprese nell'ambito complessivo delle materie nominate ed innominate dell'art. 117 Cost., non appaiono rilevanti nel caso di specie, poiché la disciplina in esame si connota come mezzo a fine rispetto alla natura delle attività medesime, che consistono in rappresentazioni artistiche e di comunicazione culturale propriamente riconducibili, nella loro dimensione prevalente ed imprescindibile, al settore della cultura.

D'altra parte è significativo che il documento del 26 novembre 2003 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che pure ha espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo in tema di attività cinematografiche, affermi più volte che il cinema è «da sempre stato considerato come ricompreso nella materia "spettacolo", oggi di competenza legislativa concorrente delle Regioni».

Con particolare riferimento alla disciplina concernente l'apertura di sale cinematografiche, non può evidentemente avere fondamento l'asserzione secondo la quale esisterebbe una materia definibile come «regolazione della presenza dei cinema sul territorio», dinanzi alla agevole possibilità di riferirsi, invece, a materie espressamente contemplate tra quelle di competenza ripartita fra Stato e Regioni, come soprattutto il «governo del territorio»; tale qualificazione, infatti, deve ritenersi prevalente, anche a fronte di profili attinenti alla «promozione ed organizzazione di attività culturali», nonché inerenti alle attività commerciali (solo per quest'ultimo profilo, peraltro marginale, ci si troverebbe dinanzi ad una materia di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.).

Del pari infondate appaiono le argomentazioni dell'Avvocatura generale che anzitutto richiamano, peraltro in modo sommario ed anche perplesso, la competenza statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»; come più volte ormai questa Corte ha affermato, tale titolo di legittimazione legislativa non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione, risultando viceversa del tutto improprio e inconferente il riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali (*cf.*, fra le molte, le sentenze n. 120 del 2005; n. 423 e 16 del 2004 e n. 282 del 2002).

Né basta affermare che esistono una serie di diritti costituzionali rispetto ai quali le attività cinematografiche possono venire in rilievo; occorrerebbe, invece, individuare puntualmente gli specifici livelli di prestazione in tema di spettacoli cinematografici il cui soddisfacimento sarebbe imposto dalla disciplina legislativa in questione.

Appare improprio anche il generico riferimento operato dall'Avvocatura alla competenza legislativa statale di tipo esclusivo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., quale interpretata dalla sentenza di questa Corte n. 14 del 2004, per legittimare tutte le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 in tema di sostegno finanziario statale alle attività cinematografiche, dal momento che queste ultime non appaiono essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti interessati, quanto invece a sostenere selettivamente «i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari» (art. 9) o altre particolari qualità dei film o delle attività inerenti o connesse alla cinematografia (artt. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19). Ragionando diversamente, si arriverebbe alla inaccettabile conclusione secondo la quale la competenza statale in tema di tutela della concorrenza si sovrapporrebbe ad ogni tipo e forma di finanziamento delle attività riconducibili alle materie di competenza legislativa delle Regioni, sia di tipo concorrente che residuale.

In altre parole, a ben vedere, le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere cinematografiche che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano semmai per il fatto di incidere sulla collocazione dell'offerta cinematografica sul mercato, nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.).

4. — Del pari infondata è l'affermazione dell'Avvocatura secondo la quale si potrebbe riconoscere alle Regioni soltanto «una competenza relativa alle attività culturali di mero interesse regionale» e che solo «per i casi residuali, in cui la materia dello spettacolo assume caratteristiche esclusivamente regionali e locali, le Regioni,

in relazione al loro livello di rappresentatività degli interessi pubblici, potranno esercitare la propria potestà normativa». Tutto ciò sarebbe possibile — secondo la difesa dello Stato — perché «l'interesse nazionale continua ad operare imponendo il superamento della ripartizione costituzionale delle materie attraverso l'assegnazione al potere normativo statale delle questioni che, qualunque sia la materia a cui ineriscono, rivelino la esigenza di un trattamento uniforme su tutto il territorio dello Stato».

Una tesi del genere urta palesemente con il vigente dettato costituzionale, caratterizzato dalla necessità che i limiti alle potestà regionali siano espressi, ed è stata già più volte esplicitamente esclusa da questa Corte (*cf.*, in particolare, le sentenze n. 16 del 2004; n. 370 e n. 303 del 2003). Basti in questa sede ricordare ancora una volta quanto sul punto è stato chiaramente affermato nella sentenza n. 303 del 2003: «Nel nuovo Titolo V l'equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa precedente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale».

Sulla base di queste premesse è possibile esaminare le specifiche censure formulate dalle ricorrenti.

5. — Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità delle questioni con le quali si deduce la violazione dell'art. 3 Cost., in relazione al principio di ragionevolezza.

Questa Corte ha più volte chiarito che le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non attinenti al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione abbia un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse (in tal senso, si vedano le sentenze n. 287 e n. 286 del 2004 e n. 303 del 2003).

Con la censura concernente l'art. 10 del d.lgs. n. 28 del 2004, in relazione all'art. 3 Cost., la Regione Emilia-Romagna lamenta l'irragionevolezza della disciplina concernente l'individuazione del criterio per la selezione delle opere destinatarie degli incentivi e la destinazione dei fondi liquidati a titolo di incentivo, il cui reinvestimento sarebbe solo eventuale.

In tale prospettazione, peraltro, non si evidenzia alcuna incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni ricorrenti e pertanto le questioni devono essere dichiarate inammissibili.

La censura proposta dalla Regione Emilia-Romagna ed avente ad oggetto l'art. 22, comma 5, del decreto in esame, sempre in relazione all'art. 3 Cost., deve essere dichiarata inammissibile, invece, per erronea individuazione del parametro. Infatti, mentre si invoca esplicitamente la lesione del principio di ragionevolezza, si lamenta in realtà la lesione dell'art. 118 Cost., in quanto si censura la mancata previsione di una competenza regionale in ordine alla autorizzazione all'apertura di alcune multisale, assumendosi il livello di governo regionale come maggiormente idoneo ad effettuare le valutazioni necessarie al rilascio delle suddette autorizzazioni.

Peraltro, la allocazione di funzioni amministrative deve essere compiuta alla stregua dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. La pretesa maggiore adeguatezza del livello regionale, dunque, non può essere dedotta invocando l'art. 3 Cost. nella veste di una violazione del principio di ragionevolezza, dovendo viceversa essere motivata secondo le specifiche modalità richieste dal richiamato art. 118.

6. — Quanto all'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2004, la Regione Emilia-Romagna sostiene che l'insieme delle sue disposizioni configurerebbe gli accordi internazionali in materia di coproduzioni come accordi solo statali, «in violazione dell'art. 117, nono comma, Cost., che attribuisce alle Regioni il potere di concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato»; ciò sarebbe ormai possibile dopo la fissazione, ad opera dello stesso decreto legislativo, dei criteri per il riconoscimento della nazionalità italiana alle coproduzioni.

La questione non è fondata.

L'art. 117, nono comma, infatti, si limita a facultizzare le Regioni a concludere accordi internazionali nelle materie di loro competenza, ma non esclude affatto che lo Stato eserciti il potere estero nelle medesime materie. D'altra parte, anche l'art. 6, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nell'esplicitare limiti e procedure per l'eventuale stipulazione di accordi internazionali da parte delle Regioni, ne conferma il carattere meramente facultativo (*cf.* sentenza n. 238 del 2004).

Appare evidente che nell'ipotesi in cui, al termine della procedura prescritta appunto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, si giunga effettivamente alla stipula di un accordo internazionale in tale particolare ambito, questo accordo disporrà della efficacia sua propria, in quanto speciale e successivo rispetto ai preesistenti accordi internazionali stipulati dallo Stato.

7. — La Regione Toscana impugna, per violazione dell'art. 76 Cost., le disposizioni in materia di finanziamento contenute negli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del d.lgs. n. 28 del 2004, dal momento che «la legge delega non prevedeva tra i criteri direttivi anche la possibilità di stralciare la quota del Fondo unico per lo spettacolo per disporne separatamente», né prevedeva «di modificare i criteri di selezione dei soggetti destinatari dei contributi (come invece fanno le norme sopra impugnate)».

Tale censura risulta infondata, in quanto incentrata su di una lettura parziale ed incompleta del dato normativo.

Pur in una disposizione di delega notevolmente sintetica come l'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici), specie considerando la notevole complessità della normativa vigente nelle cinque differenziate materie rispetto alle quali la delega legislativa è stata conferita, emergono alcuni elementi che indicano con certezza come la delega nel settore cinematografico possa essere intesa nel senso di riguardare anche le disposizioni relative al finanziamento del settore, ivi compresa la rideterminazione dei requisiti per accedere ad essi. Anzitutto la delega non è meramente di riordinamento, ma è relativa al «riassetto» del settore; in secondo luogo, l'art. 10, comma 2, prevede che i decreti delegati non possano determinare «nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»; in terzo luogo, soprattutto, l'art. 10, comma 2, lettera c), individua come principi e criteri direttivi anche il «miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti [...] le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate» e la «chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio» (sull'interpretazione delle leggi di delegazione, cfr., ad es., sentenze n. 53 e n. 52 del 2005; n. 220 e n. 125 del 2003, n. 425 e n. 163 del 2000). La tesi della ricorrente appare, invece, erroneamente fondata su una lettura isolata della lettera e) del medesimo art. 10, comma 2.

8. — Sulla base delle precisazioni fin qui svolte può ora essere affrontato il problema fondamentale, relativo alla conformità del d.lgs. n. 28 del 2004 rispetto a quanto previsto nel Titolo V della Costituzione, tenuto anche conto della circostanza che l'«adeguamento agli artt. 117 e 118 della Costituzione» costituisce il primo dei criteri direttivi della delega, di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 137 del 2002.

Dal momento che nella maggior parte le disposizioni impugnate del decreto legislativo riguardano, come visto al paragrafo 3, una materia di competenza legislativa ripartita fra Stato e Regione, di norma la legislazione statale dovrebbe limitarsi a definire i soli principi fondamentali della materia, mentre le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite normalmente ai livelli di governo substatali in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza indicati nell'art. 118 Cost. La disciplina in esame, invece, appare essenzialmente caratterizzata, sul piano legislativo, da una normativa completa ed autoapplicativa, senza distinzione fra principi e dettagli, e, sul piano amministrativo, da un modello di gestione accentuatamente statalistico ed essenzialmente fondato su poteri ministeriali, con una presenza del tutto marginale di rappresentanti delle autonomie territoriali.

Tutto ciò parrebbe contrastante non solo con l'art. 117, terzo comma, Cost. ma anche con il primo comma dell'art. 118 Cost., dal momento che, ove si fosse voluto intervenire in questa particolare materia mediante una «chiamata in sussidiarietà» delle funzioni amministrative da parte dello Stato, ciò avrebbe richiesto, ormai per consolidata giurisprudenza di questa Corte, quanto meno «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003; ma analogamente cfr. anche sentenze n. 242 del 2005, n. 255 e n. 6 del 2004).

Deve tuttavia essere considerato come il livello di governo regionale — e, a maggior ragione, quello infraregionale — appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico. Ciò in quanto tali attività — diversamente opinando — risulterebbero esposte al rischio di eccessivi condizionamenti localistici nella loro gestione, a fronte, invece, della necessità di sostenere anche iniziative di grande rilevanza culturale prescindendo da questi ultimi. In tal senso depone, altresì, la stessa preesistenza, rispetto alla riforma di cui al decreto impugnato, di una organizzazione operante, almeno in larga parte, a livello nazionale.

Ciò giustifica, di conseguenza, un intervento dello Stato che si svolga, anzitutto, mediante la posizione di norme giuridiche che siano in grado di guidare — attraverso la determinazione di idonei principi fondamentali — la successiva normazione regionale soddisfacendo quelle esigenze unitarie cui si è fatto riferimento (e a questo riguardo assume specifico rilievo la collocazione della materia *de qua* tra quelle a competenza ripartita), ma anche, là dove necessario, mediante la avocazione in sussidiarietà sia di funzioni amministrative che non possano essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia della relativa potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni.

Del resto, la sussistenza, nel settore del sostegno alle attività culturali, di esigenze che rendevano costituzionalmente legittima la allocazione allo Stato di alcune delle funzioni ad esso relative era già stata espressamente segnalata da questa Corte nella sentenza n. 255 del 2004, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, là dove si affermava che «almeno per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative (ad esempio, si vedano le funzioni finora riservate allo Stato proprio dall'art. 156 del d.lgs. n. 112), dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni».

Se, quindi, il legislatore statale — in un settore di competenza legislativa ripartita, nel quale però esistono forti e sicuri elementi che esigono una gestione unitaria a livello nazionale — in astratto può realizzare una pluralità di modelli istituzionali per dare, nel rispetto sostanziale del Titolo V, concretizzazione alla scelta di un modello diverso da quello ordinariamente deducibile dagli artt. 117 e 118 Cost., questa Corte, chiamata a giudicare della compatibilità costituzionale di molte disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004, può semplicemente operare per ricondurre tale decreto legislativo al modello (prima definito come costituzionalmente compatibile) della «chiamata in sussidiarietà», affinché la attrazione a livello statale delle funzioni amministrative nel settore delle attività cinematografiche avvenga nel rispetto delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni. Ciò, tuttavia, in un quadro complessivo in cui le determinazioni operate direttamente dal legislatore delegato appaiono per lo più compatibili (salvo quanto si dirà *infra*) con i differenziati titoli di competenza di volta in volta adducibili: in parte come soggetto legittimato a determinare i principî fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.; in parte come soggetto titolare di poteri legislativi esclusivi ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost; in parte come soggetto chiamato a disciplinare legislativamente l'ambito nel quale opera la «chiamata in sussidiarietà», ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost.

9. — Dal punto di vista del recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è anzitutto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito: Conferenza Stato-Regioni), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatico che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche, ma che nel decreto legislativo sono invece riservati solo ad organi statali.

In particolare, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2004 prevede che un decreto ministeriale definisca «gli indicatori ed i rispettivi valori» relativi ai parametri indicati dal decreto legislativo medesimo per determinare il punteggio da attribuire alle imprese cinematografiche di produzione ai fini della individuazione della categoria di appartenenza sulla cui base viene determinato il finanziamento delle imprese medesime.

L'art. 4, comma 3, prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali approvi il «programma triennale» predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche; programma che — tra l'altro — individua le aree geografiche di intervento e individua gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche.

L'art. 8, comma 4, prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti «gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera *d*), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.».

L'art. 10, comma 4, prevede che con decreto ministeriale «sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate» ai diversi incentivi alla produzione, nonché «le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati». La stessa disposizione aggiunge che con «il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori [...] come corrispettivo del servizio di rilevazione.».

L'art. 12, comma 4, prevede che «con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali» del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, «in relazione alle finalità di cui al comma 3».

L'art. 17, comma 4, prevede che «con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3» fra le diverse categorie di soggetti che possono aspirare ai «premi di qualità».

L'art. 19, comma 3, prevede che il Ministro definisca annualmente gli obiettivi che contribuiscono a far delibere l'erogazione dei contributi alle attività cinematografiche.

L'art. 19, comma 5, prevede che «con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali o religiose».

In tutti questi casi appare ineludibile che questi atti vengano adottati di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da permettere alle Regioni (in materie che sarebbero di loro competenza) di recuperare quantomeno un potere di codecisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatiche. Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni ora richiamate, nella parte in cui non prevedono che gli atti indicati siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Quanto specificamente all'art. 8, comma 4, deve ritenersi esclusa dalla necessità dell'intesa la disciplina della composizione e delle modalità «di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni», data la prevalente inerenza di tale disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

Deve altresì ritenersi esclusa dalla necessità dell'intesa la disciplina affidata al decreto ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, per la parte concernente la «periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori (...) come corrispettivo del servizio di rilevazione», in considerazione, da un lato del suo contenuto meramente tecnico, dall'altro della sua prevalente inerenza alla materia dell'«ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

In altri casi, caratterizzati dalla natura tecnica del potere normativo previsto o dall'esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio: così per l'art. 8, comma 3, che attribuisce al Ministro il potere di scelta degli esperti che compongono le sottocommissioni per la cinematografia; per l'art. 9, comma 3, che attribuisce ad un decreto ministeriale, da adottarsi sentito il Ministero per le attività produttive, il potere di determinare le «modalità tecniche di attuazione» per la cosiddetta pubblicità indiretta all'interno dei film; per l'art. 12, comma 5, che attribuisce ad un decreto ministeriale, adottato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire «le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi»; per l'art. 13, comma 9, che prevede che il Ministro designi i componenti di «un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura», che deve selezionare tre progetti da premiare mediante il conferimento di incentivi speciali e attribuire i «premi di qualità»; per l'art. 19, comma 2, che prevede che «con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse» relative alla promozione delle attività cinematografiche e di monitoraggio circa il loro impiego.

In questi ultimi casi appare necessario e sufficiente che questi atti vengano adottati con il parere della Conferenza Stato-Regioni. Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni appena richiamate, nella parte in cui non prevedono che gli atti ivi indicati vengano adottati sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Restano, invece, escluse dalla possibilità di integrazione attraverso la partecipazione regionale quelle previsioni normative che concernono esclusivamente l'organizzazione delle strutture ministeriali, i relativi organi consultivi, nonché l'esercizio delle puntuali funzioni amministrative e gestionali loro attribuite, dal momento che in materia assume rilievo prevalente la esclusiva competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

10. — Fondate sono anche le censure sollevate in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., concernenti l'art. 22, comma 5, e l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2004, relativi all'autorizzazione all'apertura «di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento» che la disciplina in esame riserva al Direttore generale competente del Ministero, mentre alla Consulta territoriale è attribuito in materia un potere consultivo.

Al riguardo, premessa la già chiarita afferenza della disciplina in esame alla materia del «governo del territorio», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., deve essere osservato come appaia del tutto evidente la mancanza di esigenze unitarie tali da far ritenere inadeguato il livello regionale di governo allo svolgimento della funzione amministrativa in questione. Ciò rende del tutto ingiustificata l'attrazione di tale funzione in favore di organi amministrativi dello Stato operata dalla disposizione impugnata.

Per queste ragioni, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5, e dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2004.

11. — Al contrario, debbono essere dichiarate non fondate le censure concernenti la pretesa illegittimità costituzionale della previsione, in capo ad organi statali, di poteri asseritamente regolamentari in ambiti diversi dalle materie affidate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost.

Infatti, a prescindere dalla complessa qualificabilità dei poteri in questione come espressione di potestà regolamentare in senso proprio (ma senza dubbio è da escludere la natura regolamentare quantomeno del decreto pre-

visto dall'art. 17, comma 3), va ribadito anzitutto che alcune delle disposizioni censurate sotto questo profilo sono chiaramente riconducibili, almeno in parte, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (*cf.* l'art. 4, comma 6, l'art. 8, comma 4, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni, nonché l'art. 10, comma 4, secondo periodo, nella parte in cui si riferisce alla determinazione della percentuale di contributo da versare alla SIAE come corrispettivo del servizio di rilevazione). Per le rimanenti disposizioni risulta invece determinante la loro riconduzione nell'ambito della «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato, con le connesse dichiarazioni di illegittimità costituzionale (di cui al precedente par. 9) per la mancata previsione degli adeguati strumenti di collaborazione con il sistema delle autonomie regionali.

12. — La medesima riconduzione del decreto legislativo oggetto del presente giudizio ad una ipotesi di «chiamata in sussidiarietà» di un intero segmento di attività amministrativa, con le conseguenti dichiarazioni di illegittimità costituzionali di cui al precedente par. 9 (ivi incluse anche alcune disposizioni incidenti sul finanziamento delle attività cinematografiche: *cf.* l'art. 10, comma 4, l'art. 12, comma 4, l'art. 17, comma 4, l'art. 19, commi 3 e 5), esclude, altresì, che possa sostenersi la fondatezza delle lamentate lesioni dell'art. 119 Cost., le quali — nella prospettiva fornite dalle due ricorrenti — assumono come presupposto necessario la riconduzione della disciplina impugnata al modello di riparto di competenze ordinariamente ricavabile dagli artt. 117 e 118 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (*Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che l'approvazione ministeriale del programma triennale avvenga «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che la scelta ministeriale dei membri delle sottocommissioni avvenga «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente alla disciplina concernente «gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso»;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente alla disciplina concernente «il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati»;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che la designazione ministeriale dei componenti della giuria ivi prevista avvenga «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

13) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il Ministro definisca annualmente gli obiettivi ivi previsti «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

14) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

15) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

17) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

22) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevata, in relazione all'art. 117, nono comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 286

Sentenza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Agricoltura - Disciplina delle quote latte - Previsione di un sistema di compensazione regionale e di una riserva regionale - Ricorso del Governo - Contrasto della legge regionale con la normativa comunitaria che consente esclusivamente un sistema di compensazione nazionale, nonché una riserva nazionale - Violazione del vincolo statutario del rispetto degli obblighi internazionali - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12 dicembre 2002, n. 27, artt. 17, commi 1 e 2, e 20.
- Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, art. 2; d.lgs. 22 maggio 2001, n. 238, art. 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 1 e 2, e dell'art. 20 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 marzo 2003, depositato in cancelleria il successivo 31 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale — per contrasto con l'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e con l'art. 1 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera) — dell'art. 17, commi 1 e 2, e dell'art. 20 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).

1.1. — Il ricorrente premette che la legge regionale impugnata risulta, in via generale, conforme allo statuto valdostano, nonché alle norme di attuazione «specificamente dettate in materia di regime comunitario della produzione lattiera dal decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238», giacché quest'ultimo, nell'attribuire la materia *de qua* alla competenza regionale, «fa espresso riferimento all'assegnazione ed al trasferimento di quote», fermo restando, peraltro, «il rispetto dei regolamenti comunitari in materia».

Le predette disposizioni impugnate stabiliscono, però, «una “compensazione regionale” e una “riserva regionale” non compatibili con la normativa comunitaria» che la Regione è tenuta a rispettare, le cui fonti il ricorrente identifica, *ratione temporis*, nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e nel regolamento CE n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, sull'applicazione del regolamento CEE n. 3950/92.

1.1.1. — Si evidenzia, invero, che — ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del primo dei due regolamenti comunitari testé richiamati — il sistema della compensazione può operare «solo “a livello nazionale”».

L'art. 17 della legge regionale impugnata, prosegue il ricorrente, «disponendo che il prelievo supplementare è dovuto “sull'eventuale eccedenza (...) rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento” prodotti nell'ambito regionale, presuppone una “compensazione a livello regionale” non prevista dalla normativa comunitaria, che la Regione è tenuta a rispettare ai sensi della normativa statutaria richiamata».

1.1.2. — Analogamente, sul presupposto che l'art. 5 del già citato regolamento comunitario n. 3950/92 «prevede solo una “riserva nazionale”, alimentabile o con una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali o con i quantitativi di riferimento non utilizzati», il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea come tale norma risulti violata dall'art. 20 della predetta legge reg. n. 27 del 2002.

Quest'ultimo — nello stabilire che «entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura competente ripartisce, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati» — contempla, in sostanza, «la costituzione di una “riserva regionale”, anch'essa, come la compensazione regionale, non prevista dalla normativa comunitaria, che la Regione è tenuta a rispettare ai sensi della normativa statutaria richiamata».

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 17 aprile 2003, chiedendo — previa riserva di ulteriori deduzioni — di «rigettare *in toto* il ricorso del Governo della Repubblica, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito».

2.1. — Con successiva memoria, depositata presso la cancelleria della Corte il 30 marzo 2004, la Regione resistente ha affermato, da un lato, la propria competenza esclusiva «in ordine alla predisposizione della disciplina concernente le quote latte» atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 116 della Costituzione e dell'art. 2 dello statuto regionale, l'agricoltura è da annoverare «tra le materie rientranti nella potestà legislativa primaria della Regione»; dall'altro ha sottolineato che la «censura di illegittimità costituzionale promossa dal Governo della Repubblica trova fondamento esclusivamente in una erronea interpretazione della disciplina comunitaria all'uopo disposta dal regolamento CEE n. 3950/92», giacché, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la legge regionale impugnata sarebbe pienamente conforme a tale disciplina.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste hanno depositato memorie.

3.1. — L'Avvocatura generale dello Stato, in via preliminare, ha sottolineato come il *thema decidendum* non sia affatto mutato, quantunque, «per via dei più recenti interventi normativi in sede nazionale», la materia de qua abbia conosciuto una rinnovata sistemazione legislativa.

Sebbene, infatti, il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, abbia «ridisciplinato l'intera materia», lo stesso — «in applicazione della normativa comunitaria già richiamata» — avrebbe lasciato invariata «la “compensazione a livello nazionale” e la “riserva nazionale”», donde, secondo la difesa erariale, «il persistente interesse alla decisione del ricorso».

Su tali basi, quindi, l'Avvocatura generale dello Stato ribadisce «le conclusioni già assunte nel ricorso», chiedendo «che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale» delle norme impugnate.

3.2. — La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha insistito nelle difese già formulate.

La resistente ha dedotto, altresì, di essere «soggetto di autonomia speciale, secondo quanto previsto dall'art. 116 della Costituzione», nonché «in base alle previsioni del proprio statuto», il cui articolo 2, primo comma, lettera *d*), le attribuisce «potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura».

Ciò premesso, la Regione ha evidenziato come siffatta potestà legislativa debba intendersi ormai riconosciuta — giusto il disposto dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) — «nei termini di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione», evenienza quest'ultima che, a suo dire, precluderebbe «l'applicazione di limiti statutari (principi dell'ordinamento, interessi nazionali, norme fondamentali delle riforme economico-sociali) che non trovano riscontro nell'attuale Titolo V della Costituzione».

È, dunque, in un simile contesto — del quale è parte integrante anche «la specifica disciplina di attuazione statutaria», contenuta nel d.lgs. n. 238 del 2001 — che deve essere inquadrata la legge regionale, oggetto d'impugnativa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Così ricostruito, quindi, il quadro normativo di riferimento, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume di aver disciplinato — «nei limiti del quantitativo di latte assegnatole», e dunque con l'osservanza di quanto specificamente stabilito dalla normativa comunitaria — «l'assegnazione ed il trasferimento delle quote latte», nonché «le modalità di prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino», il tutto evidentemente «sulla base di una specifica norma di attuazione statutaria».

Osserva, altresì, la resistente che la difesa dello Stato non avrebbe «minimamente tenuto in considerazione, da un lato, il contenuto e la portata della disposizione regolamentare comunitaria di cui si lamenta l'inosservanza e, dall'altro, la potestà legislativa esclusiva attribuita alla Regione resistente nella materia *de qua*».

Quanto al primo profilo, difatti, si rileva che l'art. 2 del citato regolamento comunitario n. 3950/92 «non impone affatto che l'eventuale riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati venga effettuata, ai fini della determinazione del prelievo dovuto, esclusivamente su scala nazionale», e ciò neppure quando «si opti per il modello in base al quale il contributo dei produttori al pagamento del prelievo viene stabilito a livello nazionale». Sussisterebbe — secondo la Regione — una differenza sostanziale tra «la determinazione sul piano nazionale del superamento della quantità di produzioni assegnate» e «la decisione sulla riassegnazione delle quote», non essendo, «né logicamente, né giuridicamente», doverosa la sovrapposizione tra tali piani.

In assenza, dunque, di una disposizione comunitaria «che faccia carico allo Stato membro di attribuire tutti i quantitativi inutilizzati necessariamente ed esclusivamente alla riserva nazionale», ben poteva la Regione esercitare liberamente la propria potestà legislativa nella materia in esame.

Se è vero, infatti, che nell'attuazione delle norme comunitarie non si può «prescindere dalla struttura (accentrata, decentrata, federale)», propria di ciascuno Stato dell'Unione, deve allora riconoscersi che alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, essendo la materia dell'agricoltura oggetto di «competenza esclusiva o residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione», spettasse, nel caso di specie, «una competenza “in prima istanza” con il solo limite del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

Né d'altra parte, conclude sul punto la resistente, una differente conclusione potrebbe essere giustificata in ragione della «esigenza di salvaguardare “interessi nazionali”», giacché proprio la ricordata «revisione costituzionale del 2001» — all'esito della quale la Carta fondamentale «non menziona più il limite dell'interesse nazionale» — impedisce di «sacrificare l'autonomia regionale nella *subiecta* materia», rendendo non più utilizzabile «lo schema seguito nella sentenza (...) n. 424 del 1999».

Considerazioni analoghe la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste svolge con riferimento alla censura che investe l'art. 20 (in tema di «riserva regionale») della medesima legge reg. n. 27 del 2002, giacché anche in tale caso «la difesa erariale ha ommesso di considerare la natura primaria della potestà legislativa della Regione resistente nella materia *de qua* ed il contenuto della norma comunitaria che si assume violata».

L'Avvocatura generale dello Stato, difatti, avrebbe non solo ommesso di dimostrare «la contrarietà della disciplina regionale impugnata al sistema delineato dall'art. 2, comma 1, del regolamento CEE n. 3950/92», ma neppure avrebbe giustificato «la riproposizione, nel mutato quadro costituzionale, del vecchio assunto circa il potere statale di fissare principi vincolanti le Regioni in sede di attuazione di atti normativi dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa regionale esclusiva o residuale, sulla scorta di un presunto “interesse nazionale”».

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 1 e 2, e dell'art. 20 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte), per contrasto con l'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e con l'art. 1 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera).

1.1. — L'art. 17 della legge regionale impugnata prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente effettui la verifica tra la somma dei quantitativi individuali di riferimento, dei quali sono titolari i conduttori di aziende o i proprietari di aziende destinate ad alpeggio o a mayen ubicate nel territorio regionale, e la somma dei quantitativi di latte e di equivalente di latte prodotti (comma 1). Esso stabilisce, inoltre, che sull'eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di equivalente di latte prodotto rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento, la struttura competente applichi il prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria vigente, imputandolo a ciascun produttore in proporzione alle quantità prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento individuali (comma 2).

L'art. 20, invece, prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura competente ripartisca, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati e oggetto di riduzione o di revoca della quota.

Secondo il ricorrente le disposizioni riportate, disciplinando rispettivamente un sistema di «compensazione regionale» ed una «riserva regionale», si porrebbero in contrasto con quanto sancito, a livello comunitario, dal regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (artt. 2 e 5), nonché dal regolamento CE n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento CEE n. 3950/92, che consentirebbero esclusivamente un sistema di «compensazione nazionale», nonché una «riserva nazionale».

2. — La questione è fondata.

L'art. 2 dello statuto Valle d'Aosta attribuisce alla competenza esclusiva della Regione la materia dell'agricoltura (primo comma, lettera *d*), nel cui ambito deve essere ricompresa la disciplina delle c.d. quote latte. In proposito, questa Corte ha, infatti, più volte affermato che il comparto della produzione lattiera e delle strutture produttive, intese in senso lato, assumendo un rilievo distinto ed autonomo rispetto alla regolazione dei prezzi e dei mercati, afferisce propriamente all'ambito materiale dell'agricoltura (sentenze n. 272 del 2005; n. 398 del 1998 e n. 304 del 1987).

Deve, però, rilevarsi che lo stesso art. 2, primo comma, dello statuto sancisce che la suddetta potestà legislativa della Regione deve esercitarsi nel «rispetto degli obblighi internazionali»: il limite, pur posto in una legge costituzionale del 1948, va interpretato nel senso che esso (*cf.* sentenze n. 207 del 2001; n. 126 del 1996) ricomprende anche gli obblighi comunitari derivanti dal Trattato istitutivo della comunità europea, 25 marzo 1957, e dalle successive integrazioni e modificazioni dello stesso, nonché dagli atti delle istituzioni comunitarie e, in particolare, per quanto interessa in questa sede, dalle disposizioni dei regolamenti comunitari emanati a norma dell'art. 189 del Trattato di Roma.

In ordine alla produzione lattiera, l'art. 1 delle norme di attuazione statutarie, approvate con il citato d.lgs. n. 238 del 2001, puntualizza che la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina l'assegnazione e il trasferimento delle quote latte comunque disponibili «in conformità ai regolamenti dell'Unione europea e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio regionale».

In definitiva, dunque, le norme dello statuto e quelle di attuazione dello stesso demandano alla Regione la regolamentazione del settore in esame, con il vincolo dell'osservanza degli obblighi comunitari.

2.1. — Chiarito ciò, si deve valutare se le disposizioni censurate si pongano o meno in contrasto con i contenuti precettivi posti nel reg. CEE n. 3950/92 nonché nel reg. CE n. 1392/2001. È bene precisare che tali regolamenti — pur essendo stati abrogati rispettivamente dal regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento CE n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, i quali, salvo talune eccezioni, trovano applicazione a decorrere dal 1° aprile 2004 — rilevano nondimeno *ratione temporis* nel presente giudizio di legittimità costituzionale.

2.1.1. — Per quanto attiene al sistema di compensazione, il secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 2 del reg. CEE n. 3950/92, statuisce che, ai fini della determinazione del prelievo da corrispondere, la eventuale «riassegnazione (...) dei quantitativi di riferimento inutilizzati» può essere effettuata «a livello dell'acquirente» oppure «a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore».

È evidente, dunque, che la normativa comunitaria testé riportata circoscrive «la discrezionalità lasciata agli Stati membri», in ordine alle modalità operative della compensazione, alla scelta tra due soli livelli: «quello degli acquirenti ovvero quello nazionale» (sentenza n. 424 del 1999). L'art. 17, commi 1 e 2, optando, di converso, per un diverso sistema a base regionale, non contemplato dalla normativa comunitaria, è costituzionalmente illegittimo per violazione degli evocati parametri costituzionali.

2.1.2. — In relazione al meccanismo della «riserva» lo stesso reg. CEE n. 3950/1992 — ritenendo che «l'applicazione» del regime delle c.d. quote latte «presuppone l'esistenza di una riserva nazionale nella quale confluiscono tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale» (tredicesimo «considerando») — autorizza gli Stati membri ad «alimentare la riserva nazionale, in seguito ad una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con la Commissione» (art. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 1 del reg. CE n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999).

L'art. 10 del reg. CE n. 1392/2001 prevede anch'esso che «i quantitativi di riferimento che non formano o non formano più oggetto di assegnazione individuale vengono versati nella riserva nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento CEE n. 3950/92».

Le riportate prescrizioni comunitarie delineano, pertanto, un sistema che autorizza esclusivamente la istituzione di una riserva di livello nazionale. Va, altresì, osservato che tale sistema è stato successivamente confermato anche dall'art. 14 del reg. CE n. 1788/2003, in base al quale, all'interno dei quantitativi di riferimento nazionali «ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni» ai singoli produttori dei quantitativi confluiti nella stessa riserva in base a criteri oggettivi comunicati alla Commissione (art. 7).

L'art. 20 della legge impugnata, stabilendo — nell'ambito del territorio regionale — che la struttura competente ripartisca tra i produttori i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati e oggetto di riduzione o revoca, presuppone, invece, l'esistenza di una «riserva regionale», non consentita dalla riportata normativa comunitaria, con conseguente illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, commi 1 e 2, e dell'art. 20 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 287

Sentenza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Enti.

Eccezione di inammissibilità - Lesione asseritamente prodotta dalla legge e non dal regolamento ministeriale impugnato - Reiezione.

Eccezione di inammissibilità - Asserita mancanza di un interesse attuale - Reiezione.

Previdenza e assistenza - Disabili - Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi in favore dei soggetti con *handicap* grave privi dell'assistenza dei familiari - Regolamento ministeriale disciplinante criteri e modalità per la concessione, l'erogazione, le verifiche e le revoche dei finanziamenti - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lesione delle prerogative statutarie della Provincia nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica e in tema di finanziamenti statali - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento dell'atto impugnato - Assorbimento della censura riferita alle norme costituzionali - Estensione degli effetti alla Provincia autonoma di Bolzano.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, artt. 8, numero 25, 9, numero 10; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, comma 1; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 12, commi 1 e 2; (Costituzione, art. 117, sesto comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con *handicap* grave privi dell'assistenza dei familiari), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 15 marzo 2002, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 2002.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 15 marzo 2002 e depositato il 20 marzo 2002, la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione — in relazione agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2001, n. 470 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari) — per l'accertamento della non spettanza allo Stato del potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte della Provincia autonoma di Trento dei finanziamenti previsti dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», nonché del potere di disciplinare le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca di tali finanziamenti. Ha conseguentemente richiesto l'annullamento delle indicate disposizioni regolamentari, deducendo la violazione: *a)* dell'art. 8, numero 25, e dell'art. 9, numero 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; *b)* dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria); *c)* dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); *d)* dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); *e)* dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in quanto estende alla Provincia autonoma le maggiori autonomie stabilite per le Regioni a statuto ordinario dal nuovo testo dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

La Provincia autonoma di Trento premette di essere dotata, ai sensi dello statuto speciale, sia di competenza legislativa in materia di assistenza e beneficenza pubblica (art. 8, numero 25) e di igiene e sanità (art. 9, numero 10), con le correlative potestà amministrative (art. 16); sia di autonomia finanziaria (titolo VI).

In particolare, la ricorrente osserva che i commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge n. 386 del 1989 dispongono che i finanziamenti recati da disposizioni di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni, «sono assegnati alle Province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore» e che «per l'assegnazione e per l'erogazione dei finanziamenti [...] si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto». L'applicabilità di tale disciplina in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi, «con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate», sarebbe confermata dal richiamo espresso operato dall'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 268 del 1992.

La ricorrente rileva che il regolamento contenente le norme impugnate è stato emanato in attuazione dell'articolo 81 della legge n. 388 del 2000, secondo cui, per l'anno 2001, il Fondo nazionale per le politiche sociali è integrato da una determinata somma — non contestata dalla stessa ricorrente — destinata al finanziamento di un «programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave [...], per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano». Sempre secondo la ricorrente, il citato articolo 81 prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale siano emanate «le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi». L'articolo 158 della stessa legge n. 388 del 2000 conterrebbe, però, una esplicita norma di salvaguardia delle prerogative costituzionali della Provincia, disponendo che le disposizioni in essa contenute si applicano alle Province autonome compatibilmente con le norme dello statuto. La violazione delle attribuzioni provinciali consisterebbe pertanto, ad avviso della ricorrente, nel fatto che, mentre, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989, la quota ad essa spettante della integrazione del fondo nazionale per le politiche sociali disposta dalla legge n. 388 del 2000 avrebbe dovuto esserle assegnata senza alcun ulteriore vincolo o disciplina, viceversa, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2001, n. 470, si riferirebbero espressamente, nell'individuare i destinatari delle norme, anche alla Provincia autonoma di Trento, disciplinando in modo minuzioso e vincolante non solo i

criteri di riparto (oggetto del non impugnato art. 4), ma anche i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti da parte della Provincia stessa, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti.

La Provincia ricorrente propone, al riguardo, due articolati motivi di doglianza.

1.1. — In primo luogo, viene denunciata l'incostituzionalità ed invasività degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto ministeriale n. 470 del 2001 per violazione dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989 e dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 268 del 1992.

La ricorrente premette che l'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, demanda ad un regolamento ministeriale le disposizioni per la propria attuazione, con la definizione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti e di verifica dell'attuazione delle attività svolte e con l'individuazione delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi, e osserva che, anche se tale disposizione si pone in contrasto con i principi già vigenti in materia di fonti del diritto prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, non vi è motivo di sollevare in relazione ad essa questione di legittimità costituzionale. Infatti, l'articolo 158 della stessa legge n. 388 del 2000 esclude in ogni caso il potere regolamentare di cui all'art. 81, comma 2, perché prevede esplicitamente la salvaguardia delle prerogative costituzionali della Provincia, nel senso che le disposizioni in essa contenute si applicano alle Province autonome compatibilmente con le norme statutarie.

L'inapplicabilità delle norme impugnate sarebbe confermata, secondo la ricorrente, anche dalla disposizione dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992, secondo la quale «le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate». Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le disposizioni che vietano allo Stato lo svolgimento di attività amministrativa nelle materie regionali e provinciali non si riferiscono all'attribuzione o alla ripartizione di fondi a favore della Provincia per scopi determinati dalle leggi statali e che «a detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386».

Secondo la ricostruzione proposta dalla ricorrente, non deriva in sostanza alcun diretto pregiudizio alle competenze provinciali dal disposto dell'art. 81 della legge n. 388 del 2000.

La ricorrente lamenta che, al contrario, gli articoli impugnati del decreto ministeriale n. 470 del 2001 si riferiscono espressamente, nell'individuare i destinatari delle norme, anche alla Provincia autonoma di Trento e che essi fissano una dettagliata disciplina di tutti i profili relativi ai finanziamenti in questione, talora perfino «autorizzando» le Regioni e le Province autonome a dettare discipline integrative.

Più in particolare, l'art. 1 stabilisce, integrando le disposizioni dell'art. 81 della legge n. 388 del 2000, che le risorse dovranno essere utilizzate «per la realizzazione [...] di nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza» dei beneficiari e contiene una definizione vincolante di soggetto con handicap grave.

L'art. 3 definisce i «soggetti abilitati a presentare la domanda» e, ad avviso della Provincia, individua, «ben oltre quanto disposto dalla legge n. 388, gli organismi abilitati (benché l'elenco del comma 1 si chiuda poi con una clausola che allude genericamente ad «altri soggetti privati», senza neppure più richiedere l'assenza del fine di lucro), sia ponendo requisiti per il riconoscimento della «esperienza» nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave (comma 2)».

L'art. 4 riguarda i progetti finanziabili e descrive le caratteristiche che questi devono avere.

L'art. 5 disciplina i criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare e «autorizza» le Regioni e le Province autonome a stabilire tali criteri «con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia», stabilendo che, «al fine di assicurare l'omogeneità qualitativa dei servizi sul territorio nazionale», le Regioni e le Province autonome debbano assegnare le risorse «sulla base della qualità del progetto, dal punto di vista: dei requisiti strutturali e funzionamento; delle attività assistenziali, di tutela, di sostegno psicologico ed educativo; del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio».

L'art. 6 riguarda i requisiti delle strutture di accoglienza.

L'art. 7, pur riferendosi nel titolo alle sole modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti, disciplina invece direttamente la realizzazione delle opere e la contribuzione.

L'art. 9 dispone che le Regioni e le Province autonome trasmettano all'amministrazione statale competente relazioni sui criteri utilizzati, sull'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, sullo stato di attuazione e sull'efficacia degli interventi.

L'invasività di tale ultima previsione consisterebbe, ad avviso della ricorrente, sia nel fatto che l'obbligo di trasmissione non può essere stabilito da un regolamento, sia nel fatto che «tale obbligo, per il suo significato e le sue modalità, non realizza una semplice collaborazione informativa, ma al contrario è disegnato come un momento di mera attuazione, all'interno di un rapporto che si pretende di direzione, come mostra all'evidenza la sanzione della revoca del finanziamento per l'ipotesi di mancata trasmissione delle relazioni».

L'art. 10 prevede la revoca dei finanziamenti alle Regioni — senza menzionare espressamente nel primo periodo del primo comma le Province autonome — in tre distinte ipotesi: *a)* mancata trasmissione delle relazioni di cui all'art. 9; *b)* segnalazione negativa da parte delle Regioni e delle Province autonome sulle realizzazioni progettuali; *c)* «mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all'art. 3 [...] entro il 30 giugno 2002».

La censura della Provincia ricorrente si appunta in particolare sull'ipotesi *sub b)*, per il fatto che essa si riferisce a finanziamenti già erogati ai beneficiari finali che sarebbero revocati «a prescindere dalla circostanza di averne potuto ottenere la restituzione» in concreto.

Più in generale, la ricorrente richiama la garanzia di autonomia stabilita dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989, la cui violazione deriverebbe dall'inosservanza, da parte dell'atto impugnato, dell'art. 158 della legge n. 388 del 2000, che espressamente faceva salve le prerogative statutarie delle Province autonome.

Nel ricorso si sottolinea, peraltro, che «alla stessa conclusione si perverrebbe, a prescindere dalla specifica garanzia dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, sulla base delle regole costituzionali generali circa i rapporti tra fonti statali e fonti regionali e provinciali: se, come stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, neppure le leggi si sovrappongono direttamente alla legislazione provinciale, limitandosi invece a produrre l'obbligo di adeguamento, nella misura in cui questo sia dovuto ai sensi dello statuto di autonomia, a maggiore ragione risulta illegittima una disciplina regolamentare che pretenda di disciplinare direttamente la materia di competenza provinciale».

1.2. — Con il secondo motivo, si censura l'incostituzionalità ed invasività degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, e 10 del decreto ministeriale n. 470 del 2001, per violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, la cui applicabilità è estesa alle autonomie speciali dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La ricorrente osserva che l'art. 117, sesto comma, della Costituzione espressamente stabilisce che «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva», mentre «spetta alle Regioni in ogni altra materia».

Nel caso di specie, la disciplina di criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di strutture per persone colpite da handicap rientra, ad avviso della ricorrente, per il suo carattere «tipicamente assistenziale», nella competenza legislativa residuale regionale.

La competenza regolamentare statale in materie di competenza legislativa regionale sarebbe stata peraltro esclusa anche nel sistema precedente alla riforma costituzionale del 2001, come confermato dalla stessa giurisprudenza della Corte sul punto. In ogni caso, le disposizioni di legge precedenti alla riforma che prevedano poteri regolamentari in materie regionali dovrebbero ritenersi abrogate per sopravvenuta incompatibilità con l'art. 117, sesto comma, citato.

La Provincia deduce poi, in subordine, la «soppravvenuta illegittimità costituzionale» dell'art. 81, comma 2, della legge n. 388 del 2000, in quanto esso prevede poteri regolamentari statali in contrasto con la nuova disciplina costituzionale.

2. — Con memoria depositata il 2 aprile 2002, si è costituita l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza del ricorso.

Premette la difesa erariale che «la ricorrente non ha impugnato l'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale è stato emesso il regolamento impugnato, norma della quale non mette in dubbio la legittimità costituzionale nemmeno in questa sede». Prospetta pertanto la seguente alternativa: «o il regolamento si è attenuto alla disciplina legislativa, ed allora il ricorso è inammissibile perché la Provincia avrebbe dovuto impugnare la legge; o, nel darvi esecuzione, non vi si è attenuto, ma in questo caso sarebbe viziato da illegittimità da far valere davanti al giudice amministrativo, illegittimità che, pertanto, non può raggiungere la soglia costituzionale. Anche in questo caso il ricorso sarebbe inammissibile».

Lo Stato passa poi all'esame del merito del ricorso, osservando preliminarmente che l'obiettivo dell'art. 81 in questione è il finanziamento di interventi di solidarietà sociale da parte di associazioni di volontariato o di altri

organismi senza fini di lucro, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza, a soggetti con handicap grave, per la cura e l'assistenza successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano. Si tratta, dunque, non della generica assistenza a soggetti portatori di handicap, ma di un tipo particolare di assistenza, già definito dalle disposizioni di legge poi attuate dal regolamento impugnato.

Secondo lo Stato, l'attribuzione dei fondi statali per scopi determinati è presa in considerazione dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992, che dichiara non applicabile l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 che, per le materie di competenza propria delle Regioni e delle province autonome, dispone che le amministrazioni statali non possono concedere finanziamenti o contributi per attività nel loro ambito territoriale. Il fine ultimo di tale inapplicabilità dell'art. 4, comma 3, citato sarebbe quello di garantire che gli scopi determinati per i quali sono stati concessi i finanziamenti statali siano realizzati in modo uniforme in tutto il territorio dello Stato.

Osserva poi lo Stato che la legge n. 386 del 1989 non può costituire parametro di costituzionalità, in quanto semplice legge ordinaria, che si colloca al di fuori della previsione dell'art. 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in forza del quale le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 dello stesso statuto possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione e delle due Province autonome. Infatti, le norme di natura finanziaria del titolo VI riguarderebbero le entrate tributarie; la legge n. 386 del 1989 disciplinerebbe, invece, le competenze delle Province autonome in caso di attribuzione da parte dello Stato di fondi di origine non tributaria. Alle disposizioni della legge n. 386 citata, pertanto, non potrebbe essere assegnato rango costituzionale e la loro interpretazione non potrebbe portare a risultati in conflitto con le disposizioni di livello costituzionale, in particolare con la prima parte dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 268 del 1992.

La difesa erariale osserva, infine, che la Provincia non contesta la ripartizione delle erogazioni finanziarie, ma solo i vincoli apposti al loro utilizzo dalla normativa statale, con ciò pretendendo in modo arbitrario di disporre liberamente di somme assegnate dallo Stato per scopi determinati.

3. — Con memoria per l'udienza, depositata il 23 febbraio 2005, la Provincia autonoma ricorrente replica, in primo luogo, all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo che l'atto impugnato ha provocato un'autonoma lesione delle sue attribuzioni costituzionali.

Si tratta infatti, ad avviso della Provincia autonoma, di un atto che non può essere considerato meramente esecutivo della legge n. 388 del 2000, e che perciò viola sia il dettato della stessa legge — laddove estende l'applicabilità dell'art. 81 alle Province autonome —, sia direttamente il precetto costituzionale.

La Provincia osserva poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, la legge n. 389 del 1989, utilizzata come parametro, ha rango «parastatutario», perché concorre ad integrare la disciplina statutaria dell'autonomia finanziaria della Regione e delle Province autonome.

Infine, evidenziando l'inesistenza di poteri regolamentari in capo allo Stato, la Provincia richiama, a conforto della propria prospettazione, i pareri 11 aprile 2002, n. 1 e 8 novembre 2002, n. 5, dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato.

4. — Con memoria per l'udienza, depositata il 23 febbraio 2005, l'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente la mancanza di attualità dell'interesse al ricorso, della quale la Provincia non avrebbe dato prova, trattandosi di finanziamenti già ricevuti — in forza della legge n. 388 del 2000 e del decreto ministeriale impugnato — e presumibilmente già spesi.

Osserva l'Avvocatura che la controparte, richiamando la limitazione dell'art. 158 della citata legge n. 388 del 2000 all'applicabilità delle norme della stessa legge alle Province autonome, ha voluto invocare il parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative statutarie *ex art. 16* dello statuto. L'art. 16 citato sarebbe però in realtà inapplicabile al caso di specie, poiché la Provincia stessa non contesta che la materia nella quale è intervenuto il decreto ministeriale impugnato sia stata disciplinata con legge statale e non con legge provinciale.

Lo Stato sostiene poi la piena applicabilità dei vincoli contenuti nel secondo comma dell'art. 81 della legge n. 388 del 2000 alla Provincia, proponendo un'interpretazione restrittiva dell'art. 158 della stessa legge, che sarebbe riferibile, a suo avviso, ai soli statuti regionali e non ai decreti legislativi di attuazione. Pertanto, poiché le limitazioni all'applicabilità alla Provincia del regolamento impugnato deriverebbero solo dai decreti legislativi di attuazione — e in particolare dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992 —, tali limitazioni non potrebbero operare nel caso in esame.

La difesa erariale rileva, inoltre, che la provincia non ha fatto riferimento a proprie normative di disciplina dell'utilizzazione dei finanziamenti oggetto dell'atto censurato. Di conseguenza, in mancanza di norme provinciali, i fondi resterebbero inutilizzati e ciò contrasterebbe con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989.

L'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 deriverebbe, ad avviso dello Stato, dal fatto che «si tratterebbe di riconoscere alla Provincia una forma di autonomia più ampia, attribuita alle altre Regioni, perché la Provincia rivendica un trattamento più favorevole di quello applicabile a tutte le Regioni italiane, nei confronti delle quali ha trovato applicazione il regolamento, che, infatti, risulta impugnato solo dalla Provincia».

Prosegue l'Avvocatura ribadendo che l'atto impugnato costituisce mera attuazione della legge ed evidenziando come «non dovrebbe essere messo in dubbio che la cura e l'assistenza dei soggetti portatori di handicap successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano vadano ricondotte tra quei livelli minimi di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai quali si richiama l'art. 5.1 della legge n. 386/1989».

Nell'esaminare partitamene le singole disposizioni impuginate, la difesa statale si sofferma, in particolare, sulla censura della Provincia relativa al fatto che la revoca del finanziamento (con conseguente restituzione delle somme allo Stato) sia consentita dall'art. 10 a prescindere dalla circostanza di averne potuto ottenere la restituzione (dal beneficiario finale). Osserva sul punto che «perché sorga il diritto alla restituzione il finanziamento deve essere prima revocato» e che «prevedere la revoca statale indipendentemente dalla revoca provinciale non è motivo di illegittimità della norma».

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari), emanato in attuazione dell'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».

Secondo la Provincia ricorrente, lo Stato, con tali disposizioni regolamentari, invece di limitarsi ad assegnarle la quota di spettanza sulla integrazione del fondo nazionale per le politiche sociali disposta dall'art. 81 della legge n. 388 del 2000, si sarebbe spinto sino a disciplinare minuziosamente i criteri e le modalità di utilizzazione dei finanziamenti previsti da quest'ultimo articolo, le modalità di controllo dell'attività ad essi connessa, nonché le ipotesi di revoca di detti finanziamenti, ed avrebbe pertanto invaso la sfera di competenza costituzionale riservata alla stessa Provincia autonoma sia dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, sia, comunque, dal nuovo testo dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, applicabile alle Province autonome in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Nel ricorso viene specificato che le disposizioni statutarie e le correlative disposizioni di attuazione che si assumono violate dalle impuginate norme regolamentari sono: *a)* gli articoli 8, numero 25, e 9, numero 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); *b)* l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria); *c)* l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); *d)* l'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

In particolare, la ricorrente osserva che le impuginate disposizioni regolamentari attuative dell'art. 81 della legge n. 388 del 2000, nell'imporre alla Provincia autonoma di Trento vincoli ulteriori rispetto a quello della mera destinazione delle somme nell'ambito del corrispondente settore di materia (interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari), si pongono in contrasto con la stessa legge che dovrebbero

attuare, il cui art. 158 fa espressamente salve le prerogative statutarie delle Province autonome e, quindi, anche quelle previste dai commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989. Tali due commi stabiliscono, infatti, che i finanziamenti recati da leggi statali, allorché non siano diretti a garantire livelli minimi di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, affluiscono al bilancio delle Province autonome «per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore» (comma 2) e che, per l'assegnazione e l'erogazione di tali finanziamenti, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi statali, «ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto» (comma 3). Sempre secondo la ricorrente, siffatta normativa sarebbe stata ribadita dai primi due commi dell'art. 12 del d.lgs. n. 268 del 1992.

Nel ricorso si aggiunge, a sostegno di tali rilievi, che, se l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 esclude in via generale l'immediata applicazione alla Provincia autonoma della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale, a maggiore ragione sarebbe illegittima una normativa regolamentare volta a disciplinare direttamente una materia di competenza provinciale.

La Provincia ricorrente conclude per una declaratoria della non spettanza allo Stato del potere di adottare le norme regolamentari impugnate, con conseguente annullamento di queste ultime.

2. — Debbono preliminarmente essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato.

2.1. — La difesa erariale, sul rilievo che la ricorrente non ha impugnato l'art. 81 della legge n. 388 del 2000, ai sensi del quale è stato emesso il regolamento censurato, ha eccepito che «o il regolamento si è attenuto alla disciplina legislativa, ed allora il ricorso è inammissibile perché la Provincia avrebbe dovuto impugnare la legge; o, nel darvi esecuzione, non vi si è attenuto, ma in questo caso sarebbe viziato da illegittimità da far valere davanti al giudice amministrativo» e non davanti alla Corte costituzionale, con conseguente inammissibilità del ricorso anche in questo caso.

L'eccezione non è fondata.

L'art. 158 della legge n. 388 del 2000 detta una «clausola di salvaguardia», che prevede l'applicabilità alla Provincia di Trento dell'art. 81 della stessa legge, sul quale si fonda il regolamento impugnato, «compatibilmente con le norme» dello statuto speciale. Come emerge dalla sua formulazione letterale, tale clausola conferma la prevalenza del sistema statutario sul citato art. 81 e, quindi, ciò esclude in radice una lesione delle competenze statutarie da parte della legge che la contiene.

Né può essere condivisa, in proposito, l'argomentazione dell'Avvocatura generale dello Stato per cui l'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 268 del 1992 (norma di attuazione statutaria), e l'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989 (legge adottata secondo lo speciale procedimento previsto dall'art. 104 dello statuto, per la modifica e l'integrazione del titolo VI dello statuto stesso), invocati dalla ricorrente quali parametri a fondamento del conflitto, non sarebbero norme dello statuto, sicché le relative disposizioni, escluse dalla «clausola di salvaguardia», sarebbero state immediatamente lese dalla legge e non dal regolamento.

Al riguardo, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, si deve opporre che, al pari delle norme dello statuto speciale, anche le relative norme di attuazione (come il decreto legislativo n. 268 del 1992) e quelle di modifica o di integrazione del titolo VI dello statuto del Trentino-Alto Adige, adottate con lo speciale procedimento previsto dall'art. 104 dello stesso statuto (come l'art. 5 della legge n. 386 del 1989) possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità (sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n. 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001, n. 28 e n. 267 del 2003). In conseguenza di questa equiparazione tra norme statutarie e norme di modifica e di attuazione dello statuto, la «clausola di salvaguardia» dettata dall'art. 158 della legge n. 388 del 2000 deve essere intesa, secondo una lettura costituzionalmente orientata, come riferita a tutte le disposizioni che fondano e definiscono l'autonomia speciale della Provincia. È allora da condividere la premessa da cui muove la ricorrente, secondo cui — proprio in ragione di tale «clausola di salvaguardia», letta in relazione all'art. 5 della legge n. 386 del 1989 — la lesione delle competenze provinciali non deriva dall'art. 81 della legge n. 388 del 2000, ma esclusivamente dagli impugnati articoli del decreto ministeriale n. 470 del 2001, che, nel porre una penetrante disciplina in ordine alle modalità di utilizzazione dei finanziamenti, individuano espressamente la Provincia autonoma di Trento tra i propri destinatari.

Non rileva in contrario che il regolamento, invadendo la sfera di competenza costituzionale della Provincia autonoma, possa violare contemporaneamente (e conseguentemente) il disposto del citato art. 158 della legge n. 388 del 2000, rendendo l'atto impugnabile davanti all'autorità giurisdizionale. La violazione delle attribuzioni statutarie della Provincia autonoma, infatti, conferisce di per sé «tono costituzionale» al conflitto, restando irrilevante la concorrente possibilità di impugnativa giurisdizionale (v., *ex plurimis*, sentenza n. 199 del 2004).

2.2. — L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di un interesse attuale, in quanto le norme impugnate riguarderebbero — in difetto di prova contraria fornita dalla ricorrente — finanziamenti già ricevuti dalla ricorrente e presumibilmente già spesi.

Anche tale eccezione è infondata.

Al riguardo, va osservato che, in materia di conflitti tra enti, la lesione delle attribuzioni costituzionali ben può concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competenza, potendo perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale delle competenze.

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

3.1. — La disciplina contenuta nelle disposizioni impugnate rientra, ai sensi dell'art. 8, numero 25, dello statuto speciale, nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, nella quale la Provincia autonoma ha competenza legislativa esclusiva.

La riconducibilità delle norme regolamentari oggetto del conflitto alla suddetta materia emerge con evidenza dal tenore letterale dell'art. 81 della legge n. 388 del 2000 («legge finanziaria 2001»), in attuazione del quale il regolamento è stato emanato. Tale articolo, nel fare riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali ed alle correlative finalità di cura ed assistenza di soggetti portatori di handicap grave, specificamente dispone che, per l'anno 2001, il suddetto Fondo sia integrato con una determinata somma destinata al finanziamento di un «programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave [...], per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano». Per il perseguimento di tali finalità, lo stesso articolo 81 prevede, al comma 2, l'emanazione di un regolamento ministeriale attuativo, con il quale sono disciplinate «la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi».

Le norme regolamentari impugnate intervengono, dunque, nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, e non disciplinano — come invece sostenuto dall'Avvocatura dello Stato nel corso dell'udienza pubblica — i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'assistenza e la beneficenza pubblica. Come già rilevato da questa Corte, infatti, le norme che, al pari del citato art. 81 della legge n. 388 del 2000, pongono vincoli nell'assegnazione alle Regioni delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), non determinano livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., ma si limitano a prevedere somme a destinazione vincolata (sentenza n. 423 del 2004).

3.2. — La riconduzione della disciplina in questione alla materia dell'assistenza e beneficenza pubblica implica una diretta interferenza, da parte del regolamento impugnato, nella competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma in tale materia, in palese violazione del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui un decreto ministeriale non può comunque disciplinare materie di competenza legislativa delle Province autonome (si vedano, fra le altre, le sentenze n. 267 del 2003 e n. 371 del 2001).

3.3. — Deve poi essere rilevato che, anche a prescindere dalla riconducibilità della disciplina impugnata ad una materia di competenza legislativa provinciale, trovano applicazione al presente conflitto — nel quale non si verte, come già evidenziato, in tema di «livelli essenziali delle prestazioni» — i commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989. Come sopra ricordato, questi due commi stabiliscono, per l'ipotesi di finanziamenti recati da leggi statali che non siano diretti a «garantire livelli minimi di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale», rispettivamente: *a*) che tali finanziamenti, ove «sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle Province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore»; *b*) che per l'assegnazione e per l'erogazione degli stessi finanziamenti «si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi, ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto». Siffatta normativa, come esattamente sottolineato dalla ricorrente, è confermata dai primi due commi dell'art. 12 del d.lgs. n. 268 del 1992: il comma 1 stabilisce che «le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate»; il comma 2 precisa che le disposizioni che vietano allo Stato lo svolgimento di attività amministrativa nelle materie regionali e provinciali non si riferiscono all'attribuzione o alla ripartizione di fondi statali a favore della Provincia per scopi determinati dalle leggi statali e che «a detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386».

In palese violazione dell'art. 5 sopra citato, le norme regolamentari impugnate — che sono espressamente rivolte anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano e non attengono all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali — disciplinano, invece, in modo minuzioso e vincolante i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti da parte delle Province autonome (art. 1), definendo in particolare i soggetti con handicap grave (con lo stesso art. 1); indicando i soggetti abilitati a presentare la domanda di finanziamento (art. 3); individuando le caratteristiche dei progetti finanziabili, secondo criteri che, in parte, prescindono dalle norme degli statuti di autonomia (artt. 4, specie il comma 2, e 5); fissando i requisiti delle strutture di accoglienza (art. 6); determinando modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti che, in parte, prescindono dalle norme degli statuti di autonomia (art. 7, specie il comma 2); prescrivendo le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti (artt. 9 e 10). È dunque evidente, anche sotto tale aspetto, la lesione delle competenze della Provincia ricorrente.

3.4. — Per quanto evidenziato in ordine alla diretta lesione di competenze statutarie da parte delle norme regolamentari impugnate, resta assorbita la questione, prospettata dalla ricorrente in via subordinata, circa la violazione, mediante tali norme, «dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, esteso alle autonomie speciali dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

4. — In conseguenza delle sopra esposte considerazioni, deve dichiararsi che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte della Provincia autonoma di Trento dei finanziamenti previsti dall'articolo 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000 e devono, conseguentemente, annullarsi gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 470 del 2001, nella parte in cui si applicano alla Provincia autonoma di Trento.

5. — In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle attribuzioni di cui trattasi, l'efficacia della presente sentenza deve essere estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Annulla, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari), nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CONTRI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 288

Ordinanza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - ICI - Fabbricato in costruzione, già accatastato e dotato di rendita - Determinazione del valore imponibile sulla base della rendita anziché del solo valore dell'area - Denunciata disparità di trattamento rispetto al fabbricato demolito e ricostruito, lesione del principio della capacità contributiva - Difetto di motivazione e insufficiente descrizione della fattispecie *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, «comma 6» (*recte*: comma 2), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza del 23 marzo 2004 dalla Commissione tributaria regionale della Liguria nella controversia vertente tra la s.a.s. Miramare di Allione Franco & C. e il comune di Bordighera, iscritta al n. 770 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti l'atto di costituzione del comune di Bordighera nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Liguria, con ordinanza del 23 marzo 2004, nel corso di un giudizio in grado di appello, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, «comma 6» (*recte*: comma 2), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), «nella parte in cui non prevede che la determinazione ai fini dell'ICI del valore imponibile avvenga sulla base del valore dell'area, senza tener conto del valore del fabbricato in corso di costruzione, anche nel caso in cui lo stesso risulti già iscritto a Catasto e dotato di relativa rendita»;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'impugnazione proposta avverso l'avviso di accertamento dell'ICI per l'anno 1998, emesso dal comune di Bordighera in base alle rendite catastali di alcune unità immobiliari ricomprese in un fabbricato di proprietà della contribuente ed interessato da lavori di ristrutturazione, per le quali la stessa contribuente, al fine di ottenere la concessione in sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), aveva presentato al comune, nel 1997, la prova dell'accatastamento e della correlativa attribuzione delle rendite catastali;

che, ad avviso della Commissione tributaria rimettente, il citato art. 5, «comma 6» (*recte*: comma 2), del decreto legislativo n. 504 del 1992, imponendo il calcolo dell'ICI in base alle rendite catastali attribuite ai fabbricati, anche se questi siano ancora in corso di costruzione, si porrebbe in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, perché: *a*) in riferimento all'art. 3 Cost., comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi — ritenuta sostanzialmente identica — di demolizione di un fabbricato e di sua successiva ricostruzione, posto che in quest'ultima ipotesi la base imponibile dell'ICI, fino al momento in cui il fabbricato sia ultimato o comunque utilizzato prima dell'ultimazione, è costituita esclusivamente dal valore dell'area utilizzata; *b*) in riferimento all'art. 53 Cost., implicherebbe la considerazione di un valore solo fittizio, in quanto parametrato alla rendita catastale attribuita ad un fabbricato ancora in corso di costruzione e perciò inidoneo a costituire una potenziale fonte di reddito edilizio;

che si è costituito in giudizio il comune di Bordighera, chiedendo, con memoria depositata fuori termine e seguita da una più ampia memoria illustrativa, che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile e, comunque, infondata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della questione;

che, per la difesa erariale, l'inammissibilità deriverebbe sia dall'incompiuta descrizione della fattispecie da parte del rimettente (il quale non avrebbe accertato in punto di fatto se il fabbricato oggetto dell'avviso impugnato fosse, nel 1998, in corso di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o fosse stato, invece, ultimato), sia dalla richiesta, avanzata alla Corte da parte di quest'ultimo, di una pronuncia additiva che si porrebbe in contrasto con i principi generali dell'ordinamento catastale, in base al quale non sarebbe consentito attribuire una rendita catastale ad un fabbricato non ancora ultimato;

che, sempre per l'Avvocatura generale dello Stato, la questione sarebbe in ogni caso manifestamente infondata, perché o si verserebbe in un'ipotesi di falsa applicazione della legge ordinaria — nel caso in cui gli uffici catastali avessero illegittimamente attribuito una rendita catastale ad un fabbricato ancora in costruzione — oppure il rimettente avrebbe indebitamente posto a raffronto situazioni eterogenee, quali quella attinente ad un fabbricato già ultimato (disciplinata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e costituente un adeguato indice della nuova capacità contributiva acquisita dal proprietario dell'immobile) e quella, del tutto diversa, attinente ad un fabbricato in corso d'opera e ancora non utilizzato (disciplinata dal comma 6 dello stesso art. 5 e rappresentativa di un differente grado di capacità contributiva).

Considerato che la Commissione tributaria regionale della Liguria dubita — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'ICI, la determinazione del valore imponibile di un fabbricato ancora in corso di costruzione, ma già iscritto a catasto e dotato della relativa rendita, debba effettuarsi sulla base di quest'ultima, anziché sulla base del solo valore dell'area, senza tener conto del valore del fabbricato;

che il rimettente muove da due distinti ed impliciti presupposti, uno in punto di fatto ed uno in punto di diritto, e cioè, rispettivamente, che il fabbricato oggetto dell'impugnato avviso di accertamento dell'ICI era ancora inutilizzato ed in corso d'opera nel 1998, e che la legge vigente consente di attribuire la rendita catastale anche ad un fabbricato non ancora ultimato;

che, in ordine al primo presupposto, il rimettente si è limitato a riferire che nel giudizio *a quo* è controverso se il fabbricato fosse stato già ultimato al momento dell'attribuzione della rendita catastale e ad aggiungere che, secondo l'ente impositore, cioè il comune di Bordighera, la rendita era stata attribuita dagli uffici catastali su specifica istanza della contribuente, corredata dall'espressa dichiarazione dell'avvenuta ultimazione del fabbricato, resa al fine dell'ottenimento di una concessione edilizia in sanatoria;

che, pertanto, la Commissione tributaria regionale ha ommesso di prendere esplicita posizione sul predetto punto controverso e, in particolare, di fornire una qualsiasi motivazione sulla circostanza — data soltanto per presupposta — della mancata ultimazione e della mancata utilizzazione, all'epoca, del fabbricato;

che era, invece, onere del rimettente fornire al riguardo una specifica e plausibile motivazione, non solo perché tale circostanza è controversa in giudizio, ma anche perché la nozione di «ultimazione dell'edificio» ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria — ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanato-

ria delle opere edilizie» (esecuzione del rustico; completamento della copertura; completamento funzionale, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza) — è ben diversa da quella di «ultimazione del fabbricato» ai fini dell'attribuzione della rendita catastale (idoneità dell'unità immobiliare alla produzione di reddito) e della conseguente determinazione della base imponibile dell'ICI (art. 2, comma 1, lettera *a*), ed art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992);

che anche l'altro implicito presupposto da cui muove il rimettente, secondo il quale la legge vigente consentirebbe di attribuire la rendita catastale anche ad un fabbricato non ancora ultimato, è privo di motivazione adeguata, non avendo la Commissione tributaria regionale dato conto della compatibilità di tale interpretazione con le norme che esigono, per la configurabilità di una «unità immobiliare urbana» e, quindi, per l'attribuzione della corrispondente rendita catastale, il requisito dell'«idoneità a produrre un reddito proprio» (art. 5 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249) e, dunque, la sussistenza di un «cespite indipendente» (art. 40 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, recante «Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano»);

che, in ogni caso, la circostanza di fatto dell'avvenuta ultimazione del fabbricato, al momento dell'attribuzione della rendita catastale, è accertamento pregiudiziale ad ogni altro rilievo, perché, nel caso in cui il fabbricato fosse stato già «ulmato» (ai fini dell'applicazione della normativa catastale) e, pertanto, costituisse un'autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito, la sollevata questione sarebbe palesemente irrilevante, dovendo il giudice applicare il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 in un'ipotesi completamente diversa da quella, regolata dal comma 6 dello stesso art. 5, concernente il caso di un fabbricato ancora in costruzione;

che, dunque, l'insufficiente descrizione della fattispecie in ordine a tale circostanza impedisce il controllo della Corte sulla rilevanza e comporta la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 289

Ordinanza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Spese di giustizia - Provvedimento di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato - Giudizio di opposizione - Competenza del giudice in composizione monocratica anche nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato da un giudice collegiale - Denunciato eccesso di delega, violazione di riserva di legge, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 7.
- Costituzione artt. 3, 24, 25 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), e dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi — legge di semplificazione 1998), promossi con ordinanze del 2 agosto (n. 2 ordinanze), del 14, del 19 (n. 3 ordinanze), del 14 (n. 2 ordinanze), del 19 e del 14 luglio (n. 3 ordinanze), dell'8 e del 15 ottobre dal Tribunale di Siracusa e del 17 agosto 2004 dal Tribunale di Messina, rispettivamente iscritte ai nn. 913, 914, 939, da 940 a 942, 973, 974, 994 e da 1030 a 1035 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 46, 48, 49 e 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2004 e n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali della Corte di assise di Siracusa il Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 2 agosto 2004 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione;

che il giudice rimettente assume che per decidere la questione sottoposta al suo esame deve necessariamente applicare le disposizioni sopra richiamate e, segnatamente, quelle relative alla competenza che è specificamente individuata nel giudice in composizione monocratica;

che tali norme sono in contrasto con i parametri costituzionali invocati, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, il provvedimento opposto sia stato emesso da giudice in composizione collegiale;

che la previsione è contraria al principio di ragionevolezza e, in definitiva, al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, trattandosi, peraltro, di contenzioso relativo a diritti soggettivi;

che, sempre secondo il giudice rimettente, vi sarebbe violazione dell'art. 24 della Costituzione, per affievolimento del diritto di difesa, dell'art. 25 della Costituzione, dal momento che, secondo l'ordinamento, il giudice di appello competente a decidere di provvedimenti emessi in composizione collegiale è sempre un giudice collegiale, nonché dell'art. 76 della Costituzione, non essendo indicato, nella legge delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi — legge di semplificazione 1998), il principio del mutamento della composizione dell'organo giudiziario;

che, in punto di rilevanza, il giudizio non può essere definito senza l'applicazione delle norme di cui si ritiene il contrasto con le norme costituzionali;

che lo stesso giudice ha sollevato identica questione con altre tredici identiche ordinanze (reg. ord. nn.914, 939, 940, 941, 942, 973, 974, 994, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034 del 2004);

che nei giudizi relativi alle ordinanze nn. 939, 940, 941 e 942 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con distinti atti di identico tenore testuale, chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità della questione relativamente alla denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione e l'infondatezza riguardo agli ulteriori parametri;

che nel corso del giudizio di opposizione avverso decreto di liquidazione dei compensi a perito da parte del Tribunale di Messina, lo stesso Tribunale di Messina, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 17 agosto 2004 (reg. ord. n. 1035 del 2004) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, nonché, in via subordinata, in riferimento allo stesso art. 76 della Costituzione, dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi — legge di semplificazione 1998);

che il giudice rimettente premette di essere stato designato, quale giudice monocratico dal Presidente del Tribunale per la trattazione del ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale di Messina, prima sezione penale, in composizione collegiale, avente ad oggetto la liquidazione del compenso al perito Giuseppe Favolaro nel procedimento penale nei confronti di Grazia Ferrara;

che lo stesso giudice — rilevato che è possibile proporre opposizione, avverso il decreto di liquidazione del compenso a perito, al Presidente dell'ufficio giudiziario competente, che il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e che l'ufficio procede in composizione monocratica sempre, anche nell'ipotesi, come nella specie, in cui il provvedimento sia stato adottato da un giudice collegiale — assume che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il tribunale rimettente osserva che, tra i criteri indicati dall'art. 7 della legge delega n. 50 del 1999, vi è quello che prevede il «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa»;

che il legislatore delegato non ha rispettato il criterio del coordinamento formale e che l'innovazione (attribuzione della competenza del giudizio di opposizione al tribunale in composizione monocratica) non può essere ricondotta al potere di apportare le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica, nemmeno alla luce del richiamo — contenuto nella relazione governativa — al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), che ha introdotto il giudice unico;

che la procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato, richiamata dall'art. 170 impugnato, prevede, espressamente, che il tribunale proceda in composizione collegiale, con conseguente incoerenza logica e sistematica della soluzione adottata;

che il giudice *a quo* deduce, in via subordinata, il contrasto con l'art. 76 della Costituzione dell'art. 7 della legge delega n. 50 del 1999, nella parte in cui non ha previsto i limiti e l'oggetto della delega in una materia, quale quella riguardante la competenza del giudice coperta da riserva assoluta di legge, ai sensi dell'art. 25 della Costituzione.

Considerato che i Tribunali di Siracusa (con 13 ordinanze) e di Messina (con una ordinanza), dubitano, entrambi, della legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come ripro-

dotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, e, solo il secondo, in subordine, dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, in riferimento allo stesso art. 76 della Costituzione;

che tutte le ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione di legge con motivazioni in parte identiche ed in parte analoghe e che i relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (sentenza n. 53 del 2005) e che con la stessa sentenza ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, censurato in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che in riferimento agli ulteriori parametri, invocati dalle ordinanze del Tribunale di Siracusa ora all'esame, riguardo all'art. 25 della Costituzione, richiamato per rafforzare la dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione in riferimento a materia che, concernendo la competenza del, sarebbe coperta da riserva assoluta di legge, è sufficiente sottolineare che la norma impugnata disciplina la composizione dell'organo giudicante e non certamente la competenza (così ancora la sentenza n. 53 del 2005);

che non c'è violazione dell'art. 3 della Costituzione, apparendo anzi ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico (analogamente la sentenza n. 52 del 2005, in tema di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio ovvero avverso la revoca del decreto di ammissione già accordato), in rapporto ad esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse;

che, da ultimo, la violazione dell'art. 24 è apoditticamente denunciata, senza motivazione alcuna.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, dal giudice del Tribunale di Siracusa designato dal Presidente del tribunale e dal giudice del Tribunale di Messina, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi — legge di semplificazione 1998), sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal giudice del Tribunale di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0790

N. 290

Ordinanza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un senatore imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Milano, sezione ottava penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto di attribuzione - Deposito del ricorso nella cancelleria oltre il termine perentorio - Preclusione all'ulteriore fase del giudizio - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003.
- Costituzione, art. 68, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Dell'Utri nei confronti del dott. Pierluigi Onorato, promosso con ricorso del Tribunale di Milano, ottava sezione penale, notificato il 16 dicembre 2004, depositato in cancelleria il 14 gennaio 2005 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 2005.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica, nonché gli atti di intervento di Dell'Utri Marcello e di Onorato Pierluigi;

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, ottava sezione penale, con ricorso in data 16 dicembre 2003, pervenuto il 17 marzo 2004, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 15 ottobre 2003, con la quale si è ritenuto che i fatti oggetto del procedimento penale instaurato dinanzi al medesimo tribunale a carico del senatore Marcello Dell'Utri, per il reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni del dott. Pierluigi Onorato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il tribunale ricorrente premette che il procedimento penale in questione origina da un atto di querela nel quale era evidenziato che, in data 17 gennaio 2000, il predetto senatore aveva, a sua volta, denunciato alla Procura della Repubblica di Roma il dott. Onorato, perché, in qualità di giudice relatore ed estensore della sentenza emessa dalla III sezione penale della Corte di cassazione, aveva omesso di pronunciarsi su di una richiesta di indulto avanzata dalla difesa dell'imputato ai sensi del d.P.R. n. 394 del 1990; che successivamente — dopo due richieste di archiviazione dell'Ufficio di Procura di Roma, seguite da altrettante opposizioni del denunciante, ed in esito ad una conclusiva richiesta di rinvio a giudizio, a seguito di imputazione coatta — si era celebrata, per i fatti denunciati dal sen. Dell'Utri, udienza preliminare, conclusa da una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto di reato contestato;

che il querelante dott. Onorato assumeva, in relazione a tale vicenda, di essere stato ripetutamente diffamato dal parlamentare, il quale, in quattro diversi articoli apparsi su due quotidiani nazionali, lo aveva accusato di aver abusato del potere giudiziario per colpirlo quale avversario politico;

che il tribunale ricorrente, dopo aver riportato le dichiarazioni emesse dal parlamentare nel corso delle interviste giornalistiche per le quali è stata proposta querela, sostiene che le stesse non sarebbero collegate funzio-

nalmente con precedenti atti parlamentari tipici e lamenta che il Senato avrebbe accolto una interpretazione estensiva dell'art. 68, primo comma, Cost., ritenendo estranee alla sfera di sindacabilità del giudice ordinario tutte quelle attività extraparlamentari che siano espressione di attività in senso lato politica, benché non ricollegabili ad un atto tipico;

che secondo il giudice ricorrente la giurisprudenza di questa Corte avrebbe costantemente affermato la natura eccezionale dell'istituto in esame, riconducendo nell'ambito della nozione di insindacabilità tutti gli atti tipici della funzione parlamentare e riaffermando, quanto all'attività extraparlamentare, la necessità di un'interpretazione restrittiva della norma costituzionale per evitare una compressione ingiustificata e indifferenziata di altri diritti costituzionalmente garantiti;

che, secondo il Tribunale di Milano, la Corte ha escluso dalla garanzia dell'insindacabilità la mera attività politica del parlamentare, svolta al di fuori della sua sede propria, ritenendo che, ai fini della sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari, sia necessario l'accertamento di una effettiva e sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime;

che ad avviso del tribunale ricorrente anche la novella legislativa rappresentata dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003 deve essere interpretata alla luce di tale consolidata giurisprudenza costituzionale, poiché una diversa ed estensiva interpretazione della norma suddetta ricondurrebbe indiscriminatamente nell'alveo dell'insindacabilità qualsiasi attività politica posta in essere al di fuori del Parlamento;

che secondo il tribunale la novella legislativa, pur non prevedendolo esplicitamente, non può aver escluso la facoltà del giudice ordinario di sollevare conflitto di attribuzione, risultando imprescindibile un meccanismo che attivi il sindacato della Corte costituzionale sul concreto esercizio del potere spettante alle Camere, affinché la stessa verifichi che tale potere venga esercitato legittimamente, circostanza non realizzatasi nel caso in questione, proprio in quanto il Senato, con la delibera di insindacabilità del 15 ottobre 2003, avrebbe esorbitato dalla sfera di attribuzioni ad esso spettante, menomando la sfera del potere giudiziario;

che, secondo il tribunale ricorrente, la serie di dichiarazioni rese dal sen. Dell'Utri non risultano funzionalmente collegate con un precedente atto parlamentare tipico né risulta che esse siano state rese nel contesto di iniziative parlamentari tipiche o siano ricollegabili all'esercizio di funzioni parlamentari, mentre si tratterebbe di opinioni genericamente ricollegabili alla attività politica in senso lato e, come tali, non suscettibili di essere sottratte al sindacato del giudice ordinario;

che il tribunale, nel sollevare conflitto di attribuzione «in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, comma 1, Cost.», ha chiesto l'annullamento della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica in data 15 ottobre 2003;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 369 del 2004;

che a cura del tribunale ricorrente la predetta ordinanza è stata notificata al Senato della Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo, in data 16 dicembre 2004 e, ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale in data 11 gennaio 2005, pervenendo nella cancelleria di questa Corte il 14 gennaio 2005;

che con atto depositato il 29 dicembre 2004, si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo la reiezione del ricorso proposto dal Tribunale di Milano;

che la difesa del Senato, ripercorse le vicende che hanno dato luogo al conflitto, contesta i motivi su cui è fondato il ricorso, consistenti nell'assenza di nesso funzionale e nell'usurpazione della funzione di bilanciamento tra beni contrapposti, riservata al giudice;

che dopo aver sottolineato come i dubbi di legittimità costituzionale della legge n. 140 del 2003 non possano trovare ingresso nel giudizio per conflitto, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dalla «perimetrazione della funzione del parlamentare», la difesa del Senato afferma che l'immunità per le opinioni espresse extra moenia non può essere circoscritta al mero commento di atti parlamentari, poiché il limite esterno delle manifestazioni del pensiero dei singoli dovrebbe essere rappresentato dal nesso con tutte le funzioni del parlamentare e non solo con quelle camerali; nell'ambito della tutela sarebbe quindi compresa anche la critica politica, ancorché offensiva;

che nella specie, comunque, poiché le opinioni espresse dal senatore Dell'Utri devono essere riferite all'esigenza di difendere il proprio ufficio di parlamentare, il nesso funzionale sarebbe certamente sussistente e che dovrebbe attribuirsi rilievo anche alla circostanza che il fatto oggetto delle dichiarazioni in esame è stato «parlamentarizzato», poiché la Camera di appartenenza del parlamentare era stata investita della esecuzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, contenuta nella sentenza della Cassazione, ed ha conferito

alla Giunta delle elezioni il compito di formulare le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza, la quale, a sua volta, ha affidato l'istruttoria al Comitato per le ineleggibilità e le incompatibilità con il mandato parlamentare;

che secondo il Senato della Repubblica nel caso in questione il nesso con l'attività parlamentare si sarebbe realizzato attraverso atti tipici, quali il sindacato della Giunta per le elezioni, non essendo a ciò di ostacolo il riferimento delle opinioni all'attività di una Camera diversa da quella di appartenenza del parlamentare al momento dell'applicazione dell'immunità, ma di cui il parlamentare faceva parte all'epoca dei fatti;

che è intervenuto nel giudizio il dott. Pierluigi Onorato, parte offesa del procedimento che ha dato origine al conflitto, affermando di essere titolare di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato all'esito della controversia;

che a sostegno dell'ammissibilità dell'intervento, la predetta parte ha richiamato sia precedenti pronunce della Corte, nelle quali si è dichiarato ammissibile l'intervento di privati nel giudizio per conflitto di attribuzione, sia l'art. 26, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo modificato con delibera del 10 giugno 2004, che estende l'applicabilità della disciplina dell'intervento ai conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato;

che nel merito l'intervenuto ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sottolineando l'assenza di indagine sull'esistenza del nesso funzionale da parte della Giunta e dell'Assemblea, il cui giudizio risulta basato solo sull'asserita natura di critica politica delle dichiarazioni del parlamentare, e ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sulla necessità di una sostanziale identità di contenuti tra l'opinione espressa nell'atto parlamentare e l'esternazione divulgativa della opinione stessa;

che si è costituito anche il sen. Marcello Dell'Utri, argomentando in ordine alla insindacabilità delle opinioni espresse nel caso in questione, trattandosi di un giudizio critico di natura politica sull'operato del dott. Onorato, scaturito dall'oggettivo impatto politico della sentenza di cui quest'ultimo era stato estensore;

che il Tribunale di Milano, ricevuta comunicazione relativa alla trattazione in camera di consiglio del ricorso depositato fuori termine, ha presentato istanza in data 9 aprile 2005, chiedendo alla Corte di valutare nel merito il ricorso stesso, poiché la tardività del deposito non potrebbe addebitarsi alla struttura giudiziaria cui appartiene il tribunale ma agli ufficiali giudiziari di Roma, l'operato dei quali sarebbe sottratto al potere di intervento dell'ufficio ricorrente.

Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato al Senato della Repubblica, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 16 dicembre 2004 e, ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale in data 11 gennaio 2005, pervenendo nella cancelleria di questa Corte il 14 gennaio 2005, ossia oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le molte, la sentenza n. 247 del 2004 e le ordinanze n. 249, n. 250 e n. 278 del 2004), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo detto termine da ritenere perentorio;

che pertanto il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 291

Ordinanza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Liberazione anticipata - Procedimento a contraddittorio eventuale e differito - Denunciato pregiudizio del condannato, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata), promosso con ordinanza del 13 febbraio 2003 dal Magistrato di sorveglianza di Napoli sull'istanza proposta da F. A., iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata), nella parte in cui stabilisce che «il magistrato di sorveglianza provveda con rito senza formalità sulla concessione della liberazione anticipata al condannato detenuto in carcere o in misura alternativa»;

che il giudice *a quo* premette di essere chiamato a pronunciarsi sull'istanza con la quale un detenuto — condannato alla pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione per rapina aggravata ed altri reati — aveva chiesto la concessione del beneficio della liberazione anticipata, in relazione ai semestri di pena già espiati: istanza verosimilmente destinata ad essere respinta, essendo l'istante incorso ripetutamente in sanzioni disciplinari di rilevante gravità, che comprovavano la sua mancata partecipazione all'opera di rieducazione;

che, ciò premesso, il rimettente rileva come in base all'art. 69-*bis* della legge n. 354 del 1975, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 277 del 2002, il magistrato di sorveglianza debba provvedere sull'istanza di liberazione anticipata con procedura c.d. *de plano*, ossia con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, cui solo successivamente il provvedimento è comunicato o notificato ai sensi dell'art. 127 del codice di procedura penale;

che il comma 2 dello stesso art. 69-*bis* si limita a stabilire che la decisione non deve essere adottata prima di quindici giorni dalla richiesta di parere del pubblico ministero, consentendo tuttavia al magistrato di sorveglianza di provvedere anche in assenza di esso; mentre il successivo comma 3 accorda al difensore, all'interessato ed al pubblico ministero, la facoltà di proporre — nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza — reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio, il quale si pronuncia con il rito camerale previsto dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen;

che il giudice *a quo* osserva, peraltro, come il rito *de plano* sia previsto, nell'ambito del processo penale, solo in rapporto a provvedimenti in tema di esecuzione che non implicano valutazioni sul merito dell'istanza, in quanto attinenti a profili puramente procedurali; e come, nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, esso continui ad essere contemplato solo nei casi in cui l'attività del magistrato di sorveglianza conserva un «carattere misto», a metà tra l'amministrativo ed il giurisdizionale;

che con la legge n. 277 del 2002 il legislatore avrebbe nondimeno reintrodotta, in ambito penitenziario, un procedimento non in linea con le coordinate del sistema e contrastante, altresì, con il principio della giurisdizionalizzazione della fase di esecuzione della pena, enunciato dai numeri 96 e seguenti dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale);

che sarebbe evidente, difatti, come il rito previsto dalla norma impugnata non offra le medesime garanzie difensive assicurate dal procedimento camerale «ordinario» di sorveglianza, regolato dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.: procedimento, quest'ultimo, che — in ossequio all'anzidetto principio — prevede la nomina di un difensore di ufficio, ove l'interessato non abbia nominato un difensore di fiducia; la notificazione dell'avviso della data dell'udienza in camera di consiglio; il diritto dell'interessato di intervenire personalmente alla stessa, con l'assistenza del difensore, nonché di presentare documentazione e di concorrere all'acquisizione delle prove;

che siffatta diversità di disciplina risulterebbe priva di giustificazione, poiché anche il procedimento delinente dalla norma denunciata — al pari di quanto avviene, in linea di massima, per quello «generale» di sorveglianza — sarebbe preordinato al «riacquisto di quote di libertà» da parte dell'interessato; ma quand'anche si concludesse con un provvedimento negativo (come potrebbe accadere nel caso di specie), la pronuncia — pur non comportando una oggettiva modifica in peius della situazione del detenuto — avrebbe comunque una diretta incidenza sulla quantità di pena ancora da espiare: con possibili ricadute sull'applicabilità delle misure alternative alla detenzione, se non addirittura sulla scarcerazione dell'interessato, ove la fine della pena fosse ormai prossima;

che in secondo luogo, poi, il procedimento «generale» di sorveglianza si configurerebbe come un «procedimento sul detenuto»; mentre quello relativo alla liberazione anticipata sarebbe anzitutto un «procedimento sul fatto» — cioè sui comportamenti tenuti dal soggetto durante la detenzione — molto più prossimo, quindi, al procedimento di cognizione;

che proprio in questo caso, tuttavia, il soggetto sottoposto al giudizio vedrebbe limitato l'esercizio del suo diritto di difesa, tutelato dall'art. 24, secondo comma, Cost;

che ai fini della piena garanzia di tale diritto non sarebbe sufficiente il meccanismo del «contraddittorio differito», insito nella possibilità di far valere le proprie ragioni successivamente alla decisione, proponendo reclamo al tribunale di sorveglianza: la mancata previsione della partecipazione dell'interessato al procedimento davanti al magistrato di sorveglianza, difatti, si risolverebbe pur sempre — ove il soggetto fosse in grado di dimostrare in tale sede la fondatezza delle sue motivazioni — in una «denegata giustizia»; e ciò tanto più nell'ipotesi in cui la concessione della liberazione anticipata implicasse l'immediata conclusione dell'espiazione della pena;

che sarebbe significativa, in tale direzione, anche l'omessa previsione della facoltà dell'interessato di presentare «memorie»: facoltà nella quale la sentenza n. 188 del 1990 di questa Corte aveva ravvisato un argomento per dichiarare non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 14-*ter* della legge n. 354 del 1975;

che, a quest'ultimo proposito, il rimettente ricorda, peraltro, come la Corte, con la successiva sentenza n. 53 del 1993, abbia dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 236, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. e gli artt. 14-*ter*, primo, secondo e terzo comma, e 30-*bis* della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentivano l'applicazione degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. nel procedimento di reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permessi premio:

rilevandone segnatamente il contrasto con il citato criterio direttivo di cui al numero 96 della legge delega n. 81 del 1987, che imponeva garanzie di giurisdizionalità nella fase di esecuzione, consistenti nella necessità del contraddittorio e nell'impugnabilità dei provvedimenti;

che l'ordinanza di rimessione pone da ultimo l'accento sulla complessiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale, la quale — abbandonato l'originario indirizzo che attribuiva natura amministrativa alle misure adottate nell'ambito del trattamento penale — avrebbe dapprima accolto la distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, tra provvedimenti relativi alle modalità dell'esecuzione della pena negli istituti a ciò destinati (attratti nell'area dei soli rimedi di indole amministrativa), e provvedimenti riguardanti la misura e la qualità della pena (attratti invece nell'area della giurisdizione); per pervenire, infine, all'affermazione dell'esigenza costituzionale del riconoscimento di un diritto di azione dei detenuti e degli internati, in un procedimento avente caratteri giurisdizionali, indipendentemente dalla natura dell'atto produttivo della lesione;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che questa Corte, scrutinando analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al solo art. 24 Cost., ha già avuto modo di osservare come la nuova disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata — disciplina in forza della quale il magistrato di sorveglianza decide sull'istanza dell'interessato *de plano*, salva una fase successiva di reclamo, a contraddittorio pieno, davanti al tribunale di sorveglianza — sia stata introdotta dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277 in risposta ad esigenze di snellimento procedurale fortemente sentite nella prassi, tenuto conto anche dell'elevato numero delle istanze di cui si discute (*cf.* ordinanza n. 352 del 2003);

che, in particolare, veniva avvertita come fonte di ingiustificato aggravio (e ritardo nella decisione) la previsione di un procedimento in contraddittorio, in vista dell'adozione di un provvedimento che ben poteva essere — ed in larga parte dei casi era — di accoglimento della richiesta dell'interessato: apparendo assai più ragionevole, di contro, che l'instaurazione di un contraddittorio pieno avvenisse solo nel caso di eventuale insoddisfazione del richiedente (o del pubblico ministero) per la decisione assunta;

che, nella stessa occasione, questa Corte ha altresì ribadito la piena compatibilità con il diritto di difesa dei modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito: caratterizzati cioè — in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza — da una decisione *de plano* seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al *decisum* (*cf.*, in questo senso, altresì, *ex plurimis*, ordinanze n. 292 del 2004; n. 257, n. 132, n. 131 e n. 32 del 2003); e ciò conformemente al consolidato principio per cui il diritto di difesa può essere regolato in modo diverso, onde adattarlo alle esigenze ed alle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché di tale diritto siano assicurati lo scopo e la funzione (*cf.*, *ex plurimis*, sentenza n. 321 del 2004);

che tali conclusioni valgono a maggior ragione per il procedimento in esame, nel quale il giudice è chiamato a decidere su una domanda proposta dalla stessa parte del cui diritto di difesa si discute: circostanza che — come pure questa Corte ha rilevato — rende tra l'altro non persuasiva la tesi, prospettata dal giudice *a quo*, secondo cui il richiedente, in assenza di previsione espressa, non sarebbe legittimato a produrre memorie difensive a sostegno della propria richiesta;

che non ha pregio, in senso contrario, l'ulteriore argomento dell'odierno giudice rimettente, stando al quale il meccanismo del contraddittorio differito potrebbe comunque pregiudicare l'interessato — il quale fosse in grado di dimostrare la fondatezza delle sue tesi, ove ammesso a partecipare al procedimento davanti al magistrato di sorveglianza — allorché la concessione del beneficio implicasse l'immediata conclusione dell'espiazione della pena;

che, a prescindere dalla considerazione che — per quanto emerge dalla narrazione in fatto contenuta nell'ordinanza di rimessione — l'ipotesi ora indicata non viene comunque in rilievo nel giudizio *a quo*, deve osservarsi come la previsione del procedimento *de plano* giovi senz'altro alla rapidità della decisione in rapporto al complesso delle istanze in parola, rispetto alle quali, come accennato, è in fatto nettamente preponderante la percentuale dei provvedimenti di accoglimento: evitando così il pregiudizio che il rimettente ipotizza sotto altro profilo, ossia che i tempi più lunghi, richiesti al fine di una decisione in contraddittorio già in prima battuta, danneg-

gino i condannati con pena da espiare prossima alla conclusione; tutto ciò senza considerare che, proprio attraverso il meccanismo censurato, viene assicurato, in sostanza, al condannato un doppio scrutinio nel merito della sua istanza;

che appare inconferente, ancora, il richiamo del giudice *a quo* alla sentenza di questa Corte n. 53 del 1993, concernente la mancata attuazione del principio del contraddittorio nel procedimento di reclamo avverso determinati provvedimenti del magistrato di sorveglianza, in materia di permessi premio: giacché — a prescindere da ogni altro possibile rilievo — nella specie il contraddittorio nel procedimento di reclamo è pienamente garantito;

che le considerazioni che precedono valgono a rendere altresì palese l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 Cost.;

che la previsione di una procedura a contraddittorio differito, in materia di liberazione anticipata, si giustifica difatti — sulla scorta di una valutazione legislativa non irrazionale — alla luce delle peculiarità e delle particolari esigenze operative dello specifico istituto: istituto che, tra l'altro — per diffuso convincimento — si differenzia, già sul piano strutturale, dal complesso delle misure alternative alla detenzione in senso stretto (concesse dall'organo collegiale con l'osservanza della procedura di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.), traducendosi in una mera riduzione quantitativa della pena, finalizzata a «premiare» il condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, cui non si accompagna alcun regime «alternativo» a quello carcerario;

che quanto, infine, al supposto contrasto con l'art. 27 Cost., tale parametro risulta evocato unicamente nel dispositivo dell'ordinanza di remissione, senza che nella relativa motivazione si rinvenga alcun supporto argomentativo del contrasto stesso;

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 292

Ordinanza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - IRPEF - Somme percepite a titolo di risarcimento del danno - Assoggettamento a tassazione separata - Questione sollevata allo scopo di escludere qualsivoglia imposizione - Denunciata lesione dei principi costituzionali a tutela del lavoro, del principio della capacità contributiva, violazione delle norme che esentano da imposte e tasse il processo del lavoro - Censura priva di incidenza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85), art. 32, comma 1, lettera *a*).
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, promosso con ordinanza del 10 marzo 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto nella controversia vertente tra Teodoro Giarnieri e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Grosseto, iscritta al n. 1029 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso della ritenuta d'acconto effettuata ai fini dell'IRPEF dal suo datore di lavoro, la Commissione tributaria provinciale di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con il quale il regime della tassazione separata previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, viene esteso ai redditi riguardanti «le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro»;

che il giudice rimettente premette che il contribuente aveva stipulato con il suo datore di lavoro una transazione concernente la risoluzione del rapporto di lavoro, in forza della quale erano state attribuite al lavoratore, a titolo di risarcimento, somme sulle quali il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, aveva operato la ritenuta d'acconto ai fini dell'IRPEF;

che la Commissione tributaria ha ritenuto rilevante la sollevata questione, «poiché ove la norma di cui sopra venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, non vi sarebbe alcun titolo per l'Ufficio a ritenere le somme detratte a suo tempo dal sostituto di imposta per il semplice motivo che l'indennità attribuita [...] a titolo risarcitorio non sarebbe comunque imponibile e per l'effetto non è quindi possibile decidere la causa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, essendo proprio questa la questione prospettata dal ricorrente e l'unico motivo di ricorso»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente assume che la norma denunciata, nell'assoggettare ad imposta le somme percepite quale ristoro per un licenziamento illegittimo, si porrebbe in contrasto: *a)* con le norme della Costituzione che tutelano il lavoro (artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38); *b)* con le norme di legge che esentano il processo del lavoro da imposte e tasse; *c)* con il principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost., data la natura risarcitoria di tali somme, «versate quale ristoro di una perdita (del posto di lavoro, della relativa retribuzione, ecc...)»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per la manifesta infondatezza della sollevata questione;

che la difesa erariale, quanto alla manifesta inammissibilità della questione, osserva: *a)* che l'imponibilità delle somme transattivamente percepite dal lavoratore dipendente quale risarcimento di un danno da lucro cessante ed a definizione di una controversia concernente la cessazione del rapporto di lavoro non è stata introdotta dalla norma denunciata, ma è prevista dal combinato disposto degli artt. 6, comma 2, e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, che non forma oggetto di censura; *b)* che l'accoglimento della questione non inciderebbe sul disposto del parimenti non censurato art. 16, comma 1, lettera *i)*, del d.P.R. n. 917 del 1986, che assoggetta a tassazione separata, in via generale, anche i proventi specificamente elencati nella norma denunciata;

che, quanto alla manifesta infondatezza, l'Avvocatura generale dello Stato deduce: *a)* che le somme oggetto della transazione in esame, attenendo al ristoro del lucro cessante e non del danno emergente, conservano, sul piano dell'idoneità ad esprimere una capacità contributiva, la medesima natura delle retribuzioni percepite per effetto della regolare prestazione del lavoro, senza che, pertanto, il loro assoggettamento ad imposta comporti alcuna violazione dell'art. 53 della Costituzione; *b)* che le norme che esentano il processo del lavoro da imposte e tasse non costituiscono un idoneo *tertium comparationis*, perché tali esenzioni riguardano imposte d'atto concernenti l'esercizio del diritto di agire in giudizio, mentre il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'imposizione diretta di un reddito di lavoro od a questo assimilabile.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Grosseto dubita, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con il quale il regime della tassazione separata previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *a)* del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, viene esteso ai redditi riguardanti «le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro»;

che il giudice *a quo* è chiamato a decidere sull'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso, formulata da un lavoratore nei confronti dell'erario, della ritenuta d'acconto ai fini dell'IRPEF effettuata dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, sulla somma dallo stesso corrisposta in via transattiva a titolo di risarcimento del danno per la chiusura di una lite concernente il rapporto di lavoro;

che il rimettente ha motivato la rilevanza della sollevata questione affermando che, ove la norma denunciata venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, «non vi sarebbe alcun titolo per l'Ufficio a ritenere le somme detratte a suo tempo dal sostituto di imposta», in quanto «l'indennità attribuita [...] a titolo risarcitorio non sarebbe comunque imponible»;

che tale affermazione è errata, in quanto l'assoggettamento all'IRPEF delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno consegue non dalla norma censurata, bensì dall'articolo 6, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 — il quale, nel classificare i redditi imponibili, stabilisce che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi [...] e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti» — integrato, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, dall'art. 48, comma 1, primo periodo, dello stesso d.P.R., nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, il quale a sua volta prevede che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»;

che la disposizione denunciata, come sopra osservato, si limita ad estendere il più favorevole regime della tassazione separata alle somme corrisposte a titolo risarcitorio, considerate imponibili dal combinato disposto dei citati articoli 6, comma 2, primo periodo, e 48, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986;

che, pertanto, l'accoglimento della sollevata questione non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio *a quo* ed in particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, non comporterebbe il rimborso della ritenuta d'acconto chiesta in restituzione all'erario;

che, di conseguenza, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (v., *ex plurimis*, sentenza n. 372 del 2003 e ordinanza n. 297 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 293

Ordinanza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria delle spese, dei principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, indebita compressione dell'autonomia e del potere di autorganizzazione delle istituzioni locali - Sopravvenuta promulgazione dell'atto impugnato con omissione di tutte le norme censurate - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004 (disegno di legge n. 924), artt. 8, comma 4, 11, comma 1, 21, comma 3, limitatamente all'inciso «da registrarsi alla Corte dei conti», 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116, 117, 121 e 127, commi 27, 28, 34 e 77.
- Costituzione, artt. 3, 5, 10, 51, 81, quarto comma, 97 e 114; statuto speciale per la Regione Siciliana, artt. 12, 14 e 17.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 4, 11, comma 1, 21, comma 3, limitatamente all'inciso «da registrarsi alla Corte dei conti», 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116, 117, 121 e 127, commi 27, 28, 34 e 77, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004 (disegno di legge n. 924), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 24 dicembre 2004, depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 116 del registro ricorsi 2004.

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 24 dicembre 2004 e depositato il successivo 31 dicembre, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 4, 11, comma 1, 21, comma 3, limitatamente all'inciso «da registrarsi alla Corte dei conti», 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116, 117, 121 e 127, commi 27, 28, 34 e 77, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004 (disegno di legge n. 924), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005»;

che un primo gruppo di censure ha ad oggetto articoli della delibera legislativa che, ad avviso del ricorrente, contengono disposizioni comportanti nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale senza indicare le risorse con cui farvi fronte, in violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che sarebbero affetti da questo vizio le seguenti disposizioni della delibera legislativa:

l'art. 85, il quale comporta l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle garanzie concesse dai soci di cooperative agricole, con facoltà di rivalsa della Regione nei confronti delle cooperative stesse, per le quali

sia stato dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata avviata la liquidazione coatta amministrativa e che abbiano assunto prestiti per il pagamento di rate di mutui o di esposizioni debitorie per prestiti agrari e di esercizio;

l'art. 91, che autorizza l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Palermo per il finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato di ricerca in scienze delle attività motorie, senza indicare l'ammontare dell'onere e le risorse con cui dare copertura alla nuova spesa;

l'art. 106, il quale, riformulando il testo degli articoli 107 e 108 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, estende la platea dei destinatari delle particolari provvidenze (consistenti nella concessione di una elargizione speciale di 150 milioni di lire, nell'erogazione di borse di studio annue agli orfani e nell'assunzione dei più stretti congiunti nei ruoli dell'amministrazione regionale nonché nell'accesso al fondo per la costituzione di parte civile), previste dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 in favore delle vittime della criminalità organizzata;

l'art. 109, che proroga, senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2007, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76. Detta norma, ad avviso del Commissario dello Stato, violerebbe altresì gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto trasformerebbe i rapporti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in assenza di procedure pubbliche selettive per la definitiva immissione nell'organico degli enti in questione;

l'art. 116, che prevede l'utilizzazione da parte del competente dipartimento dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per un triennio, di personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267. Questa norma indicherebbe la copertura finanziaria per il solo esercizio 2005 a fronte di un impegno di spesa triennale;

l'art. 121, che estende i benefici previsti dall'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, consistenti nell'erogazione di un finanziamento straordinario, ai soci della cooperativa «Le Gazzelle» lotto 214 di Messina;

che il Commissario dello Stato censura inoltre gli articoli 107 e 127, comma 77, della delibera legislativa, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

che l'art. 107 riconosce come ente di interesse regionale l'Istituto di Studi Politici «S. Pio» senza indicare dello stesso né la sede né l'attività svolta in Sicilia, elementi questi indispensabili per la qualificazione come ente di interesse regionale ed in assenza dei quali l'intervento legislativo sarebbe affetto da manifesta irragionevolezza;

che violerebbe i medesimi parametri costituzionali l'art. 127, comma 77, che contiene una modifica al testo dell'art. 36 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 15: questo, come riformulato, autorizzerebbe anche per il 2005 l'assunzione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili negli enti locali, con il solo limite del rispetto del patto di stabilità regionale;

che l'art. 8 della delibera legislativa, il quale istituisce la tassa fitosanitaria nei termini e secondo le prescrizioni della direttiva 2000/29/CE, modificata dalla direttiva 2002/1989/CE del Consiglio, è impugnato con riguardo al comma 4, per contrasto con l'art. 12 dello statuto speciale, giacché prevede che le modalità di gestione della tassa siano stabilite con decreto dell'assessorato della sanità, di concerto con quello del bilancio e delle finanze, anziché con regolamento da emanarsi da parte del Presidente della Regione;

che altre censure del Commissario dello Stato investono l'art. 117 e l'art. 127, commi 27 e 28, della delibera legislativa, disposizioni entrambe attinenti al personale chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli assessori regionali;

che l'art. 117 eccederebbe dalla competenza legislativa della Regione, là dove dispone che, indipendentemente dalle amministrazioni di provenienza e quindi anche diverse da quella regionale, il periodo di durata del servizio prestato presso gli uffici posti alla diretta dipendenza del Presidente e degli assessori regionali è da considerarsi come aspettativa senza assegni fino al termine dell'incarico;

che, al riguardo, il Commissario dello Stato rileva che la disciplina della materia è riservata o ad appositi contratti collettivi di lavoro, insuscettibili per loro natura di modifica da parte del legislatore, o a specifiche previsioni legislative dei rispettivi ordinamenti che riguardano ciascuna categoria di personale pubblico;

che l'altra disposizione, contenuta nel comma 28 dell'art. 127, esclude i dipendenti collocati anticipatamente in pensione chiamati a far parte degli uffici di staff dall'applicazione del comma 1 dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, operante nell'ordinamento siciliano in virtù dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, che vieta il conferimento, a tale categoria di soggetti, di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca;

che la deroga alla previsione di carattere generale, dal legislatore nazionale espressamente finalizzata alla piena ed effettiva trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, costituisce, ad avviso del Commissario dello Stato, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti e dei titolari degli uffici pubblici, cui è imposto il rispetto delle finalità del citato art. 25 della legge n. 724 del 1994, in violazione degli articoli 3 e 97 Cost;

che per le stesse considerazioni sarebbe costituzionalmente illegittimo anche il comma 27, avente il medesimo contenuto;

che, secondo il ricorrente, in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost. si porrebbe altresì la previsione del comma 34 del medesimo art. 127, ai cui sensi agli interventi di messa in sicurezza dei siti minerari di proprietà della Regione si può provvedere dando incarico alla società Biosphera, partecipata maggioritariamente dalla Regione medesima;

che, ad avviso del Commissario dello Stato, la disposizione non sarebbe conforme ai criteri d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, la quale deve rispettare le procedure di pubblica evidenza prescritte anche a livello comunitario per l'individuazione del soggetto incaricato di espletare un servizio pubblico: questo principio non potrebbe essere derogato individuando per legge una società nel cui capitale sociale la pubblica amministrazione abbia una partecipazione, seppur maggioritaria;

che l'art. 114 della delibera legislativa interferirebbe in materia penale e violerebbe l'art. 14 dello statuto speciale: con tale disposizione, infatti, vengono disposti gli interventi per il controllo della fauna selvatica con modalità difformi dalle prescrizioni dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sicché si avrebbe l'autorizzazione ad un esercizio venatorio al di fuori dei termini prescritti dal calendario per la generalità dei cittadini, condotta sanzionata penalmente dall'art. 30 della legge in questione;

che l'art. 1, comma 1, della delibera legislativa — il quale prevede che le società d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti, costituite ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, determinano con delibera dell'assemblea dei soci la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani — si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, che assegna agli enti locali la competenza a determinare le tariffe relative al servizio in questione;

che, in proposito, il Commissario dello Stato rileva che, benché l'assemblea dei soci delle società d'ambito sia costituita dai sindaci dei Comuni interessati, i quali sono titolari del generale potere di rappresentanza e sovrintendenza dei servizi e degli uffici comunali, nei loro poteri non sarebbe compreso il compito di determinare la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, che è di competenza del consiglio, organo rappresentativo dell'intera collettività locale; e la potestà legislativa regionale in materia di ordinamento e regime degli enti locali non potrebbe spingersi sino a modificare per una singola materia l'ordinario riparto di competenze tra gli organi delle istituzioni locali, riservata semmai agli statuti di queste ultime;

che questa previsione, seppure finalizzata ad accelerare i tempi di avvio del nuovo sistema di gestione del ciclo di rifiuti urbani e a razionalizzarne le modalità di erogazione, costituirebbe pertanto un'indebita compressione dell'autonomia e del potere di autorganizzazione delle istituzioni locali, riconosciuto dagli articoli 5 e 114 della Costituzione;

che, infine, il ricorrente denuncia l'art. 21, che introduce una nuova disciplina in materia di conservazione dei residui passivi, limitatamente all'inciso del comma 3 «da registrarsi alla Corte dei conti»;

che la ragione dell'incostituzionalità risiederebbe nel fatto che sarebbe precluso al legislatore regionale aggiungere nuovi compiti al controllo contemplato dall'art. 2 del d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, relativo alla norma di attuazione dello statuto in materia di funzioni della Corte dei conti, essendo riservato alla competenza dello Stato definire l'ambito di competenza della suddetta Corte;

che in prossimità della camera di consiglio l'Avvocatura generale dello Stato ha dato atto dell'esaurimento della controversia in ragione dell'intervenuta promulgazione e pubblicazione della delibera legislativa con esclusione delle disposizioni impugnate con il ricorso del Commissario.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 5, 10, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 della Costituzione nonché agli articoli 12, 14 e 17 dello statuto speciale, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 4, 11, comma 1, 21, comma 3, limitatamente all'inciso «da registrarsi alla Corte dei conti», 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116, 117, 121, 127, commi 27, 28, 34 e 77, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004 (disegno di legge n. 924), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005»;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata (come legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17) con omissione di tutte le disposizioni (e parti di testo) oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 32 e n. 131 del 2004; ordinanza n. 169 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 294

Ordinanza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese nel corso di una trasmissione televisiva condotta dallo stesso - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte d'appello di Brescia - Ritenuta lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilità del ricorso - Conseguenti notifica e comunicazione.

- Deliberazione della Camera dei deputati 27 ottobre 2004 (doc. IV-*quater*, n. 77).
- Costituzione, art. 68, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 27 ottobre 2004, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Paolo Ielo, promosso dalla Corte d'appello di Brescia, con ricorso depositato il 5 febbraio 2005 ed iscritto al n. 284 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che con ricorso del 31 gennaio 2005 la Corte d'appello di Brescia ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 27 ottobre 2004 (doc. IV-*quater*, n. 77) con la quale — in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere — è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la Corte d'appello premette che il deputato Sgarbi, nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 28 dicembre 1995, aveva letto e commentato alcuni articoli di stampa nei quali si dava notizia che il G.I.P. del Tribunale di Milano, all'esito dell'udienza preliminare, aveva prosciolto alcuni imputati — tra i quali Fedele Confalonieri, presidente della società Mediaset proprietaria dell'emittente televisiva «Canale 5» — dal reato di finanziamento illecito al partito socialista italiano;

che, nel dare lettura dell'articolo pubblicato sull'argomento dal quotidiano «Il Messaggero» in data 23 dicembre 1995, il deputato Sgarbi aveva rivolto una serie di pesanti apprezzamenti nei confronti del dott. Paolo Ielo, all'epoca magistrato presso la Procura della Repubblica di Milano, ritenendolo responsabile della conduzione dell'inchiesta che si era poi conclusa col proscioglimento di Confalonieri e degli altri imputati;

che nel corso della medesima trasmissione, poi, era stata mandata in onda una parte dell'intervista resa da Confalonieri, il quale aveva fatto presente di essere stato inquisito per l'allestimento di stand in occasione del congresso del partito socialista, mentre per fatti identici — compiuti però in occasione di congressi di altri partiti, nella specie del partito comunista italiano — nessuna iniziativa era stata assunta dalla magistratura;

che a commento di tale intervista, Sgarbi aveva pronunciato una serie di frasi contro il dottor Ielo, ipotizzando un uso distorto della giustizia consistente nel trattare in modo diverso fatti sostanzialmente analoghi;

che, instauratosi, a seguito di querela da parte del dott. Ielo, il procedimento penale nei confronti dell'onorevole Sgarbi, il Tribunale di Brescia, con sentenza del 9 maggio 2002, aveva condannato quest'ultimo per il delitto di diffamazione aggravata;

che, proposto appello avverso tale sentenza ed intervenuta, nel frattempo, la legge 20 giugno 2003, n. 140, la Corte d'appello aveva trasmesso gli atti alla Camera dei deputati per le decisioni del caso e la Camera aveva votato per l'insindacabilità con la delibera oggetto di conflitto;

che la Corte d'appello di Brescia osserva che le frasi per le quali l'onorevole Sgarbi è imputato non paiono connesse con atti tipici della funzione parlamentare, non sussistendo alcun collegamento tra quest'ultima ed il commento svolto, nel corso di una trasmissione televisiva, sulle vicende giudiziarie di Confalonieri e non avendo la stessa difesa dell'imputato prodotto alcun atto idoneo a dimostrare che il deputato Sgarbi si fosse interessato alla menzionata vicenda processuale in veste di parlamentare;

che inoltre, alla luce della sentenza n. 120 del 2004 di questa Corte, che ha chiarito la portata e l'esatta interpretazione della legge n. 140 del 2003, il contenuto politico delle dichiarazioni rese dal deputato non consentirebbe, di per sé, di ricondurle all'esercizio delle funzioni parlamentari, tanto più che le dichiarazioni sono nel caso all'esame «piuttosto riconducibili alla libera manifestazione del pensiero garantita ad ogni cittadino»;

che il riferimento, contenuto anche nella delibera impugnata, al tema del finanziamento dei partiti politici, oggetto di ampia discussione in Parlamento, non sembra alla Corte d'appello pertinente, giacché la trasmissione televisiva in questione non aveva affatto come tema questo argomento, essendo piuttosto incentrata sulla critica all'operato della magistratura inquirente, nella specie identificata col dottor Ielo;

che, nonostante l'art. 3 della citata legge n. 140 del 2003 ricomprenda nella prerogativa dell'immunità anche le attività di divulgazione, di critica e di denuncia politica, è altrettanto vero che esse debbono risultare connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari;

che in base a tali considerazioni la Corte bresciana ritiene illegittima la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati e «solleva conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione», così come esercitato dalla Camera nella delibera citata.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, impregiudicata rimanendo ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di Brescia è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che analogamente la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, la ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte di appello di Brescia;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 295

Ordinanza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Impossibilità di trattenimento entro un centro di permanenza - Provvedimento di espulsione del questore - Ricorso giurisdizionale - Mancata previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa, disparità di trattamento tra stranieri, violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Omessa descrizione della fattispecie *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*bis* e 5-*ter*, come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall'articolo 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 15 ottobre 2002 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di G.R., iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui «non prevede ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di espulsione del questore emesso quando non sia possibile trattenere lo straniero entro un centro di permanenza»;

che l'ordinanza riferisce che «il difensore» aveva eccepito che l'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede l'anzidetto ricorso, violerebbe il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'eccezione «va accolta»;

che si verificherebbe, difatti, nella specie, una disparità di trattamento fra lo straniero che viola l'ordine di espulsione emesso dal questore ai sensi del citato art. 14, comma 5-bis, e lo straniero che viola «l'ordine di espulsione in caso di proroga da parte del questore ex art. 14, comma 1»: giacché, mentre nel primo caso lo straniero — nell'ipotesi di permanenza nel territorio dello Stato — è soggetto a sanzione penale in base al comma 5-ter dello stesso art. 14; nel secondo caso non è invece punibile;

che sarebbero pertanto vulnerati gli artt. 2, 3 e 24 Cost., per «disparità di trattamento» e «privazione del diritto di difesa con violazione dei diritti inviolabili dell'uomo»;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio sul quale si innesta l'incidente di costituzionalità;

che, pertanto — in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (*cfr.*, *ex plurimis*, nella medesima materia oggetto dell'odierno quesito, ordinanze n. 100 del 2005 e n. 302 del 2004) — la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 296

Ordinanza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Sopravvenienza di altra condanna - Revoca di diritto del beneficio - Potere discrezionale del giudice in ordine alla pena da espiare - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 168, primo comma, numero 2.
- Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma.

Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Concedibilità del beneficio per non più di due volte - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, discriminazione tra condannati, violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Questione irrilevante nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 164, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 164, quarto comma, e 168, primo comma, numero 2, del codice penale promosso con ordinanza del 28 giugno 2004 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento di esecuzione nei confronti di M.A., iscritta al n. 989 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa più di due volte, anche quando il superamento di tale limite numerico sia determinato dalla sopravvenienza di condanne per reati commessi anteriormente alla concessione del beneficio ed a pene che — cumulate alla parte residua della pena sospesa che, ad avviso del giudice, dovrebbe espiarsi, tenuto conto del periodo di sospensione condizionale trascorso e della condotta tenuta in esso dal condannato, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. — non superino i limiti indicati dall'art. 163 cod. pen;

b) dell'art. 168, primo comma, numero 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, investito della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena per sopravvenienza di condanne per fatti commessi anteriormente alla concessione del beneficio, determini — tenuto conto del periodo di sospensione condizionale trascorso e della condotta in esso tenuta dal condannato, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. — la misura residua in cui la pena sospesa deve essere eseguita; e che, ove tale pena residua, cumulata alle pene da eseguirsi per effetto delle condanne sopravvenute, non superi i limiti indicati dall'art. 163 cod. pen., possa rigettare la richiesta di revoca, qualora ritenga che il beneficio resti idoneo a perseguire le sue finalità;

che il rimettente riferisce di doversi pronunciare, quale giudice dell'esecuzione, sulla richiesta del pubblico ministero di revoca, *ex* art. 168, primo comma, numero 2, cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa ad una persona, in atto detenuta, in relazione a due sentenze di condanna per ricettazione (art. 648 cod. pen.): la prima alla pena di un anno di reclusione, oltre la multa; la seconda alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre la multa;

che la richiesta era motivata dalla sopravvenienza, nei confronti della stessa persona, di due ulteriori sentenze di condanna per delitti di ricettazione anteriormente commessi: l'una alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre la multa; l'altra alla pena di due anni di reclusione, oltre la multa;

che il rimettente osserva come, in tale situazione, le norme impugnate imporrebbero una «vincolata e meccanica» revoca del beneficio, basata unicamente sul superamento «astratto» dei limiti di pena e di numero di condanne inflitte: senza tener conto — come sarebbe viceversa imposto dagli artt. 3 e 27 Cost. — dell'impatto che il ripristino dell'esecuzione della pena, per un verso, e la parziale positiva «esecuzione del beneficio della sospensione condizionale», per un altro verso, assumono rispetto al processo rieducativo del reo;

che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, difatti, l'istituto della sospensione condizionale della pena parteciperebbe — alla stessa stregua delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) — di una finalità di prevenzione speciale, intesa alla rieducazione del reo: finalità che, peraltro, si realizza non già consentendo al condannato di scontare la pena con modalità più o meno distanti dal comune trattamento carcerario; ma sospendendo la stessa esecuzione della pena, che viene mantenuta solo come «minaccia», per l'ipotesi in cui il condannato tradisca le aspettative insite nella prognosi favorevole riguardo alla sua astensione dalla commissione di nuovi reati;

che, in simile prospettiva, i limiti alla possibilità di concessione originaria, di nuova concessione e di mantenimento del beneficio contemplati dagli artt. 163 e 164 cod. pen. — limiti relativi tanto all'entità delle pene inflitte che al numero delle condanne riportate — esprimerebbero una presunzione legislativa di inidoneità della sospensione condizionale a dispiegare la propria finalità di prevenzione speciale: presunzione destinata ad operare anche quando il superamento dei predetti limiti consegua alla sopravvenienza di condanne per fatti anteriormente commessi;

che tale disciplina rifletterebbe l'impronta ideologica dell'ordinamento vigente all'epoca di emanazione del codice penale del 1930, che non contemplava alternative al trattamento penitenziario ed attribuiva alla pena una finalità marcatamente retributiva: impronta, peraltro, profondamente alterata dalle successive modifiche legislative, introdotte a fini di adeguamento dell'ordinamento stesso ai principi di personalità della responsabilità penale e della finalità tendenzialmente rieducativa della pena, di cui all'art. 27, primo e terzo comma, Cost;

che, al riguardo, verrebbe soprattutto in rilievo l'avvenuta introduzione, con l'art. 47 della legge n. 354 del 1975, della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, la quale — pur comportando limitazioni più o meno penetranti alla libertà del condannato — sottrae quest'ultimo non solo al regime penitenziario ordinario, ma allo stesso regime detentivo;

che detta misura affiancherebbe, dunque, la sospensione condizionale della pena, quale istituto che consente di attuare una finalità di prevenzione speciale e rieducativa senza esporre i condannati al contatto col circuito carcerario: potendo l'affidamento in prova essere attualmente concesso anche a chi non abbia subito neppure in parte l'esecuzione della pena nelle forme ordinarie;

che l'unica differenza risiederebbe nel fatto che nell'affidamento in prova al servizio sociale la finalità rieducativa non è esclusiva, prevedendo tale misura limitazioni della libertà del condannato che assumono un significato anche solo indirettamente afflittivo e punitivo; mentre lo sarebbe nella sospensione condizionale della pena, dato che essa solo facoltativamente può essere subordinata a determinate condizioni, peraltro non necessariamente limitative della libertà;

che la finalità in tutto o in parte rieducativa di una misura, la quale si ponga in alternativa al carcere, peraltro, postulerebbe necessariamente — anche alla luce del principio di personalità della responsabilità penale e della conseguente esigenza di personalizzazione del trattamento — che ogni giudizio, circa la persistente idoneità del condannato a fruire del beneficio, si basi sulla valutazione della sua condotta e della sua personalità nel momento in cui l'eventuale esecuzione della pena nelle forme ordinarie dovrebbe aver luogo; e non già su verifiche riferite al momento «astratto» in cui i reati sono stati commessi o le condanne sono state inflitte;

che, rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale, tale inderogabile esigenza risulterebbe rispettata, nell'ipotesi che viene in rilievo: ove sopravvenga una nuova condanna per fatti anteriormente commessi, il tribunale di sorveglianza dovrebbe, difatti, sottrarre al cumulo delle pene inflitte il periodo trascorso in regime di affidamento che abbia avuto parziale esito positivo allo stato degli atti; e, qualora la pena complessiva così risultante non superi i limiti di fruibilità della misura, potrebbe disporre la continuazione, a prescindere dal numero di condanne sopravvenute;

che a diversa conclusione dovrebbe pervenirsi, invece, quanto alla sospensione condizionale della pena, avuto riguardo segnatamente al disposto dell'art. 168, primo comma, numero 2, cod. pen., nella parte in cui — in caso di sopravvenienza di condanne per fatti antecedenti alla concessione del beneficio ed a pene che, cumulate con quella sospesa, superino i limiti di legge — obbliga il giudice ad un'automatica revoca del beneficio stesso;

che sarebbe, difatti, «assolutamente intollerabile», sul piano costituzionale, che una sentenza di condanna per fatti anteriori al momento in cui il giudice della cognizione ha formulato la prognosi favorevole — richiesta ai fini della concessione del beneficio — possa travolgere gli effetti positivi di quest'ultimo, desumibili da «dati concreti e verificabili»: e, cioè, non soltanto dall'effettiva astensione del condannato dalla commissione di ulteriori reati; ma anche dalla condotta complessiva tenuta dal medesimo in pendenza del termine della sospensione condizionale, valutata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen;

che il trattamento discriminatorio dei due istituti non potrebbe essere giustificato, d'altra parte, con la considerazione che l'affidamento in prova al servizio sociale costituisce, per consolidata giurisprudenza — al pari delle altre misure alternative alla detenzione — esso stesso una modalità di esecuzione della pena; mentre non lo è la sospensione condizionale, che non ha, di massima, alcun effetto restrittivo della libertà del condannato;

che a tale obiezione potrebbe infatti replicarsi che il tribunale di sorveglianza — allorché valuta se l'esito dell'affidamento sia stato positivo o meno, al fine di determinare la pena residua da spiare — prende in considerazione non già gli effetti afflittivi, ma esclusivamente quelli rieducativi della misura: ed analoga valutazione sarebbe senz'altro possibile anche in rapporto alla condotta tenuta dal condannato durante la fruizione della sospensione condizionale della pena;

che l'unico modo per rimuovere la discriminazione denunciata consisterebbe, dunque, nell'attribuire al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, poteri omologhi a quelli accordati al giudice della sorveglianza rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale: ossia, da un lato, il potere di determinare in quale residua misura la pena condizionalmente sospesa — avuto riguardo al tempo decorso dalla concessione del beneficio ed alla condotta tenuta in esso dal condannato — debba essere eseguita; e, dall'altro lato — qualora il residuo così determinato, cumulato alle pene inflitte con le condanne sopraggiunte, non superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. — il potere di rigettare la richiesta di revoca, ove permangano gli altri presupposti di fruibilità del beneficio;

che le considerazioni che precedono varrebbero a rendere palese l'incompatibilità con i parametri costituzionali evocati anche della disposizione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui preclude il mantenimento del beneficio nel caso di superamento del limite numerico delle due condanne a seguito della sopravvenienza di condanne per fatti anteriori;

che in tale ipotesi, difatti — oltre alla discriminazione tra condannati, determinata dal mero «dato formale» della pluralità o unicità delle condanne per fatti diversi, in rapporto ai quali possa esservi riunione o separazione di processi — si avrebbe ugualmente una «meccanicistica» revoca della sospensione condizionale, che oblitera le esigenze di rieducazione del reo;

che nessuna «coloritura», in termini di gravità dei fatti complessivamente ascritti al condannato, potrebbe essere in effetti aggiunta dalla sopravvenienza di una nuova condanna, allorché i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen. non vengano comunque superati: e ciò tanto se si abbia riguardo alle attuali previsioni dell'art. 168, primo comma, numero 2, cod. pen.; quanto se si tenga conto dell'intervento che — alla stregua della prospettazione dello stesso giudice *a quo* — sarebbe necessario al fine di rendere tale norma costituzionalmente legittima;

che la norma denunciata, d'altro canto, determinerebbe una ingiustificata discriminazione rispetto agli affidati in prova al servizio sociale, in rapporto ai quali il numero delle condanne sopravvenute, per fatti anteriori alla concessione del beneficio, resta privo di rilevanza, ai fini dell'eventuale revoca della misura;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il giudice rimettente solleva due distinte questioni di legittimità costituzionale, inerenti alla disciplina della sospensione condizionale della pena;

che egli censura, in primo luogo, la disposizione dell'art. 168, primo comma, numero 2, cod. pen., il quale prevede la revoca di diritto del beneficio nel caso di sopravvenienza di un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui non riconosce al giudice il potere di stabilire in quale misura, nell'ipotesi di revoca, la pena sospesa dovrebbe essere espiata, tramite scomputo di una frazione proporzionata al periodo di sospensione trascorso ed alla condotta in esso tenuta dal condannato; e, correlativamente, nella parte in cui non prevede che solo tale pena residua debba essere sommata a quella inflitta con la condanna sopravvenuta, al fine della verifica del superamento dei limiti indicati dall'art. 163 cod. pen.: con conseguente possibilità per il giudice — qualora tale verifica dia esito negativo — di mantenere in vita il beneficio, ove esso appaia ancora idoneo a perseguire le sue finalità (in sostanza, la revoca si trasformerebbe da obbligatoria in facoltativa, sulla falsariga della previsione del secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen.);

che, al riguardo, va peraltro preliminarmente osservato che, secondo quanto si riferisce nell'ordinanza di rimessione, il condannato nel giudizio *a quo* — che aveva fruito di due sospensioni condizionali per pene già complessivamente superiori al limite dei due anni di pena detentiva, previsto dall'art. 163 cod. pen. riguardo ai soggetti di età compresa tra i ventuno ed i settanta anni (quale l'interessato) — ha riportato due nuove condanne per fatti anteriormente commessi a pene che, sommate, superano a loro volta, da sole, addirittura i tre anni di reclusione (e ciò anche a tener conto della sola pena detentiva);

che non si comprende, pertanto, in qual modo il rimettente potrebbe evitare, anche in caso di accoglimento del *petitum*, di revocare il beneficio nell'ipotesi di specie: sicché, nella sua seconda parte, la questione appare irrilevante nel giudizio *a quo*;

che quanto, poi, alla prima parte del quesito — e con particolare riferimento alla censura di violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento, rispetto alla disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale — giova puntualizzare che l'obbligo del giudice di tener conto del periodo di prova trascorso, nel caso di annullamento o revoca dell'anzidetta misura, consegue a pronunce di questa Corte: pronunce le quali trovano la loro *ratio* nell'esigenza di evitare che — a fronte dei contenuti intrinsecamente afflittivi della misura stessa — i provvedimenti in parola determinino un sostanziale aggravamento del trattamento sanzionatorio del condannato, che risulterebbe privo di titolo (*cf.* sentenze n. 343 del 1987; n. 312 e 185 del 1985);

che alla stregua di dette pronunce, peraltro, nell'ipotesi in cui l'affidamento in prova venga a cessare per sopravvenienza di ulteriori sentenze di condanna per fatti anteriormente commessi, il tribunale di sorveglianza non è affatto chiamato — come mostra di ritenere il giudice *a quo* — a determinare discrezionalmente la pena residua da espiare, tenuto conto della durata del periodo di prova e del comportamento in esso tenuto dal con-

dannato (tale regime trova applicazione, difatti, nella diversa ipotesi della revoca dell'affidamento per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova: *cfr.* sentenza n. 343 del 1987); ma deve considerare il periodo di affidamento puramente e semplicemente come espiazione di pena (*cfr.* sentenza n. 185 del 1985);

che, ciò posto, risulta comunque palese l'inidoneità del *tertium comparationis* evocato dal giudice rimettente, stante l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto;

che, alla stregua di una consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, difatti — e come lo stesso giudice *a quo* riconosce — l'affidamento in prova al servizio sociale è una forma di esecuzione della pena, alternativa rispetto alla detenzione in carcere: la misura fa perno, infatti, sull'imposizione di regole di condotta («prescrizioni») — talune previste in via obbligatoria, altre solo facoltativamente — le quali, nella duplice ottica di incentivare la risocializzazione del condannato e di neutralizzare i fattori di recidiva, incidono sotto vari profili sulla libertà personale (*cfr.*, in particolare, art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 354 del 1975);

che, al contrario, la sospensione condizionale si traduce in una semplice «astensione a tempo» dall'esecuzione della pena, che — alla stregua della disciplina vigente al tempo della concessione dei benefici di cui si discute nel giudizio *a quo* — non implica alcuna limitazione della libertà personale del condannato;

che in base a detta disciplina, invero, il beneficio poteva (come può tuttora) essere subordinato all'adempimento di determinati obblighi (art. 165 cod. pen.): ma, a prescindere dal fatto che non consta che tale evenienza si sia verificata nel caso concreto, gli obblighi in parola — restituzioni; pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso; pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato — non possono essere configurati come limitazioni della libertà personale, connettendosi sostanzialmente alla commissione del fatto criminoso in quanto illecito civile o amministrativo; mentre non viene comunque in rilievo, nella presente sede, la possibilità — introdotta solo successivamente alle sentenze oggetto del giudizio *a quo* dalla legge 11 giugno 2004, n. 145 (Modifiche al codice penale ed alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato) — di subordinare il beneficio anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, ove il condannato vi consenta (nuovo art. 165, primo comma, ultima parte, cod. pen.);

che questa stessa Corte, d'altro canto — in occasione dei ricordati interventi, che hanno imposto di tener conto del periodo trascorso, nel caso di annullamento o revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale — non ha mancato di sottolineare la sostanziale diversità tra tale istituto e la sospensione condizionale della pena: motivando la sua decisione anche, e proprio, con la necessità di evitare di «porre l'affidamento in prova sullo stesso piano di misure clemenziali quali la sospensione condizionale della pena (art. 168 cod. pen.) e l'amnistia, l'indulto e la grazia condizionati (art. 596 cod. proc. pen.), nei quali manca del tutto un assoggettamento a restrizioni della libertà personale» (*cfr.* sentenza n. 343 del 1987; per analogo rilievo, quanto ai rapporti tra sospensione condizionale della pena e liberazione condizionale, *cfr.* altresì, nella sentenza n. 282 del 1989, l'espressa affermazione che rispetto alla prima — a differenza che per la seconda — «non si pongono problemi di «scomputo», dalla prefissata pena detentiva, del tempo trascorso tra l'ordine di sospensione e la sua revoca», trattandosi di lasso temporale caratterizzato dall'assenza di vincoli alla libertà del condannato);

che quanto, poi, alla concorrente censura di violazione degli artt. 27, primo e terzo comma, Cost., vale osservare che l'istituto della sospensione condizionale della pena trova il suo presupposto fondante nella prognosi favorevole sulla futura condotta del condannato: prognosi che, peraltro — come rimarcato anche all'Avvocatura dello Stato — può essere formulata solo quando la pena complessivamente inflitta al condannato non superi i limiti stabiliti dal legislatore, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui — per costante giurisprudenza di questa Corte (*cfr.*, *ex plurimis*, sentenza n. 85 del 1997; ordinanze n. 475 del 2002 e n. 377 del 1990) — egli gode nella conformazione dell'istituto stesso;

che nessuna violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena può essere pertanto ravvisata in riferimento ad una disciplina che — nel caso di sopravvenienza di sentenze di condanna per fatti anteriormente commessi a pena che, cumulata con quella sospesa, determini il superamento degli anzidetti limiti e, con esso, la caduta del presupposto per la concessione del beneficio — ripristini l'esecuzione della pena già sospesa, senza prevedere alcuna «detrazione» per il periodo di sospensione trascorso, che è un periodo di «non esecuzione» di alcuna sanzione penale;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata;

che il giudice *a quo* dubita, in secondo luogo, della legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa più di due volte, anche quando il superamento di tale limite numerico sia determinato dalla sopravvenienza di condanne per reati anteriormente commessi a pene che — cumulate alla parte residua della pena sospesa che, ad avviso del giudice, dovrebbe esporsi — non superino i limiti indicati dall'art. 163 cod. pen;

che tale questione risulta, peraltro, del tutto irrilevante nel giudizio *a quo*;

che il giudice rimettente non è difatti chiamato né a valutare la concedibilità del beneficio per una eventuale terza volta; né a revocare, in sede esecutiva, una precedente sospensione condizionale per violazione del limite numerico in discorso, in base al combinato disposto degli artt. 168, terzo comma, cod. pen. e 674, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.: e, d'altra parte, dall'ordinanza di rimessione non consta neppure che le condanne sopravvenute, che si aggiungono alle due con pena sospesa, dispongano ulteriori sospensioni condizionali;

che il quesito verte, pertanto, su norma della quale il rimettente non deve fare applicazione: e ciò a prescindere dal rilievo, già in precedenza formulato, che il livello delle pene inflitte risulterebbe comunque ostativo tanto ad una nuova concessione del beneficio, che al mantenimento dei benefici già concessi;

che la questione va dunque dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

2) *dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, numero 2, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 297

Ordinanza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Corpo della Polizia penitenziaria - Ruolo direttivo speciale - Passaggio di qualifiche - Denunciato trattamento deteriore rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato in relazione al tempo di permanenza nella qualifica inferiore, irragionevolezza, lesione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, contrasto con i principi e i criteri della legge delega - Prospettazione carente e contraddittoria delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, artt. 24, 25, 26 e 28.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 24, 25, 26 e 28 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), promossi con n. 2 ordinanze del 30 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Giardinetto Amiello ed altri e da Rinaldi Giuseppe ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri iscritte ai nn. 925 e 926 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con due ordinanze di contenuto pressoché identico (r.o. n. 925 e n. 926 del 2004), del 30 luglio 2004, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I *quater*, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 24, 25, 26 e 28 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), con riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione;

che il rimettente premette che i giudizi *a quo*, promossi da alcuni appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria nei confronti del Ministero della giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno ad oggetto la domanda con cui si chiede di annullare gli «atti relativi al passaggio di qualifiche nel ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria, ovvero gli atti di indizione e disciplina dei relativi concorsi, nonché di nomina dei ricorrenti alla qualifica di vice commissario» e la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti al passaggio nella qualifica corrispondente (vice commissario), «con decorrenza dei medesimi termini previsti per il passaggio di qualifiche nel ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato»;

che i ricorrenti lamentano, nei giudizi *a quo*, la violazione dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), con la quale il Governo è stato delegato ad emanare, tra l'altro, norme per il riordino delle carriere del personale dell'Amministrazione penitenziaria;

che, in particolare, il citato art. 12, comma 1, lettera *b*), ha previsto l'istituzione di un «ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato»

che, ad avviso del rimettente, l'esercizio della delega, attraverso il d.lgs. n. 146 del 2000, avrebbe condotto all'emanazione di una disciplina meno favorevole, per i dipendenti interessati, rispetto a quella prevista, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, dalla legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), e dal successivo decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78);

che, in particolare, il trattamento deteriore, ad avviso del giudice *a quo*, si ricaverebbe dal maggior numero di anni necessari, per gli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, per accedere alla qualifica più elevata, a partire dal momento dell'ingresso nel ruolo, «in contrasto con l'equiordinazione prevista dal ricordato art. 12 della legge n. 266 del 1999»;

che secondo il rimettente «il ricorso postula, sostanzialmente, una questione di costituzionalità, non potendo applicarsi alla Polizia penitenziaria disposizioni dettate per la Polizia di Stato — e non sussistendo, quindi, alcuna possibilità di riconoscere la qualifica di commissario al termine del corso di formazione, finalizzato *ex lege* all'attribuzione di una qualifica inferiore — a meno che non si ravvisi nella segnalata disparità di trattamento una violazione di precetti costituzionali, atti a giustificare un intervento anche additivo della Suprema Corte»;

che il giudice *a quo* afferma, peraltro, di ritenere fondata l'eccezione della difesa erariale relativa all'assenza, in concreto, di una discriminazione *in peius* per i ricorrenti «rispetto al corrispondente personale della Polizia di Stato», alla luce delle modalità di accesso dei ricorrenti medesimi alla qualifica di vice commissario;

che tuttavia, nonostante tale rilievo, il rimettente ritiene di argomentare per un verso «l'assenza di un effettivo coordinamento fra le normative di cui si discute», e, per altro verso, il maggior lasso di tempo richiesto ai vice commissari della Polizia penitenziaria dalla normativa censurata per il passaggio alla qualifica di commissario, rispetto a quello — inferiore — relativo ai vice-commissari della Polizia di Stato per la progressione alla medesima qualifica («commissario»);

che alla luce di quest'ultima conclusione, il giudice *a quo* afferma che dal raffronto delle relative normative non possa configurarsi, per il personale della Polizia penitenziaria, una «carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato», secondo quanto previsto dal citato art. 12, comma 1, lettera *b*), della legge n. 266 del 1999;

che secondo il rimettente la delega non implicava «necessariamente identità di disciplina, ma non autorizzava differenze arbitrarie, scollegate da una oggettiva non corrispondenza di funzioni»;

che secondo il giudice *a quo*, in ipotesi di introduzione di «sensibili differenze nello sviluppo di carriera nei ruoli direttivi in questione», avrebbero dovuto essere «desumibili dalle disposizioni, emanate dal legislatore delegato, i criteri delle scelte operate»;

che ad avviso del rimettente tali criteri differenziali non sarebbero desumibili dal testo delle norme censurate, né sarebbe condivisibile l'indicazione in tal senso fornita dalla difesa erariale nel giudizio *a quo*, che ha

fatto leva sulla posteriorità della normativa, regolante la Polizia di Stato, cui si pretende di parametrare l'omogeneità del trattamento stabilito dalle disposizioni impugnate: ciò in quanto l'esercizio della delega relativa alla Polizia penitenziaria è in realtà avvenuto (con d.lgs. n. 146 del 2000) quando la delega relativa alla Polizia di Stato era già stata conferita (con la legge n. 78 del 2000), ancorché non esercitata (lo sarebbe stata, con successivo d.lgs. n. 334 del 2000);

che alla luce di questa ricostruzione, il giudice *a quo* conclude nel senso di ritenere che si porrebbe «una questione di corretta e razionale attuazione della delega, in conformità alle intenzioni del legislatore nonché alle esigenze del settore, sottoposto a regolamentazione»;

che di tale questione il rimettente afferma sia la rilevanza («con particolare riguardo alla disciplina transitoria, dettata dall'art. 28 del d.lgs. n. 146 del 2000, in correlazione al precedente art. 24»), sia la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione;

che, in relazione al merito della censura, il giudice *a quo* sollecita un sindacato «della Suprema Corte in rapporto al principio di ragionevolezza» riconducibile agli articoli 3 e 97 della Costituzione, «dovendo coniugarsi in base al combinato disposto di tali articoli imparzialità e non arbitrarietà della disciplina adottata (Corte costituzionale, sentenza 12 giugno 1991, n. 277 cit.)»;

che tale sindacato, secondo il giudice *a quo*, dovrebbe verificare l'esistenza di «un vero e proprio vizio di eccesso di potere legislativo», avuto riguardo alla «*ratio legis*, assunta come parametro di riferimento della norma»;

che con riferimento alla specifica questione dedotta, il rimettente afferma che la frequenza del ricorso allo strumento della delega legislativa «induce a ricercare detta *ratio legis* in modo non atomistico, ma nello spirito di un rinvio dinamico» (secondo il principio affermato dalla Corte nella sentenza n. 40 del 1994), di modo che sarebbe «difficile negare che la normativa, attualmente sottoposta all'esame del Collegio, non sia soddisfattiva delle finalità indicate nella legge delega n. 266 del 1999»;

che da ciò, ad avviso del rimettente, discenderebbe la fondatezza delle questioni sollevate, dal momento che «era nella facoltà del Governo, delegato ad effettuare il riordino dei ruoli sia della Polizia penitenziaria che della Polizia di Stato, operare il necessario coordinamento a livello di normazione delegata, affinché non si realizzasse nel medesimo periodo una ingiustificata disparità di trattamento fra categorie di personale, che il legislatore intendeva regolamentare in modo analogo»;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito, in via preliminare, la manifesta inammissibilità della questione, in quanto essa tenderebbe non già ad ottenere la «cessazione di efficacia della norma impugnata» ma «una pronuncia additiva tesa a riconoscere ai ricorrenti la qualifica superiore di commissario al termine del corso di formazione finalizzato, per legge, all'attribuzione di una qualifica inferiore (vicecommissario)»;

che, ad avviso della difesa erariale, le censure, nel merito, sarebbero infondate dal momento che il presupposto interpretativo della equiparazione delle carriere potrebbe essere riferito, in base al dato testuale contenuto nella legge di delega [art. 12, comma 1, lettera *b*), della legge n. 266 del 1999], soltanto agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria;

che successivamente, peraltro, il legislatore delegato avrebbe equiparato il ruolo direttivo ordinario al ruolo direttivo speciale: ma solo per il primo il legislatore delegante avrebbe previsto che lo sviluppo di carriera sia analogo a quello dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, sicché non potrebbe contestarsi la mancata estensione di tale rapporto di analogia anche al ruolo direttivo speciale della Polizia penitenziaria (cui appartengono i ricorrenti nel giudizio *a quo*);

che l'Avvocatura dello Stato osserva che, comunque, il rapporto di analogia stabilito, fra le due carriere, dalla richiamata disposizione della legge delega, deve essere valutato sulla base della normativa della Polizia di Stato vigente al momento dell'emanazione di tale disposizione, e non anche in relazione a normative sopravvenute;

che, infine, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che il contenuto della delega non implicherebbe una «assoluta identità di disciplina» fra le carriere dei ruoli direttivi dei due Corpi, ma unicamente un «parallelismo fra i ruoli».

Considerato che le ordinanze prospettano le medesime questioni, sicché i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che le ordinanze di rimessione sono inficiate da carenze e contraddittorietà nella prospettazione delle censure;

che, in particolare, risulta carente la descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus*, dal momento che dalle ordinanze di rimessione non si comprende con chiarezza quale sia l'oggetto di tali giudizi e, in particolare, in cosa si identifichi la pretesa sostanziale dei ricorrenti, nonché quale sia la loro specifica posizione rispetto alla vicenda — concorsuale, o di progressione in carriera, attuale o potenziale — dedotta;

che da ciò discende l'impossibilità di vagliare l'effettiva applicabilità della norma censurata ai casi dedotti (sulla quale peraltro il rimettente non ha fornito alcuna plausibile motivazione), a prescindere dall'esame nel merito della opinabile argomentazione tendente a sollecitare la valutazione di una pretesa disparità di trattamento discendente, in tesi, non dalla normativa censurata, ma da un *tertium comparationis* ad essa successivo;

che un ulteriore, e concorrente, motivo di inammissibilità delle questioni sollevate va ravvisato nel fatto che i ricorrenti nei due giudizi *a quibus* appartengono, per espressa affermazione del rimettente, al ruolo direttivo speciale di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge n. 266 del 1999, laddove entrambe le ordinanze di rimessione indicano come norma interposta, in relazione alla asserita violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 12, comma 1, lettera *b*), della legge n. 266 del 1999, relativa, invece, alla istituzione (ed alla disciplina della relativa carriera) del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria;

che, conseguentemente, anche sotto questo profilo le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili, non potendo le norme censurate, anche se — in via meramente ipotetica — interessate da una eventuale modifica additiva quale quella sollecitata dal rimettente, trovare applicazione nei giudizi *a quibus*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 24, 25, 26 e 28 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I quater, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 298

Ordinanza 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Attività professionali del difensore nei giudizi di scioglimento di matrimonio - Assoggettamento ad IVA e a contributo previdenziale - Mancata estensione delle esenzioni previste dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 - Denunciato difetto di ragionevolezza e coerenza - Questione sollevata nel corso di un arbitrato rituale - Insufficiente motivazione circa l'affermata competenza dell'arbitro a conoscere in via incidentale questioni tributarie e previdenziali - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19; legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 11; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza del 22 luglio 2004 dall'arbitro di Venezia nel giudizio arbitrale in corso tra Cristina Vincenti e Gianluca Sicchiero, iscritta al n. 896 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 luglio 2004, emessa in Venezia nel corso di un giudizio per arbitrato rituale, l'arbitro ha sollevato — in riferimento all'articolo 3 Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nella parte in cui assoggettano a contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nella misura del 2%, e ad IVA, nella misura del 20%, le attività professionali del difensore che assiste un coniuge in un giudizio di scioglimento del matrimonio, «nonché dei medesimi articoli laddove comunque consentano che le predette imposte e contributi gravino sul coniuge in quanto consentono al difensore la rivalsa per i relativi importi sul coniuge stesso»;

che l'arbitro rimettente premette che, con compromesso datato 16 luglio 2004, Cristina Vincenzi e l'avvocato Gianluca Sicchiero hanno devoluto in arbitrato rituale: 1) la richiesta della Vincenzi di ottenere la restituzione dell'importo di € 8,17, pagato a titolo di contributo del 2% per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, e dell'importo di € 83,33 pagato a titolo di IVA, all'avvocato Sicchiero, il quale assiste la Vincenzi in un giudizio per lo scioglimento del matrimonio di questa; 2) la richiesta della Vincenzi stessa di non corrispondere l'IVA ed il contributo previdenziale del 2% sull'ulteriore acconto di € 500,00 chiesto dall'avvocato Sicchiero, nel corso dello stesso procedimento civile;

che — secondo quanto riferisce il rimettente — la Vincenzi ritiene non dovuta alcuna tassa o contributo sull'onorario del suo legale, in base all'art. 19 della legge n. 74 del 1987, mentre l'avvocato Sicchiero è di avviso contrario, pur ritenendo anch'egli, in linea di principio, costituzionalmente illegittime le disposizioni che impongono il pagamento di tali somme;

che l'arbitro sostiene di essere legittimato a sollevare in via incidentale questioni di costituzionalità in forza del principio affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2001;

che, in punto di rilevanza della questione, l'arbitro rimettente afferma preliminarmente la propria competenza a giudicare sul quesito postogli, riguardante rapporti di mero diritto privato, quali la ripetizione di indebito e l'accertamento del diritto di non pagare una somma, anche se implicanti la cognizione di rapporti di diritto tributario;

che, al riguardo, l'arbitro *a quo* richiama il principio giurisprudenziale (Cassazione, sezioni unite civili, 11 febbraio 2003, n. 1995) per cui appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie la controversia nella quale, in relazione al pagamento dell'IVA, il cedente faccia valere in via di rivalsa il proprio credito nei confronti del cessionario, atteso che detto credito non ha natura tributaria e che il giudice ordinario, in assenza di specifici divieti, può risolvere (senza efficacia di giudicato) tutte le questioni che costituiscano un antecedente logico della decisione che è chiamato ad emettere, anche se attribuite alla cognizione di altro giudice;

che, ad avviso del rimettente, le norme censurate, non prevedendo alcuna esenzione contributiva o fiscale relativamente ai compensi del difensore nei giudizi di scioglimento di matrimonio, legittimano l'esercizio del diritto di rivalsa del difensore verso la propria cliente;

che, in punto di non manifesta infondatezza della questione sollevata, il rimettente denuncia l'irragionevolezza delle norme censurate, perché il versamento del contributo previdenziale e dell'IVA da parte della cliente è di ammontare ben più elevato dei «costi» che il legislatore ha voluto eliminare con le esenzioni di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987, come le imposte di bollo e di registro;

che le stesse norme violerebbero il «principio di coerenza dell'art. 3 della Costituzione» perché, «pur essendo stato eliminato ogni costo per tassa o imposta, altri costi fiscali e previdenziali vengono ugualmente riscossi dallo Stato e dalla Cassa previdenziale, sia pure con il meccanismo indiretto della rivalsa da parte del professionista», essendo del tutto irrilevante che IVA e contributo previdenziale non siano riscossi «mediante tassazione operata sugli atti del fascicolo di causa dall'Ufficio delle entrate»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione, per l'incompetenza dell'arbitro rimettente a decidere sui rapporti tributari e previdenziali, e deducendo in ogni caso l'infondatezza della questione medesima, perché basata su un vago e imprecisato concetto di irragionevolezza;

che, con successiva memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura ha ribadito quanto già sostenuto, evidenziando altresì che il rimettente non ha proposto specifici motivi di censura con riferimento alle «uniche norme, tra quelle impugnate, aventi rilievo nel giudizio in corso», e cioè all'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 e all'art. 11 della legge n. 576 del 1980.

Considerato che il rimettente denuncia il contrasto fra l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), l'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza e di coerenza;

che in sostanza il rimettente — nel corso di un arbitrato rituale avente per oggetto la legittimità del pagamento dell'IVA e del contributo previdenziale integrativo dovuti da una cliente all'avvocato che la assiste in un procedimento di divorzio — solleva la questione di legittimità costituzionale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità delle norme censurate, nella parte in cui non estendono all'IVA e al contributo previdenziale le esenzioni previste dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987;

che la motivazione dell'ordinanza di rimessione circa l'affermata competenza dell'arbitro a conoscere tali questioni tributarie e previdenziali in via incidentale è manifestamente insufficiente, perché il rimettente si limita a richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice ordinario, chiamato a giudicare sul rapporto di rivalsa tra privati, può conoscere incidentalmente l'obbligazione tributaria sottostante;

che, pertanto, il rimettente non fornisce alcuna giustificazione dell'affermata automatica equiparazione dell'arbitro al giudice in ordine al potere di conoscere le questioni incidentali;

che lo stesso rimettente, infatti, non tiene conto dell'art. 819 cod. proc. civ., il quale disciplina appunto la definizione delle questioni incidentali nel giudizio arbitrale, stabilendo in particolare al primo comma che «se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento»;

che l'omessa considerazione di quanto disposto dal citato art. 819 cod. proc. civ. in ordine al potere dell'arbitro di conoscere le questioni incidentali relative ai rapporti tributari e previdenziali disciplinati dalle norme censurate si risolve nella carenza di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione;

che questa, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'arbitro di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 299

Sentenza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare - Termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale - Computo dei periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito - Mancata previsione - Lesione del principio di proporzionalità e adeguatezza della pena, ingiustificato sacrificio della libertà personale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bari con ordinanza in data 11 luglio 2003 e dal Tribunale di Torino con ordinanza in data 11 giugno 2003, rispettivamente iscritte ai numeri 816 e 841 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 42 e 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 11 luglio 2003 il Tribunale di Bari, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di un imputato volta ad ottenere la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare ai sensi del combinato disposto degli artt. 303, comma 1, lettera *b*), numero 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui, facendo riferimento all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. ai fini del calcolo della durata massima dei termini di fase di custodia cautelare, non consente di computare i periodi di custodia cautelare sofferti in diversa fase processuale.

Il Tribunale premette che il periodo compreso tra il 18 febbraio 2003 (data del primo rinvio a giudizio) e il 3 aprile 2003 (data della pronuncia della nullità della prima richiesta di rinvio a giudizio) non potrebbe essere considerato ai fini della asserita decorrenza del termine biennale previsto per la fase delle indagini preliminari alla stregua degli argomenti esposti dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza 29 febbraio 2000, n. 4; argomenti che il Tribunale dichiara di condividere e di avere già recepito in altri processi. L'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce infatti che la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei

termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 303, comma 2, attiene in modo specifico alla decorrenza *ex novo* dei termini di fase nell'ipotesi di regressione del processo, e anche in questo caso il termine di fase non può superare il doppio della sua durata. Sicché — rileva il rimettente — sostenere la necessità del computo indiscriminato di tutte le fasi intermedie farebbe perdere al limite stabilito dall'art. 304, comma 6, il carattere endofasico che normativamente lo caratterizza e creerebbe un nuovo termine finale plurifasico, estraneo alle previsioni degli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen.

Nell'estendere la durata della misura cautelare anche a seguito di eventi patologici non solo rilevati d'ufficio, ma eccepiti (come nella specie) dall'imputato a tutela dei propri diritti, il quadro normativo così delineato si porrebbe tuttavia in contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost., in quanto l'imputato potrebbe essere indotto a rinunciare alle eccezioni difensive allo scopo di evitare la dilatazione della durata della custodia cautelare, con conseguente compressione del diritto di difesa, mentre, avvalendosi della eccezione, sarebbe costretto a subire lo stato di privazione della libertà, comunque incidente su una piena esplicazione del diritto di difesa.

Nel caso di specie, ricorda il rimettente, il provvedimento del 3 aprile 2003 aveva avuto ad oggetto la declaratoria di nullità della prima richiesta di rinvio a giudizio, a causa della violazione di una norma attinente al diritto di difesa che, se puntualmente osservata, avrebbe determinato la liberazione dell'imputato «per decorrenza del termine di fase già «ripartito», *ex* art. 303, comma 2, per effetto della sentenza [di incompetenza] del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo».

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, infatti, l'ordinanza di rimessione, nella quale viene solamente richiamato il termine biennale previsto per la fase delle indagini preliminari, non consentirebbe di comprendere quale sia il fatto oggetto del giudizio *a quo* e, conseguentemente, di verificare la rilevanza della questione. Inoltre la questione sarebbe uguale ad altre in relazione alle quali questa Corte ha affermato che l'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. costituisce una regola di chiusura del sistema della custodia cautelare e fissa un termine finale, «sicché il superamento di un termine di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini hanno iniziato a decorrere nuovamente a seguito della regressione» (ordinanza n. 243 del 2003).

3. — Con ordinanza in data 11 giugno 2003 il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dalla difesa di un imputato avverso il provvedimento con il quale la Corte d'appello della medesima città aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini previsti dagli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, cod. proc. pen., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede, nel caso in cui il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi, che “dalla data del provvedimento che dispone il regresso [...] decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento”, invece che prevedere, così come disposto dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che detti termini non cominciano nuovamente a decorrere, in quanto “la durata (complessiva) della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1”».

Il rimettente riferisce che l'imputato, in custodia cautelare dal 4 maggio 2001 per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico di stupefacenti in concorso), era stato condannato, con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 2 maggio 2002, alla pena di sei anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e quarantamila euro di multa. Successivamente la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 27 novembre 2002, aveva dichiarato la nullità del provvedimento con cui era stato disposto il giudizio di primo grado e rinviato gli atti al giudice delle indagini preliminari. A seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione, con sentenza del 15 maggio 2003, aveva rimesso gli atti al pubblico ministero. Il 28 aprile 2003 l'imputato aveva chiesto la sua scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, in base al rilievo che — secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 292 del 1998 e nell'ordinanza n. 529 del 2000 — l'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. era applicabile anche all'ipotesi di regressione del procedimento, sicché alla data del 3 maggio 2003 era maturato il doppio del termine di fase previsto dall'art. 303, comma 1, lettera *a*), numero 3, cod. proc. pen. La Corte d'appello aveva respinto la richiesta di scarcerazione argomentando che «il richiamo della difesa a quanto previsto dall'art. 304, comma 6, deve ritenersi inconferente, trattandosi di fattispecie relativa al caso in cui sia stata disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare».

Tanto premesso, il giudice *a quo* ricorda che, a seguito della sentenza interpretativa di rigetto n. 292 del 1998, la Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza 29 febbraio 2000, n. 4), pur dichiarando di aderire espressamente a tale pronuncia, aveva risolto il contrasto insorto in ordine al metodo di calcolo dei termini in caso di regressione del procedimento, affermando che ai fini della durata massima di fase dovevano essere computati esclusivamente i periodi di custodia cautelare trascorsi nella medesima fase. Il rimettente precisa altresì che tale soluzione era stata stigmatizzata dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 529 del 2000 con la quale aveva ribadito che l'interpretazione dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. secondo cui la custodia cautelare perde efficacia allorquando la sua durata abbia superato un periodo pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, anche nel caso in cui quel termine sia cominciato a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo, «deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata in forza del valore espresso dall'art. 13 della Costituzione». Ricorda infine che la Corte di cassazione, con ordinanza delle sezioni unite in data 10 luglio 2002, n. 28, sulla base della premessa che l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. impedisce di aggiungere, nel calcolo del doppio del termine finale di fase, periodi di detenzione sofferti in fasi o gradi diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, e che non è possibile — alla luce di quanto precisato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 529 del 2000 — affermare con certezza la illegittimità costituzionale del criterio di calcolo imposto da tale norma, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., chiedendo «alla Corte costituzionale, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, di intervenire sulla disposizione indicata con una pronuncia caducatoria».

Il Tribunale di Torino dichiara di condividere entrambe le premesse dalle quali muove l'ordinanza di rimessione delle sezioni unite, e cioè che l'interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. non consente di dare interpretazioni diverse da quella data dalle medesime sezioni unite nella sentenza n. 4 del 2000, e che detta interpretazione, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 529 del 2000, è di dubbia legittimità costituzionale.

Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, il Tribunale di Torino solleva dunque la questione di legittimità costituzionale nei termini esposti, osservando che il principio secondo cui il giudice, tra più interpretazioni, deve scegliere quella conforme al dettato costituzionale, presuppone che sia possibile dare alla norma l'interpretazione conforme ai principi costituzionali sulla base di corretti canoni ermeneutici.

4. — È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, perché analoga a quella, sollevata da altro tribunale e dalla Corte di cassazione, dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 243 del 2003 da questa Corte, senza che vengano prospettati nuovi e diversi profili di censura.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Bari dubita, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui, richiamando l'art. 303, comma 2, dello stesso codice ai fini del calcolo della durata massima dei termini di fase della custodia cautelare, non consente di computare i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi del procedimento.

Dal canto suo il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede, nel caso il procedimento regredisca a una fase o ad un grado diversi, che dalla data che dispone la regressione decorrono nuovamente i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato o grado del procedimento, anziché stabilire, secondo quanto disposto dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, che detti termini non cominciano a decorrere nuovamente, in quanto la durata complessiva dei termini di fase non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1, cod. proc. pen.

Entrambe le ordinanze di rimessione, sia pure rivolgendo le censure di costituzionalità a norme diverse (rispettivamente, gli artt. 304, comma 6, e 303, comma 2, cod. proc. pen.), convergono nel denunciare la disciplina che non consente di computare, ai fini del calcolo dei termini massimi di fase previsti dall'art. 304, comma 6,

cod. proc. pen., i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi rispetto alla fase o al grado in cui il procedimento regredisce. Tale disciplina è contenuta nell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., e a questa norma vanno appunto riferite le questioni sollevate dai rimettenti.

Stante l'identità delle questioni, deve quindi essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. — La questione è fondata.

3. — Prima di esaminare il merito delle questioni, è opportuno ricordare che l'attuale sistema dei termini massimi della custodia cautelare, il cui impianto risale ad una riforma del 1984, antecedente all'emanazione del codice di procedura penale del 1988, è, per sommi capi, articolato in:

termini di fase, di durata variabile in funzione della gravità della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e della fase in cui si trova il procedimento, stabiliti dall'art. 303, comma 1, cod. proc. pen.;

termini complessivi, riferiti all'intera durata del procedimento, comprensivi delle ipotesi di proroga di cui all'art. 305 cod. proc. pen., anch'essi variabili in funzione della gravità della pena prevista per il reato, disciplinati dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.;

termini finali complessivi, in funzione di limite massimo insuperabile (c.d. massimo dei massimi) anche ove si verificano ipotesi di sospensione, proroga o neutralizzazione del decorso dei termini di custodia cautelare. Originariamente previsti dal comma 4 dell'art. 304 cod. proc. pen. in misura non superiore ai due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, tali termini sono ora disciplinati dal comma 6, con riferimento ai termini complessivi contemplati dall'art. 303, comma 4, aumentati della metà, ovvero, se più favorevoli, nella misura dei due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza;

termini finali di fase, contemplati per la prima volta dal comma 6 dell'art. 304 cod. proc. pen. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 332 del 1995, in funzione di limiti massimi insuperabili per ciascuna fase, nella misura massima del doppio dei termini di fase previsti dall'art. 303, comma 1, cod. proc. pen., e operanti, per l'espresso richiamo all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., anche in caso di regressione del procedimento o di rinvio ad altro giudice (in tal senso v. sentenza n. 292 del 1998).

La legge n. 332 del 1995 ha dunque introdotto nuove garanzie prevedendo, in relazione alla durata sia dei termini complessivi, sia dei termini di fase, dei limiti «finali» insuperabili, destinati ad operare anche nelle ipotesi di sospensione, proroga e neutralizzazione dei termini di durata della custodia cautelare.

4. — Entrata in vigore la riforma del 1995, la potenziale interferenza tra la natura invalicabile dei termini finali, posti dal comma 6 dell'art. 304 cod. proc. pen. anche con riferimento ai termini di fase, e la decorrenza *ex novo* dei termini di fase in caso di regressione prevista dall'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. è stata per la prima volta presa in esame dalla sentenza di questa Corte n. 292 del 1998.

In tale decisione la Corte ha affermato che «l'unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema e che si appalesa in linea con i valori della Carta fondamentale» è quella secondo cui «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o [...] sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo». Questa interpretazione — prosegue la Corte — «è d'altra parte aderente alla *ratio* di *favor* che ha ispirato il legislatore del 1995, ad un effettivo recupero della scelta di introdurre uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata, e, infine, alla stessa logica dell'art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio della libertà personale».

Alla base della decisione della Corte sta il collegamento della disciplina dei termini di durata della custodia cautelare al principio costituzionale di proporzionalità, cui si ispira anche il nuovo termine finale di fase, che individua «il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere “sproporzionato”, in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema».

La formulazione letterale dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. dimostra d'altronde, mediante il ricorso all'avverbio «comunque», che i limiti massimi insuperabili vanno riferiti «anche ai fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina dei termini di fase [...], specie quando, come nel caso in esame, la soluzione ermeneutica si appalesi come l'unica conforme a Costituzione». Il carattere di chiusura del comma 6 è d'altra parte

comprovato dal richiamo non solo al comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen., ove viene definita la durata dei termini di fase, ma anche al comma 2, che riguarda appunto il caso della regressione, rendendo evidente che il limite insuperabile del doppio dei termini di fase opera anche in tale ipotesi.

Tali conclusioni sono ribadite dalla successiva ordinanza di manifesta infondatezza n. 429 del 1999, con la quale la Corte riafferma che il «valore assoluto e non condizionato» della norma impone di ritenere, «come soluzione ermeneutica costituzionalmente obbligata», che il limite costituito da «un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione» opera anche quando i termini sono incominciati nuovamente a decorrere a seguito della regressione del processo.

5. — A seguito della soluzione interpretativa indicata da questa Corte, a partire dal 2000 le sezioni unite della Cassazione sono intervenute a dirimere contrasti tra le sezioni semplici. Alcune sezioni, infatti, hanno affermato che, ai fini del computo del termine finale pari al doppio del termine di fase, devono essere considerati anche i periodi di custodia sofferti in fasi o gradi diversi rispetto a quelli in cui il procedimento regredisce, mentre altre hanno ritenuto che al medesimo fine devono essere calcolati soltanto i periodi di custodia patiti durante le fasi omogenee, e non anche nelle fasi intermedie.

Nella decisione n. 4 del 2000 le sezioni unite premettono che «il reale problema consiste nello stabilire se [...] debbano cumularsi indiscriminatamente alla durata della custodia nella fase o nel grado aperto dal provvedimento di annullamento o di regressione quella relativa a tutte le fasi o gradi pregressi oppure soltanto la durata della custodia sofferta nella fase o grado al quale il processo è tornato». Secondo le sezioni unite, «nell'assoluto silenzio della motivazione» della sentenza n. 292 del 1998 della Corte costituzionale sul punto, il computo dei periodi di custodia sofferti in tutte le fasi intermedie significherebbe, «nella sostanza, far perdere a quel limite il carattere rigorosamente endofasico o monofasico, che normativamente lo tipizza, e creare un nuovo termine finale plurifasico, estraneo alle previsioni degli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen., alterando, per tale via, le linee essenziali della disciplina dettata dal codice, che non conosce altra distinzione che quella tra termini di fase e termine complessivo. Resta con ciò confermato che l'eliminazione della frattura e della separatezza della fase successiva all'annullamento [...] non può avere altro effetto che quello di permettere il collegamento della predetta fase con quella precedente nella quale è stato pronunciato il provvedimento annullato e, così, di rendere possibile l'unificazione della durata della custodia cautelare sofferta nei due segmenti processuali, avvinti da una relazione di corrispondenza e di omogeneità per la ragione che il primo può considerarsi come ripristino del secondo».

Con due successive ordinanze la Corte costituzionale ribadisce che, «in forza del valore espresso dall'art. 13 della Costituzione» e dell'uso dell'avverbio «comunque» nell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., l'interpretazione sinora seguita «deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata» (ordinanza n. 214 del 2000) e che è quindi erroneo (ordinanza n. 529 del 2000) il presupposto interpretativo che «ai fini del termine massimo di cui all'art. 304, comma 6, vadano calcolati soltanto i periodi di custodia cautelare subiti dall'imputato in fasi omogenee».

Nell'ordinanza n. 529 del 2000 la Corte precisa che, contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa Corte di cassazione a sezioni unite, la sentenza n. 292 del 1998 si riferisce, come risulta chiaramente dalla esposizione in fatto, a un «imputato che aveva visto regredire il suo procedimento e aveva subito custodia cautelare in fasi non omogenee, e proprio in ragione di ciò la relativa questione era stata ritenuta rilevante e decisa nel merito mediante una soluzione interpretativa coerente con i principi di proporzionalità della pena e di inviolabilità della libertà personale». Pertanto, «una volta stabilito che l'art. 13 Cost. impone di “individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere sproporzionato in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema” (sentenza n. 292 del 1998), non vi è luogo ad introdurre distinzioni riferite alle ragioni che hanno determinato il nuovo corso del termine, come del resto risulta dal testo dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che esplicitamente richiama i primi tre commi dell'art. 303». Sicché, soltanto se si include nel calcolo dei termini finali di fase anche la custodia cautelare subita dall'imputato in fasi diverse, «la disposizione censurata mantiene integra la sua naturale sfera di applicazione e non resta limitata [...] ai casi eccezionali di molteplici regressioni del procedimento o di pluralità di evasioni».

A seguito di tale pronuncia, le sezioni unite hanno sollevato, con l'ordinanza iscritta al n. 434 del registro ordinanze del 2002, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., ribadendo che tale norma impedisce di computare ai fini dei termini massimi di fase di cui all'art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quello in cui il procedimento è regredito. Il codice avrebbe

difatti accolto per i termini di fase della custodia una concezione «monofasica» o «endofasica», distinguendo unicamente tra termini di fase e termine complessivo, senza prendere in considerazione il periodo «interfasico», sì che, «quando l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. fa riferimento ai termini che decorrono di nuovo, a questi si possono sommare [...] solo entità omogenee, e cioè i periodi trascorsi nella stessa fase».

Richiamandosi al principio, affermato nella sentenza n. 292 del 1998, della riduzione al minimo necessario del sacrificio della libertà personale, i giudici rimettenti tentano poi di conciliare l'indirizzo sino ad allora sostenuto dalla Corte costituzionale con le posizioni delle sezioni unite, affermando che «il periodo trascorso nella fase intermedia [...] non va perduto, ma, per così dire, accreditato alla fase di competenza, con la conseguenza che vi sarà sommato quando il procedimento l'avrà raggiunta. In questo modo il sacrificio per il soggetto privato è comunque di carattere transitorio e certo non può paragonarsi [...] agli effetti di rottura del sistema che il criterio del cumulo indifferenziato irragionevolmente è in grado di provocare».

Con ordinanza n. 243 del 2003 questa Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, per essere la motivazione perplessa e contraddittoria, non mancando tuttavia di rilevare come la costruzione delle sezioni unite circa il recupero della custodia cautelare finisca per subordinare «il principio di proporzionalità all'appagamento delle esigenze della fase processuale» e riduca «il principio del minor sacrificio della libertà personale ad una sorta di credito di libertà spendibile nelle eventuali fasi successive». Le ordinanze n. 335 del 2003 e n. 59 del 2004 dichiarano poi manifestamente inammissibili per difetto di motivazione successive analoghe questioni di legittimità costituzionale.

Con la sentenza n. 23016 del 2004 le sezioni unite della Corte di cassazione confermano l'indirizzo già espresso nelle precedenti decisioni, ribadendo che «il coordinamento degli artt. 304, comma 6, e 303, comma 2, del codice porta univocamente a ritenere che, per il calcolo del doppio dei termini di fase, siano cumulabili esclusivamente le fasi e i gradi omogenei, per la puntuale ragione che soltanto questi rappresentano segmenti processuali avvinti da una relazione di corrispondenza, di omogeneità e di successione funzionale, di talché, rispetto alla disposizione *ex* art. 303, comma 2, il grado successivo può essere considerato come ripristino del primo». Sostenere che nel doppio del termine di fase debbano cumularsi tutti i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi diverse significherebbe, a parere della Corte di cassazione, «sconvolgere l'assetto complessivo dell'impianto codicistico che non conosce altra distinzione che quella tra termini di fase e termini complessivi di durata», introducendo «un termine «interfasico» o «plurifasico», che ingloba, in forma anomala ed ibrida, segmenti custodiali propri di fasi eterogenee, in tal modo realizzando un'operazione manipolatrice della normativa, il cui reale significato consiste nella piena cancellazione dell'art. 303, comma 2, senza un'espressa declaratoria di illegittimità costituzionale, e nella radicale ripermetrazione del sistema vigente in materia di termini della custodia cautelare».

Come già rilevato, nell'ordinanza n. 529 del 2000 questa Corte ha ritenuto che l'interpretazione patrocinata dalle sezioni unite sia tale da svuotare sostanzialmente la portata dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., in quanto di norma per determinare il nuovo termine finale di fase conseguente al regresso del procedimento sarebbe sufficiente il termine definito dall'art. 303, comma 2, dello stesso codice, che stabilisce che a seguito del regresso riprende a decorrere l'ordinario termine della fase in cui il procedimento è regredito. Il termine di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. avrebbe cioè uno spazio di operatività solo quando i termini di durata della custodia cautelare sono stati sospesi in base alle previsioni dello stesso art. 304 cod. proc. pen., ovvero nei casi di plurime regressioni del procedimento, riducendosi in tali limiti la funzione di garanzia ultima della durata massima della custodia cautelare svolta dai termini finali di fase.

Tale garanzia non risulterebbe assicurata neppure dal criterio — del così detto credito di libertà — secondo cui sarebbe possibile recuperare e accreditare nella successiva fase di competenza il periodo di custodia cautelare trascorso nella fase intermedia. Il recupero è infatti una evenienza non solo futura e incerta (posto che l'imputato potrebbe essere prosciolto o *medio tempore* scarcerato o comunque il procedimento potrebbe non pervenire, per le più varie cause, a fasi o gradi ulteriori), ma non può verificarsi proprio nel caso più ricorrente di regressione del procedimento, e cioè in caso di annullamento di una sentenza di appello confermativa di una condanna di primo grado: situazione per la quale non valgono più termini custodiali «di fase», ma esclusivamente quelli complessivi di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., giusta il disposto del comma 1, lettera *d*) ultimo periodo, del medesimo articolo.

6. — Nel corso della vicenda in esame la Corte costituzionale ha applicato il principio di astenersi dal pronunciare una dichiarazione di illegittimità sin dove è stato possibile prospettare una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione, anche al fine di evitare il formarsi di lacune nel sistema, particolarmente critiche quando la disciplina censurata riguarda la libertà personale.

Sulla base di questo consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha appunto pronunciato la sentenza interpretativa di rigetto n. 292 del 1998, ed ha poi confermato la scelta della via interpretativa dopo i primi interventi delle sezioni unite della Cassazione, sollecitate a dirimere i contrasti insorti in materia tra le diverse sezioni, sino a quando la Corte di cassazione a sezioni unite ha confermato con particolare forza il proprio indirizzo interpretativo nella sentenza n. 23016 del 2004.

A seguito di tali decisioni e, in particolare, della sentenza da ultimo citata, non vi è dubbio che l'indirizzo delle sezioni unite debba ritenersi oramai consolidato, sì da costituire diritto vivente, rispetto al quale non sono più proponibili decisioni interpretative.

7. — Le considerazioni svolte nella sentenza n. 292 del 1998 e nelle successive ordinanze in precedenza menzionate circa il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, operanti anche in relazione ai limiti che deve incontrare la durata della custodia cautelare, discendono direttamente dalla natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo, da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività, dall'altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva.

Nella giurisprudenza della Corte, d'altro canto, le esigenze che impongono, nella logica dell'art. 13 Cost., di privilegiare soluzioni che comportino il minor sacrificio della libertà personale trovano le loro radici nella fondamentale sentenza n. 64 del 1970, che ha aperto la via alla vigente disciplina in tema di termini massimi — di fase, complessivi e finali — della custodia cautelare.

La Corte — allora chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, sulla legittimità costituzionale dell'art. 272 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui limitava «l'operatività dei termini massimi della custodia preventiva alla sola fase istruttoria» e consentiva che, dopo la chiusura dell'istruzione, la custodia non fosse soggetta ad alcun limite — nell'accogliere la questione muove dalla constatazione che con l'art. 13, quinto comma, la Costituzione ha voluto evitare che il sacrificio della libertà determinato dalla custodia preventiva «sia interamente subordinato alle vicende del procedimento; ed ha, pertanto, voluto che, con la legislazione ordinaria, si determinassero i limiti temporali massimi della carcerazione preventiva, al di là dei quali verrebbe compromesso il bene della libertà personale, che [...] costituisce una delle basi della convivenza civile».

La stessa Corte precisa peraltro che le statuizioni della sentenza «non precludono al legislatore una nuova disciplina della materia, eventualmente differenziata [...] anche in relazione alle varie fasi del procedimento, purché, in conformità con l'ultimo comma dell'art. 13 della Costituzione, si assicuri in ogni caso la predeterminazione d'un ragionevole limite di durata della detenzione preventiva».

Per essere conformi a Costituzione i termini massimi devono dunque coprire l'intera durata del procedimento, sino alla sentenza definitiva; ove non fossero disciplinati termini massimi di custodia cautelare, il sacrificio della libertà risulterebbe infatti interamente subordinato alle esigenze processuali e ne risulterebbe compromesso il bene fondamentale della libertà personale; ove siano previsti termini massimi in relazione alle varie fasi del procedimento, la relativa disciplina deve essere tale da assicurare in ogni modo un ragionevole limite di durata della custodia, in conformità d'altra parte ai parametri di proporzionalità e adeguatezza interni allo stesso precetto sancito dall'ultimo comma dell'art. 13 Cost.

Le limitazioni della libertà connesse alle vicende processuali devono rispettare il principio di proporzionalità, posto che contrasterebbe con il giusto equilibrio tra le esigenze del processo e la tutela della libertà una disciplina della detenzione cautelare priva di limiti di durata ragguagliati, da un lato, alla pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e, dall'altro, alla concreta dinamica del processo e alle diverse fasi in cui esso si articola. Unitamente al principio di adeguatezza, il criterio di proporzionalità tra la gravità della pena prevista per il reato e la durata della custodia lungo l'intero corso del procedimento ispira l'esigenza di assicurare un ragionevole limite di durata della custodia cautelare in relazione alla sua durata complessiva e alle singole fasi del processo.

Processo e fatto di reato sono infatti termini inscindibili del binomio al quale va sempre parametrata la disciplina della custodia cautelare e ad entrambi deve sempre essere ancorata la problematica dei termini entro i quali la durata delle misure limitative della libertà personale può dirsi proporzionata e, quindi, ragionevole: tra l'altro, in conformità ai valori espressi dall'art. 5, par. 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo. Nel sistema attuale, la durata ragionevole è, appunto, assicurata anche dai termini massimi di fase, in quanto proporzionati alla effettiva evoluzione della situazione processuale dell'imputato.

Infine, proporzionalità e ragionevolezza stanno alla base del principio secondo cui, in ossequio al *favor libertatis* che ispira l'art. 13 Cost., deve comunque essere scelta la soluzione che comporta il minor sacrificio della libertà personale.

La tutela della libertà personale che si realizza attraverso i limiti massimi di custodia voluti dall'art. 13, quinto comma, Cost. è quindi un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una ricostruzione dell'attuale sistema processuale che non consenta di tenere conto, ai fini della garanzia del termine massimo finale di fase, dei periodi di custodia cautelare «comunque» sofferti nel corso del procedimento.

9. — Sulla base di tali principi, ai quali questa Corte si è costantemente richiamata per interpretare la disciplina censurata in modo conforme a Costituzione, e preso atto che si è formato un diritto vivente incompatibile con l'interpretazione sinora sostenuta, la Corte stessa non può che dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost.

La disciplina impugnata è infatti lesiva di tali parametri costituzionali nella parte in cui non consente che i periodi di custodia cautelare derivanti da *errores in iudicando* o *in procedendo* che hanno comportato la regressione del procedimento, sofferti in momenti processuali diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito, siano computati ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 300

Sentenza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Emilia-Romagna - Straniero - Misure per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati - Ricorso del Governo - Asserita lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica di cittadini extracomunitari - Censura dell'intero testo della legge avente contenuto eterogeneo - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Emilia-Romagna del 24 marzo 2004, n. 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *a)* e *b)*.

Regione Emilia-Romagna - Straniero - Misure concernenti l'osservazione e monitoraggio del funzionamento dei centri di permanenza temporanea, la partecipazione degli stranieri nella Consulta regionale per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati, l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la prima casa, i poteri sostitutivi in capo alla Regione nei confronti degli enti locali inadempienti - Ricorso del Governo - Asserita lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica di cittadini extracomunitari, e mancata individuazione del potere sostitutivo da esercitare - Non fondatezza delle questioni.

- Legge Regione Emilia-Romagna del 24 marzo 2004, n. 5, art. 3, comma 4, lettera *d)* e comma 5, artt. 6, 7 e 10.
- Costituzione, artt. 114, 117, secondo comma, lettere *a)* e *b)* e 120.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 maggio 2004, depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2005 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *a)* e *b)* della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), in quanto essa contiene disposizioni concernenti l'immigrazione, il diritto di asilo e la condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le quali costituiscono materie che l'art. 117, secondo comma, lettere *a)* e *b)* della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva statale.

Tale straripamento della potestà legislativa regionale, secondo il ricorso, vizia l'intera legge regionale la quale, sin dagli artt. 1 e 2, contiene disposizioni relative alla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con ciò impropriamente invadendo una competenza esclusiva dello Stato che non tollera «intrusioni legislative regionali».

Il ricorrente osserva che, se è l'intera legge regionale a dover essere dichiarata costituzionalmente illegittima, la violazione della Costituzione appare evidente in relazione ad alcune specifiche disposizioni: in particolare all'art. 3, comma 4, lettera *d)* che prevede un'attività di osservazione e monitoraggio, da svolgere «in raccordo con le prefetture», del funzionamento dei centri di permanenza temporanea, e cioè su strutture che sono direttamente funzionali alla materia dell'immigrazione, oltre che all'ordine pubblico ed alla sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza statale; agli artt. 6 e 7 della legge regionale impugnata, che riconoscono forme di partecipazione dei cittadini stranieri immigrati all'attività politico-amministrativa della Regione, quali componenti della Consulta regionale, che vanno ad incidere sulla condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e sull'immigrazione, materie entrambe di competenza esclusiva statale; all'art. 10, che consente ai cittadini immigrati di accedere all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la prima casa, materia anch'essa spettante allo Stato che «ha puntualmente legiferato sull'argomento».

Infine, secondo il ricorso, l'art. 3, comma 5, della legge regionale censurata attribuisce alla Regione un potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti alle funzioni indicate nella medesima disposizione, pur essendo dette funzioni invasive della competenza legislativa dello Stato e pur se la norma denunciata non determina in alcun modo il tipo di potere sostitutivo della regione, con ciò violando anche gli artt. 114 e 120 Cost.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, chiedendo alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile e infondato e precisando le proprie difese con una successiva memoria depositata in prossimità dell'udienza.

Dopo aver richiamato le precedenti leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione) e 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) — mai contestate né in via principale né in via incidentale — che avevano previsto numerosi interventi a favore di stranieri non comunitari in materia di prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, di formazione professionale, di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed altri ancora, la Regione ricorda che da tali leggi era già stata prevista e regolata una «Consulta per l'emigrazione e l'immigrazione» che sin da allora prevedeva la presenza di immigrati extracomunitari nella sua composizione.

La legge impugnata dal Governo, secondo la Regione, si è resa necessaria a seguito delle novità introdotte nella legislazione statale dal decreto legislativo n. 286 del 1998, modificato dalla legge n. 189 del 2002, e del massiccio afflusso di immigrati, eventi comportanti l'obbligo di separare la disciplina relativa agli emigrati da quella riguardante gli immigrati; la nuova legge è stata preceduta da un'ampia consultazione che ha coinvolto numerosi soggetti, istituzionali e non, e dalla predisposizione di un Programma regionale delle attività a favore degli immigrati con lo stanziamento di rilevanti mezzi finanziari.

Dopo aver descritto sinteticamente il contenuto delle disposizioni della legge censurata dal Governo, la difesa della Regione eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle censure rivolte all'intero testo della legge, in quanto la stessa ha un contenuto non omogeneo e prevede interventi di tipo diverso fra loro.

In secondo luogo la Regione Emilia-Romagna eccepisce l'infondatezza dell'impugnazione della legge regionale nel suo complesso, motivata dalla pretesa statale di impedire alle Regioni di dettare alcuna disposizione concernente gli stranieri. Ad avviso della Regione, posto che un problema di legittimità costituzionale di tali disposizioni non era mai stato sollevato nella vigenza del testo del Titolo V della Costituzione anteriore alla sua modifica, tanto che la precedente legge regionale n. 14 del 1990 non era mai stata censurata, l'assunto del Governo appare arbitrario, non essendo fondato su alcuna norma costituzionale ed essendo anzi in contrasto con la stessa normativa statale in materia e con la giurisprudenza costituzionale.

Infatti, sempre secondo la Regione, le disposizioni che riservano allo Stato la disciplina della «condizione giuridica dei cittadini stranieri» e della «immigrazione» non sono vulnerate dalla legge impugnata, che si limita a prendere atto della presenza di immigrati sul suo territorio e ad affrontare i problemi che ne derivano esclusivamente nell'ambito delle competenze regionali. In particolare per «condizione giuridica dello straniero» non può che intendersi quella costituente il parallelo, in negativo, della condizione di cittadinanza, mentre le scelte di politica regionale di intervento nei singoli settori possono evidentemente avere come destinatari anche gli stranieri, una volta che essi siano regolarmente soggiornanti in Italia, senza modificarne in alcun modo la «condizione giuridica» nel senso voluto dalla Costituzione.

La stessa disciplina statale ordinaria di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), dispone all'art. 1, comma 4, che «nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione», rendendo con ciò chiaro che già nella vigenza del vecchio Titolo V le regioni erano legittimate a disciplinare i propri interventi a favore degli stranieri nelle materie di loro competenza e nel rispetto delle norme stabilite dallo Stato. La stessa legge statale stabilisce che allo straniero sono riconosciuti i diritti fondamentali, che egli gode dei diritti in materia civile e partecipa «alla vita pubblica locale» (art. 2 del d.lgs. citato), e quindi le Regioni non solo possono, ma devono tener conto della presenza degli immigrati nel disciplinare le materie di loro competenza.

La legislazione statale vigente, secondo la Regione, affida espressamente alle Regioni il compito di intervenire per «rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato», con particolare riguardo all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale (art. 3, comma 5, del d.lgs. citato).

La Regione Emilia-Romagna ricorda ancora che l'art. 45 del testo unico ha istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, la cui attività è disciplinata dagli artt. 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998), che prevedono ampie competenze delle Regioni. In questo quadro la modifica del Titolo V della Costituzione ha ulteriormente ampliato le competenze regionali in settori nei quali la presenza di stranieri extracomunitari pone problemi, a volte acuti, in materie di competenza regionale quali la formazione professionale e i servizi sociali, e nella materia dell'istruzione, di competenza concorrente.

La Regione ricorda poi che la Corte, con la sentenza n. 379 del 2004, ha dichiarato infondata la censura del Governo avverso la norma statutaria dell'Emilia-Romagna riguardante il diritto di partecipazione alla vita pubblica (compreso il voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare) a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale; la Corte ha osservato che i «diritti di partecipazione» sono certamente materia di competenza regionale e che le Regioni, mentre non possono estendere il diritto di voto nelle elezioni statali, regionali o locali, ben possono coinvolgere in altre forme di partecipazione e consultazione soggetti che prendono parte alla vita associata, anche a prescindere dalla titolarità dell'elettorato attivo. Lo stesso art. 8, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in relazione allo statuto degli enti, stabilisce che esso promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, con ciò smentendo l'assunto posto a base del ricorso statale.

Quanto alle singole censure contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio, la Regione osserva ed eccepisce quanto segue.

L'art. 3, comma 4, lettera *d*) della legge, in base al quale la Regione svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le prefetture, del funzionamento dei centri di permanenza temporanea di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, non disciplina in alcun modo tali centri né si sovrappone alla normativa statale, ma si limita a prevedere una attività che è strumentale alle sole competenze regionali. La precisazione «per quanto di competenza» e la previsione del «raccordo con le prefetture» rendono evidente la non lesività della norma e la circostanza che il monitoraggio si svolgerà in modo tale da non interferire con funzioni statali. Nei centri di permanenza, prosegue la memoria, si svolgono attività che interessano le funzioni regionali, ad esempio riguardo all'assistenza sanitaria e ai profili assistenziali in genere, e quindi la loro esistenza non può essere ricondotta al solo ordine pubblico o alla sicurezza, in relazione ai quali, del resto, se non esistono «poteri regionali», esiste certamente un «interesse regionale» esplicitamente riconosciuto in Costituzione, che all'art. 118, terzo comma, invita appunto la legge statale a prevedere «forme di coordinamento» per queste materie.

L'art. 3, comma 5, della legge censurata prevede che la Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti secondo le modalità previste dalla vigente disciplina regionale, e la disposizione deve essere, di tutta evidenza, riferita alle attività di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge, che sono affidate agli enti locali; non vi sarebbe poi alcuna indeterminatezza in quanto la legge regionale n. 6 del 2004 ha dettato una nuova disciplina generale del potere sostitutivo della Regione, pienamente conforme ai requisiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 43 del 2004. L'indicazione, quale parametro, dell'art. 120 Cost. appare quindi del tutto inconferente, riguardando esso il potere sostitutivo straordinario statale.

Le censure concernenti gli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 5 del 2004, che disciplinano le forme partecipative degli stranieri nella Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, trovano diretta smentita nella sentenza della Corte n. 379 del 2004, la quale ha definito di sicura competenza regionale proprio i «diritti di partecipazione» affermando la legittimità di una norma statutaria che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei referendum regionali. Inoltre, la stessa disciplina statale in materia prevede (art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998) la possibilità per le Regioni di istituire nelle materie di loro competenza tali consulte, e lo stesso organismo consultivo istituito presso la Presidenza del Consiglio vede la partecipazione di rappresentanti designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia; le censure risultano perciò del tutto infondate.

Infine, l'art. 10 della legge, che attribuisce ai cittadini stranieri immigrati la possibilità di accedere all'edilizia residenziale pubblica, non fa che disciplinare un diritto riconosciuto dalla legge statale, e precisamente dall'art. 40 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale prevede espressamente alcune competenze in capo alle Regioni. La disciplina impugnata corrisponde quindi ad una regola stabilita dalla legge statale in materia e non invade in alcun modo materie riservate alla esclusiva competenza dello Stato.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *a*) e *b*) della Costituzione, perché ritiene che essa contenga norme concernenti l'immigrazione, il diritto di asilo e la condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, materie, queste, riservate alla legislazione esclusiva statale che non tollerano intrusioni legislative regionali.

Per quanto concerne l'art. 3, comma 5, della legge impugnata, che attribuisce alla Regione un potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti alle funzioni di cui alla medesima disposizione, il ricorso indica altresì la violazione degli artt. 114 e 120 Cost., poiché si tratterebbe di funzioni per le quali la Regione non ha alcuna competenza, per le quali non sarebbe ipotizzabile alcun potere sostitutivo della Regione Emilia-Romagna.

Le censure del Governo riguardano poi specificatamente alcune delle disposizioni della legge impugnata, e precisamente:

a) l'art. 3, comma 4, lettera *d*) che prevede l'osservazione e il monitoraggio, «in raccordo con le Prefetture», del funzionamento dei centri di permanenza temporanea, strutture che rientrano, oltre che nella materia dell'immigrazione, anche in quella dell'ordine pubblico e della sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza statale;

b) gli artt. 6 e 7, che secondo il ricorso riconoscono nuove forme di partecipazione dei cittadini stranieri all'attività politico-amministrativa della Regione, quali membri della Consulta regionale, cui sono affidati compiti istituzionali propulsivi e consultivi; tali forme partecipative riguarderebbero la condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'immigrazione, materie entrambe di competenza esclusiva statale;

c) l'art. 10, che consente ai cittadini immigrati di accedere all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la prima casa, materia anch'essa spettante allo Stato, che peraltro «ha puntualmente legiferato sull'argomento».

2. — La Regione eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle censure svolte nei confronti dell'intero testo della legge, in quanto la stessa ha un contenuto eterogeneo, prevedendo interventi di tipo diverso da parte di enti diversi.

La Regione Emilia-Romagna eccepisce poi l'infondatezza della impugnazione della legge regionale nel suo complesso, motivata dalla pretesa statale di impedire alle Regioni di dettare qualsiasi disposizione concernente gli stranieri, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di incidere su materie di competenza regionale, tanto più che un problema di legittimità costituzionale di tali disposizioni non era mai stato posto sotto il vigore del precedente Titolo V della Costituzione e che l'assunto del Governo non è quindi fondato sulla violazione di alcuna norma costituzionale e anzi si pone in contrasto con la stessa normativa statale in materia e con la giurisprudenza costituzionale.

Quanto alle censure statali che si appuntano nei riguardi di singole disposizioni della legge regionale, la Regione ne sostiene, con diversi argomenti, l'infondatezza.

3. — L'eccezione preliminare della Regione Emilia-Romagna relativa alla inammissibilità delle censure statali che concernono l'illegittimità costituzionale dell'intero testo della legge regionale è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato che le questioni di legittimità costituzionale che si riferiscono ad un intero testo di legge, quando non siano supportate da specifiche ragioni e non siano specificamente indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri, sono inammissibili (v., tra le molte, le sentenze n. 315 e n. 338 del 2003).

Nel caso di specie, la delibera di impugnazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 maggio 2004, richiama, recependone integralmente il contenuto, la proposta del Ministro per gli affari regionali nella quale le censure di illegittimità costituzionale sono inequivocabilmente riferite soltanto all'art. 3, comma 4, lettera *d*) e comma 5, ed agli artt. 6, 7 e 10.

L'esame del merito del ricorso deve perciò essere limitato alle sole disposizioni della legge regionale per le quali sono state svolte specifiche censure.

4. — Ai fini di un corretto inquadramento delle questioni sollevate dal ricorso del Governo, è necessario premettere un breve esame della legge statale in materia, rappresentata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), nella parte in cui essa prevede competenze regionali o altre forme di cooperazione tra lo Stato e le Regioni.

L'art. 1, comma 4 del d. lgs citato, prevede che «nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica», mentre l'art. 2, comma 4, a sua volta stabilisce che «lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale».

L'art. 2-*bis*, introdotto dalla legge n. 189 del 2002, nell'istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Comitato per il coordinamento e il monitoraggio» delle disposizioni del testo unico, al comma 2 prevede che di esso faccia parte anche «un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome», e che «per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno», che è composto, tra gli altri, da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

A sua volta l'art. 3 dispone che al fine della predisposizione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri senta anche la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il comma 5 dello stesso articolo prevede ancora che «nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana». Il successivo comma 6 dispone che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale».

Altre disposizioni della legge statale, come l'art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale), l'art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione), disciplinano specifiche competenze regionali in materie nelle quali le Regioni hanno competenza concorrente o esclusiva, come il diritto all'istruzione, l'accesso ai servizi educativi, la partecipazione alla vita della comunità scolastica sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, la predisposizione di centri di accoglienza destinati ad ospitare stranieri regolarmente soggiornanti temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di alloggio e di sussistenza, oltre ad altri interventi di tipo assistenziale.

Ed ancora l'art. 42 (Misure di integrazione sociale), prevede che lo Stato, le Regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono una serie di attività di tipo sociale e assistenziale volte, tra l'altro, all'effettuazione di corsi della lingua e della cultura di origine, alla diffusione di ogni informazione utile al loro positivo inserimento nella società italiana, alla conoscenza e alla valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti. Il comma 4 di detto articolo prevede infine che sia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, della quale sono chiamati a far parte, tra gli altri, i «rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei» (lettera b).

5. — La stessa legge statale quindi disciplina la materia dell'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri proprio prevedendo che una serie di attività pertinenti la disciplina del fenomeno migratorio e degli effetti sociali di quest'ultimo vengano esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le Regioni, ed affida alcune competenze direttamente a queste ultime; ciò secondo criteri che tengono ragionevolmente conto del fatto che l'intervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, dall'assistenza all'istruzione, dalla salute all'abitazione, materie che intersecano *ex* Costituzione, competenze dello Stato con altre regionali, in forma esclusiva o concorrente.

6. — Tenuto conto del quadro normativo complessivo, infondate risultano le censure del Governo che ipotizzano la violazione, da parte della legge della Regione Emilia-Romagna, delle competenze esclusive statali in tema di «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e di «immigrazione» di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) Cost.

Invero l'art. 3, comma 4, lettera d) della legge impugnata, in base al quale la Regione svolge attività di osservazione e monitoraggio, «per quanto di competenza ed in raccordo con le prefetture», del funzionamento dei centri di permanenza temporanea di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, non contiene alcuna disciplina di detti centri che si ponga in contrasto con quella statale che li ha istituiti, limitandosi a prevedere la possibilità di attività rientranti nelle competenze regionali, quali l'assistenza in genere e quella sanitaria in particolare, peraltro secondo modalità (in necessario previo accordo con le prefetture) tali da impedire comunque indebite intrusioni.

Gli artt. 6 e 7 della legge regionale, che disciplinano le forme partecipative degli stranieri nella Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, lungi dall'invadere materie attribuite esclusivamente allo Stato, costituiscono anzi la attuazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, delle disposizioni statali che, come sopra evidenziato, prevedono appunto forme di partecipazione dei cittadini stranieri soggiornanti regolarmente nel Paese alla vita pubblica locale; in tal senso questa Corte, con la sentenza n. 379 del 2004,

ha affermato la legittimità della norma statutaria dell'Emilia-Romagna che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei referendum regionali, secondo un criterio di favore verso la partecipazione, che trova il suo fondamento nel già ricordato art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998. Inoltre tali disposizioni non disciplinano in alcun modo la condizione giuridica dei cittadini extracomunitari, né il loro diritto di chiedere asilo, che restano affidati alla sola legge statale.

Anche l'art. 10 della legge, che attribuisce ai cittadini stranieri immigrati la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla normativa in tema di edilizia residenziale pubblica, si limita a disciplinare, nel territorio dell'Emilia-Romagna, un diritto già riconosciuto in via di principio dal citato d.lgs n. 286 del 1998.

Infine anche la censura che si appunta sull'art. 3, comma 5, della legge, per cui la Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti secondo le modalità previste dalla vigente disciplina regionale — disposizione che secondo il Governo violerebbe anche gli artt. 114 e 120 Cost. poiché non sarebbe indicato il tipo di potere sostitutivo da esercitare — risulta infondata perché, come sostiene la Regione, l'inadempimento da parte degli enti locali si riferisce chiaramente alle attività di cui agli artt. 4 e 5 della legge censurata che sono appunto affidate agli enti locali. Del resto l'indicazione quale parametro dell'art. 120 Cost. appare del tutto inconferente, poiché tale norma riguarda espressamente il potere sostitutivo straordinario statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'intero testo della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10 della stessa legge regionale n. 5 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a) e b) 114 e 120 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente e redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 301

Sentenza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Banca - Dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza - Pronuncia dopo un anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza rispetto alla disciplina dei limiti temporali per la dichiarazione di fallimento - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 82, comma 2; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 202.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza del 26 febbraio 2003 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra la s.c. a r.l. Banca di credito cooperativo di Cosenza e la s.c. a r.l. Banca di credito cooperativo di Cosenza in liquidazione coatta amministrativa ed altro, iscritta al n. 1008 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della s.c. a r.l. Banca di credito cooperativo di Cosenza in liquidazione coatta amministrativa e di Marcello Maggiolini nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Alfonso Maria Cosentino per Marcello Maggiolini, Gianluca Brancadoro per la s.c. a r.l. Banca di credito cooperativo di Cosenza in liquidazione coatta amministrativa e l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Cosenza, nel corso di un giudizio di opposizione promosso dalla s.c. a r.l. Banca di credito cooperativo di Cosenza nei confronti del commissario liquidatore della stessa banca avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato lo stato di insolvenza della banca, già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ha sollevato — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzio-

nale del combinato disposto degli artt. 82, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che la dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza successiva al decreto di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una banca possa essere pronunciata anche dopo il decorso di un anno dalla data di emissione di tale decreto.

Il giudice rimettente premette, in punto di fatto: *a)* che, con decreto del «19 maggio 2000», il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della s.c. a r.l.; *b)* che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 992 del 30 maggio 2001, ha dichiarato lo stato di insolvenza della stessa s.c. a r.l.

Il Tribunale rileva poi, in punto di diritto, che, poiché le norme denunciate non prevedono un termine di decadenza per la consumazione del potere del commissario liquidatore o del pubblico ministero di richiedere l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, rimarrebbe così indeterminato il tempo in cui potrebbe trovare applicazione la disciplina degli effetti prodotti da tale accertamento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, ai sensi dell'art. 203 della legge fallimentare (cioè del citato r.d. n. 267 del 1942), ed in particolare la data di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione per la proposizione delle azioni di revocatoria fallimentare. In tal modo, secondo il giudice *a quo*, mentre nel fallimento l'atto compiuto nel cosiddetto «periodo sospetto» (due anni od un anno prima della dichiarazione di fallimento, a seconda che si versi nell'ipotesi di cui al primo od al secondo comma dell'art. 67 della legge fallimentare) consolida i suoi effetti con il decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data del fallimento, ove il curatore non abbia agito in revocazione, viceversa, nella liquidazione coatta amministrativa, l'atto compiuto nel «periodo sospetto» anteriore al decreto che la dispone consoliderebbe i suoi effetti con riferimento ad un termine prescrizione il cui *dies a quo* rimarrebbe incerto sino all'esito della procedura concorsuale. Siffatta incertezza riguardante la sfera giuridica dei terzi in ordine ad atti non qualificabili, di per sé, come illeciti contrasterebbe, per il Tribunale, con l'esigenza di salvaguardare il generale principio di certezza delle situazioni giuridiche posto dal legislatore a base degli artt. 10, 11 e 147 della legge fallimentare, nella portata precettiva risultante a séguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 66 del 1999 e n. 319 del 2000, secondo le quali tale principio sarebbe vulnerato dall'inesistenza di un limite temporale normativamente prefissato (nella specie, di un anno) entro il quale il soggetto che abbia cessato l'attività d'impresa ovvero il socio illimitatamente responsabile che abbia cessato di appartenere all'impresa sociale collettiva deve, a pena di decadenza, essere dichiarato fallito. Oltre a ciò, sempre per il rimettente, la mancanza di un termine di decadenza per l'emanazione della sentenza accertativa dello stato di insolvenza comporterebbe che il momento consumativo dei reati *lato sensu* di bancarotta commessi in relazione all'impresa assoggettata a liquidazione coatta amministrativa (in cui è elemento costitutivo la sentenza dichiarativa dell'insolvenza) potrebbe avere una collocazione temporale anormalmente distante dal momento della realizzazione della condotta materiale e dell'offesa al bene giuridico tutelato ed irragionevolmente subordinata all'arbitrio dei soggetti legittimati a richiedere l'accertamento dello stato d'insolvenza.

Dalla ritenuta lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza provocata dalla denunciata disciplina, nella parte in cui non limita ad un anno a decorrere dalla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa il termine per la pronuncia della sentenza accertativa dello stato di insolvenza, e dal rilievo del decorso di più di un anno, nella specie, tra la data di emissione del decreto di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa e la data della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza, il Tribunale di Cosenza fa dunque derivare, rispettivamente, la non manifesta infondatezza e la rilevanza della sollevata questione.

2. — Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito Marcello Maggiolini (volontariamente intervenuto nel giudizio *a quo*, quale socio e componente del disciolto consiglio di amministrazione della banca), insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate.

In ordine alla rilevanza della sollevata questione, la parte sottolinea: *a)* che la Banca d'Italia, con provvedimento del «18 maggio 2000», aveva revocato alla s.c. a r.l. l'autorizzazione all'attività bancaria e l'aveva sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 385 del 1993; *b)* che il «20 maggio 2000» era cessata ogni attività di impresa della società, con la cessione alla Banca Popolare di Calabria, da parte del commissario liquidatore, di tutte le attività e passività della Banca di credito

cooperativo di Cosenza; *c*) che lo stato di insolvenza della s.c. a r.l. era stato dichiarato dal Tribunale di Cosenza, su richiesta del commissario liquidatore presentata il 22 gennaio 2001, solo con sentenza del «30 maggio 2001», pronunciata, pertanto, ad oltre un anno sia dalla messa in liquidazione della società, sia dalla cessazione dell'attività d'impresa.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il Maggiolini osserva: *a*) che «il diritto vivente» non individua alcun limite temporale per l'accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 202 della legge fallimentare e 82, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993; *b*) che, pertanto, sussisterebbe una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra la disciplina sul fallimento e quella sulla liquidazione coatta amministrativa, perché, nel primo caso, v'è il limite temporale posto alla dichiarazione di fallimento dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 66 del 1999 e n. 319 del 2000, mentre, nel secondo caso, l'inesistenza di un limite temporale pregiudicherebbe l'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche; *c*) che tale disparità di trattamento verrebbe meno solo ove si ritenesse (in applicazione analogica dell'art. 10 della legge fallimentare) che anche lo stato di insolvenza dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa sia accertabile giudizialmente con pronuncia da emettersi entro un anno dalla effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale; *d*) che, nella prospettiva di una tale interpretazione adeguatrice alla Costituzione, il *dies a quo* del termine per l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza non potrebbe identificarsi né nella pubblicazione della cessazione dell'attività imprenditoriale sul registro delle imprese, né nella cancellazione della società da tale registro: non dalla iscrizione della cessazione dell'attività, perché i creditori dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa non sono legittimati a richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza e sono comunque edotti della procedura a séguito dell'annotazione sul registro delle imprese del decreto che la dispone; non dalla cancellazione, perché questa non solo deve essere richiesta dallo stesso commissario liquidatore legittimato a richiedere l'accertamento giudiziario (così che verrebbe meno ogni garanzia e certezza per gli altri soggetti interessati), ma presuppone il completamento di tutta l'attività liquidatoria (così che potrebbe intervenire anche dopo decenni dall'avvio del procedimento); *e*) che solo con la pronuncia dichiarativa dello stato di insolvenza la procedura liquidatoria si trasformerebbe in una procedura concorsuale assimilabile al fallimento, consentendo l'esercizio delle revocatorie fallimentari e rendendo configurabili le ipotesi di reato di cui al titolo VI della legge fallimentare (artt. 203 e 237); *f*) che la fissazione di un limite temporale per la dichiarazione giudiziaria dello stato di insolvenza apparirebbe tanto più necessaria in considerazione delle conseguenze che da tale dichiarazione discendono, non solo per chi ne è colpito, ma anche per i terzi che con lui siano entrati in rapporto; *g*) che tali esigenze di certezza delle situazioni giuridiche non potrebbero ritenersi soddisfatte soltanto dalla qualità dei soggetti legittimati a chiedere l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa (il commissario liquidatore; il pubblico ministero; il giudice, d'ufficio), perché il commissario liquidatore non è soggetto soltanto alla legge, ma prevalentemente all'autorità che lo ha scelto, appartenente al potere esecutivo, e perché una analoga situazione, nel caso dell'estensione del fallimento al socio a responsabilità illimitata, non ha impedito alla Corte costituzionale di fissare il limite temporale di un anno dalla cessazione della qualità di socio illimitatamente responsabile (sentenze n. 319 del 2000 e n. 66 del 1999).

3. — Si è costituito in giudizio anche il commissario liquidatore della banca (s.c. a r.l. Banca di credito cooperativo di Cosenza in liquidazione coatta amministrativa), sostenendo, con diverse argomentazioni, l'infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

In primo luogo, la società in liquidazione coatta afferma che il limite temporale stabilito dagli artt. 10 e 147 della legge fallimentare non può estendersi analogicamente all'ipotesi oggetto della causa *a quo*, data l'essenziale diversità di presupposti e di esigenze da tutelare, tanto più se si consideri che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza intervenuta nei confronti di una banca già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si inserisce in una procedura concorsuale, nella quale gli effetti diretti del concorso (nei confronti dell'imprenditore, dei creditori e dei contraenti) si sono determinati tutti sin dalla data dell'insediamento degli organi liquidatori, ai sensi degli artt. 83 e 85 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia.

In secondo luogo, la difesa del commissario liquidatore osserva che la divaricazione temporale tra il decreto di liquidazione coatta amministrativa e la successiva sentenza declaratoria dello stato di insolvenza sarebbe irrilevante ove — contrariamente all'assunto del rimettente — si ritenesse che il termine di prescrizione per l'esperimento delle azioni revocatorie decorra dalla data di sottoposizione alla liquidazione e non dalla successiva declaratoria dello stato di insolvenza.

In terzo luogo, la banca in liquidazione coatta rileva che la posposizione del momento consumativo del reato di bancarotta rispetto alla condotta materiale, allorché la declaratoria di insolvenza sia successiva alla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, non è ipotesi eccezionale nell'ambito dei reati fallimentari.

In quarto luogo, oppone che la revocabilità di atti e l'imputabilità per bancarotta sono effetti solo eventuali della declaratoria dello stato di insolvenza, con conseguente insussistenza dell'invocata e non ben definita necessità di tutela della certezza delle situazioni giuridiche.

In quinto luogo, infine, deduce che, contrariamente a quanto asserito dal giudice *a quo*, l'eventuale divaricazione temporale tra l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa e la declaratoria dello stato di insolvenza non può ritenersi rimessa all'arbitrio del commissario liquidatore e del pubblico ministero, valendo il principio della doverosità dell'agire del pubblico ufficiale per attivare il giudizio di accertamento dello stato di insolvenza, principio garantito da un'adeguata tutela per il caso di sviamento del potere.

4. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

La difesa erariale osserva che erroneamente il giudice *a quo* ritiene che il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa abbia comportato la cessazione dell'impresa, effetto che invece si realizzerebbe con la disgregazione del complesso aziendale e, quindi, solo all'esito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, con la cancellazione della società dal registro delle imprese (artt. 213, ultimo comma, della legge fallimentare e 92, comma 6, del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia). Da ciò deriverebbe, per l'Avvocatura generale dello Stato, da un lato, che non v'è alcuna esigenza di fissare, per la dichiarazione dello stato di insolvenza, un termine di decadenza annuale decorrente dalla data di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa; dall'altro, che nella specie — in cui sarebbe pacifica la mancata cancellazione della società dal registro delle imprese — non è rilevante la diversa e non sollevata questione circa la mancata previsione legislativa di un limite temporale per la dichiarazione dello stato di insolvenza successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese.

5. — Con memorie tempestivamente depositate nell'imminenza della pubblica udienza, il Maggiolini e la banca in liquidazione coatta ribadiscono le proprie posizioni.

5.1. — In particolare, il Maggiolini insiste nella richiesta di declaratoria della illegittimità costituzionale delle norme denunciate, illustrando ulteriormente le già prospettate argomentazioni ed osservando che l'interpretazione prospettata dalla difesa avversaria circa la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio delle azioni revocatorie dalla data del provvedimento di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, benché sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, non sarebbe conciliabile con il principio di cui all'art. 2935 cod. civ., tenuto conto che altro è il momento di decorrenza del periodo di sospetto, ai sensi dell'art. 678 della legge fallimentare, ed altro è il momento di decorrenza del suddetto termine prescrizione.

5.2. — La banca di credito cooperativo in liquidazione coatta chiede la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione di illegittimità costituzionale, deducendo, tra l'altro: *a*) che il termine massimo di un anno per la dichiarazione di fallimento dell'impresa collettiva, indicato dal rimettente — tramite il richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 2000 — quale *tertium comparationis*, decorre dalla cancellazione dell'impresa collettiva dal registro delle imprese, con la conseguenza che, nella specie, il termine non sarebbe ancora decorso, posto che, nella liquidazione coatta amministrativa, la società viene cancellata dal registro delle imprese solo all'esito della procedura; *b*) che, ai fini della fissazione di un termine per la declaratoria dello stato di insolvenza, un dies a quo riferito alla data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, anziché alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese, non soddisferebbe le esigenze di certezza e definitività invocate dal rimettente e poste a base della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia; *c*) che la procedura di liquidazione coatta amministrativa è concorsuale anche in assenza della dichiarazione di insolvenza (in considerazione dello spossessamento del soggetto sottoposto alla procedura, degli effetti preclusivi delle azioni individuali dei creditori, degli effetti per i creditori e sui rapporti giuridici pendenti, dell'applicazione delle regole del concorso attraverso la formazione dello stato passivo) e, pertanto, la sopravvenuta declaratoria dello stato di insolvenza non può essere assimilata alla declaratoria di fallimento.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 992 del 2001, ha dichiarato lo stato di insolvenza di una banca di credito cooperativo già sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa. Nel corso dell'opposizione avverso tale sentenza, il medesimo Tribunale ha sollevato — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli artt. 82, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui consente che la dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza successiva al decreto di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una banca sia pronunciata dopo un anno dalla data di emissione del decreto.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* precisa che, nella specie, la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della banca era stata pronunciata oltre un anno dopo l'emissione del decreto di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa. Ne deriva, per il Tribunale, la rilevanza della questione, perché, in caso di dichiarazione dell'illegittimità costituzionale delle norme denunciate, ne conseguirebbe la tardività della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza e l'accoglimento dell'opposizione proposta.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale afferma che la normativa denunciata viola i principi di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché, consentendo senza limiti di tempo la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza di una impresa già posta in liquidazione coatta amministrativa: *a)* contrasterebbe con l'esigenza di salvaguardare il generale principio di certezza delle situazioni giuridiche garantito, per l'analoga ipotesi di fallimento, dagli artt. 10, 11 e 147 della legge fallimentare, quali risultano a séguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 66 del 1999 e n. 319 del 2000; *b)* protrarrebbe indefinitamente, a differenza del regime previsto dalla legge per la procedura fallimentare, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione quinquennale delle azioni di revocatoria fallimentare, posto che tale termine iniziale si identifica con la data della pronuncia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza; *c)* renderebbe possibile una anomala divaricazione temporale tra il momento di realizzazione della condotta materiale dei reati *lato sensu* di bancarotta ed il momento consumativo di essi, considerato che quest'ultimo è costituito dalla data della pronuncia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, emessa all'esito di un procedimento la cui attivazione è rimessa all'arbitrio dei soggetti legittimati a richiedere l'accertamento dello stato d'insolvenza.

2. — La questione non è fondata.

Occorre preliminarmente ribadire che il *thema decidendum* è circoscritto alla questione sollevata dall'ordinanza del giudice rimettente, il quale censura le norme denunciate nella parte in cui consentono che la dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza della banca sia pronunciata dopo un anno dalla data di emissione del decreto con il quale questa è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Non possono, perciò, essere esaminate le diverse e non consequenziali questioni prospettate da una delle parti costituite nel presente giudizio.

Parimenti, va sottolineato che l'esame della questione posta dal rimettente dovrebbe, a rigore, essere limitato all'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, perché la fattispecie oggetto del giudizio principale, in quanto concernente una banca, risulta interamente regolata da tale norma, relativa appunto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di banche. Questa disposizione, infatti, costituisce legge speciale che prevale sulla disciplina generale dettata, sul punto, dall'art. 202 della legge fallimentare, in tema di «accertamento giudiziario dello stato di insolvenza» delle altre imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia, poiché le due norme hanno un contenuto sostanzialmente identico, la valutazione della legittimità costituzionale dell'indicata norma del testo unico bancario involge necessariamente quella corrispondente della legge fallimentare.

2.1. — Sotto un primo profilo, il rimettente denuncia l'ingiustificata disparità di trattamento derivante dalla normativa oggetto della sollevata questione rispetto alla disciplina dei limiti temporali per la dichiarazione di fal-

limento, quale risulta sia dagli artt. 10, 11 e 147 della legge fallimentare, sia dalle sentenze della Corte costituzionale n. 66 del 1999 e n. 319 del 2000 (pronunce alle quali possono qui aggiungersi quelle di cui alle ordinanze nn. 361 e 11 del 2001; nn. 131 e 321 del 2002; n. 36 del 2003).

La censura non è fondata, per l'evidente non comparabilità delle situazioni messe a raffronto dal rimettente. Il punto di partenza del percorso argomentativo del giudice *a quo* è costituito, infatti, dalla ritenuta sostanziale corrispondenza delle situazioni considerate dalla indicata giurisprudenza costituzionale in tema di limiti temporali per la dichiarazione di fallimento alla situazione correlata all'emissione del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa. Ma proprio tale presupposta sostanziale corrispondenza non sussiste, come emerge dall'esame della sopra citata giurisprudenza costituzionale in materia.

Il rimettente, richiamando in modo non pertinente tale giurisprudenza, pone a raffronto situazioni eterogenee allorché assimila all'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa sia l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dell'attività d'impresa individuale, sia la cancellazione dal registro delle imprese della società esercente una impresa collettiva, sia la pubblicizzazione della perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile di una società fallita. In particolare, in tali ultimi tre casi viene portato a conoscenza dei terzi un fatto che esclude la sussistenza di un'attività imprenditoriale o che fa venir meno l'imputabilità alla società dell'attività di impresa e delle correlative situazioni giuridiche soggettive o che fa cessare la responsabilità illimitata del socio. Nel caso, invece, della liquidazione coatta amministrativa si apre una procedura concorsuale (così testualmente definita dall'art. 80, comma 6, del t.u. bancario) che non provoca alcuno dei suddetti effetti, ma è solo diretta alla liquidazione dei rapporti dell'impresa e può eventualmente condurre, all'esito delle operazioni di liquidazione, alla cancellazione della società dal registro delle imprese (v. l'art. 92, comma 6, del t.u. bancario, che, stabilendo l'applicabilità degli artt. 2456 e 2457 cod. civ., corrispondenti agli attuali artt. 2495 e 2496 dello stesso codice, include la cancellazione della società dal registro delle imprese tra gli «adempimenti finali» della procedura).

Nella liquidazione coatta amministrativa, dunque, la sopravvenuta sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza interviene in una procedura concorsuale già aperta e riguarda una società ancora non cancellata dal registro delle imprese. Ne consegue che le situazioni e le norme indicate dal rimettente come *tertia comparationis* per il *dies a quo* dell'auspicato termine annuale per la dichiarazione dello stato di insolvenza non sono omogenee alla fattispecie oggetto del giudizio principale, rispondono a diverse *rationes legis* (come esattamente rilevato dalle difese dell'Avvocatura generale dello Stato e della banca in liquidazione) e non possono essere prese in considerazione a sostegno della dedotta censura di illegittimità costituzionale.

2.2. — Sotto un secondo profilo, il rimettente denuncia la intrinseca irragionevolezza delle norme censurate, perché sarebbero inidonee a salvaguardare il generale interesse alla certezza delle situazioni giuridiche, in riferimento ad un duplice aspetto: *a*) per l'indefinita protrazione del termine di decorrenza della prescrizione delle azioni di revocatoria fallimentare, in quanto il *dies a quo* corrisponde alla data della pronuncia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, emettibile senza limiti di tempo; *b*) per la possibile, anomala divaricazione temporale tra momento di realizzazione della condotta materiale dei reati di bancarotta e momento consumativo di tali reati, in quanto quest'ultimo si identifica nella data della pronuncia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, emettibile senza limiti di tempo.

Il profilo appare infondato, in riferimento ad entrambi gli aspetti denunciati.

2.2.1. — Quanto alla decorrenza della prescrizione delle azioni revocatorie fallimentari, nell'ipotesi di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa successivamente al decreto di liquidazione coatta, va premesso che è plausibile l'assunto del rimettente, secondo cui il *dies a quo* è costituito dalla data di tale sentenza (assimilabile, a questo riguardo, alla sentenza di fallimento), e che il «periodo sospetto» — e cioè il periodo nel quale l'atto pregiudizievole ai creditori è revocabile — va computato a ritroso dal decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa. Proprio perché la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza costituisce il presupposto giuridico necessario per l'esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari, non appare arbitrario sostenere che il principio di cui all'art. 2935 cod. civ. (*contra non valentem agere non currit praescriptio*), inteso come riferibile ai casi di impossibilità giuridica di esercitare il diritto, impedisce di aderire all'interpretazione secondo la quale il termine prescizionale decorrerebbe dalla data della liquidazione coatta amministrativa e non da quella della successiva sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Tuttavia, anche ad accogliere tale interpretazione del rimettente, da ciò non deriva la denunciata lesione del generale interesse alla certezza delle situazioni giuridiche.

La sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, infatti, interviene in una situazione in cui la società in liquidazione coatta non è estinta: sotto questo limitato aspetto, l'ipotesi è analoga a quella della liquidazione della società volontariamente disposta dai soci ovvero prevista come obbligatoria dal codice civile e per la quale il fallimento può intervenire fino ad un anno dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Se si considera, poi, che la società in liquidazione coatta amministrativa non è cancellata dal registro delle imprese (v., al riguardo, il citato art. 92, comma 6, del t.u. bancario) e che l'accertamento della sussistenza dello stato di insolvenza al momento del decreto di liquidazione coatta amministrativa ben può essere basato su indagini effettuate dal commissario liquidatore (che è portatore anche degli interessi dei creditori), appare non irragionevole la scelta del legislatore di consentire, durante la pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'emissione — senza limiti di tempo — di una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

2.2.2. — Quanto alla possibile divaricazione temporale tra momento di realizzazione della condotta materiale dei reati di bancarotta e momento consumativo di tali reati, si tratta di situazione consequenziale alla scelta discrezionale del legislatore di configurare la sentenza di fallimento (o di accertamento dello stato di insolvenza di impresa) o come elemento costitutivo del reato (secondo la prevalente giurisprudenza), o come condizione obiettiva del reato, ovvero come condizione per la produzione dell'evento costituito dalla lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma penale (secondo diverse impostazioni della dottrina). Né pare esatto affermare — come fa il rimettente — che, per il fallimento, l'ampiezza della divaricazione sarebbe stata ridotta dalla richiamata giurisprudenza costituzionale in tema di limiti temporali per la dichiarazione di fallimento, perché tale dichiarazione può comunque intervenire anche a distanza di molto tempo dalla realizzazione della condotta del reato, ove non si siano verificate le peculiari vicende societarie o personali considerate dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Pertanto, la disciplina penale in esame, riguardo alla liquidazione coatta amministrativa, non solo non differisce significativamente da quella dei corrispondenti reati fallimentari, ma neppure supera i limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà, se si tiene conto dell'intento del legislatore di impedire un tipo di condotta attribuendo ad essa carattere di illiceità penale solo se e nel momento in cui sia dichiarato il fallimento (o lo stato di insolvenza).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 302

Sentenza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Demanio - Trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo dello Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Esclusione di talune tratte del torrente Judrio e dei fiumi Tagliamento e Livenza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione delle prerogative regionali - Spettanza allo Stato, e per esso al Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia, della potestà in contestazione.

- Nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096 del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia.
- Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 5, n. 14 e n. 22, e 8; d.lgs. 25 maggio 2001, n. 265, artt. 1, 2 e 3, comma 1.

Demanio - Trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo dello Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Esclusione di alcuni beni immobili (caselli e magazzini idraulici) - Controversia vertente sulla titolarità di beni (*vindicatio rei*) - Inammissibilità del ricorso.

- Nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096 del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia.
- Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 5, n. 14 e n. 22, e 8; d.lgs. 25 maggio 2001, n. 265, artt. 1, 2 e 3, comma 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia, promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 7 giugno 2003, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 7 giugno 2003 la Regione Friuli-Venezia Giulia solleva conflitto di attribuzione avverso il Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando la nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia, per violazione degli articoli 5, n. 14 e n. 22, e 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e

degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

1.1. — Con la nota impugnata il Magistrato alle acque di Venezia ritiene che — in base al disposto dell'art. 1 del decreto legislativo n. 265 del 2001, il quale prevede il mantenimento in capo allo Stato della tratta del fiume (*rectius*: torrente) Judrio, che delimita il confine di Stato, e delle tratte dei fiumi Livenza e Tagliamento, che delimitano il confine con la Regione Veneto — sia necessario il mantenimento nelle proprie attribuzioni «degli immobili adibiti a casello e/o magazzino idraulico, funzionali ad assicurare il servizio di piena in dette tratte».

Conseguentemente la nota invita le Agenzie del demanio interessate a non procedere al trasferimento di taluni beni immobili, ritenuti «funzionali all'attività residua di questo istituto».

2. — La ricorrente Regione Friuli-Venezia Giulia lamenta che il Magistrato alle acque di Venezia, nel rivendicare la titolarità dello Stato sui beni in questione, avrebbe rivendicato anche l'esercizio delle funzioni amministrative connesse ed avrebbe, in tal senso, leso i parametri costituzionali invocati.

2.1. — Preliminarmente la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 341 del 2001, n. 212 del 1984 e n. 20 del 1956), che ha riconosciuto la deducibilità delle norme di attuazione degli statuti speciali delle Regioni autonome quali parametro nel giudizio di costituzionalità, anche ove il loro contenuto sia integrativo *praeter legem* e non meramente attuativo o esecutivo *secundum legem* degli statuti, con il limite della coerenza con le norme e le finalità degli statuti stessi.

Alla luce di questa giurisprudenza non sarebbe dubitabile, secondo la ricorrente, il tono costituzionale del conflitto sollevato in riferimento al decreto legislativo n. 265 del 2001, norma di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma ricorrente.

2.2. — Nel merito la Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene che alcuni dei beni elencati nella nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096 del Magistrato alle acque di Venezia rientrino nel proprio demanio e nella propria competenza amministrativa, in quanto non pertinenti alle tratte del torrente Judrio e dei fiumi Livenza e Tagliamento che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 265 del 2001 eccettua dal generale trasferimento alla Regione, lasciandole nella titolarità dello Stato.

In questa parte la nota impugnata, sostiene la ricorrente, violerebbe pertanto gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 265 del 2001, i quali attribuiscono alla Regione la titolarità dei beni e delle funzioni amministrative relative a tutto il demanio idrico statale, salvo i beni espressamente eccettuati.

2.3. — In ordine ai restanti beni indicati nella suddetta nota la Regione non nega che essi siano pertinenti e strumentali alle tratte del torrente Judrio e dei fiumi Livenza e Tagliamento restate nel demanio idrico dello Stato, ma sostiene che l'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 265 del 2001, nel trasferire alla Regione autonoma, oltre ai beni ed alle funzioni cui si riferiscono i precedenti articoli 1 e 2, anche tutte le funzioni amministrative relative ai beni del demanio idrico attribuite alle Regioni ordinarie (e pertanto tutte quelle relative al demanio idrico, non espressamente conservate allo Stato dall'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), avrebbe trasferito alla stessa dette funzioni anche in relazione ai beni del residuo demanio idrico statale.

La ricorrente sostiene, altresì, che «in conseguenza della titolarità delle funzioni» indicate nell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 265 del 2001 spetterebbero «alla Regione quei beni che sono strumentali al loro esercizio» e pertanto i restanti immobili indicati nella nota impugnata.

Detta nota del Magistrato alle acque sarebbe dunque lesiva delle attribuzioni regionali, quali configurate dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 265 del 2001, «nei suoi due ultimi capoversi» e pertanto nella parte in cui rivendica allo Stato la titolarità dei beni in questione, in quanto funzionali alla propria residua attività di istituto.

2.4. — La ricorrente rileva poi che, ove si intendesse conservare la competenza amministrativa statale in relazione a tali beni, si verrebbe all'incongrua situazione per cui i fiumi Tagliamento e Livenza sarebbero gestiti, nei tratti a confine con la Regione Veneto, in sponda destra da questa Regione ordinaria e in sponda sinistra dallo Stato, con palese disparità di trattamento tra le due Regioni finitime.

Ancora la ricorrente rileva una contraddittorietà nel comportamento degli organi statali, dato che, in due occasioni, l'Ufficio del Genio civile di Pordenone ha chiesto finanziamenti alla Regione per sostenere le spese per il funzionamento dei beni reclamati dal Magistrato alle acque con la nota impugnata, in tal senso «confermando che la competenza ad utilizzare i beni in questione spetta alla Regione stessa».

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza del ricorso.

La difesa erariale sostiene, in particolare, che, al mantenimento nella titolarità statale di talune tratte del torrente Judrio e dei fiumi Livenza e Tagliamento, consegue «necessariamente» che siano conservate in capo al Magistrato alle acque, «oltre che gli immobili rivieraschi, anche le connesse funzioni amministrative (relative ai caselli e/o magazzini idraulici) che servono ad assicurare il controllo delle piene nella tratta in questione».

4. — In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria nella quale ha contestato le deduzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha ulteriormente argomentato le prospettazioni poste a base del conflitto.

4.1. — La ricorrente contesta, in particolare, le argomentazioni della relazione del Dipartimento affari regionali, secondo cui:

dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 265 del 2001, che trasferisce alla Regione le funzioni amministrative relative ai beni ad essa trasferiti ai sensi del precedente articolo 1, si evincerebbe che le funzioni amministrative sono strettamente correlate ai beni e ne seguono la destinazione;

l'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto, che consente allo Stato di avvalersi degli uffici della Regione per lo svolgimento delle funzioni amministrative rimaste di sua competenza, riguarderebbe proprio le funzioni amministrative relative ai beni restati nella titolarità del demanio statale, in quanto la disposizione non avrebbe ragione d'essere ove le attribuzioni statali in ordine ai propri beni fossero limitate, come assume la Regione, ai soli «compiti di rilievo nazionale» sanciti dall'art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998, essendo questi «compiti di indirizzo e programmazione e non funzioni amministrative».

4.2. — La Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene al riguardo che l'interpretazione statale delle norme in questione non sarebbe sostenibile, dato che «la chiara dizione» dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 265 del 2001 affiderebbe alla Regione le funzioni amministrative anche in relazione ai tratti di fiume di proprietà statale e ritiene che l'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo sarebbe una generica clausola residuale («nel senso che qualora allo Stato residuassero funzioni amministrative in relazione al demanio idrico, esso sarebbe abilitato ad avvalersi degli uffici regionali»).

La ricorrente afferma poi che l'inserimento dell'articolo 3, comma 1, sarebbe avvenuto successivamente alla originaria stesura del decreto legislativo in questione e che sarebbe stato determinato dalla necessità di adeguare e pareggiare le competenze della Regione a statuto speciale con quelle conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 alle Regioni ordinarie. Questo spiegherebbe, a dire della ricorrente, il non del tutto agevole coordinamento dell'articolo 3, comma 1, con le altre disposizioni del decreto.

4.3. — La Regione Friuli-Venezia Giulia ricorda, infine, di avere finanziato opere (di consolidamento di argini e completamento di diaframature lungo il corso del fiume Tagliamento) relative al residuo demanio idrico statale, avvalendosi anche del Magistrato alle acque di Venezia, e di avere ricevuto, sempre in relazione all'attività di gestione del demanio idrico statale, una richiesta di accreditamento di spese per servizi istituzionali da parte di uffici statali (nota 3 giugno 2003, n. prot. 1983 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio del Genio civile di Udine), che avrebbero in tal senso, implicitamente, riconosciuto la titolarità regionale della competenza controversa.

Considerato in diritto

1. — La Regione Friuli-Venezia Giulia impugna la nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096 del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia, con la quale, in riferimento all'art. 1 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di

difesa del suolo), si eccettua dal trasferimento al demanio della Regione talune tratte del torrente Judrio e dei fiumi Tagliamento e Livenza e si invitano le Agenzie del demanio interessate a non procedere al trasferimento a favore dell'ente territoriale di alcuni beni immobili (caselli e magazzini idraulici) del demanio idrico statale.

1.1. — La ricorrente lamenta che il Magistrato alle acque di Venezia avrebbe leso le prerogative della Regione a statuto speciale, in quanto nel riaffermare la titolarità dello Stato su tali beni:

a) da un lato, avrebbe erroneamente rivendicato alcuni immobili già trasferiti alla Regione in base agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 265 del 2001;

b) dall'altro, avrebbe rivendicato non solo gli immobili costituenti pertinenze delle tratte del torrente Judrio e dei fiumi Tagliamento e Livenza restate nel demanio statale, ma anche l'esercizio delle funzioni amministrative connesse.

In ordine agli immobili costituenti pertinenze del residuo demanio idrico dello Stato la ricorrente sostiene che essa, indipendentemente dalla titolarità statale sulle ricordate tratte fluviali, sarebbe competente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 265 del 2001, all'esercizio delle funzioni amministrative e che, in ragione di questa competenza amministrativa, pure detti immobili, aventi carattere strumentale allo svolgimento delle relative funzioni, dovrebbero considerarsi trasferiti a proprio favore.

2. — In relazione alla rivendicazione della titolarità degli immobili (caselli e magazzini idraulici) non strumentali alle tratte del torrente Judrio e dei fiumi Livenza e Tagliamento, rimaste nel demanio idrico statale, il ricorso è inammissibile.

2.1. — La pressoché costante giurisprudenza di questa Corte (*cf.* da ultimo sentenza n. 177 del 2005, ma anche sentenze numeri 179 del 2004, 95 del 2003, 213 del 2001, 444 del 1994, 211 del 1994, 309 del 1993, 111 del 1976) esclude l'ammissibilità di un conflitto tra enti, quando si controverta della titolarità di beni (*vindicatio rei*) e non della spettanza o della delimitazione di funzioni attribuite dalla Costituzione o dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (*vindicatio potestatis*), essendo nel primo caso la questione da proporre nelle forme ordinarie davanti ai giudici comuni competenti.

2.2. — In relazione ai suddetti immobili, in effetti, la ricorrente pone una mera questione di titolarità, asserendo che gli stessi, non pertinenti alle tratte del torrente Judrio e dei fiumi Livenza e Tagliamento, restati nel demanio statale, sarebbero ricompresi tra quelli di cui l'art. 1 del decreto legislativo n. 265 del 2001 prevede il trasferimento alla Regione.

Si tratta, come è in tutta evidenza, di una questione priva di tono costituzionale, giacché involge unicamente un aspetto proprietario e richiede l'accertamento, di puro fatto, in ordine alla sussistenza di un nesso pertinenziale tra i beni rivendicati dallo Stato e le tratte fluviali di sua competenza.

3. — In relazione ai restanti beni immobili cui si riferisce la nota impugnata del Magistrato alle acque di Venezia e sulla cui natura pertinenziale e strumentale ai beni del residuo demanio idrico statale le parti sono concordi, il ricorso è invece infondato.

3.1. — La ricorrente muove, a ben vedere, dal presupposto interpretativo che l'art. 3 del decreto legislativo n. 265 del 2001 individui una competenza ulteriore rispetto a quella delineata dai precedenti articoli 1 e 2 e, pertanto, che esso, ferma la competenza regionale sui beni del demanio idrico oggetto di trasferimento a favore dell'ente territoriale, estenda alla residua parte del demanio idrico statale il regime proprio delle Regioni a statuto ordinario, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3.2. — L'interpretazione proposta dalla ricorrente, che varrebbe ad attribuire alla stessa le funzioni amministrative, diverse dai «compiti nazionali» di cui all'art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sui beni del demanio idrico restati allo Stato, non è condivisibile.

Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 265 del 2001 pongono infatti un chiaro parallelismo tra titolarità del bene demaniale (e relative pertinenze) ed esercizio delle relative funzioni amministrative di gestione e cura.

In quest'ambito e coerentemente con la *ratio* complessiva della disciplina in questione l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 265 del 2001, lungi dal configurare competenze accessorie o ulteriori della ricorrente, si limita a specificare il contenuto delle funzioni trasferite alla Regione speciale ai sensi del precedente articolo 2, salvaguardando, non diversamente da quanto è avvenuto in relazione alle Regioni ordinarie, l'esercizio unitario dei compiti di indirizzo e programmazione.

3.3. — La diversa interpretazione proposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, oltre a contraddire la logica del parallelismo sottesa al decreto legislativo n. 265 del 2001, verrebbe d'altra parte a negare la legittimità dell'esercizio dei compiti nazionali di cui all'art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in relazione ai beni trasferiti, con chiara ed inammissibile compromissione delle esigenze di tutela generale dei bacini idrografici sottese alla norma in questione.

La tesi della ricorrente renderebbe, inoltre, sostanzialmente inutile la disposizione dell'articolo 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 265 del 2001, il quale prevede la facoltà di avvalimento degli uffici regionali da parte dello Stato per l'esercizio delle sue funzioni. Considerato che i compiti nazionali di cui all'articolo 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998 si sostanziano in attività generali di programmazione e coordinamento proprie degli organi statali e che sarebbe irrazionale e contraddittoria una delega di esercizio agli uffici regionali, risulta evidente che possa darsi un contenuto concreto al disposto dell'art. 4, comma 2, solo ove non si neghi, come invece fa la Regione, l'esistenza di compiti amministrativi residui dello Stato.

3.4. — Neppure condivisibile è l'argomentazione della ricorrente, che lamenta, sotto taluni profili, un trattamento deteriore rispetto alle Regioni a statuto ordinario.

La disciplina dettata dal decreto legislativo n. 265 del 2001, incentrata sul trasferimento alla Regione non solo di competenze amministrative ma anche della gran parte dei beni del demanio idrico (e relative pertinenze), non consente infatti una comparazione con la situazione delle Regioni ordinarie in relazione a singoli aspetti e certamente risulta nel complesso non deteriore per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

3.5. — Né, infine, può condividersi la tesi della ricorrente che spiega l'incoerenza tra la propria lettura dell'articolo 3 ed il disposto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 265 del 2001 in ragione della lunga e poco coordinata genesi storica delle norme in questione, dato che l'interpretazione obiettiva del complessivo disposto del decreto legislativo n. 265 del 2001 impone, necessariamente, un coordinamento sistematico e teleologico tra le varie norme, senza che assumano rilievo elementi ulteriori o diversi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia, invitare, con nota del 3 aprile 2003, n. prot. 2096, le Agenzie del demanio a non procedere al trasferimento degli immobili adibiti a casello e/o magazzino idraulico, funzionali ad assicurare il servizio di piena nella tratta del torrente Judrio che delimita il confine di Stato e nelle tratte dei fiumi Livenza e Tagliamento che delimitano il confine tra le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

Dichiara, per il resto, inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 303

Sentenza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gioco e scommesse - Scommesse sulle corse dei cavalli - Soggetti passivi dell'imposta - Individuazione asseritamente demandata a regolamento governativo di delegificazione - Denunciata violazione del principio della riserva relativa di legge in materia fiscale, omessa limitazione del potere conferito all'autorità governativa - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 78.
- Costituzione, artt. 23, 70, 76 e 77.

Fonti del diritto - Regolamenti governativi - Materie coperte da riserva relativa di legge - Leggi ordinarie di autorizzazione - Contenuto - Norme generali regolatrici della materia, anziché più restrittivi principi e criteri direttivi analoghi a quelli prescritti per la delegazione legislativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.

- Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2.
- Costituzione, artt. 23, 70, 76 e 77.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), promosso con ordinanza del 29 settembre 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti nella controversia vertente tra la s.n.c. Agenzia Ippica Sirio di Maria Cipolla & C., e l'Agenzia delle entrate ed altro, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da un'agenzia ippica nei confronti dell'Agenzia delle entrate — con l'intervento del competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato — avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sportive versata nel periodo compreso tra il 16 giugno 1998 ed il 19 febbraio 1999, la Commissione tributaria provinciale di Chieti, con ordinanza del 29 settembre 2003, ha sollevato — in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione — due questioni

di legittimità costituzionale: la prima concernente l'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); la seconda concernente l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1.1. — Quanto alla prima questione, il giudice rimettente ritiene che la denunciata disposizione conferisca al Governo il potere di individuare con regolamento i soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli e che pertanto si ponga in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, lasciando all'arbitrio dell'autorità governativa la definizione degli elementi necessari per attuare concretamente la legge fiscale.

1.2. — Quanto alla seconda questione, il rimettente ritiene che l'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (in forza del quale è stato emanato il regolamento governativo previsto dal citato art. 3, comma 78, della legge n. 662 del 1996) violi gli stessi parametri costituzionali sopra citati, nella parte in cui stabilisce che le leggi ordinarie, nell'autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare governativa in materie non coperte da riserva assoluta di legge, possono limitarsi ad indicare le «norme generali regolatrici della materia», anziché più restrittivi «principi e criteri direttivi», analoghi a quelli prescritti dall'art. 76 Cost. per la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa.

1.3. — In ordine alla rilevanza di entrambe le questioni, il giudice *a quo* osserva che, in caso di loro accoglimento, non potrebbe applicarsi nel giudizio principale il regolamento governativo emanato in attuazione del menzionato art. 3, comma 78, della legge n. 662 del 1996, cioè il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ed in particolare il disposto dell'art. 15 di questo, secondo cui sono soggetti all'imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli anche «i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate». Da ciò deriverebbe l'indebito pagamento dell'imposta, da parte dell'agenzia ippica ricorrente, nel periodo corrispondente alla vigenza di detto regolamento, ossia dal 16 giugno 1998 (data dell'entrata in vigore del d.P.R.) al 19 febbraio 1999 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288», che ha provveduto alla «rilegificazione» della materia, in attuazione della delega prevista dalla legge 3 agosto 1998, n. 288, recante «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379»), con correlativa fondatezza della richiesta di rimborso della medesima imposta.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza di entrambe le questioni.

Per la difesa erariale, la prima questione sarebbe infondata perché i soggetti passivi dell'imposta sono comunque desumibili dal contesto della disciplina relativa alla materia delegificata, ed in particolare: *a*) dal presupposto dell'imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli, costituito dall'accettazione delle scommesse (art. 14 del d.P.R. n. 169 del 1998); *b*) dai soggetti abilitati a tale accettazione, individuati negli aggiudicatari delle concessioni ministeriali per l'esercizio delle scommesse (artt. 2 e 15 dello stesso decreto presidenziale); *c*) dai luoghi in cui possono essere effettuate le indicate scommesse, circoscritti a quelli gestiti dagli esercenti autorizzati ad accettarle (art. 6 del citato decreto presidenziale). A sostegno di tale impostazione, l'Avvocatura erariale richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui, in caso di delegificazione, la delimitazione della «potestà amministrativa» non deve necessariamente risultare dalla formula della norma di rango primario istitutiva della pretesa tributaria, ben potendo risultare da tutto il contesto della disciplina della materia di cui essa fa parte e, segnatamente, dalla destinazione della prestazione, dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura, oltreché dalla stessa esistenza di un modulo procedimentale per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti le prestazioni, con il quale si realizzi la collaborazione di più organi, al fine di evitare eventuali arbitri dell'Amministrazione.

Anche la seconda questione, per l'Avvocatura generale dello Stato, sarebbe infondata, perché, a parte la genericità ed astrattezza della sua prospettazione da parte del giudice *a quo*, la legge di delegificazione «ben potrebbe essere censurata di illegittimità costituzionale qualora ponga principi contrari alla Costituzione od ometta di fissare preventivamente principi nelle materie che, in base alla Costituzione, li richiedano».

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Chieti dubita — in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 Cost. — della legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); *b)* dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

In ordine alla questione sub *a)* il rimettente deduce che la norma denunciata — nel consentire il riordino, mediante regolamento governativo di delegificazione, della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi — avrebbe conferito al Governo, in violazione del principio della riserva relativa di legge in materia fiscale e degli altri parametri costituzionali evocati, il potere di individuare i soggetti passivi dell'imposta concernente le suddette scommesse ed avrebbe perciò omesso di fissare limiti all'arbitrio dell'autorità governativa.

In ordine alla questione sub *b)* la medesima Commissione tributaria provinciale deduce l'illegittimità dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 — in forza del quale è stato emanato il regolamento governativo previsto dal sopra citato art. 3, comma 78, della legge n. 662 del 1996 — nella parte in cui stabilisce che le leggi ordinarie, nell'autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare governativa in materie non coperte da riserva assoluta di legge, possono limitarsi ad indicare le «norme generali regolatrici della materia», anziché più restrittivi «principi e criteri direttivi», analoghi a quelli prescritti dall'art. 76 Cost. per la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa.

Il rimettente afferma, poi, la rilevanza di entrambe le questioni, perché, in caso di loro accoglimento, non potrebbe applicarsi in giudizio il regolamento governativo emanato in attuazione del menzionato art. 3, comma 78, della legge n. 662 del 1996, cioè il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ed in particolare il disposto dell'art. 15 di questo, secondo cui sono soggetti all'imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli, tra gli altri, «i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate». Tale disapplicazione comporterebbe, per il giudice *a quo*, l'indebito versamento dell'imposta, da parte dell'Agenzia ippica ricorrente, nel periodo corrispondente alla vigenza del citato regolamento — ossia dal 16 giugno 1998 (data dell'entrata in vigore del decreto presidenziale) al 19 febbraio 1999 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288», che ha provveduto alla «rilegificazione» della materia, in attuazione della delega prevista dalla legge 3 agosto 1998, n. 288, recante «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379») — e la conseguente fondatezza della richiesta di rimborso avanzata dalla suddetta Agenzia.

2. — La prima questione, concernente l'art. 3, comma 78, della legge n. 662 del 1996, non è fondata.

La Commissione tributaria rimettente basa i propri dubbi di illegittimità costituzionale sull'erronea premessa interpretativa che la denunciata norma di delegificazione, prevedendo il «riordino» degli aspetti fiscali della materia, consentirebbe al regolamento governativo anche l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta sulle scommesse relative alle corse dei cavalli, così violando l'art. 23 Cost.

Occorre al riguardo preliminarmente rilevare che questa Corte, a proposito dell'ipotesi analoga (sotto tale aspetto) di delega legislativa volta al «riordino» di una materia, ha più volte affermato che, «in mancanza di principi e criteri direttivi che giustifichino la riforma» della normativa preesistente, la delega «deve essere intesa in un senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo» (v. la sentenza n. 354 del 1998, richiamata dalle sentenze n. 66 del 2005 e n. 239 del 2003).

Nella specie, la norma censurata si limita a consentire all'autorità governativa di provvedere — con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 — «al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali

e sanzionatori, nonché al riparto dei proventi», secondo i principi elencati nella stessa disposizione. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, tale norma, non prevedendo alcuna specifica direttiva in ordine ai soggetti passivi di imposta, lascia immutata la disciplina legislativa concernente gli elementi strutturali del suddetto tributo e, quindi, impone al regolamento di delegificazione di mantenere gli stessi soggetti passivi indicati dalla legislazione preesistente. Resta di conseguenza esclusa la denunciata violazione del principio della riserva relativa di legge in tema di prestazioni patrimoniali imposte, sancito dall'art. 23 Cost., e degli altri evocati parametri costituzionali. Il giudice *a quo* aveva dunque l'obbligo di individuare i soggetti passivi dell'imposta in base alle leggi vigenti in materia.

3. — La seconda questione sollevata dalla stessa Commissione tributaria, concernente l'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, è inammissibile.

La censura del rimettente si articola in diversi assunti, tra loro strettamente connessi, nessuno dei quali è motivato. Il giudice *a quo* omette, infatti, sia di esplicitare le ragioni per le quali ritiene di porsi in contrasto con l'unanime opinione dottrinale secondo cui (data anche l'evidente differenza semantica tra i termini «norma» e «principio») le «norme generali regolatrici della materia» hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa più stringente rispetto ai «principi e criteri direttivi»; sia di precisare le «norme generali regolatrici della materia» delegificata affette dal dedotto vizio di genericità e delle quali dovrebbe fare applicazione nel giudizio principale. Tali carenze rendono la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione, dalla stessa Commissione tributaria provinciale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 304

Sentenza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso che solleva una pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di separate pronunce.

Provincia autonoma di Bolzano - Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Inapplicabilità nel territorio provinciale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento civile e penale, lesione dell'autonomia finanziaria dello Stato, violazione del principio dell'unità della Repubblica, lesione delle disposizioni in tema di garanzie costituzionali - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo in senso soddisfacente delle pretese del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano dell'8 aprile 2004, n. 1, art. 34.
- Costituzione, artt. 5, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, 119, 127, secondo comma, e 134.

Provincia autonoma di Bolzano - Agricoltura e zootecnia - Sottoprodotti animali non idonei al consumo umano - Autorizzazione al trasporto e smaltimento - Ricorso del Governo - Dedotta violazione dei vincoli comunitari, della competenza legislativa statale in materia di ambiente, dei limiti statutari alla competenza legislativa della Provincia - Difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Inammissibilità delle questioni.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano dell'8 aprile 2004, n. 1, art. 38, nella parte in cui introduce l'art. 5-*sexies*, comma 3, nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10.
- Costituzione, art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, artt. 7 e 9.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano dell'8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 giugno 2004, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Roland Riz per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 15 giugno e depositato il 23 giugno 2004, ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 34 e 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 - legge finanziaria 2004).

Con riferimento all'art. 34, il ricorrente osserva che tale disposizione stabilisce che «per le materie di competenza legislativa della Provincia» e «fatte salve le disposizioni penali», l'intero art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, «non trova applicazione in provincia di Bolzano».

L'Avvocatura ritiene che tale norma darebbe luogo a «gravi incertezze», in quanto da un lato l'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 conterrebbe numerose ed eterogenee disposizioni, dall'altro la disposizione impugnata opererebbe un generico rinvio allo statuto per l'individuazione delle materie di competenza provinciale.

Più specificamente, l'art. 34 contrasterebbe, innanzitutto, con l'art. 117, secondo comma lettera l), Cost., dal momento che le materie dell'ordinamento civile e penale rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato e, d'altra parte, il riconoscimento delle autonomie regionali non potrebbe legittimare l'introduzione di discipline differenziate in tali ambiti [di disciplina]. Né l'art. 8 dello statuto speciale legittimerebbe una tale possibilità, dal momento che la competenza legislativa primaria della Provincia incontrerebbe limiti «confrontabili con (anche se minori di)» quelli previsti dal novellato art. 117, terzo comma, Cost., di talché sarebbe erroneo assimilare la competenza prevista dall'art. 8 dello statuto ad una competenza legislativa esclusiva. Né alcuna modifica potrebbe discendere a tale riguardo dall'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Inoltre, secondo il ricorrente, l'impugnato art. 34 impedirebbe l'applicazione delle norme concernenti il c.d. «condono edilizio» nel territorio provinciale, violando così anche l'art. 119 Cost., in quanto determinerebbe una lesione dell'autonomia finanziaria dello Stato, il quale avrebbe inserito gli introiti attesi dalle oblazioni nella legge finanziaria 2004.

Infine, rileva l'Avvocatura che i legislatori locali non potrebbero emanare norme meramente «demolitorie» che statuiscono la non applicazione nel territorio regionale delle disposizioni statali. Tali norme pregiudicherebbero l'unità della Repubblica in violazione dell'art. 5 Cost. e comunque concreterebbero una sorta di autodichia in contrasto con l'art. 127, secondo comma, Cost., il quale riconosce alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di sottoporre allo scrutinio della Corte le disposizioni statali ritenute incostituzionali. In questa logica, sarebbe violato altresì l'art. 134 Cost.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 38 della legge provinciale n. 1 del 2004, nella parte in cui, inserendo l'art. 5-*sexies* nella legge provinciale n. 10 del 1999, al comma 3 di quest'ultimo, consente che i sottoprodotti animali non idonei al consumo umano possano «essere trasportati dall'imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento». Il successivo comma 4 del predetto art. 5-*sexies*, prevede poi una sanzione amministrativa pecuniaria esigua per il caso di fuoriuscita e dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto. I commi 1 e 2 dell'articolo richiamato, che l'Avvocatura dichiara di non impugnare, consentono macellazioni domiciliari con il solo limite del consumo in ambito familiare.

Secondo il ricorrente la disposizione censurata contrasterebbe con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario «e quindi con l'art. 117, primo comma, Cost.». Infatti, si osserva, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, all'art. 7 ha disciplinato la raccolta, il trasporto e il magazzinaggio di tali sottoprodotti e all'art. 9 ha posto l'obbligo per i mittenti, i vettori e i destinatari di tenere un apposito registro.

L'Avvocatura ritiene che l'art. 38 contrasti, altresì, «con l'esclusività prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con i limiti posti dallo statuto speciale alle competenze legislative della Provincia» (tra le quali non rientrerebbe la gestione dei rifiuti solidi), nonché «con le norme statali sia "interposte" sia attuative delle

direttive europee in materia di rifiuti, quali quelle recate dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22» (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

3. — Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso statale sia respinto in quanto inammissibile e comunque infondato.

Con riguardo alle censure mosse avverso l'art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004, la Provincia autonoma osserva innanzitutto che la disposizione disciplinerebbe gli aspetti strettamente amministrativi ed urbanistici del condono e sotto tale profilo atterrebbe alla materia «urbanistica» nella quale lo statuto speciale riconosce una competenza legislativa primaria provinciale. Lo stesso art. 34, facendo espressamente salve le disposizioni statali di tipo penale, sarebbe pienamente rispettoso del riparto di competenze tra Stato e Province autonome.

Peraltro, il rapporto tra le competenze legislative primarie delle Province autonome di Trento e Bolzano e quelle statali in materia di condono edilizio sarebbe già stato chiarito da questa Corte con la sentenza n. 418 del 1995, nella quale è stato riconosciuto alla Provincia il potere di decidere se dare applicazione o meno alla parte amministrativa della sanatoria.

Tale conclusione sarebbe stata confermata dalle più recenti sentenze n. 198 e n. 196 del 2004 — pronunciate successivamente alla notificazione del ricorso governativo — nelle quali si riconosce alle autonomie speciali la potestà di disciplinare liberamente la sanatoria degli abusi edilizi commessi nel proprio territorio, purché nel rispetto della competenza statale in materia penale.

4. — Con riguardo alle censure mosse avverso l'art. 38, il quale introduce l'art. 5-*sexies* (Macellazioni domiciliari) nella legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura), la Provincia autonoma afferma innanzitutto che quella sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. sarebbe inammissibile, in quanto del tutto generica e immotivata, secondo la giurisprudenza di questa Corte.

In ogni caso, la censura sarebbe infondata, dal momento che la disposizione non inciderebbe sull'impatto ambientale della macellazione delle carni per uso domestico. Essa conterrebbe norme di semplificazione, giustificate dall'esiguità dei capi macellati (due l'anno) e inserite in un quadro volto a prevenire rischi di malattie animali. Pertanto, essa rientrerebbe nella materia della «tutela della salute» ovvero «dell'alimentazione», entrambe attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Peraltro, osserva la resistente, l'art. 9, numero 10, dello statuto attribuisce alla potestà concorrente della Provincia la materia «dell'igiene e della sanità», mentre l'art. 8, comma 1, n. 21, attribuisce alla competenza esclusiva la materia del «patrimonio zootecnico».

Infondato sarebbe altresì il richiamo alle norme statali attuative delle direttive europee e, in particolare, al d.lgs. n. 22 del 1997, in quanto basato sull'erroneo presupposto che la norma impugnata rientri nella materia della «tutela dell'ambiente».

In ogni caso il ricorrente, ad avviso della Provincia autonoma, non spiegherebbe in cosa consisterebbe la asserita violazione delle norme invocate né quali sarebbero i principi regolatori della materia.

Del tutto infondato, infine, sarebbe il richiamo al regolamento comunitario n. 1774 del 2002, innanzitutto in quanto — benché l'art. 38 della legge provinciale disciplini un'ipotesi quantitativamente esigua e marginale di macellazione, appunto quella domiciliare a scopi di sostentamento — non escluderebbe gli obblighi di sicurezza richiedendo che siano adempiuti gli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente. Tale attenzione sarebbe confermata dalla previsione di una sanzione, contenuta nel comma 4 della norma, per i casi di violazione delle sue prescrizioni.

Inoltre, la normativa comunitaria richiamata sarebbe inapplicabile alla fattispecie in considerazione, dal momento che i residui di macellazione cui si riferisce la disposizione impugnata rientrerebbero tra i rifiuti alimentari con riguardo ai quali l'art. 7, comma 1, del regolamento n. 1774 del 2002 esclude che si applichino le norme in materia di raccolta, trasporto e identificazione contenute nell'allegato II al regolamento stesso. Per analoghe ragioni non sarebbe applicabile al caso di specie l'art. 9 del medesimo regolamento.

D'altra parte, l'art. 38 presupporrebbe l'avvenuto assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente escludendo soltanto «ulteriori oneri aggiuntivi» rispetto ad essi e dunque non potrebbe sostenersi che il trasporto in questione avvenga in assenza di qualsiasi autorizzazione o controllo.

5. — Successivamente, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006), la quale, all'art. 29, comma 1, lettera e) ha abrogato l'art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004.

6. — In prossimità della data fissata per l'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale dà atto della sopravvenuta abrogazione dell'art. 34 della impugnata legge prov. n. 1 del 2004, ad opera della legge prov. n. 4 del 2004, affermando che «la materia del contendere parrebbe perciò cessata», ma aggiungendo, peraltro, di lasciare «alla difesa della Provincia il compito di evidenziare eventuali questioni originate dai tre mesi di vigenza del citato art. 34».

Con riguardo all'art. 38, la difesa erariale ribadisce le proprie censure, sostenendo, in particolare, che la disposizione impugnata concernerebbe la eliminazione dei rifiuti e pertanto rientrerebbe nella materia della «tutela dell'ambiente».

Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria nella quale sostiene che si sarebbe verificata la cessazione della materia del contendere in relazione all'art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004.

Per quanto attiene alle censure mosse avverso l'art. 38, comma 3, la Provincia autonoma ribadisce che le stesse sarebbero inammissibili, perché non motivate, e comunque infondate.

In particolare, la norma censurata atterrebbe alla materia del «patrimonio zootecnico» che l'art. 8 dello statuto speciale attribuisce alla potestà esclusiva della Provincia, mentre, per i profili legati all'igiene e alla sanità, la competenza legislativa concorrente della medesima Provincia sarebbe espressamente prevista dall'art. 9, comma 1, numero 10 dello statuto.

Nel merito, la difesa della Provincia autonoma ribadisce l'infondatezza delle censure, osservando, in particolare, che il regolamento comunitario n. 1774 del 2002, di cui l'Avvocatura lamenta la lesione, non troverebbe applicazione alla fattispecie oggetto dell'art. 38 dal momento che detto regolamento escluderebbe l'applicazione ai rifiuti alimentari delle norme dallo stesso previste in tema di raccolta, trasporto e identificazione. In tale tipologia di rifiuti rientrerebbero anche i sottoprodotti derivanti dalla macellazione ai quali pertanto non si applicherebbero le disposizioni del regolamento.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 34 e 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004 - 2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004).

L'art. 34, stabilisce che «fatte salve le disposizioni penali, per le materie di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano» l'intero art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, «non trova applicazione in provincia di Bolzano». Tale norma, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), con l'art. 117, terzo comma, con l'art. 119, nonché con gli artt. 5, 127, secondo comma, e 134 della Costituzione, senza che possa ritenersi sorretto dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia autonoma dall'art. 8, numero 5, dello statuto speciale.

L'art. 38, il quale consente che i sottoprodotti animali non idonei al consumo umano possano «essere trasportati dall'imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento», violerebbe anzitutto l'art. 117, primo comma, della Costituzione e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in particolare dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, che all'art. 7 ha disciplinato la raccolta, il trasporto e il magazzinaggio di tali sottoprodotti e all'art. 9 ha posto l'obbligo per i mittenti, i vettori e i destinatari di tenere un apposito registro. La disposizione impugnata si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e con la competenza esclusiva statale ivi prevista, con «i limiti posti dallo Statuto speciale alle competenze legislative della Provincia» (tra le quali non rientrerebbe la gestione dei rifiuti solidi), nonché con «le norme statali sia

“interposte” sia attuative delle direttive europee in materia di rifiuti, quali quelle recate dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22» (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

2. — Per ragioni di eterogeneità rispetto alle altre questioni sollevate con il medesimo ricorso avverso la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2004, le indicate questioni di legittimità costituzionale devono essere trattate separatamente e decise con autonoma pronuncia.

3. — Quanto alla questione concernente l'art. 34 della legge impugnata, va osservato che nelle more del giudizio è anzitutto intervenuta la sentenza di questa Corte n. 196 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, in particolare riconoscendo alle Regioni il fondamentale potere di modulare l'ampiezza della sanatoria amministrativa degli abusi edilizi commessi nel proprio territorio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi medesimi, ferma restando la esclusiva spettanza al legislatore statale della potestà di disciplinare i profili penali del condono edilizio straordinario, nonché di individuare la portata massima del condono stesso, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili. Nella medesima sentenza, con specifico riferimento alle Regioni ad autonomia particolare, questa Corte ha espressamente affermato che «ove nei rispettivi statuti si prevedano competenze legislative di tipo primario, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale appare maggiore, perché in questo caso possono operare solo il limite della «materia penale» (comprensivo delle connesse fasi procedimentali) e quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di «grande riforma» (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili), mentre spetta al legislatore regionale la eventuale indicazione di ulteriori limiti al condono, derivanti dalla sua legislazione sulla gestione del territorio».

Successivamente alla decisione di questa Corte, il legislatore nazionale è intervenuto con il decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 191 del 2004, il quale, all'art. 5, ha stabilito il termine entro cui i legislatori regionali avrebbero dovuto determinare le specificazioni normative di loro competenza, provvedendo altresì, in conseguenza, a differire il termine originariamente previsto per la presentazione delle domande di sanatoria da parte dei soggetti interessati.

A ciò ha fatto seguito un duplice intervento legislativo della Provincia autonoma di Bolzano, la quale, con l'art. 29, comma 1, lettera *e*) della legge 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006), ha provveduto ad abrogare l'art. 34 oggetto dell'impugnazione nel presente giudizio, e, successivamente, con la legge 19 ottobre 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni edilizie), ha adottato la disciplina di attuazione nel territorio della Provincia del condono edilizio straordinario previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Gli intervenuti mutamenti sostanziali del quadro normativo in termini di piena satisfattività delle pretese fatte valere dal ricorrente e la connessa impossibilità di consolidamento di ogni eventuale effetto prodotto dalla disciplina impugnata, comportano la cessazione della materia del contendere in relazione alle censure sull'art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004.

4. — Quanto alle questioni concernenti l'art. 38, comma 3, della legge prov. impugnata, va preliminarmente osservato che il ricorrente fa erroneo riferimento ad una disposizione che formalmente non esiste, dal momento che l'art. 38 citato è costituito da un unico comma che dispone l'inserimento dell'art. 5-sexies (Macellazioni domiciliari) nella legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura) e che solo quest'ultimo articolo, in realtà, contempla un comma 3 peraltro corrispondente in tutto e per tutto alla norma censurata dal ricorrente. Tuttavia, in virtù di tale piena corrispondenza, il ricorso deve essere, per tale profilo, ritenuto ammissibile e riferito correttamente all'art. 38 della legge prov. n. 1 del 2004 nella parte in cui introduce l'art. 5-sexies, comma 3, nella legge prov. n. 10 del 1999.

5. — Le questioni proposte sono inammissibili sotto diverso profilo.

Anche non dando rilievo al fatto che le diverse censure prospettate dal ricorrente sono costruite, in termini complessi, sia su parametri statutari che su disposizioni del Titolo V della Costituzione, senza che venga prescelto in termini chiari il regime di autonomia costituzionale cui fare riferimento, l'unica censura sorretta da una adeguata motivazione concerne la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per l'asserito contrasto con i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

Con riferimento a tale censura il ricorrente non ha però argomentato in alcun modo per quale ragione debba essere preso in considerazione l'art. 117 Cost. anziché lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Pertanto, stante la assoluta mancanza di argomentazione al riguardo, in conformità al costante orientamento di questa Corte (cfr. sentenze n. 65 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003), deve essere dichiarata l'inammissibilità anche di tale censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate, dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate legge finanziaria 2004), con il ricorso indicato in epigrafe,

1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, all'art. 119, nonché agli artt. 5, 127, secondo comma, e 134 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, nella parte in cui introduce l'art. 5-sexies, comma 3, nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 305

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi - Ritenuta applicabilità anche alle pene pecuniarie - Denunciata ipotesi di «condono occulto», lesione del principio della funzione rieducativa della pena, irragionevole equiparazione del debito fiscale all'esecuzione penale - Questione fondata su presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, modificato dall'art. 5-*bis* del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27; d.l. 24 giugno 2003, n. 143 (convertito, con modificazioni, nella legge 1^o agosto 2003, n. 212), art. 1, comma 2-*decies*.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 79 e 111, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), modificato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità) nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27 e dell'art. 1, comma 2-*decies*, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), comma aggiunto dalla legge di conversione 1^o agosto 2003, n. 212, promosso con ordinanza del 14 aprile 2004 dal Tribunale di Varese sull'istanza proposta da Pezzino Vincenzo, iscritta al n. 761 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il giudice relatore Ugo De Siero.

Ritenuto che il Tribunale di Varese, con ordinanza emessa il 14 aprile 2004, ed iscritta al n. 761 del reg. ord. del 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), modificato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dell'art. 1, comma 2-*decies*, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2003, n. 212, in relazione agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 79 e 111, primo comma, della Costituzione;

che l'art. 12 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che «relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito [...] con il pagamento: a) di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo» e «b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute».

che l'art. 1, comma 2-*decies*, del decreto-legge n. 143 del 2003, con norma di interpretazione autentica, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002, per ruoli emessi da ufficiali statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria;

che la norma, ad avviso del rimettente, avrebbe dissipato i dubbi in ordine alla applicabilità del «condono» previsto dall'art. 12 della legge finanziaria anche alle pene pecuniarie, di talché tali disposizioni renderebbero possibile il prodursi dell'effetto estintivo invocato dal ricorrente del giudizio *a quo*;

che per tale ragione, inoltre, il tribunale — che si dichiara a conoscenza del fatto che è già stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002 — ritiene di dover censurare anche l'art. 1, comma 2-*decies*, del decreto-legge n. 143 del 2003;

che, in ordine alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che attraverso l'applicazione delle norme censurate, il ricorrente, avendo già effettuato il pagamento in misura ridotta della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, dovrebbe beneficiare della dichiarazione di estinzione della pena;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che le disposizioni in questione contrasterebbero innanzitutto con l'art. 79 Cost., in quanto introdurrebbero un'ipotesi di «condono occulto», dal momento che sarebbero state approvate senza la procedura prevista dalla Costituzione e senza la previsione del termine di cui al secondo comma dell'art. 79;

che risulterebbe altresì violato l'art. 27, terzo comma, Cost., sia perché la rinuncia «unilaterale ed immotivata [...] dello Stato all'esecuzione della pena così come irrogata dal giudice penale» determinerebbe il venir meno della funzione rieducativa della pena, sia per il fatto che l'estinzione delle pene prevista dalle disposizioni censurate si estenderebbe anche alle pene pecuniarie derivanti da sostituzione *ex artt.* 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che ai fini di tale sostituzione, l'art. 58 rinvia «a principi di prevenzione speciale ed alla funzione rieducativa della pena»;

che, inoltre, le disposizioni censurate violerebbero l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto irragionevolmente equiparerebbero la disciplina del debitore fiscale a quella del condannato penale i cui debiti «hanno fonte, titolo e ragione del tutto diversa»: il debito fiscale infatti, troverebbe il proprio fondamento nell'art. 53 Cost., mentre l'esecuzione penale negli artt. 27, terzo comma, e 111, primo comma, Cost.;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni vengano rigettate in quanto infondate;

che, secondo la difesa erariale, il recupero delle somme dovute a titolo di pena pecuniaria inflitta con sentenza penale non sarebbe regolato dalla norma impugnata, ma da disposizioni speciali, in conseguenza della diversa natura di tali crediti rispetto agli ordinari crediti erariali;

che tale conclusione troverebbe conferma, da un lato, nel fatto che l'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 282 del 2002 avrebbe limitato soggettivamente la norma all'amministrazione finanziaria, e, dall'altro, nella circostanza che la precisazione fatta dalla norma di interpretazione autentica, secondo la quale ai fini dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002 per ruoli emessi da uffici statali si intendono «quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria», interverrebbe in un contesto soggettivo riferito alla sola amministrazione finanziaria dello Stato;

che, secondo la difesa erariale, si dovrebbe quindi escludere che qualunque credito, per il solo fatto di essere iscritto a ruolo, sia condonabile;

che il contesto in cui la norma è inserita, nel Capo II del Titolo II della legge n. 289 del 2002 dedicato solo al concordato fiscale, nonché una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 12, indurrebbero ad escludere che si sia «voluto falciolare per tre quarti qualsiasi credito dello Stato perciò solo che sia iscritto a ruolo», dal momento che una diversa interpretazione consentirebbe una sorta di esproprio senza indennizzo di crediti;

che, da ultimo, secondo l'Avvocatura dello Stato, l'art. 12 si riferirebbe ai soli carichi fiscali non strettamente tributari, secondo la definizione datane dall'art. 16 della legge n. 289 del 2002, intendendosi per tali quelli che vengono in considerazione nelle liti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in cui è parte l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Considerato che il Tribunale di Varese ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dell'art. 1, comma 2-decies, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in relazione agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 79 e 111, primo comma, della Costituzione;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha deciso analoga questione concernente l'art. 12 della legge n. 289 del 2002 con l'ordinanza n. 433 del 2004;

che, con tale ordinanza, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione allora sollevata, in quanto devono intendersi escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002 — quale risulta anche a seguito dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 1, comma 2-decies, del decreto-legge n. 143 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 2003 — le pene pecuniarie, le quali non possono essere equiparate alle altre entrate dello Stato;

che, pertanto, anche le questioni in esame, fondate sul medesimo presupposto interpretativo di quella già dichiarata manifestamente infondata con la citata ordinanza n. 433 del 2004, devono ritenersi manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dell'art. 1, comma 2-decies, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip s.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in relazione agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 79 e 111, primo comma, della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Varese con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 306

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Iscrizione tardiva del nome della persona indagata nell'apposito registro - Atti processuali compiuti oltre il termine - Sanzione della inutilizzabilità - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di uguaglianza per disparità tra imputati, del diritto di difesa, del principio della ragionevole durata del processo - Omessa ricerca di interpretazione adeguatrice delle norme denunciate - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo, secondo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 335, comma 1, 405, comma 2, e 191 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 25 maggio 2004 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli nel procedimento penale a carico di M. L. ed altro, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti l'atto di costituzione di M.L. ed altro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Uditi gli avvocati Luigi Paolo Comoglio e Mario Meneghini per M.L. ed altro nonché l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191 del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono — in caso di ritardata iscrizione, da parte del pubblico ministero, del nominativo della persona sottoposta alle indagini nell'apposito registro previsto dall'art. 335 del medesimo codice — la possibilità di utilizzare gli atti processuali compiuti oltre il termine previsto dall'art. 405, comma 2, del codice di rito, «con riferimento all'epoca di individuazione degli elementi configuranti indizi di reato nei confronti della persona il cui nome è stato tardivamente iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.»;

che, a parere del giudice *a quo*, la ritardata iscrizione dei nominativi degli indagati nel registro delle notizie di reato deve ritenersi evenienza «certamente lesiva dei diritti degli imputati», giacché consente al giudice di utilizzare anche atti di indagine compiuti oltre i termini massimi stabiliti per le indagini preliminari, dal momento che, al lume della normativa vigente, tale situazione non può «ritenersi sanzionabile con l'inutilizzabilità sancita dall'art. 191 cod. proc. pen.»;

che, pertanto, alla stregua di tali rilievi, il combinato disposto delle disposizioni oggetto di impugnativa si porrebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento degli imputati e con il diritto di difesa, compromesso dal deliberato ritardo nella iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.;

che, infine, risulterebbe violato anche l'art. 111, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto dal ritardo nella iscrizione scaturirebbe un differimento nel tempo del momento in cui è assicurata agli imputati la possibilità di essere posti a conoscenza delle indagini svolte nei loro confronti, mentre agli stessi non sarebbe neppure garantita «una ragionevole durata del processo»;

che nel giudizio si sono costituiti gli imputati nel procedimento *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione;

che ha altresì spiegato atto di intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondata la proposta questione.

Considerato che — nel corso dell'udienza preliminare nell'ambito di un procedimento per calunnia a carico di due imputati — il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli, delibando favorevolmente l'eccezione proposta dalle difese degli imputati, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191 del codice di procedura penale, «nella parte in cui consentono, in caso di ritardata iscrizione da parte del pubblico ministero del nome della persona sottoposta ad indagini nell'apposito registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., l'utilizzabilità di atti processuali compiuti oltre il termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento all'epoca di individuazione degli elementi configuranti indizi di reato nei confronti della persona il cui nome è stato tardivamente iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.»;

che, secondo il giudice rimettente, dalla ritardata iscrizione — non sanzionata dalla inutilizzabilità degli atti — deriverebbero, ad un tempo, la violazione del principio di uguaglianza e quella del diritto di difesa, stante la disparità di trattamento tra imputati, nonché la compromissione del diritto dell'imputato ad essere messo in condizione di conoscere tempestivamente l'esistenza di indagini a suo carico ed a vedersi garantita «una ragionevole durata del processo»;

che, peraltro — nel prospettare le indicate censure — il giudice rimettente omette di svolgere qualsiasi considerazione in ordine alle ragioni per le quali, alla luce del dato normativo, non risulti possibile una diversa ricostruzione ermeneutica delle disposizioni impugnate, tale da sottrarre le stesse al contrasto ipotizzato con i parametri invocati;

che, per costante affermazione di questa Corte, il giudice — quanto meno in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, nella specie non ravvisabile, stante la presenza di indicazioni interpretative fra loro difformi, evocate dalla difesa della parte privata, sia in ordine alla concreta sindacabilità del *dies a quo*, dal quale far decorrere il termine di durata delle indagini preliminari; sia in ordine ai riflessi suscettibili di derivarne, quanto all'inutilizzabilità degli atti di indagine — ha il dovere di ricercare e di seguire l'interpretazione da lui ritenuta più adeguata ai principi costituzionali: configurandosi, altrimenti, la questione di costituzionalità quale improprio strumento volto ad ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma (*cfr.*, *ex plurimis*, ordinanza n. 211 del 2005);

che, pertanto, non avendo il giudice *a quo* compiuto il doveroso tentativo di individuare una interpretazione adeguatrice delle norme denunciate — risolvendosi, quindi, alla proposizione della questione di legittimità costituzionale solo nell'ipotesi in cui detto tentativo sia rimasto in concreto infruttuoso — la questione ora dedotta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 307

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Iscrizione del nome della persona indagata nell'apposito registro - Atti di indagine compiuti prima della formale iscrizione - Sanzione della inutilizzabilità - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di uguaglianza per disparità tra indagati, del diritto di difesa, del diritto all'informazione sull'accusa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 335, comma 1, e 407, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 111, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 335, comma 1, e 407, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 12 gennaio 2004 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di M. P., iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, e 407, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nei confronti dell'imputato in epoca anteriore alla sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e successiva al momento nel quale ha comunque assunto la qualità di persona nei cui confronti sono svolte le indagini;

che il giudice *a quo* premette di essere investito, in qualità di giudice dell'udienza preliminare, del processo penale nei confronti di una persona imputata del reato di omicidio aggravato in danno del figlio;

che, nel corso dell'udienza, la difesa dell'imputata aveva evidenziato come l'iscrizione del relativo nominativo nel registro delle notizie di reato, di cui all'art. 335 cod. proc. pen., fosse avvenuta solo dopo il deposito di una relazione di consulenza tecnica, da cui emergeva la coincidenza tra il profilo genotipico dell'imputata e quello della persona cui appartenevano le tracce biologiche rinvenute sugli oggetti utilizzati per sopprimere la vittima;

che già da tempo, tuttavia — sempre secondo quanto dedotto dalla difesa — erano state avviate attività investigative giustificabili solo alla luce del convincimento che l'imputata fosse la persona indagata;

che, in particolare, a distanza di sole poche ore dalla consumazione del delitto — avvenuta oltre un mese prima della predetta iscrizione — il pubblico ministero aveva disposto l'intercettazione «ambientale» delle conversazioni tra l'imputata ed altro familiare, motivandola con le «incongruenze tra gli elementi [...] rilevati in sede di sopralluogo e le indicazioni fornite oralmente e sul luogo dei fatti» dai familiari della vittima;

che l'imputata aveva inoltre partecipato all'acquisizione del materiale biologico presente sugli oggetti sequestrati ed alla comparazione con i campioni biologici di confronto nella veste di persona offesa, e non già — come avrebbe imposto l'«inequivoca realtà sostanziale» — quale persona sottoposta alle indagini, legittimata, come tale, a presentare riserva di incidente probatorio;

che la difesa aveva eccepito, di conseguenza, la nullità e l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti e, in subordine, l'illegittimità costituzionale degli artt. 335, 405 e 407 cod. proc. pen.;

che il rimettente osserva come, in base all'indirizzo interpretativo prevalente — da ritenere pienamente condivisibile alla luce del dato normativo — l'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. colpisca con la sanzione di inutilizzabilità esclusivamente gli atti di indagine posti in essere successivamente alla scadenza del termine — originario o prorogato — di durata massima delle indagini preliminari: termine che decorre dalla data dell'iscrizione della persona, cui il reato è attribuito, nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen;

che tale disciplina lascerebbe dunque aperto il problema del trattamento da riservare agli atti di indagine compiuti anteriormente al predetto *dies a quo*: e, più precisamente, nel lasso temporale intercorrente tra il momento di acquisizione della qualità «sostanziale» di persona sottoposta alle indagini da parte di un determinato soggetto — acquisizione da ritenere direttamente collegata alla «direzione soggettiva» assunta dall'attività investigativa — e quello della «formale» iscrizione del suo nominativo nel registro;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la sanzione di inutilizzabilità contemplata dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. — stante il regime di tassatività che la contraddistingue — non potrebbe essere estesa in via interpretativa agli atti in parola;

che tale conclusione indurrebbe tuttavia a dubitare della legittimità costituzionale delle norme impugnate sotto plurimi profili;

che esse si porrebbero in contrasto, anzitutto, con l'art. 3 Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento tra il soggetto la cui iscrizione nel registro segua immediatamente all'assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, ed il soggetto che — pur versando nella medesima situazione, perché raggiunto da identiche risultanze processuali — venga invece iscritto nel registro dal pubblico ministero solo in un momento successivo: disparità di trattamento per effetto della quale il secondo «vedrebbe preclusa la possibilità di evocare tanto la inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell'iscrizione, quanto la inutilizzabilità *ex art.* 407, comma 3, cod. proc. pen. di quelli assunti dopo la scadenza del termine computato a partire dalla data in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere disposta»;

che sarebbe altresì vulnerato il diritto di difesa, in quanto l'indagato, tardivamente iscritto, verrebbe ad essere privato della possibilità di svolgere una efficace difesa contro gli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione e che diverranno comunque utilizzabili nei suoi confronti nelle successive fasi del processo: e ciò in quanto l'iscrizione — se pure non determina la conoscenza, da parte dell'indagato, dell'esistenza di investigazioni sul suo conto — costituirebbe comunque «misura della garanzia del contraddittorio, ove previsto, in ogni stato e grado del giudizio»;

che risulterebbe compromesso, infine, l'art. 111, terzo comma, Cost., in quanto dalla discrezionalità riconosciuta al pubblico ministero, circa il tempo dell'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato, deriverebbe la vanificazione della garanzia, riconosciuta alla persona accusata di un reato, di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

che la questione sarebbe d'altro canto rilevante nel giudizio *a quo*, in quanto, se il primo degli atti di indagine compiuti nel caso di specie — ossia l'intercettazione di conversazioni tra presenti — poteva considerarsi ancora «generico», dal punto di vista della direzione soggettiva; l'atto immediatamente successivo — avvenuto peraltro anch'esso lo stesso giorno del rinvenimento del cadavere della vittima, e costituito dall'acquisizione di reperti recanti tracce di campioni biologici dell'imputata e del marito — presupponeva, per contro, la possibilità di un diretto coinvolgimento dell'imputata stessa nel fatto oggetto di investigazione: con conseguente acquisizione, da parte della medesima, dello *status* di persona sottoposta alle indagini;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena dubita — in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, terzo comma, Cost. — della legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, e 407, comma 3, cod. proc. pen., dolendosi, nella sostanza, della mancata previsione della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nei confronti di un determinato soggetto dopo che è emersa la sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ma prima della formale iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato;

che è lo stesso rimettente a qualificare, peraltro, come «principio ampiamente condiviso» — ponendolo, anzi, a premessa fondante del quesito — quello in forza del quale la qualità di persona sottoposta alle indagini non discende dalla iscrizione nel registro, la quale assume «una mera funzione ricognitiva di un dato procedimentale potenzialmente preesistente»;

che — sempre per affermazione del giudice *a quo* — la predetta qualità, ove non emerga direttamente dalla *notitia criminis*, si acquisisce, infatti, prima e a prescindere dall'iscrizione, in ragione della «direzione soggettiva» concretamente assunta dall'attività investigativa: e ciò alla luce di un insieme di previsioni normative (vengono citati, in particolare, gli artt. 63, comma 2, 349 e 350, comma 5, cod. proc. pen.) rivelatrici dell'intenzione del legislatore;

che se, peraltro, l'iscrizione nel registro ha una valenza meramente ricognitiva, e non già costitutiva dello *status* di persona sottoposta alle indagini, è di tutta evidenza come le garanzie difensive che la legge accorda a quest'ultima, in relazione ai singoli atti compiuti, debbano ritenersi pienamente operanti anche in assenza dell'iscrizione: con la conseguenza che il tardivo espletamento della formalità non può essere considerato fonte di pregiudizio al diritto di difesa sotto il profilo indicato dal giudice rimettente;

che risulta quindi insussistente anche la ventilata disparità di trattamento tra «indagati» tempestivamente iscritti e «indagati» tardivamente iscritti;

che nell'ipotesi, infatti, in cui il pubblico ministero procrastini indebitamente l'iscrizione del registro, il problema che può porsi attiene unicamente all'artificiosa dilazione del termine di durata massima delle indagini preliminari: vale a dire alla possibile elusione della sanzione di inutilizzabilità che colpirebbe, ai sensi dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., gli atti di indagine collocati temporalmente «a valle» della scadenza del predetto termine, computato a partire dal momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata;

che tale profilo resta peraltro estraneo al *thema decidendum* del giudizio *a quo*, nel quale si discute di atti compiuti ampiamente entro il termine di durata massima delle indagini, computato dal momento nel quale — secondo il rimettente — l'iscrizione doveva aver luogo;

che neppure è ravvisabile, infine, la dedotta violazione dell'art. 111, terzo comma, Cost., sotto il profilo che la ritardata iscrizione conculcherebbe il diritto della persona accusata di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

che dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato non scaturisce, difatti, alcun diretto obbligo informativo dell'organo dell'accusa nei confronti dell'indagato; né — a prescindere da ogni altra possibile considerazione — viene in rilievo nel giudizio *a quo* la facoltà della persona, cui il reato è attribuito, di ottenere la comunicazione dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 335, comma 3, cod. proc. pen., dato che tale facoltà — oltre ad incontrare il limite del potere di «segretazione» del pubblico ministero (comma 3-*bis* del medesimo articolo) — presuppone comunque la richiesta dell'interessato: richiesta che non risulta dall'ordinanza di rimessione essere stata formulata nel caso di specie;

che l'anzidetto obbligo informativo del pubblico ministero si connette, per contro, nell'ambito delle indagini preliminari, solo al compimento di un «atto garantito», ossia di un atto che — dovendo essere compiuto alla presenza del difensore — presuppone l'invio dell'informazione di garanzia (art. 369 cod. proc. pen.);

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, e 407, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

05C0821

N. 308

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per risarcimento danni, a seguito di dichiarazioni asseritamente diffamatorie pubblicate sulla stampa - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di Treviso - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Adempimenti conseguenti - Deposito tardivo presso la cancelleria del ricorso notificato - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003.
- Costituzione art. 68, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal sen. Piergiorgio Stiffoni nei confronti del sindaco e degli assessori del comune di Nervesa della Battaglia, promosso con ricorso del Tribunale di Treviso, notificato il 10 gennaio 2005, depositato in cancelleria il 12 marzo 2005 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 2005.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il Tribunale di Treviso, con ricorso del 25 marzo 2004, pervenuto alla cancelleria della Corte costituzionale il successivo 3 giugno, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo l'annullamento della deliberazione da questo adottata nella seduta del 26 novembre 2003 con la quale, conformemente alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, la insindacabilità delle dichiarazioni del sen. Piergiorgio Stiffoni, oggetto di giudizio civile di fronte al medesimo Tribunale;

che il Tribunale ricorrente premette che il giudizio al suo esame origina dalla richiesta di risarcimento dei danni, asseritamente patiti dall'ex sindaco e dagli ex assessori del comune di Nervesa della Battaglia, a seguito delle dichiarazioni rese dal senatore Stiffoni (collega di partito dell'attuale sindaco) «con una lettera aperta, pubblicata sul quotidiano La Tribuna di Treviso del 12 agosto 2003, indirizzata alla coordinatrice provinciale della

Margherita», nella quale il senatore Stiffoni aveva sostenuto che l'adesione della precedente amministrazione comunale al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace era in realtà finalizzata al finanziamento «da amministrazioni di sinistra ad associazioni di sinistra»;

che, a parere del Tribunale di Treviso, non può condividersi la deliberazione di insindacabilità perché nel caso di specie non sarebbe dato rinvenire alcun collegamento tra le citate opinioni espresse dal senatore Stiffoni e precedenti atti o attività da lui svolte in sede parlamentare;

che in effetti la Giunta, prima, ed il Senato, poi, si sarebbero limitati a ricondurre le dichiarazioni del senatore ad un contesto genericamente politico; il che, ad avviso del Tribunale ricorrente, sarebbe «palesamente insufficiente a far scattare l'operatività dell'art. 68, primo comma, della Costituzione»;

che del tutto inconferente sarebbe d'altro canto l'argomento relativo alla non offensività delle dichiarazioni rese dal senatore Stiffoni, in quanto il giudizio di insindacabilità avrebbe dovuto incentrarsi esclusivamente sulla riconducibilità o meno delle dichiarazioni stesse all'attività di parlamentare;

che, con ordinanza n. 436 del 2004 la Corte, valutata la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità, ha dichiarato ammissibile il conflitto, onerando il Tribunale di Treviso dei successivi adempimenti;

che il Tribunale ricorrente, in data 10 gennaio 2005, ha provveduto a notificare al Senato, a mezzo del servizio postale, il ricorso introduttivo del conflitto e l'ordinanza di ammissibilità, provvedendo al deposito degli atti notificati nella cancelleria di questa Corte, mediante spedizione a mezzo posta effettuata il successivo 8 marzo;

che il Senato della Repubblica si è costituito in giudizio chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o infondato.

Considerato che il ricorso — notificato al Senato della Repubblica, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 10 gennaio 2005 — è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte a mezzo di raccomandata postale spedita l'8 marzo 2005 e pervenuta il 12 marzo 2005 e perciò ben oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, come costantemente affermato da questa Corte (*cf.*, fra le tante, da ultimo, le ordinanze n. 76 del 2005, n. 61 del 2005 e n. 43 del 2005), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo il detto termine perentorio;

che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Treviso nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 309

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto di fissazione dell'udienza preliminare - Avvertimento circa la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena - Sanzione della nullità per l'omesso avviso - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata diversità rispetto al decreto di citazione diretta a giudizio - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 419, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del 6 novembre 2003, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avvertimento che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima delle conclusioni delle parti in udienza ai sensi degli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen., può presentare le richieste previste dagli artt. 438 e 444 del medesimo codice;

che il rimettente riferisce che il difensore dell'imputato contumace ha prospettato la questione in udienza preliminare ed ha altresì eccepito la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza notificato al suo assistito, osservando come la diversa disciplina prevista, rispettivamente, dagli artt. 419 e 552 cod. proc. pen. «determini una irragionevole disparità di trattamento tra imputati — in violazione dell'art. 3 Cost. — ed una ingiustificata lesione del diritto di difesa — in violazione dell'art. 24 Cost. —»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione censurata non determina alcuna violazione del diritto di difesa, «dal momento che l'imputato partecipa della presunzione generale di conoscenza della legge, di guisa che egli deve conoscere i riti premiali previsti dalla legge ed i termini decadenziali entro i quali può accedervi»;

che la questione di costituzionalità prospettata dalla difesa sarebbe invece non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., a fronte della differente disciplina dettata dal comma 1, lettera *f*), dell'art. 552 cod. proc. pen. e della specifica previsione di nullità, non estensibile in via analogica alla norma denunciata;

che il rimettente ritiene che la differenza di disciplina sia ingiustificata alla luce della giurisprudenza costituzionale che riconosce all'udienza preliminare un «contenuto di merito» analogo, «sotto il profilo della ricostruzione e qualificazione del fatto», a quello dell'udienza dibattimentale;

che d'altra parte, non diversamente dal decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero, anche la richiesta di rinvio a giudizio, «che determina la fissazione dell'udienza preliminare previo avviso ai sensi dell'art. 419 cod. proc. pen.», costituisce esercizio dell'azione penale;

che perciò, come il decreto di citazione diretta a giudizio deve contenere, a norma dell'art. 552 cod. proc. pen., l'avvertimento che l'imputato può chiedere di accedere ai riti alternativi «proprio in ragione del termine decadenziale posto a tale accesso dalla dichiarazione di apertura del dibattimento», analogo avvertimento dovrebbe essere contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio notificata all'imputato in vista della celebrazione dell'udienza preliminare, nella quale la presentazione delle conclusioni delle parti coincide con il termine ultimo assegnato all'imputato per esercitare la facoltà di chiedere l'applicazione della pena o il giudizio abbreviato;

che di conseguenza dalla norma censurata discenderebbe «una disparità di trattamento tra posizioni analoghe» che non può trovare giustificazione nella diversa tipologia dei reati per i quali si procede con citazione diretta rispetto a quelli per i quali è richiesta l'udienza preliminare, perché non vi sarebbe alcuna ragionevolezza «nel negare all'imputato dei reati più gravi l'avviso del termine decadenziale entro il quale può accedere ai riti premiali», mentre, «una volta premessa la natura di giudizio di merito anche dell'udienza preliminare», nessun rilievo potrebbe assumere in relazione alla «disparità di trattamento in discorso» la ontologica diversità dei due giudizi;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

che l'ordinanza di remissione sarebbe affetta da «intrinseca contraddittorietà» in quanto, ritenendo manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla difesa in riferimento all'art. 24 Cost., il rimettente ammetterebbe «implicitamente che la carenza di contenuto censurata [...] risulta fine a sé stessa e solo formalismo inutile»;

che inoltre l'imputato, a cui non è in alcun modo precluso l'accesso ai riti alternativi, non avrebbe mostrato di avere intenzione di farne richiesta;

che, nel merito, essendo l'udienza dibattimentale e l'udienza preliminare fasi processuali distinte e diverse, la non comparabilità degli istituti posti a confronto renderebbe all'evidenza infondata la censura di disparità di trattamento.

Considerato che il rimettente, nella sua qualità di giudice dell'udienza preliminare, dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avvertimento che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare, prima delle conclusioni delle parti, richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena;

che il rimettente ritiene ingiustificata la diversità della disciplina censurata rispetto a quella prevista dall'art. 552, comma 1, lettera *f*), cod. proc. pen., che, nell'elencare i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, stabilisce che l'imputato deve essere avvertito della facoltà di presentare richiesta dei riti alternativi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e nel comma 2 sanziona con la nullità la mancanza o l'insufficienza dell'avvertimento;

che, in particolare, sarebbe privo di ragionevolezza che, pur essendo previsti termini di decadenza per la richiesta dei riti alternativi sia nel dibattimento del giudizio a citazione diretta, sia nell'udienza preliminare, l'avvertimento all'imputato circa la facoltà di presentare la relativa richiesta venga omissis proprio nel decreto di fissazione dell'udienza preliminare, attraverso la quale sono normalmente destinati a transitare i reati più gravi;

che il codice di procedura penale, nel disciplinare i rapporti tra le varie forme di *vocatio in iudicium* e la facoltà dell'imputato di chiedere i riti alternativi, prevedeva originariamente che all'imputato venisse dato apposito avvertimento della possibilità di esercitare tale facoltà solamente nel decreto di citazione a giudizio davanti al pretore (art. 555, comma 1, lettera *e*) e nel decreto di giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero

(art. 456, comma 2), cioè in casi in cui la richiesta dei riti era soggetta a termini perentori che venivano a cadere prima dell'instaurazione del dibattimento (in realtà tale decadenza operava solo per il giudizio abbreviato), secondo un modello definito «bifasico»;

che in tali ipotesi, infatti, il decreto di citazione era trasmesso al giudice competente per il giudizio, dando così ingresso alla fase dibattimentale, solo se l'imputato non aveva presentato richiesta per uno dei riti alternativi entro un termine, stabilito a pena di decadenza e decorrente dalla notificazione del decreto stesso, più breve rispetto a quello fissato per la comparizione in giudizio;

che, nella vigenza di tale sistema, con la sentenza n. 497 del 1995 la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva la sanzione di nullità per mancanza o insufficiente indicazione dell'avvertimento, previsto tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio, circa la facoltà di chiedere i riti alternativi, in base al rilievo che, «in mancanza di una tempestiva conoscenza», l'imputato si sarebbe trovato irrimediabilmente decaduto dalla facoltà di farne richiesta;

che non era invece previsto (e non lo è neppure nell'assetto normativo attualmente in vigore, salvo quanto si preciserà tra poco) alcun avvertimento circa la facoltà di chiedere i riti alternativi quando il termine ultimo per avanzare tale richiesta viene a cadere all'interno di una udienza a partecipazione necessaria, sia essa dibattimentale o preliminare, nel corso della quale l'imputato è obbligatoriamente assistito dal difensore;

che, proprio sul presupposto che la previsione della nullità del decreto in caso di omissione dell'avvertimento trova la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chiedere i riti alternativi conseguente alla mancanza di tempestiva informazione, questa Corte con la sentenza n. 101 del 1997 aveva dichiarato non fondata una questione di costituzionalità dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., concernente la mancata previsione della sanzione della nullità per l'omesso avvertimento della facoltà di chiedere il patteggiamento, rilevando che all'epoca la richiesta del rito alternativo poteva essere formulata sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, «in un contesto in cui le garanzie di informazione e di conoscenza sono assicurate dall'assistenza obbligatoria del difensore»;

che successivamente, modificato con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il sistema dei termini per avanzare richiesta dei riti alternativi, la Corte, investita di una questione apparentemente analoga di legittimità costituzionale dell'art. 456 cod. proc. pen., concernente la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato in caso di inesattezza dell'avvertimento all'imputato circa la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, ha affermato invece che, essendo il termine di decadenza entro cui chiedere i riti alternativi anticipato rispetto alla fase dibattimentale, l'omissione, l'insufficienza o l'inesattezza dell'avvertimento poteva comportare la perdita irrimediabile della facoltà di accedere a tali procedimenti e pertanto determinava, sulla scorta dei principi affermati nella sentenza n. 497 del 1995, la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (sentenza n. 148 del 2004);

che, abolita la figura del pretore e abrogato il relativo procedimento, sostituito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, che manteneva ferma la struttura bifasica del decreto di citazione a giudizio disposto dal pubblico ministero, il legislatore, in attuazione della sentenza di questa Corte n. 497 del 1995, aveva inserito nell'art. 555, comma 2, la sanzione di nullità in caso di mancanza o insufficienza dell'avvertimento circa la facoltà dell'imputato di chiedere i riti alternativi entro i termini stabiliti a pena di decadenza;

che successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999, è mutata anche la struttura della citazione diretta a giudizio davanti al tribunale monocratico, in quanto, secondo quanto previsto dall'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., in tale procedimento l'opzione per i riti alternativi può ora essere esercitata sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, pur essendo venuta meno la struttura bifasica che aveva sino ad allora caratterizzato la citazione a giudizio disposta con decreto del pubblico ministero, prima davanti al pretore e poi davanti al tribunale in composizione monocratica, il legislatore del 1999 ha egualmente mantenuto nell'art. 552, comma 1, lettera f), e comma 2, cod. proc. pen. l'avvertimento a pena di nullità circa la facoltà di chiedere i riti alternativi;

che peraltro tale disciplina, presumibilmente dovuta a un difetto di coordinamento delle menzionate novelle legislative rispettivamente in tema di procedimento a citazione diretta e di termini per la richiesta dei riti alternativi, non risulta più assistita, per quanto sinora esposto, da alcuna ragione di rilievo costituzionale;

che infatti questa Corte, chiamata ad esaminare questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe a quella oggetto del presente giudizio, nelle quali l'attuale art. 552 cod. proc. pen. era evocato come *tertium comparationis*, ha ripetutamente affermato che l'omessa previsione dell'avvertimento a pena di nullità circa la facoltà di chiedere i riti alternativi non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto, essendo il termine di decadenza posto all'interno di fasi quali il dibattimento o l'udienza preliminare, l'informazione circa la facoltà di chiedere i riti è comunque assicurata dalla presenza obbligatoria e dall'assistenza del difensore (oltre alla già menzionata sentenza n. 148 del 2004, in riferimento alla medesima norma oggi denunciata, ordinanza n. 484 del 2002, nonché, in relazione alla citazione a giudizio davanti al giudice di pace, tra molte, ordinanze numeri 56, 55 e 11 del 2004, 231 del 2003);

che, in particolare, nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena può essere presentata — a norma degli artt. 438, comma 2, e 446, comma 1, cod. proc. pen. — sino alla formulazione delle conclusioni delle parti *ex* artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen.: in una fase perciò assai avanzata dell'udienza, tale da garantire all'imputato le più ampie possibilità di informazione e di conoscenza e meditate scelte difensive circa l'opportunità di chiedere uno di tali riti alternativi;

che la disciplina contenuta nell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. non può quindi essere utilmente richiamata quale *tertium comparationis* per sostenere la necessità di estenderla, nel rispetto dell'art. 3 Cost., al decreto di fissazione dell'udienza preliminare;

che la questione di legittimità costituzionale deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 310

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Notificazione - Deposito di copia dell'atto presso la casa comunale - Denunciata disparità di trattamento tra forme diverse di notificazione quanto alla tutela del diritto alla riservatezza del destinatario - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., art. 143, primo comma.
- Costituzione, art. 3.

Procedimento civile - Notificazione - Affissione di una copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario - Soppressione - Denunciata lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 174, comma 6.
- Costituzione, art. 24, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), promosso con ordinanza del 9 agosto 2004 dal Tribunale di L'Aquila sulle istanze riunite di fallimento proposte da Daicom S.a. ed altre contro Piccirilli Francesco, iscritta al n. 961 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 9 agosto 2004, nel corso di un procedimento per dichiarazione di fallimento, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente, «verificata la ritualità della notificazione» al fallendo delle istanze di fallimento, «ai sensi dell'art. 143 c.p.c.», rileva che il sistema processuale, quanto alla disciplina delle notifiche, è stato «ridisegnato dal legislatore perseguendo l'obiettivo di tutelare il diritto del destinatario alla riservatezza dei dati personali», in particolare «mediante l'inserimento in busta chiusa delle copie degli atti consegnate a persone diverse dal destinatario»;

che il suddetto art. 143, primo comma, cod. proc. civ., prevedendo viceversa il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, senza alcuna cautela intesa ad evitarne l'ostensione del contenuto a terzi, determinerebbe, sotto il profilo della tutela del diritto alla riservatezza, una ingiustificata disparità di trattamento in danno della persona di cui non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio, in assenza del procuratore previsto dall'art. 77 cod. proc. civ.;

che, per altro verso, l'art. 174, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 2003, nell'eliminare — proprio a fini di tutela del diritto alla riservatezza — l'ulteriore formalità, precedentemente prevista dall'art. 143, primo comma, cod. proc. civ., dell'affissione di altra copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, avrebbe compromesso la possibilità stessa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, determinando «la completa elisione del diritto di difesa del destinatario della notificazione»;

che d'altro canto il legislatore ben avrebbe potuto mantenere la suddetta formalità senza pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'interessato, ad esempio prevedendo l'affissione dell'atto in busta chiusa e sigillata; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione; che le questioni proposte sarebbero innanzitutto — secondo la parte pubblica — prive di qualsiasi rilevanza;

che, nel merito, le questioni stesse sarebbero comunque non fondate, essendo in realtà volte a censurare non la ragionevolezza ma l'opportunità delle scelte effettuate dal legislatore.

Considerato che la questione relativa all'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata sotto l'esclusivo profilo della disparità di trattamento tra forme diverse di notificazione quanto alla tutela del diritto alla riservatezza del destinatario, è sicuramente priva di rilevanza nel giudizio *a quo*, nel quale non viene in discussione la lesione di tale diritto;

che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente inammissibile;

che, per quanto riguarda l'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il rimettente assume che l'eliminazione della formalità rappresentata dall'affissione di una copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede sarebbe lesiva dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione in quanto determinerebbe «la completa elisione» del diritto di difesa del destinatario della notificazione;

che l'assunto del rimettente, secondo cui il diritto di difesa del destinatario della notificazione risulterebbe del tutto compromesso per effetto della disposizione abrogatrice, è all'evidenza privo di fondamento, ove si consideri che la suddetta formalità si aggiungeva, nell'originario testo dell'art. 143, primo comma, cod. proc. civ., a quella, tuttora prevista dalla norma, rappresentata dal deposito di una copia dell'atto nella casa comunale, deposito pur esso finalizzato a consentire la conoscibilità dell'atto stesso da parte del destinatario;

che la giurisprudenza di questa Corte è d'altro canto consolidata nell'affermare che le presunzioni legali di conoscenza sulle quali si fondano le forme di notificazione che non assicurano la conoscenza «reale» degli atti — quale appunto quella prevista dall'art. 143, primo comma, cod. proc. civ. — non contrastano con l'art. 24 della Costituzione se non quando il bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore, tra l'interesse del notificante al compimento della notificazione e l'interesse del destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto notificato risulti — il che, nella fattispecie, non appare — manifestamente irragionevole (ordinanze n. 119 del 2001 e n. 591 del 1989);

che del pari non irragionevole deve ritenersi il bilanciamento operato dalla norma impugnata tra il richiamato interesse del destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto e quello, con esso in parte collidente, relativo alla tutela della diritto alla riservatezza del medesimo destinatario;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal medesimo tribunale con la predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 311

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Parlamento - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare - Obbligo per il giudice procedente di uniformarsi alla delibera stessa - Asserito ingiustificato privilegio, disparità di trattamento in danno delle parti che vedono sacrificate le loro pretese nel processo, inadeguatezza della fonte - Omessa motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 101.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) promosso con ordinanza dell'8 gennaio 2004 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Pagliani ed altri e Augusto Cortelloni ed altro, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che con ordinanza dell'8 gennaio 2004 il Tribunale di Ancona, nel corso della causa civile per risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa promossa da Giuseppe Pagliani ed altri nei confronti dell'avvocato Augusto Cortelloni, all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui prevede che, intervenuta la deliberazione della Camera favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e, dunque, nel processo civile pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla definizione;

che il rimettente deduce, preliminarmente, di essere chiamato a decidere della domanda di risarcimento dei danni avanzata da Giuseppe Pagliani, Eufemia Milelli e Domenico Pasquariello, tutti magistrati in servizio presso il Tribunale di Modena, in relazione alla pubblicazione, sul quotidiano «Nuova Gazzetta di Modena», di una intervista in cui il senatore Augusto Cortelloni, due giorni dopo la lettura del dispositivo della sentenza con cui era stato definito in primo grado un procedimento penale in materia di abusi sessuali su minori, aveva attribuito loro, in quanto membri del collegio giudicante, comportamenti contrari ai doveri inerenti all'esercizio della funzione giudiziaria;

che il Senato della Repubblica, con delibera del 26 novembre 2003, in accoglimento della istanza direttamente formulata dall'interessato, ha dichiarato ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e sono perciò insindacabili;

che con il medesimo atto introduttivo del presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Tribunale di Ancona ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la predetta delibera del Senato della Repubblica, conflitto dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 56 del 2005;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140, là dove «obbliga il giudice ad uniformarsi alla delibera del Parlamento, assolvendo il convenuto da ogni responsabilità in merito ai fatti per cui è causa, in ragione di un privilegio privo di ogni giustificazione istituzionale», violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché darebbe luogo ad una «disparità di trattamento in danno delle parti che pretendono un risarcimento assumendo una lesione ai propri diritti personali a causa di una immeritata invettiva»; violerebbe altresì l'art. 101 della Costituzione, in quanto «norma di rango inferiore rispetto alla disposizione di cui all'art. 68 della Costituzione, che pone limiti alla insindacabilità»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale di Ancona censura l'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui «obbliga il giudice ad uniformarsi alla delibera del Parlamento, assolvendo il convenuto da ogni responsabilità in merito ai fatti per cui è causa, in ragione di un privilegio privo di ogni giustificazione istituzionale» per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché determinerebbe una «disparità di trattamento in danno delle parti che pretendono un risarcimento assumendo una lesione ai propri diritti personali a causa di una immeritata invettiva»; nonché per contrasto con l'art. 101 della Costituzione, in quanto «norma di rango inferiore rispetto alla disposizione di cui all'art. 68 della Costituzione, che pone limiti alla insindacabilità»;

che, come risulta dal testo dell'ordinanza di rimessione appena riportato, il dubbio di costituzionalità è prospettato in modo meramente assertivo, tanto più in quanto le argomentazioni svolte dal giudice *a quo* riguardano esclusivamente il conflitto di attribuzione sollevato con lo stesso atto, conflitto dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 56 del 2005;

che, dunque, indipendentemente da ogni considerazione in merito alla circostanza che il giudice *a quo* ha altresì proposto conflitto di attribuzione avverso la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per omessa motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati (*cf.*, *ex plurimis*, ordinanze n. 23 del 2005 e n. 442 del 2002).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente e redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 312

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Riti alternativi - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento tra imputati in relazione al giudice procedente, violazione dei principi sul giusto processo - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio *a quo* e carenza di motivazione dell'ordinanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Avviso circa la facoltà di richiedere l'applicazione della pena su richiesta delle parti - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento tra imputati in relazione al giudice procedente, lesione del diritto di difesa, violazione della delega - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 2, 20 e 29.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 20 e 29 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice di pace di Cairo Montenotte con ordinanza del 2 novembre 2004 e dal giudice di pace di Pisciotta con ordinanza del 28 ottobre 2004, rispettivamente iscritte ai numeri 64 e 85 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice di pace di Cairo Montenotte (ordinanza iscritta al n. 64 del registro ordinanze del 2005) ha sollevato, su eccezione della difesa, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui esclude i riti alternativi nel procedimento davanti al giudice di pace;

zhe il rimettente premette che la difesa dell'imputato ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale sostenendo che la disposizione censurata, nella parte in cui esclude i riti alternativi, «contrasta con la ragione di fondo dell'impianto processuale prefigurato dalla legge-delega» relativa alla riforma del processo penale, che tende «a favorire l'adozione dei riti alternativi, per contenere i carichi processuali», e che non prevede «alcuna discriminazione ai fini dell'applicazione del rito abbreviato e del patteggiamento, a seconda del giudice che li applica»;

che la difesa dell'imputato ritiene pertanto che l'art. 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000 violi l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra «le ipotesi delittuose di competenza del giudice penale monocratico che prevedono la punizione del reato con la sola pena pecuniaria e quelle di competenza del giudice di pace, che altrettanto sono punibili soltanto con pena pecuniaria», nonché per «disparità di trattamento rispetto all'opponente a decreto penale di condanna»;

che ad avviso del rimettente le questioni non sono manifestamente infondate «sia in rapporto all'art. 111 della Carta costituzionale, con riferimento ai principi del giusto processo, sia in rapporto all'art. 3 della medesima legge fondamentale, relativamente all'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge»;

che, infine, il giudice *a quo* ritiene rilevante la questione «ai fini della definizione del processo di che trattasi, ben diversa, nella sostanza, a seconda della soluzione che verrà fornita»;

che il giudice di pace di Pisciotta (ordinanza iscritta al n. 85 del registro ordinanze del 2005) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000, «nella parte in cui esclude nel procedimento penale davanti al giudice di pace la possibilità dell'applicazione della pena su richiesta delle parti», nonché degli artt. 20 e 29 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui non prevedono «che la citazione a giudizio, disposta dalla polizia giudiziaria contenga anche l'avviso che l'imputato può presentare la richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento [...] e che l'imputato, alternativamente alla prevista domanda di oblazione, ovvero il pubblico ministero, possano, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, presentare domanda di applicazione della pena su richiesta»;

che il rimettente premette che un soggetto, tratto a giudizio per rispondere del reato di lesioni colpose gravi, aveva presentato richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., «previa eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000», nella parte in cui tale disposizione esclude nel procedimento penale davanti al giudice di pace l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti;

che, quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* osserva che sussisterebbero le condizioni per valutare positivamente la richiesta in quanto la qualificazione giuridica del fatto appare corretta, condivisibile la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche e la comparazione delle stesse con le aggravanti e, di conseguenza, congrua la determinazione della pena;

che, inoltre, lo stesso pubblico ministero ha dichiarato che, ove non fosse sussistito il divieto posto dall'art. 2 del decreto legislativo in esame, avrebbe espresso il proprio consenso;

che, nel merito, con specifico riferimento all'art. 76 Cost. il rimettente rileva che l'art. 17 della legge-delega 24 novembre 1999, n. 468, operando un mero rinvio alle norme del Libro VIII del codice di procedura penale, non solo non contiene alcuna preclusione espressa dell'istituto del patteggiamento, ma, al contrario, prevede che il legislatore delegato avrebbe potuto discostarsi «da tale procedimento solo al fine di una maggiore semplificazione, resa necessaria dalla competenza del giudice di pace»;

che, pertanto, l'espressa esclusione del patteggiamento nel procedimento davanti al giudice di pace, alla luce delle finalità della legge di delegazione e considerata la stessa natura dell'istituto, ragionevolmente ritenuto il principale rito deflativo tra i giudizi speciali, integrerebbe una palese violazione della delega da parte del legislatore delegato;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disciplina censurata si pone altresì in contrasto con l'art. 3 Cost., perché, irragionevolmente, consente il patteggiamento per reati molto gravi puniti con la sanzione della reclusione e non lo consente, invece, per i reati di competenza del giudice di pace, puniti, al più, con la pena della permanenza domiciliare;

che l'art. 3 sarebbe violato anche per irragionevolezza, ponendosi la disciplina censurata in assoluta controtendenza rispetto al sistema e alla più recente normativa concernente lo stesso istituto (viene richiamata la legge 12 giugno 2003, n. 134);

che la lesione del principio di eguaglianza e l'irragionevolezza della disciplina sarebbero particolarmente evidenti nelle ipotesi in cui reati di competenza del giudice di pace vengono giudicati per connessione dal tribunale, con conseguente applicabilità dell'istituto del patteggiamento ai reati di competenza del giudice di pace;

che, infine, il rimettente chiede che la Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiari l'illegittimità costituzionale anche degli artt. 20 e 29 del medesimo decreto, nella parte in cui non prevedono «che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria contenga anche l'avviso che l'imputato può presentare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen. prima della dichiarazione di apertura del dibattimento [...] e che l'imputato, alternativamente alla prevista domanda di oblazione, ovvero il pubblico ministero, possano, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, presentare domanda di applicazione della pena su richiesta».

Considerato che entrambi i rimettenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui esclude, nel procedimento davanti al giudice di pace, l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (ordinanza n. 85 del registro ordinanze del 2005) o, in genere, i riti deflativi (ordinanza n. 64 del registro ordinanze del 2005);

che, inoltre, il giudice di pace di Pisciotta chiede alla Corte, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale anche degli artt. 20 e 29 del medesimo

decreto legislativo, nella parte in cui non prevedono «che la citazione a giudizio, disposta dalla polizia giudiziaria contenga [...] l'avviso che l'imputato può presentare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento [...] e che l'imputato, alternativamente alla prevista domanda di oblazione, ovvero il pubblico ministero, possano, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, presentare domanda di applicazione della pena su richiesta»;

che pertanto, avendo entrambe le ordinanze di remissione come oggetto l'omessa previsione di riti speciali nel procedimento davanti al giudice di pace, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che la questione sollevata dal giudice di pace di Cairo Montenotte difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza;

che non può valere a colmare tali lacune il semplice rinvio alle richieste della difesa dell'imputato, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente (v., da ultimo, ordinanza n. 92 del 2005);

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che la questione sollevata dal giudice di pace di Pisciotta è posta in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

che analoga questione concernente l'espressa esclusione dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento davanti al giudice di pace, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., è già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 228 del 2005;

che, in particolare, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la Corte ha affermato che «l'istituto del patteggiamento, così come delineato dal codice di procedura penale, mal si concilierebbe con il costante coinvolgimento della persona offesa» e che «le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l'esclusione dell'applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore delegato, comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento»;

che, inoltre, con specifico riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella menzionata ordinanza si rileva che «il legislatore delegato ha delineato un procedimento già di per sé caratterizzato da una accentuata semplificazione rispetto al procedimento davanti al giudice monocratico» e che quindi «è proprio la struttura complessiva del procedimento davanti al giudice di pace, accompagnata da specifiche forme di definizione alternativa, che consente di escludere che la omessa previsione del patteggiamento integri una violazione della legge-delega»;

che non risultando evocati profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati da questa Corte con la pronuncia richiamata la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Cairo Montenotte con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 20 e 29 del medesimo decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal giudice di pace di Pisciotta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 313

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Provvedimento di espulsione del questore - Reato contravvenzionale di ingiustificato trattenimento nel territorio nazionale - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

Straniero - Provvedimento di espulsione del questore - Reato contravvenzionale di ingiustificato trattenimento nel territorio nazionale - Arresto obbligatorio in flagranza - Questione prospettata in relazione a una norma già dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Sassari con ordinanza in data 15 gennaio 2004 e dal Tribunale di Venezia con ordinanza in data 11 ottobre 2004, rispettivamente iscritte ai numeri 100 e 101 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 15 gennaio 2004 (r.o. n. 100 del 2005) il Tribunale di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-*ter* [*recte*: 14, comma 5-*quinquies*] del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore della contravvenzione di cui al comma 5-*ter* del medesimo articolo;

che con ordinanza in data 11 ottobre 2004 (r.o. n. 101 del 2005) il Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, Cost., analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* del medesimo articolo l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che entrambi i rimettenti premettono di procedere all'udienza di convalida nei confronti di cittadine straniere tratte in arresto perché sorprese in territorio nazionale dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciarlo a seguito del provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto.

Considerato che, essendo censurata in entrambe le ordinanze la stessa norma in riferimento ai medesimi parametri, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni hanno ad oggetto l'arresto obbligatorio per il reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che questa Corte con sentenza n. 223 del 2004, depositata il 15 luglio e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, successiva all'ordinanza di rimessione, gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Sassari;

che deve invece essere dichiarata manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Venezia, in quanto la relativa ordinanza è successiva alla richiamata sentenza di illegittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sassari;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 314

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura e zootecnia - Siccità verificatasi nell'annata 1989-1990 - Contributo *una tantum* in favore delle aziende, erogabile dagli enti territoriali - Denunciata mancanza di copertura finanziaria e lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni caricate dell'onere derivante da una legge statale - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo e carenza di motivazione dell'ordinanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 30 gennaio 1991, n. 31.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 30 gennaio 1991, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990), promosso con ordinanza del 25 maggio 2004 dal giudice di pace di Taranto sul ricorso proposto da Locorotondo Cosimo contro la Regione Puglia ed altri, iscritta al n. 993 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Locorotondo Cosimo e della Regione Puglia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il giudice di pace di Taranto, con ordinanza del 25 maggio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 30 gennaio 1991, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990);

che il rimettente, premesso che la Regione Puglia, convenuta nel giudizio *a quo*, ha eccepito in una memoria l'illegittimità costituzionale della suddetta legge, afferma la questione rilevante e non manifestamente infondata;

che si è costituita in giudizio la Regione Puglia, concludendo per l'accoglimento della questione o, in subordine, per una pronuncia che dia della legge impugnata una interpretazione conforme a Costituzione;

che rileva, in particolare, la Regione che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, come modificato dalla legge di conversione, nel prevedere un contributo *una tantum* in favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità verificatasi nell'annata 1989-90, non tiene conto dell'entità del relativo stanziamento statale previsto dal successivo art. 11 del medesimo decreto-legge, conseguentemente addossando alle regioni il maggior onere derivante dall'attuazione della norma;

che ne risulterebbe in tal modo violato sia l'art. 119 della Costituzione, essendo posto a carico della regione un onere derivante da una legge statale, sia l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per la mancata individuazione dei mezzi per far fronte alle maggiori spese;

che la rilevanza della questione sarebbe confermata dalla circostanza che l'art. 8-*septies*, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse), aggiunto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, ha precisato che il suddetto contributo *una tantum* «deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente»;

che ha depositato fuori termine una memoria di costituzione Cosimo Locorotondo, attore nel giudizio *a quo*;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione;

che, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe manifestamente inammissibile per l'assoluto difetto di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza;

che, comunque, la questione stessa sarebbe priva di fondamento in quanto la norma impugnata — come del resto ulteriormente chiarito dall'art. 8-*septies*, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 — va intesa nel senso che il contributo di cui si tratta va erogato dalle regioni nei limiti della somma per ciascuna di esse stanziata ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 367 del 1990.

Considerato che tanto la rilevanza quanto la non manifesta infondatezza della questione sono apoditticamente affermate dal rimettente, senza motivazione alcuna ed in difetto di una pur minima descrizione della fattispecie dedotta in giudizio;

che la questione stessa va conseguentemente dichiarata, per entrambi tali motivi, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 30 gennaio 1991, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990), sollevata, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, dal giudice di pace di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 315

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Impiego di lavoratori non risultanti da scrittura o da altra documentazione obbligatoria - Determinazione della sanzione - Presunzione assoluta di inizio del lavoro irregolare il primo gennaio dell'anno - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Necessità di nuovo esame delle questioni e della loro perdurante rilevanza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73), art. 3, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27 e 102.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73, promossi con ordinanze del 12 e del 29 luglio 2004 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, del 21 giugno 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta, del 27 ottobre e del 4 novembre 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata, del 19 novembre 2004 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, del 22 luglio 2004 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì, del 24 novembre 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, del 15 dicembre 2004 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento, rispettivamente iscritte ai nn. 928 e 980 del registro ordinanze 2004 ed ai nn. 27, 55, 56, 73, da 132 a 134, 170, 198, 199 e 200 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 47 e 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2004 e nn. 7, 8, 9, 11, 13 e 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ordinanza in data 12 luglio 2004 (reg. ord. n. 928 del 2004), la Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost;

che il rimettente, in punto di fatto, premette di essere stato investito del ricorso avverso l'atto della Agenzia delle entrate, Ufficio di Borgo Valsugana, con cui era stata irrogata la sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, per avere l'esercente impiegato lavoratori dipendenti non risultanti «da scrittura o da altra documentazione obbligatoria»;

che il giudice *a quo* ritiene che l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 irragionevolmente equiparerebbe situazioni tra loro assolutamente diverse, dal momento che, ai fini della determinazione della sanzione, farebbe indiscriminato riferimento al primo gennaio dell'anno, indipendentemente dalla gravità delle situazioni concrete;

che, a suo avviso, risulterebbe in tal modo violato anche «il principio di proporzionalità fra sanzione e condotta anti giuridica»;

che, inoltre, la disposizione censurata violerebbe il diritto di difesa, in quanto porrebbe una presunzione assoluta quanto all'inizio del rapporto di lavoro irregolare, mentre sarebbe esclusa la possibilità di provare che il rapporto medesimo è insorto in data diversa;

che, infine, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente afferma che il ricorrente nel giudizio *a quo* ha prodotto documentazione per dimostrare che il rapporto di lavoro era stato instaurato non il primo gennaio, bensì nell'agosto del 2002;

che lo stesso rimettente, con analoga ordinanza in data 29 luglio 2004 (reg. ord. n. 980 del 2004), ha sollevato questione di costituzionalità relativa alla medesima disposizione, indicando come ulteriore parametro costituzionale, asseritamente violato, l'art. 25 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata sancirebbe il cumulo con tutte le altre sanzioni a vario titolo applicabili alla stessa condotta materiale, in modo da «palesare una evidente ulteriore sproporzione» in relazione alla effettiva gravità dell'illecito previsto dalla norma;

che, con ordinanza in data 21 giugno 2004 (reg. ord. n. 27 del 2005), anche la Commissione tributaria provinciale di Caserta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, in relazione all'art. 3 Cost.;

che il giudice *a quo* riferisce di essere chiamato a giudicare su di un ricorso promosso avverso l'atto con cui l'Agenzia delle entrate di Caserta ha irrogato la sanzione di cui al citato art. 3, a seguito dell'accertamento presso la società ricorrente dello svolgimento di attività lavorativa da parte di un lavoratore che non risultava iscritto nei libri obbligatori;

che la Commissione tributaria di Caserta ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 in relazione all'art. 3, primo comma, Cost., «nella parte in cui stabilisce che la sanzione è calcolata sulla base del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti C.C.N. per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione, così violando il principio di uguaglianza della legge, il principio di ragionevolezza e proporzionalità nell'applicazione delle sanzioni e il principio di predeterminazione e certezza delle leggi e delle relative sanzioni»;

che, con ordinanza depositata il 27 ottobre 2004 (reg. ord. n. 55 del 2005), la Commissione tributaria provinciale di Macerata ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., in sede di giudizio di impugnazione di una sanzione irrogata ai sensi della disposizione censurata;

che la Commissione tributaria di Macerata ritiene che tale disposizione contrasterebbe con il principio di uguaglianza, in quanto farebbe dipendere l'entità della sanzione non già dalla gravità della violazione, bensì dal momento in cui è stata accertata;

che, ad avviso del rimettente, sarebbe inoltre violato l'art. 24 Cost., dal momento che la presunzione assoluta contenuta nella norma comprimerebbe il diritto di difesa in ordine all'impossibilità di fornire una prova contraria, rispetto alla presunzione assoluta stabilita dalla legge, in merito alla data d'inizio del rapporto irregolare;

che, con ordinanza depositata il 4 novembre 2004 (reg. ord. n. 56 del 2005), la stessa Commissione tributaria, in un giudizio avente il medesimo oggetto di quello sopra richiamato, ha esteso la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, con riferimento agli ulteriori parametri di cui agli artt. 25, 27 e 102 Cost.;

che, in relazione agli artt. 25 e 102 Cost. essi sono evocati in combinato con l'art. 3 Cost., in relazione al carattere assoluto della presunzione che esclude la «possibilità di dimostrare che il rapporto di lavoro è insorto in data diversa» da quella stabilita presuntivamente dalla disposizione censurata;

che il contrasto con l'art. 27 Cost. conseguirebbe alla circostanza che la sanzione in esame si aggiungerebbe alle altre previste dall'ordinamento per la stessa condotta, senza la possibilità di un cumulo formale, «con violazione del principio della naturale funzione della sanzione previsto dall'art. 27 della Costituzione»;

che, con ordinanza depositata il 19 novembre 2004 (reg. ord. n. 73 del 2005), la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, in sede di giudizio di impugnazione di una sanzione irrogata ai sensi della disposizione censurata, ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost., svolgendo argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle delle precedenti ordinanze di rimessione;

che, con tre ordinanze di contenuto pressoché identico, depositate tutte il 22 luglio 2004 (reg. ord. nn. 132, 133 e 134 del 2005), la Commissione tributaria provinciale di Forlì ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, in relazione all'art. 3 Cost., in altrettanti giudizi di impugnazione di sanzioni irrogate ai sensi della disposizione censurata;

che la Commissione tributaria di Forlì ritiene che la disposizione censurata contrasterebbe con il principio di uguaglianza, «sotto il profilo della irragionevole determinazione del *quantum* della sanzione pecuniaria», che dipenderebbe da «un evento, del tutto casuale, quale la data di contestazione dell'illecito»;

che, con ordinanza depositata il 24 novembre 2004 (reg. ord. n. 170 del 2005), la Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., in sede di giudizio di impugnazione di una sanzione irrogata ai sensi della disposizione censurata;

che, con tre ordinanze di contenuto pressoché identico, depositate tutte il 15 dicembre 2004 (reg. ord. nn. 198, 199 e 200 del 2005), la Commissione tributaria provinciale di Benevento, in sede di giudizio di impugnazione di una sanzione irrogata ai sensi della disposizione censurata, ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, Cost;

che le argomentazioni poste a fondamento delle censure dalle Commissioni tributarie di Bari e di Benevento sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dagli altri rimettenti;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nei giudizi di cui alle ordinanze n. 928 e 980 del 2004, e nn. 27, 73, 132, 133, 134 e 170 del 2005, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;

che, nei giudizi di cui alle ordinanze n. 198, 199 e 200 del 2005, la difesa erariale, preso atto dell'intervenuta sentenza della Corte n. 144 del 2005, ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili.

Considerato che l'identità della normativa impugnata, la parziale coincidenza delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che questa Corte, con sentenza n. 144 del 2005, nel pronunciarsi su analoghe questioni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione;

che, pertanto, tale sentenza, pronunciata successivamente alle ordinanze di rimessione, ha sostanzialmente modificato la disciplina del citato art. 3, comma 3, sul quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio, rendendo necessario, conseguentemente, un nuovo esame dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza nei giudizi *a quibus*;

che, alla luce delle predette considerazioni, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, alla Commissione tributaria provinciale di Macerata, alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, alla Commissione tributaria provinciale di Forlì, alla Commissione tributaria provinciale di Bari ed alla Commissione tributaria provinciale di Benevento.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 316

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Reati edilizi - Ritenuta lesione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, buona amministrazione, tutela ambientale, violazione della procedura prevista per l'adozione dell'amnistia, lesione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Riproposizione di questioni restituite - Carente motivazione in ordine alla perdurante rilevanza delle stesse e alle modifiche normative prodotte dalla sentenza n. 196 del 2004 - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326), art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37.
- Costituzione, artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, 2, dal 25 al 28, dal 32 al 37, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi con n. 5 ordinanze del 14 settembre e n. 2 ordinanze del 15 settembre 2004 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona rispettivamente iscritte ai nn. da 1083 a 1089 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che, con cinque ordinanze rese in data 14 settembre 2004 (reg. ord. nn. 1083, 1084, 1085, 1086 e 1087 del 2004), e con due ordinanze rese il 15 settembre 2004 (reg. ord. nn. 1088 e 1089 del 2004), di contenuto sostanzialmente identico, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, della legge 24 novembre 2003, n. 326 (recte: del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), per contrasto con gli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione;

che il rimettente premette che nell'ambito di taluni procedimenti penali nei confronti di soggetti imputati per reati edilizi, il pubblico ministero ha chiesto l'emanazione di decreto penale di condanna, e tale richiesta non appare *prima facie* infondata, mentre in altri procedimenti concernenti la medesima tipologia di reati, egli ritiene di non dover accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero;

che, in tutti i casi, si tratterebbe di procedimenti penali per reati edilizi relativi all'esecuzione, non ritualmente assentita, di «opere condonabili» ai sensi della normativa censurata: in alcuni casi (procedimenti di cui alle ordinanze nn. 1084, 1085 e 1087 del 2004), oggetto dell'imputazione sarebbero opere eseguite in «zona vincolata», con conseguente violazione — espressamente indicata nelle ordinanze n. 1084 e n. 1085 — anche dell'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);

che, ad avviso del rimettente, i procedimenti dovrebbero essere sospesi per effetto dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale richiama i capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e dunque anche l'art. 44 di tale legge, che prescrive la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in corso, fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio;

che, tuttavia, l'art. 32 citato porrebbe dubbi sulla sua legittimità costituzionale, già peraltro sollevati dal rimettente con alcune ordinanze in data 5 dicembre 2003, rispetto alle quali questa Corte, con l'ordinanza n. 197 del 2004, ha disposto la restituzione degli atti al rimettente, perché valutasse la perdurante rilevanza delle questioni nei giudizi *a quibus*, a seguito della modificazione della norma censurata conseguente alla sentenza, di parziale accoglimento, n. 196 del 2004;

che il rimettente osserva che la perdurante rilevanza delle questioni sollevate si giustificerebbe in relazione alla circostanza che con la richiamata sentenza n. 196 del 2004 questa Corte non avrebbe deciso sulle specifiche questioni sollevate con le precedenti ordinanze di rimessione del medesimo giudice, in relazione alle quali ha disposto, come ricordato, la restituzione degli atti, ma su questioni diversamente argomentate;

che conseguentemente il rimettente, con le ordinanze in esame, ripropone le questioni già sollevate, riaffermandone la rilevanza pur a seguito della sentenza n. 196 del 2004, che anzi avrebbe inciso su tali questioni rafforzando taluni passaggi argomentativi sui quali le stesse risultano fondate, con particolare riferimento al profilo della ritenuta non eccezionalità della misura;

che le disposizioni censurate contrasterebbero anzitutto con l'art. 79 della Costituzione, che disciplina il potere di amnistia, dal momento che il «condono edilizio» non sarebbe altro che una forma di amnistia condizionata mascherata, adottata in violazione della procedura prevista dalla norma costituzionale;

che, in proposito, non varrebbero le argomentazioni utilizzate dalla Corte nelle decisioni relative ai precedenti condoni (sentenze n. 427 del 1995 e n. 369 del 1988), basate sull'eccezionalità dell'istituto, dal momento che tale presupposto sarebbe ormai superato in conseguenza del reiterato utilizzo che del condono edilizio è stato fatto nell'ultimo decennio;

che ulteriori dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme censurate conseguirebbero al fatto che l'amnistia costituirebbe l'unica ipotesi in cui la Carta costituzionale assegna al Parlamento un potere assolutamente eccezionale «di paralisi dell'azione penale che l'art. 112 Cost. vuole obbligatoria»;

che, secondo il giudice *a quo*, inoltre, il condono edilizio non sarebbe riconducibile all'istituto dell'oblazione, la quale sarebbe un mezzo di estinzione del reato previsto in via generale ed astratta, collegato al pagamento di una somma di denaro pari ad una quota della pena pecuniaria, e dunque assolverebbe alle stesse finalità proprie della condanna a pena pecuniaria, mentre il condono previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 riguarderebbe solo reati già commessi prima dell'emanazione del provvedimento, e sarebbe condizionato al pagamento di somme di denaro che non sono determinate in relazione all'ammontare della pena pecuniaria;

che le disposizioni censurate violerebbero poi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., tra cittadini «che hanno rispettato la legge e quelli che non l'hanno rispettata, tra quelli che sono stati condannati con pena di legge e quelli che [...] ancora non sono stati condannati a pena di legge e mai lo saranno grazie proprio al “condono”»;

che viene inoltre prospettata la violazione dell'art. 9 Cost., che insieme agli artt. 3 e 112 contempla «la necessità della tutela del paesaggio ed ambiente (che come può essere leso dal singolo, così può essere leso dalla Regione o dal comune che adottino provvedimenti autorizzativi in violazione degli strumenti urbanistici approvati)»;

che, infine, secondo il rimettente le disposizioni censurate contrasterebbero anche con l'art. 54 Cost., dal momento che «la legge di condono tributario si pone invece a premio (come appena osservato) di chi la legge abbia violato, ed addirittura a disincentivazione del cittadino onesto al rispetto per il futuro delle norme di legge»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto, in tutti i giudizi e ha chiesto che le questioni siano dichiarate «talune non ammissibili e tutte non fondate»;

che la difesa erariale rileva anzitutto come le sette ordinanze di rimessione attengano almeno a tre diverse tipologie di abusi edilizi (opere realizzate in assenza di permesso di costruire; opere realizzate in totale difformità dal permesso di costruire; opere realizzate in zona vincolata in assenza di permesso di costruire e dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo): nondimeno, osserva l'Avvocatura dello Stato, «le argomentazioni prospettate nelle sette ordinanze non sono congruamente differenziate, ed i dispositivi di esse sono identici»;

che la difesa erariale ha inoltre eccepito che le ordinanze di rimessione sono state rese anteriormente all'emanazione della legge regionale del Veneto, 5 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio), «sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale».

Considerato che l'identità della normativa impugnata, la coincidenza delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che questa Corte, con sentenza n. 196 del 2004, nell'ambito di taluni giudizi in via principale, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dei commi 14, 25, 26, 33, 37, 38 e 49-ter, dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003;

che, per tale ragione, la Corte, con ordinanza n. 197 del 2004 — pronunciata nell'ambito di taluni giudizi incidentali proposti, tra gli altri, dall'odierno rimettente, aventi ad oggetto, anch'essi, l'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 — aveva disposto la restituzione degli atti affinché i giudici rimettenti procedessero ad «nuovo esame delle questioni e della loro perdurante rilevanza nei giudizi *a quibus*»;

che il rimettente, nel sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 (sia nell'ambito dei giudizi nei quali era già stata precedentemente prospettata — reg. ord. nn. 1084, 1085, 1086, 1087, 1089 del 2004 — sia nell'ambito di giudizi diversi — reg. ord. nn. 1083 e 1088 del 2004), non ha tenuto conto del fatto che talune delle disposizioni censurate sono già state dichiarate parzialmente incostituzionali e che la sentenza di questa Corte n. 196 del 2004 ha inciso in modo sostanziale sulla disciplina del citato art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003;

che, inoltre, il giudice *a quo*, non ha verificato la perdurante rilevanza delle questioni prospettate nei procedimenti sottoposti al suo esame, dal momento che ha ommesso di valutare se e quali effetti la citata sentenza n. 196 del 2004 abbia prodotto sulla disciplina che egli è chiamato ad applicare nei giudizi *a quibus*;

che, oltre a non aver adeguatamente valutato, sul piano formale, l'effetto dispositivo della sentenza n. 196 del 2004, sul piano sostanziale il rimettente ha comunque riproposto questioni già decise da questa Corte con la pronuncia ricordata;

che, in particolare, la censura principale prospettata dal GIP presso il Tribunale di Verona, cui si collegano sul piano argomentativo anche le questioni concernenti gli altri parametri di costituzionalità indicati, riguarda l'asserita violazione dell'art. 79 Cost.;

che questa specifica questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte, nella citata sentenza n. 196 del 2004, la quale, richiamando la propria precedente giurisprudenza, ha ribadito che il condono edilizio non ha natura di amnistia impropria, in ragione della «complessa fattispecie estintiva del reato», che produce, di regola, sia effetti amministrativi costitutivi, sia effetti penali estintivi, e «nella quale la non punibilità si produce soltanto a seguito delle manifestazioni concrete di volontà degli interessati e dell'autorità amministrativa»;

che la medesima pronuncia ha espressamente escluso che la previsione di un nuovo condono edilizio abbia determinato la perdita del suo carattere eccezionale, ed anzi ha ritenuto che esso non presenti caratteri di irragionevolezza, tenuto conto sia della «recente entrata in vigore del testo unico in materia edilizia», il quale, tra l'altro, «disciplina analiticamente la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia e le relative responsabilità e sanzioni», sia dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda Parte della Costituzione, «che consolida ulteriormente nelle Regioni e negli enti locali la politica di gestione del territorio»;

che la richiamata sentenza n. 196 del 2004 ha altresì rigettato le censure sollevate in relazione all'art. 9 Cost., affermando che il condono edilizio non contrasta con la primarietà dei valori della tutela dei beni ambientali e paesaggistici;

che le censure sollevate in relazione ai parametri di cui agli artt. 1 e 32, primo comma, Cost., non sono in alcun modo motivate;

che, infine, sul piano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus*, talune delle ordinanze di rimessione risultano carenti, dal momento che, pur affermando che nei procedimenti penali cui esse si riferiscono si fa questione di reati edilizi commessi in «zona vincolata», non viene in alcun modo indicata la natura del vincolo concorrente con gli strumenti di governo del territorio;

che, pertanto, le questioni sollevate con le ordinanze in esame devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, per i plurimi motivi sopra evidenziati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevate, in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 317

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova preliminare - Beneficiari dell'esonero - Mancata inclusione dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza - Sopravvenuta modifica della norma denunciata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– Legge 13 febbraio 2001, n. 48, art. 22, comma 3 e r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 123-*bis*, in combinato disposto.

– Costituzione, artt. 3 e 51.

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova preliminare - Beneficiari dell'esonero - Mancata inclusione dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza - Omessa considerazione della modifica della norma censurata, intervenuta prima del deposito delle ordinanze di rinvio - Manifesta inammissibilità delle questioni.

– Legge 13 febbraio 2001, n. 48, art. 22, comma 3 e r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 123-*bis*, in combinato disposto.

– Costituzione, artt. 3 e 51.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura) e 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con cinquantatre ordinanze del 30 luglio (undici ordinanze), del 16 (quindici ordinanze) e del 20 settembre (dodici ordinanze), del 4 (quattordici ordinanze) e del 7 ottobre 2004 (una ordinanza) dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte dal n. 1052 al n. 1079 del registro ordinanze 2004 e dal n. 104 al n. 128 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, n. 10 e n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che nel corso di altrettanti giudizi promossi da laureati in giurisprudenza in possesso del titolo di avvocato nei confronti del Ministero della giustizia per l'annullamento del decreto ministeriale 28 febbraio 2004 e del decreto ministeriale 23 marzo 2004, di indizione di due concorsi per uditore giudiziario, il Tribunale ammi-

nistrativo regionale del Lazio, con cinquantatré ordinanze, di analogo tenore, del 30 luglio (reg. ord. nn. 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061 e 1062 del 2004), del 16 settembre (reg. ord. nn. 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 e 1069 del 2004, e nn. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111 del 2005), del 20 settembre (reg. ord. nn. 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075 e 1076 del 2004, e nn. 112, 113, 114, 115 e 116 del 2005), del 4 ottobre (reg. ord. nn. 1077, 1078 e 1079 del 2004, e nn. 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 del 2005) e del 7 ottobre 2004 (reg. ord. n. 128 del 2005), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura) e 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte dei concorsi a uditore giudiziario, previsti dall'art. 18 della medesima legge n. 48 del 2001, dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

che le norme denunciate dettano una disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario, prevenendo in particolare che il concorso è preceduto da una prova preliminare (diretta ad accertare il possesso di requisiti culturali, e realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati), dalla quale sono esonerati quattro categorie di soggetti, ammessi direttamente alle prove scritte del concorso: i magistrati militari, amministrativi e contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999;

che il giudice *a quo* denuncia il combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge n. 48 del 2001 e 123-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941 nella parte in cui non include, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare e ammessi direttamente alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario, coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

che, ad avviso del T.a.r. remittente, sarebbe irragionevole, e creerebbe un *vulnus* al principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza, il fatto che l'avvocato, il quale può svolgere le funzioni di docente nelle scuole di specializzazione, non possa invece essere direttamente ammesso al concorso per uditore giudiziario al pari dei suoi allievi che hanno conseguito il diploma di specializzazione;

che sarebbe del pari irragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale — i quali sono ammessi a concorsi di secondo grado per l'accesso alla magistratura amministrativa e contabile e all'avvocatura dello Stato, essendo a tal fine equiparati ai magistrati ordinari con qualifica di magistrato di tribunale — debbano invece sottoporsi, per essere ammessi al concorso (di primo grado) per uditore giudiziario, ad una prova preliminare da cui sono invece esonerati magistrati amministrativi, contabili e procuratori e avvocati dello Stato, oltre ai diplomati nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;

che, secondo il T.a.r. del Lazio, il legislatore non sarebbe riuscito ad operare un efficace e giusto contemperamento tra l'esigenza di snellimento del concorso e quella di attribuire ragionevole rilevanza, ai fini dell'ammissione diretta alle prove scritte, a particolari titoli o condizioni: là dove l'omessa considerazione della situazione dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato, in particolare, sarebbe irragionevole e tale da determinare, per un verso, una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, rispetto agli appartenenti alle categorie beneficiarie dell'esonero, e da creare, per l'altro verso, un contrasto con l'art. 51 della Costituzione;

che in alcuni dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la restituzione degli atti al T.a.r. remittente sul rilievo che, in materia, è intervenuta la disciplina di cui al decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234 (Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario), convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262: tale decreto, nel modificare l'art. 22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi un comma 3-*bis*, ha esteso l'esonero dalla prova preliminare a chi ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, avendo tutti ad oggetto la medesima questione, relativa all'ambito dell'esonero dalla prova preliminare di cui all'art. 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario nella disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario dettata dall'art. 22, comma 3, della legge n. 48 del 2001, denunciandosi la mancata inclusione, tra i beneficiari dell'esonero, dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

che occorre preliminarmente osservare che il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262, ha modificato il denunciato art. 22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi un comma 3-*bis*;

che in virtù di tale disciplina — applicabile, per espressa previsione, anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi — tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'art. 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario sono altresì inclusi, tra gli altri, coloro che, laureatisi in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

che la modifica della norma denunciata è intervenuta successivamente alle ordinanze di remissione del 30 luglio 2004 (reg. ord. nn. 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061 e 1062 del 2004);

che, conseguentemente, con riferimento ai giudizi promossi con le suddette ordinanze, gli atti devono essere restituiti al giudice remittente per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni da esso sollevate (*cf.* ordinanza n. 157 del 2005);

che, viceversa, le questioni sollevate con le altre ordinanze (del 16 settembre, del 20 settembre, del 4 ottobre e del 7 ottobre 2004) devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, dato che il T.a.r. remittente non ha tenuto conto della modifica della norma impugnata, già contenuta nel testo originario del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211, serie generale, dell'8 settembre 2004) ed entrata in vigore prima della data di deposito delle ordinanze di rinvio (*cf.* ordinanza n. 79 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con riguardo alle questioni da esso sollevate con le ordinanze, indicate in epigrafe, del 30 luglio 2004;

*dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura) e 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze, di cui in epigrafe, emesse il 16 settembre, il 20 settembre, il 4 ottobre e il 7 ottobre 2004.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 318

Ordinanza 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Notificazione della cartella di pagamento - Inutile decorso del termine di sessanta giorni - Fermo dei beni mobili del debitore iscritti in pubblici registri - Denunciato eccesso di delega, discriminazione in danno dei contribuenti titolari di beni immobili iscritti in pubblici registri, lesione del principio della capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 76, 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), promosso con ordinanza del 23 giugno 2004 dal giudice di pace di Sorgono nel procedimento civile vertente tra Ugo Tatti, la s.p.a. Bipiessa ed altro, iscritta al n. 771 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il giudice di pace di Sorgono, con ordinanza del 23 giugno 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. «77» (*recte*: 76), 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione);

che il rimettente premette che il giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'atto con il quale la società concessionaria per la riscossione dei tributi aveva comunicato al ricorrente, ai sensi del comma 2 del citato art. 86, l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico del fermo di un autoveicolo di sua proprietà per il mancato pagamento di una cartella esattoriale;

che il giudice *a quo* premette altresì che il ricorrente ha dedotto che la cartella esattoriale riguardava una sanzione amministrativa iscritta a ruolo, ma ormai caduta in prescrizione per il decorso di cinque anni, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981;

che, quanto alla rilevanza della questione sollevata, il giudice rimettente afferma che questa, riguardando la norma che prevede il fermo, incide sul provvedimento oggetto di opposizione, «a prescindere da ulteriori accertamenti in ordine al potere/dovere del Concessionario di procedere a riscossione»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione stessa, il rimettente afferma, tra l'altro, che: *a)* «la nuova legittimazione ad applicare il fermo amministrativo — trasferita da un'Autorità pubblica [...] ad un soggetto privato — appare realizzata con qualche disinvoltura legislativa: la delega al Governo, infatti, [...] non ne contiene alcun cenno, mentre è molto analitica e precisa nell'individuare altri temi oggetto di delega, di indubbia minor rilevanza sociale»; *b)* «l'istituto del fermo [...] sembra introdurre una differenza di trattamento fra gli utenti, dividendoli in due grandi classi: quelli titolari di beni mobili iscritti in pubblici registri (ordinariamente autoveicoli, spesso indispensabile mezzo di lavoro) e quelli titolari di altri beni (non necessariamente, per questo, meno abbienti o contributivamente meno capaci, rispetto ai primi)»;

che, inoltre, il giudice *a quo* osserva che il regolamento interministeriale previsto dall'art. 86, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 — che «avrebbe dovuto definire le modalità di attuazione del fermo» — «non risulta essere stato mai adottato», mentre il regolamento adottato con il decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503 (Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), cui il concessionario fa riferimento in via di analogia nell'atto impugnato, non presenterebbe in realtà molte analogie con la normativa sul fermo introdotta nel 2001, sia perché «anteriore alla nuova disciplina», sia perché «subordinato alla condizione del «mancato reperimento del bene» da pignorare, oggi non più richiesta»;

che, sulla base di tali considerazioni, il rimettente ritiene che la disposizione censurata contrasti con gli artt. 76 («per aver ecceduto la delega del Parlamento»), 3 e 53 della Costituzione («per aver introdotto una disciplina che diversifica i cittadini, con criterio diverso da quello della «capacità contributiva»»);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, osservando, tra l'altro: *a)* che il denunciato eccesso di delega sarebbe insussistente, in quanto il legislatore delegato avrebbe attuato la delega nell'ambito della discrezionalità concessagli dalla legge di delegazione, volta al riordino del sistema di riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi, «al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi» (art. 1, comma 1, della legge di delegazione 28 settembre 1998, n. 337, recante «Delega al Governo per il riordino delle disciplina relativa alla riscossione»); *b)* che la mancata emanazione di un nuovo regolamento ai sensi dell'art. 86, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 non impedirebbe al concessionario di disporre il fermo, dovendosi ancora applicare le disposizioni di cui al citato d.m. n. 503 del 1998 (attuative del previgente art. 91-bis dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973), in forza del principio secondo cui il regolamento di attuazione di una disposizione abrogata resterebbe in vigore fino all'approvazione del nuovo regolamento, limitatamente alle parti non incompatibili con la disciplina sopravvenuta; *c)* che il richiamo all'art. 53 Cost. sarebbe inconferente, perché, nel caso in esame, non verrebbe in rilievo il principio della capacità contributiva, vertendosi in materia di disciplina processuale dell'imposizione, ovvero in materia sanzionatoria; *d)* che la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. sarebbe insussistente, in quanto fondata sul confronto tra soggetti e situazioni non comparabili.

Considerato che il giudice di pace di Sorgono dubita, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione);

che tale disposizione prevede che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, «il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza»;

che il giudice di pace premette che il giudizio principale ha ad oggetto l'opposizione avverso il fermo di un autoveicolo di proprietà del destinatario di una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa e che tale opposizione si fonda sulla eccepita prescrizione del diritto dell'erario alla riscossione della somma iscritta a ruolo per il decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione, ai sensi dell'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che, secondo il rimettente, la norma censurata avrebbe ecceduto la delega, di cui alla legge 28 settembre 1998, n. 337 (Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione), ed avrebbe «introdotto una disciplina che diversifica i cittadini, con criterio diverso da quello della «capacità contributiva»», a seconda che gli stessi siano titolari, o no, di beni mobili iscritti in pubblici registri;

che, inoltre, il giudice *a quo* osserva che il regolamento interministeriale previsto dall'art. 86, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 — che «avrebbe dovuto definire le modalità di attuazione del fermo» — «non risulta essere stato mai adottato», mentre il regolamento adottato con il decreto ministeriale 7 settembre 1998 n. 503 (Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), cui il concessionario fa riferimento in via di analogia nell'atto impugnato, non presenterebbe in realtà molte analogie con la normativa sul fermo introdotta nel 2001, sia perché «anteriore alla nuova disciplina», sia perché «subordinato alla condizione del «mancato reperimento del bene» da pignorare, oggi non più richiesta»;

che lo stesso rimettente afferma la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, in quanto questa incide sul provvedimento di fermo oggetto di opposizione, «a prescindere da ulteriori accertamenti in ordine al potere/dovere del Concessionario di procedere a riscossione»;

che sia la suddetta eccezione di prescrizione, sia i prospettati dubbi sull'applicabilità della norma censurata per la mancanza di uno specifico regolamento di attuazione pongono questioni preliminari di merito, la cui decisione può definire il giudizio principale indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità sollevata;

che, tuttavia, il giudice *a quo* non ha in alcun modo motivato né sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione, subordinando ad «ulteriori accertamenti» ogni determinazione al riguardo, né sull'applicabilità della norma censurata in difetto di uno specifico regolamento di attuazione, limitandosi alla mera esposizione delle ragioni che osterebbero all'applicazione «analogica» del regolamento di cui al d.m. n. 503 del 1998;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale è priva di motivazione sulla rilevanza e, quindi, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione, dal giudice di pace di Sorgono con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 22

Ricorso per conflitto tra enti depositato il 27 giugno 2005
(della Regione Veneto)

Leggi regionali - Legge della Regione Veneto n. 27/1993 in materia di prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Previsione di limiti di induzione magnetica inferiore ai valori successivamente fissati dal d.P.C.m. attuativo della legge quadro statale n. 36/2001 - Conseguenze - Dichiarazione, con sentenza del T.A.R. Veneto n. 1735/2005, dell'avvenuta abrogazione implicita della normativa regionale da parte di quella statale - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto avverso la predetta sentenza - Denunciata non spettanza al giudice amministrativo (e per esso allo Stato) del potere esercitato - Esorbitanza della giurisdizione - Lesione dell'autonomia regionale - Erronea applicazione dell'art. 10 della legge n. 62/1953 - Asserita inapplicabilità di tale articolo, in quanto abrogato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, ovvero per effetto della legge attuativa n. 131/2003 - Richiesta di annullamento dell'atto invasivo.

- Sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735.
- Costituzione artt. 5, 101, 114, 117 e 134; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16; legge 5 giugno 2003, n. 131; d.P.C.m. 8 luglio 2003.

In subordine: Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Richiesta alla Corte costituzionale di sollevare davanti a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 62/1953, ove quest'ultima venga ritenuta non abrogata per effetto della riforma del Titolo V della Costituzione o della legge attuativa n. 131/2003.

- Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10.
- Costituzione artt. 5, 114 e 117.

Ricorso promosso dalla Regione del Veneto, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa 14 giugno 2005, n. 1400, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Romano Morra del Foro di Venezia e Andrea Manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portogesi, 12 - Roma, avverso la sentenza del T.a.r. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e nello specifico al T.a.r. Veneto, affermare che è implicitamente abrogata la legge regionale Veneto n. 27 del 1993.

FATTO E DIRITTO

1. — Con la sentenza 21 aprile 2005, n. 1735 il T.a.r. del Veneto decideva due distinti ricorsi proposti dalla società Panizzon Bruno & Figli per l'annullamento, con il primo, del provvedimento dirigenziale di diniego di concessione edilizia e della delibera consiliare di adozione della variante generale al P.R.G. del comune di Schio (Vicenza) e, con il secondo, del provvedimento dirigenziale di diniego di permesso di costruire: nell'accogliere il secondo dei due sopra menzionati ricorsi, il Tribunale amministrativo regionale, assumendo di far applicazione del disposto di cui all'art. 10 della legge n. 62 del 1953, dichiarava che «a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro n. 36 del 2001 completata a regime con l'emanazione del d.P.C.m. 8 luglio 2003 per quanto riguarda i valori soglia per le emissioni elettromagnetiche, la normativa da applicare doveva essere quella nazionale, non residuando alcuna possibilità di applicazione per la pregressa normativa regionale, come tale, per il principio sopra richiamato, da ritenersi implicitamente abrogata».

Nel dichiarare l'abrogazione della normativa regionale, il T.a.r. ha leso l'autonomia della Regione del Veneto, operando uno sconfinamento assoluto dalla giurisdizione, in violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione.

2. — Al fine di comprendere la questione posta dalla Regione del Veneto con il presente ricorso si rende indispensabile ripercorrere i termini della vicenda svoltasi davanti al Tribunale amministrativo regionale.

La società ricorrente affermava di essere proprietaria di un lotto di terreno edificabile nel comune di Schio, appartenente alla lottizzazione residenziale e di aver presentato istanza per il rilascio della concessione edilizia. Essendo l'area della lottizzazione attraversata da un elettrodotto con cavo aereo di tensione pari a 132 kv, il Comune disponeva l'accertamento da parte dell'ARPAV di Vicenza dell'entità dei campi magnetici provocati dall'elettrodotto insistente sull'area di proprietà. Nel frattempo, il comune approvava la variante generale al P.R.G. con la quale venivano introdotte fasce di rispetto degli elettrodotti con inedificabilità assoluta di ml. 50, con l'esplicito richiamo alle prescrizioni vigenti in materia di valori di emissione.

Il dirigente del Servizio Edilizia Privata respingeva la richiesta della concessione a costruire dato che, a seguito degli accertamenti effettuati, l'area sulla quale era stato chiesto il rilascio del provvedimento risultava compresa nella fascia di rispetto, così come individuata dalla cartografia di cui alla variante generale, e risultavano superati i limiti di induzione magnetica, stabiliti dalla legge regionale Veneto n. 27 del 1993.

Il primo ricorso, dunque, veniva proposto avverso quest'ultimo provvedimento adducendo, tra l'altro, la violazione di legge con riguardo all'art. 16 della legge statale n. 36 del 2001 e l'eccesso di potere per difetto di presupposto.

La società ricorrente sosteneva, infatti, che laddove si ritenesse che il diniego comunale derivi direttamente dalla legge regionale n. 27 del 1993, la quale ha stabilito determinati valori limite per le emissioni elettromagnetiche nell'ambito della prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti, il provvedimento comunale si porrebbe in palese contrasto con la nuova disciplina introdotta dalla legge-quadro n. 36 del 2001 sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della legge-quadro, con cui dovevano essere introdotti i parametri, la legge statale, infatti, prevede l'applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1992, che stabiliva dei limiti di campo elettromagnetico superiori a quelli fissati dalla normativa regionale.

La ricorrente riteneva che non potessero trovare applicazione i valori limite più restrittivi contenuti nella normativa regionale: per effetto dell'entrata in vigore della legge statale a carattere generale, accompagnata da normative di attuazione, si sarebbe prodotta l'implicita abrogazione della normativa regionale di dettaglio previgente.

Nell'ipotesi in cui le disposizioni della legge della Regione del Veneto non si fossero ritenute abrogate, la difesa della ricorrente eccepeva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale n. 27 del 1993 per violazione dell'art. 117 della Costituzione, conseguente al contrasto con i principi fondamentali di cui alla legge n. 36 del 2001.

Con il secondo ricorso la società proprietaria dell'area impugnava anche il successivo provvedimento di diniego, rilevando, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione della legge n. 36 del 2001 e degli artt. 3 e 4 del d.P.C.m. dell'8 luglio 2003 con cui, in applicazione della stessa legge n. 36, vengono fissati i valori limite.

La difesa della ricorrente richiamava le osservazioni fatte con il primo ricorso in riferimento all'avvenuta abrogazione della legislazione regionale, dai limiti più restrittivi, a seguito dell'intervento del legislatore nazionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, come si è anticipato *supra*, con la sentenza 21 aprile 2005, n. 1735 ha respinto il primo e accolto il secondo dei ricorsi proposti, risolvendo la questione dell'applicabilità dei valori soglia individuati dalla legislazione regionale ovvero quelli individuati dal legislatore nazionale per effetto della disposizione contenuta nell'art. 16 della legge n. 36 del 2001.

Quanto al periodo antecedente l'entrata in vigore del d.P.C.m. 8 luglio 2003, il T.a.r. ha ritenuto che l'operatività della nuova disciplina statale dovesse avvenire soltanto a seguito del completamento dell'impianto normativo avviato dalla legge n. 36 del 2001 e cioè proprio con l'approvazione del decreto richiamato dall'art. 4, comma 2, della stessa legge.

All'epoca dell'adozione del primo diniego, — si osserva nella sentenza in oggetto — non essendosi ancora completata la disciplina introdotta dalla legge quadro statale con l'introduzione dei nuovi limiti, basati sui valori di emissione e valevoli per tutto il territorio nazionale, la legislazione regionale doveva ritenersi ancora vigente, operando al fine del perseguimento degli obiettivi di tutela della salute umana, al pari di quella statale (con ciò richiamando la pronuncia n. 328 del 1999 di codesta ecc.ma Corte).

Come si è anticipato, il tribunale amministrativo regionale veneto ha accolto, invece, il secondo ricorso presentato dalla ricorrente avverso il diniego nuovamente espresso dopo l'entrata in vigore del d.P.C.m. 8 luglio 2003.

Il T.a.r., richiamando la sentenza n. 307 del 2003 di codesto ecc.no Collegio, ha rilevato che nell'ambito della fissazione dei valori soglia dell'inquinamento elettromagnetico la potestà legislativa delle Regioni è di tipo concorrente, come tale subordinata al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale e ne ha dedotto l'inapplicabilità della legge regionale veneta n. 27 del 1993.

Tale legge — si afferma nella pronuncia del Tribunale amministrativo regionale — «deve, pertanto ritenersi superata ed automaticamente abrogata nei limiti in cui essa si pone in termini incompatibili con quanto ha disposto il legislatore statale», cioè «in applicazione del principio generale di cui all'art. 10 della legge n. 62/1953», per cui il sopravvenire della disciplina statale di principio comporta l'abrogazione delle disposizioni regionali incompatibili».

Il T.a.r. Veneto, dunque, risolve la questione concludendo che «a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro n. 36/2001 completata a regime con l'emanazione del d.P.C.m. 8 luglio 2003 per quanto riguarda i valori soglia per le emissioni elettromagnetiche, la normativa da applicare doveva essere quella nazionale, non residuando alcuna possibilità di applicazione per la pregressa normativa regionale, come tale, per il principio sopra richiamato, da ritenersi implicitamente abrogata».

3. — Con la pronuncia che si è ora richiamata nei suoi passaggi più significativi il Tribunale amministrativo regionale, dichiarando l'avvenuta abrogazione della normativa regionale, in tutta evidenza ha posto in essere uno sconfinamento dalla giurisdizione in violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione, così ledendo l'autonomia regionale.

Il giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della legge regionale n. 27 del 1993, contrastante con la legge-quadro statale, avrebbe dovuto sollevare la questione davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale — e sospendere il giudizio — non decidere i ricorsi semplicemente dichiarando l'abrogazione, come invece ha fatto.

Nel quadro dei principi del nostro sistema costituzionale risulta assolutamente paradossale che un Tribunale amministrativo regionale possa dichiarare abrogata una legge regionale in vigore a seguito dell'emanazione di un d.P.C.m., atto di natura regolamentare, per quanto attuativo della legge quadro della materia.

La legge n. 36 del 2001, del resto, all'art. 4, comma 5, prevede che le Regioni «adeguino la propria legislazione ai limiti di esposizione» previsti dai decreti di cui al comma 2 dello stesso art. 4, con ciò semplicemente imponendo alle Regioni di porre in essere una normativa conforme al dettato statale, il che, ovviamente, esclude che l'antinomia creatasi tra fonti possa risolversi con l'implicita abrogazione della legislazione regionale.

Anche a non voler considerare le osservazioni critiche ora formulate — che appaiono difficilmente superabili — è utile chiedersi se la legge Scelba, applicata dal giudice amministrativo veneto, sia ancora in vigore.

Infatti, nella sentenza n. 1735 del 2005 del T.a.r. del Veneto che, violando la sfera di autonomia regionale costituzionalmente garantita, ha dato origine al presente conflitto l'abrogazione della normativa regionale viene fatta operare richiamandosi all'art. 10 della legge n. 62 del 1953, in forza del quale, come è noto, «le leggi della Repubblica», che modificano i principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente, «abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse».

Pur sottolineando come anche la legge Scelba faccia discendere l'abrogazione della normativa regionale unicamente all'entrata in vigore di disposizioni di rango legislativo e non già regolamentare, si impongono alcune considerazioni in ordine alla compatibilità di questa disciplina con l'attuale quadro costituzionale.

L'art. 10 della legge n. 62 del 1953, della cui costituzionalità si era a lungo dubitato in passato, appare certo in diretto contrasto con le disposizioni contenute nel Titolo V della nostra Costituzione a seguito delle modifiche operate con la legge costituzionale n. 3 del 2001. e con la normativa ordinaria di adeguamento.

La novella costituzionale ha indubbiamente voluto ampliare l'autonomia legislativa riconosciuta alle Regioni, ridisegnando tutto l'ambito e la natura delle competenze statali e regionali e i loro rispettivi rapporti.

Non è necessario, naturalmente, ricordare quali siano le significative novità poste dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 in materia di potestà legislativa regionale anche di tipo concorrente; la difesa della Regione del Veneto ricorda solo come codesta ecc.ma Corte, nell'interpretare il nuovo testo dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, abbia avuto modo di chiarire come i principi fondamentali della materia possano essere ricavati dalla legislazione statale già in vigore, qualora non ne vengano dettati di nuovi (*cf.* sentenze n. 282 del 2002, n. 201 e 353 del 2003 — in conformità, sotto questo profilo, alla propria giurisprudenza elaborata in sede di prima attuazione dell'ordinamento regionale previsto dal Titolo V della Costituzione nella sua originaria formulazione —, fermo restando che la nuova formulazione dell'art. 117, terzo comma, rispetto a quella previgente dell'art. 117, primo comma, esprime l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina).

Anche la potestà legislativa concorrente delle Regioni va, dunque, intesa in modo tale da valorizzare il mutato rapporto con la potestà legislativa statale, dovendo entrambe essere esercitate, ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

A tal fine è utile ricordare che l'entrata in vigore della novella costituzionale ha determinato la necessità di adottare una legge — la n. 131 del 2003, c.d. legge La Loggia — che dettasse disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. n. 3 del 2001.

In particolare, l'art. 1 della legge La Loggia ha ad oggetto proprio l'«attuazione dell'art. 117, primo e terzo comma della Costituzione, in materia di legislazione regionale».

Si tratta, dunque, di una disciplina di carattere generale necessariamente destinata a sostituirsi alla vecchia disciplina, — quale la legge Scelba — dettata nei primi tentativi di attuazione dell'ordinamento regionale. La legge n. 131 del 2003 si occupa, infatti, proprio del passaggio dal sistema di competenze previsto dall'originario testo costituzionale all'attuale.

Il comma secondo della legge ora citata stabilisce, nel primo periodo, che «le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale» e nel secondo periodo che «le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale».

Particolarmente significativa, in questa sede, risulta anche la disposizione dell'art. 1, comma 3, della legge La Loggia, che, in conformità all'orientamento di codesta ecc.ma Corte, prevede testualmente: «nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti».

Come si può agevolmente notare, nessuna delle norme ora richiamate ha riprodotto il testo dell'art. 10 della legge Scelba o vi ha fatto rinvio.

Al contrario, quando la legge n. 131 del 2003 ha voluto stabilire limiti all'applicazione della normativa regionale a seguito dell'entrata in vigore della competente legislazione statale lo ha fatto esplicitamente, come nella seconda parte del comma 2, dedicato alle materie appartenenti alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

L'art. 10 della legge n. 62 del 1953 — per quanto si è detto — è da ritenersi abrogato, dunque, a seguito dell'introduzione del nuovo testo del Titolo V della Costituzione o, a tutto concedere, a partire dall'entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131, che ha ridisciplinato la materia.

La conseguenza necessaria di questo ragionamento è che il Tribunale amministrativo regionale veneto non aveva il potere di ritenere abrogata la normativa regionale relativa ai valori soglia per le emissioni elettromagnetiche, e che, come si è già anticipato, il giudice amministrativo avrebbe al limite solo potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Dichiarando abrogata la disciplina regionale, dunque, il T.a.r. del Veneto ha esercitato un potere che non gli spettava — essendosi determinato uno sconfinamento assoluto di giurisdizione —, così ledendo l'autonomia regionale riconosciuta dagli artt. 5, 114 e 117 della Costituzione.

Qualora, per altro, l'ecc.ma Corte costituzionale non ritenesse operata l'abrogazione della disposizione di cui all'art. 10 della legge n. 62 del 1953 né a seguito della novella costituzionale del 2001 né a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 131 del 2003, la difesa della Regione del Veneto chiede che Ella sollevi la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10 della legge Scelba avanti a sé stessa per contrasto con gli artt. 5, 114 e 117 della Costituzione.

P. Q. M.

La Regione del Veneto chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale:

dichiari che non spetta allo Stato, e nel caso al T.a.r. Veneto, ritenere implicitamente abrogata la legge regionale Veneto n. 27 del 1993;

e, di conseguenza, annulli la sentenza 21 aprile 2005, n. 1735 della Sez. II del T.a.r. del Veneto per violazione degli artt. 5, 101, 114 e 134 della Costituzione.

Padova-Roma, addì 16 giugno 2005

AVV. PROF. Mario BERTOLISSI - AVV. Romano MORRA - AVV. Andrea MANZI

05C0722

N. 23

*Ricorso per conflitto tra enti depositato l'8 luglio 2005
(della Provincia autonoma di Bolzano)*

Sanità pubblica - Note del Ministro della Salute e del Direttore Generale del Ministero della Salute del 5 maggio 2005, e verbale del Comando Carabinieri per la salute - NAS di Trento del 18 maggio 2005, aventi ad oggetto la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a garanzia della tutela della salute e, in particolare, del fenomeno delle c.d. «lista d'attesa» nella sanità - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano nei confronti dello Stato - Denunciata violazione della sfera di competenza provinciale in tema di ordinamento degli Enti sanitari ed ospedalieri e di controllo sugli atti e sugli organi delle U.S.L. - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale n. 228/1995 e 182/1997.

- Nota del Ministro della Salute 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/11ca/9); Nota del Direttore Generale del Ministero della Salute del 5 maggio 2005 (prot. n. 12221/DL-PROG-21-P-a); Verbale del Comando Carabinieri per la salute - NAS di Trento del 18 maggio 2005 con allegato specchio riassuntivo.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige), artt. 4, comma 1, n. 7; 9, comma 1, n. 10 e 16, comma 1; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, in particolare art. 4.

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore*, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 2151 dd. 20 giugno 2005, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale dd. 27 giugno 2005 — autenticata dal segretario generale della Giunta provinciale di Bolzano avv. Adolf Auckenthaler (rep. n. 21046) — dall'avv. prof. Roland Riz, presso il quale è elettivamente domiciliato in - 00186 Roma, via dei Prefetti, n. 46.

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza relativo alla nota del Ministro della salute del 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/Ilca/9), alla nota del direttore generale del Ministero della salute del 5 maggio 2005 (prot. n. 12221/DL-PROG-21-P-a) e del verbale del Comando Carabinieri per la Salute - NAS di Trento del 18 maggio 2005 con allegato specchio riassuntivo, aventi ad oggetto la verifica del fenomeno delle cd. «liste d'attesa» nella sanità.

F A T T O

Con nota del 5 maggio 2005 il Ministro della salute ha informato il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano di voler verificare «l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a garanzia della tutela della salute» e di aver «chiesto al Comando Carabinieri per la Sanità di effettuare una verifica allargata a livello aziendale, su tutto il territorio nazionale, relativamente agli stessi fenomeni».

Con nota dello stesso 5 maggio 2005 il direttore generale del Ministro della sanità ha avvisato l'Assessorato della sanità della Provincia autonoma di Bolzano dell'iniziativa intrapresa dal Governo.

In data 17 e 18 maggio 2005 il Comando Carabinieri per la Sanità - NAS di Trento ha effettuato i controlli in oggetto presso la Ripartizione provinciale sanità e le singole Aziende sanitarie locali (controlli, nei quali è stato accertato, peraltro, che nella Provincia di Bolzano «i tempi d'attesa sono molto inferiori ai tempi previsti dalla delibera provinciale e dell'Accordo nazionale Stato-Regioni»).

Le anzidette note del Ministro della salute del 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/Ilca/9) e del direttore generale del Ministro della salute sempre del 5 maggio 2005 (prot. n. 12221/DL-PROG-21-P-a) nonché il verbale del Comando Carabinieri per salute - NAS di Trento del 18 maggio 2005 con allegato specchio riassuntivo costituiscono una palese violazione delle attribuzioni statutarie della Provincia autonoma di Bolzano e delle relative norme di attuazione, in quanto invadono gravemente le competenze provinciali in materia. Pertanto, essi vengono impugnati per i seguenti motivi di

D I R I T T O

Violazione delle competenze provinciali di cui all'art. 4, comma 1, n. 7; art. 9, comma 1, n. 10 ed art. 16, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, tra cui il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265 ed in particolare per violazione dell'art. 4 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

1. — Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige la competenza primaria in tema di «ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri» (art. 4, comma 1, n. 7) e riconosce alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza legislativa concorrente in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» (art. 9, comma 1, n. 10) con le connesse potestà amministrative (art. 16).

2. — In particolare va rilevato che la competenza primaria in tema di ordinamento degli Enti sanitari ed ospedalieri, attribuita ai sensi dell'art. 4, n. 7 dello statuto speciale alla Regione Trentino-Alto Adige, è stata ripartita con l'art. 15 della l.r. 30 aprile 1980, n. 6 fra la Regione stessa e le Province autonome di Trento e Bolzano nel senso che è stato attribuito alle Province autonome il controllo sugli atti e sugli organi delle Unità sanitarie locali (U.S.L.): «il controllo sugli atti e sugli organi dell'Unità sanitaria locale è esercitato dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per le modalità ed i termini del controllo si applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni riguardanti: 1) i regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analogia natura, compresi i regolamenti organici del personale; 2) i bilanci e loro variazioni, 3) i piani ed i programmi annuali e pluriennali; 4) le convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie».

3. — Non solo. L'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, così come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 in sede di chiusura del «pacchetto», ha puntualizzato ulteriormente la sfera di competenza fra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano nella materia della sanità attribuendo alla Regione «la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari» ed alle Province autonome «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari» con l'unico limite che «nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria».

Inoltre, in forza dell'art. 1 del precitato d.P.R. n. 474/1975, la Provincia esercita in materia di igiene e sanità anche le relative funzioni amministrative e l'art. 3 dello stesso d.P.R., nel quale sono individuate le competenze riservate agli organi statali, non riconosce a quest'ultimi poteri ispettivi o di controllo.

4. — A chiusura di tale compiuto assetto normativo per espressa disposizione dell'art. 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, è stato, inoltre, statuito che «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province

autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo».

5. — In esecuzione delle sue competenze in ordine alla gestione e vigilanza degli enti sanitari la Provincia autonoma di Bolzano ha recentemente riordinato il Servizio sanitario provinciale con la l.p. 5 marzo 2001, n. 7 prevedendo all'art. 16 una dettagliata disciplina per i controlli sulle attività delle Aziende sanitarie della Provincia: «Le Aziende sanitarie, in sintonia ed eventualmente ad integrazione delle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese, che tenga anche conto: *a)* della validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte; *b)* della necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture; *c)* della appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell'assistenza; *d)* dei risultati finali dell'assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi. Il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore generale nonché per la corresponsione di eventuali incentivi di risultato che fossero previsti per il personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende interessate».

Non solo. Con la l.p. 4 gennaio 2000, n. 1, art. 16 la Provincia autonoma di Bolzano, ha introdotto presso ciascuna Unità sanitaria locale un cd. «nucleo di valutazione», composto da tre membri, tra cui un rappresentante nominato dall'assessore provinciale alla sanità, un rappresentante della direzione generale dell'azienda sanitaria ed un esperto esterno, con il preciso compito di verificare la funzionalità, efficienza e produttività dell'azienda sanitaria. Lo stesso art. 16 precisa, inoltre, che «a prescindere dalle verifiche effettuate dal nucleo di valutazione, l'assessore provinciale alla sanità può in ogni momento disporre l'effettuazione di ispezioni e verifiche nelle aziende sanitarie».

La prova della serietà ed efficienza dei controlli della Provincia sull'attività delle proprie Unità sanitarie locali è costituita, peraltro, anche dall'impugnato verbale del Comando Carabinieri per la salute - NAS di Trento del 18 maggio 2005, che — ancorché illegittimo afferma testualmente come nella Provincia di Bolzano «i tempi d'attesa sono molto inferiori ai tempi previsti dalla de libera provinciale e dell'Accordo nazionale Stato-Regioni».

6. — Posto queste premesse, risulta, quindi, del tutto evidente che al Ministro della salute non spetta alcuna competenza di «verifica» sulle cd. «liste d'attesa» nelle singole Unità sanitarie locali potendo e dovendo esso acquisire i dati dalla Provincia autonoma di Bolzano in sede di rendiconto. La verifica delle cd. «liste d'attesa» è, infatti, una palese questione di funzionamento e gestione degli enti sanitari e come tale rientra nella specifica competenza della Provincia di Bolzano.

Del resto, l'intesa tra Stato e Regioni del 23 marzo 2005 (atto rep. n. 2271), richiamata dal Ministro quale «giustificazione» dei controlli effettuati dal Comando dei Carabinieri nelle Unità sanitarie locali della Provincia di Bolzano, non è idonea a fondare l'iniziativa governativa, dato che la stessa intesa all'art. 13 fa espressamente salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome: «I contenuti della presente intesa si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione».

7. — Ancora meno il Ministro della salute potrà invocare il novellato art. 117 Cost. quale fondamento delle verifiche effettuate dal Comando dei Carabinieri di Trento, in quanto la competenza in materia dei controlli delle attività delle U.S.L. è riconosciuta alla Provincia di Bolzano dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione.

Secondo l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 le disposizioni della Nuova Costituzione si applicano alle Province autonome solo «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite», (Corte cost. sentt. nn. 377/2002; 408/2002; 48/2003; 103/2003 e 145/2005).

8. — Infine richiamiamo anche i precedenti della Corte costituzionale, che si è già espressa nel senso che non spetta alle amministrazioni statali esercitare controlli presso le U.S.L. di Trento e di Bolzano.

Con sentenza n. 228 del 1993 relativa ad un controllo del Ministero del tesoro nei confronti di una verifica amministrativa-contabile alla U.S.L. di Merano, la Corte costituzionale ha dichiarato: «Alla luce di queste premesse, anche il potere ispettivo sulle Unità sanitarie locali, in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, deve ritenersi riferito — nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto Adige — alle Province autonome, con la conseguente esclusione, stante l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo quale quello che il Ministro

del tesoro ha dichiarato di voler esercitare sulla base di norme anteriori alla definizione dello speciale ordinamento regionale. E questo tanto più ove si consideri che, anche nell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono fatte espressamente salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 80), mentre la misura della partecipazione dello Stato al controllo è stata specificamente regolata sia attraverso la presenza di un collegio di revisori, corrisposto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro (art. 15, nel testo modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181), sia attraverso la rendicontazione trimestrale delle Unità sanitarie alla Regione o alla Provincia autonoma, con il conseguente obbligo dell'ente locale di fornire gli stessi dati ai Ministeri della sanità e del tesoro (art. 50, secondo e terzo comma)».

In seguito, con sentenza n. 182/1997, la Corte costituzionale, decidendo su un altro conflitto di attribuzione sempre in tema di controllo del Ministro del tesoro presso l'U.S.L. di Trento, ha affermato: «... la circostanza che la finalità dell'accertamento ispettivo sia il contenimento del costo del lavoro non esclude affatto che la materia sulla quale la disposta ispezione verte, sia proprio quella del funzionamento e della gestione degli enti sanitari, nella quale la competenza provinciale non è controversa. Altro è, infatti, l'attività di gestione degli enti sanitari, che investe ogni profilo della loro attività, altro sono invece le norme che gli organi preposti alla gestione e ai controlli su di essa sono chiamati ad applicare: quando pure tali norme siano poste dallo Stato nell'esercizio di una competenza propria (è il caso della disciplina dello stato giuridico dei dipendenti delle Unità sanitarie locali o quello della assunzione diretta degli invalidi civili), non viene meno la competenza "gestoria" affidata alla Provincia autonoma dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo emanato con d.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992. Anche in questo caso viene in considerazione l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, a mente del quale in materie di competenza della Provincia è escluso l'esercizio della funzione di vigilanza da parte degli organi statali, essendo tale funzione rimessa alla stessa Provincia».

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato esercitare controlli presso le U.S.L. di Bolzano per la verifica delle cd. «liste d'attesa» e per l'effetto annullare la nota del Ministro della salute del 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/11ca/9), la nota del direttore generale del Ministro della salute del 5 maggio 2005 (prot. n. 12221/DL-PROG-21-P-a) ed il verbale del Comando Carabinieri per la salute - NAS di Trento del 18 maggio 2005 con allegato specchio riassuntivo.

Si depositano con il presente atto oltre alle note ed al verbale impugnato, i seguenti ulteriori documenti:

- 1) *Autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 2151 dd. 20 giugno 2005);*
- 2) *Procura speciale Rep. n. 21046, dd. 27 giugno 2005.*

Bolzano-Roma, addì 29 giugno 2005

AVV. PROF. Roland RIZ

05C0762

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | |
|----------------|---|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52) | - annuale € 400,00 - semestrale € 220,00 |
| Tipo A1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28) | - annuale € 285,00 - semestrale € 155,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64) | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63) | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65) | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01) | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46) | - annuale € 780,00 - semestrale € 412,00 |
| Tipo F1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22) | - annuale € 652,00 - semestrale € 342,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 7 2 7 *

€ 11,00